



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

**Università degli Studi di Torino**

Corso di Laurea in Giurisprudenza

**Migrazioni ambientali e giustizia  
climatica: prospettive giuridiche**

Tesi di Laurea

**Relatrice**

Valeria Ferraris

**Candidata**

**Bonavoglia Valentina**

Matricola 918310

Anno Accademico 2023/2024

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INTRODUZIONE .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>CAPITOLO I - LA NATURA MULTI-FATTORIALE DELLE MIGRAZIONI CLIMATICHE.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>1. Inquadrare le migrazioni climatiche: una sfida concettuale e giuridica .....</b>   | <b>5</b>  |
| <i>1.1. La mobilità umana come conseguenza della crisi climatica</i>   | 6         |
| <i>1.1.1. Un lento ma progressivo riconoscimento delle migrazioni climatiche</i>   | 7         |
| <i>1.2. Il dibattito terminologico ancora in corso per la definizione delle persone che si spostano per le conseguenze dei fenomeni ambientali e climatici (cenni)</i> | 11        |
| <i>1.1.2. Un riconoscimento più che mai urgente: calcolare e comunicare l'ampiezza del fenomeno</i>  | 13        |
| <i>1.2. La difficoltà di inquadrare le migrazioni climatiche come movimenti volontari o forzati</i>  | 17        |
| <b>2. Le determinanti socio-economiche delle migrazioni climatiche.....</b>  | <b>22</b> |
| <i>2.1. La crisi climatica come moltiplicatore di minacce: una mobilità umana multi-causale</i>  | 22        |
| <i>2.1.1. Migrazioni climatiche, fame, sete e povertà</i>  | 24        |
| <i>2.1.2. Conflitti ambientali, controllo delle risorse e migrazioni</i>   | 27        |
| <i>2.2. Il delta del Niger: il legame tra sfruttamento economico, degrado ambientale e conflitti</i>   | 30        |
| <i>2.3. Analisi di alcune nozioni chiave emergenti: climate apartheid e razzismo ambientale (cenni)</i>  | 33        |
| <i>2.4. Migrazioni climatiche e questione di genere: la necessità di guardare in una prospettiva di genere alle migrazioni climatiche</i>                              | 36        |
| <i>2.4.1. Le dimensioni di genere della crisi climatica</i>  | 37        |
| <i>2.4.2. Caratteristiche specifiche delle migrazioni climatiche di genere</i>   | 39        |
| <i>2.5. Conclusioni: dalla constatazione della multi-fattorialità delle migrazioni climatiche alla necessità di protezione giuridica</i>                               | 41        |
| <b>CAPITOLO II - IL QUADRO NORMATIVO DI TUTELA PER LE CAUSE CLIMATICO-AMBIENTALI DI MIGRAZIONE.....</b>  | <b>42</b> |
| <b>1. L'insufficiente inquadramento giuridico delle migrazioni climatiche nel diritto internazionale.....</b>  | <b>42</b> |
| <i>1.1. La Convenzione di Ginevra del 1951 come possibile strumento di protezione delle cause eco-climatiche di migrazione: necessità di un ripensamento</i>           | 44        |
| <i>1.1.1. I requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra</i>  | 45        |
| <i>1.1.2. La difficoltà di inquadrare i fenomeni climatici e ambientali come persecuzioni</i>  | 46        |

|   |               |
|---|---------------|
| 1.1.3. <i>La difficoltà di inquadrare lo Stato come agente persecutore</i>  | 50            |
| 1.1.4. <i>Spazi marginali di applicabilità della Convenzione per tutelare i migranti ambientali</i>   | 52            |
| <b>2. Gli strumenti di tutela nel panorama dell'Unione Europea .....</b>  | <b>54</b>     |
| 2.1. <i>Il Sistema europeo comune di asilo: quali possibilità di tutela?</i>  | 56            |
| 2.1.1. <i>La direttiva qualifiche 2004/83/CE e la successiva 2011/95/UE</i>   | 57            |
| 2.1.2. <i>La protezione temporanea</i>  | 60            |
| 2.1. <i>Il Green Deal Europeo e il Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo</i>   | 62            |
| 2.2. <i>Conclusioni: future prospettive di tutela nel panorama euro-unitario</i>  | 63            |
| <b>3. La normativa italiana applicabile ai migranti climatici tra specificità e involuzioni legislative .....</b>                                   | <b>65</b>     |
| 3.1. <i>Il diritto d'asilo costituzionale: una protezione imperniata sul principio di non refoulement</i>   | 65            |
| 3.1.1. <i>La protezione umanitaria: origine e ratio</i>   | 66            |
| 3.1.2. <i>La protezione umanitaria oggetto di modifiche in senso restrittivo</i>  | 68            |
| 3.1.3. <i>Una rilettura dell'asilo costituzionale alla luce del principio di giustizia climatica?</i>   | 71            |
| 3.2. <i>Il permesso di soggiorno per calamità naturali: un'ipotesi di tutela specifica</i>  | 73            |
| 3.2.1. <i>L'istituto della protezione temporanea (anche) per cause ambientali: origine e ratio</i>  | 73            |
| 3.2.2. <i>L'apporto del decreto sicurezza del 2018 al permesso per calamità naturali</i>  | 75            |
| 3.2.3. <i>Le modifiche apportate al permesso di soggiorno per calamità dopo il 2018</i>   | 77            |
| 3.3. <i>Conclusioni in merito al quadro normativo italiano: una tutela frammentata di difficile attuazione pratica</i>                              | 79            |
| <br><b>CAPITOLO III: IL RICONOSCIMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA CRISI CLIMATICA E DEL DEGRADO AMBIENTALE COME DRIVER DI MIGRAZIONE .....</b>         | <br><b>83</b> |
| <b>1. Il principio di non refoulement alla luce della decisione Teitiota .....</b>  | <b>83</b>     |
| 1.1. <i>L'interpretazione estensiva del principio di non refoulement: un possibile allargamento della tutela ai migranti ambientali e climatici</i> | 84            |
| 1.1.1. <i>I fatti all'origine del ricorso nel caso Teitiota</i>   | 86            |
| 1.1.2. <i>La decisione del Comitato dei diritti umani e i suoi limiti</i>   | 89            |
| 1.1.3. <i>La portata e le ripercussioni delle analisi condotte dal Comitato</i>   | 93            |
| <b>2. L'apporto della giurisprudenza italiana alla protezione dei migranti climatici e ambientali .....</b>   | <b>96</b>     |
| 2.1. <i>Il riconoscimento da parte della Cassazione delle condizioni ambientali e climatiche come driver di migrazione</i>                          | 98            |

|  |            |
|--|------------|
| 2.1.1. <i>Le prime pronunce della Cassazione nella direzione del riconoscimento della protezione umanitaria ai migranti climatici</i>  | 98         |
| 2.1.2. <i>Le innovazioni giurisprudenziali della Cassazione: oltre la decisione Teitiota</i>   | 103        |
| 2.2. <i>Le posizioni delle corti di merito italiane in tema di riconoscimento di asilo ai migranti climatici</i>   | 109        |
| 2.2.1. <i>Il riconoscimento pretorio dell'applicabilità della protezione umanitaria ai migranti per ragioni ambientali e climatiche e la particolare declinazione del dovere di cooperazione istruttoria</i> | 109        |
| 2.2.2. <i>Il cambiamento climatico come moltiplicatore di minacce nei procedimenti per il riconoscimento di protezione internazionale: analisi delle attuali tendenze</i>                                    | 112        |
| <b>3. Spunti giurisprudenziali da altre corti di merito .....</b>  | <b>117</b> |
| 3.1. <i>L'inquinamento ambientale nel Paese di origine in relazione ai rischi di salute in Francia: la decisione della Corte d'appello di Bordeaux</i>   | 117        |
| 3.2. <i>Le condizioni climatiche e ambientali come elementi da prendere in considerazione nell'applicazione del principio di non respingimento nelle decisioni delle Corti Austriache e Tedesche</i>         | 119        |
| <b>4. Conclusioni: dagli spunti giurisprudenziali basati sul human-right approach a un necessario ripensamento delle politiche migratorie in chiave di giustizia climatica.....</b>                          | <b>120</b> |
| <br>   |            |
| <b>CAPITOLO IV: LE MIGRAZIONI CLIMATICHE E LA NECESSITÀ DI UN APPROCCIO BASATO SULLA GIUSTIZIA CLIMATICA.....</b>  | <b>123</b> |
| <br>   |            |
| <b>1. Il principio di giustizia climatica e le migrazioni: inquadramento del tema .....</b>  | <b>123</b> |
| 1.1. <i>Dalla giustizia ambientale alla giustizia climatica: evoluzione del principio</i>  | 124        |
| 1.1.1. <i>L'emersione del concetto di giustizia ambientale</i>   | 125        |
| 1.1.2. <i>La nascita dei movimenti per la giustizia climatica</i>  | 128        |
| 1.2. <i>Il necessario riconoscimento dell'ingiustizia climatica globale</i>  | 132        |
| 1.2.1. <i>Le dimensioni della giustizia climatica</i>  | 135        |
| 1.2.2. <i>La trasposizione legale dei concetti di giustizia ambientale e climatica e le loro applicazioni nelle Convenzioni delle Nazioni Unite</i>  | 138        |
| <br>   |            |
| <b>2. La migrazione eco-climatica come manifestazione di ingiustizia climatica: quali approcci? .....</b>  | <b>142</b> |
| 2.1. <i>La necessità di un approccio basato sulla giustizia climatica nell'elaborazione di politiche migratorie e climatiche</i>   | 143        |
| 2.1.1. <i>Il rapporto tra securitarizzazione, (non) risoluzione della crisi climatica e razzializzazione dei migranti climatici</i>  | 145        |
| 2.1.2. <i>I limiti dell'approccio umanitario alle migrazioni climatiche</i>  | 148        |
| 2.1.3. <i>Migrazione climatica come (mal) adattamento alla crisi climatica: la gestione delle migrazioni e il diritto a restare</i>  | 151        |
| 2.1.3. <i>Gli aspetti peculiari di un approccio basato sulla giustizia climatica</i>   | 153        |

**3. Conclusioni: l'urgenza di una politica giuridica a tutela del diritto a migrare e del diritto al clima.....156**

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....158**

Ricordo un tizio, un giorno, un sudafricano: era il 2018, estate. Parlammo del clima a casa sua, in Sudan, e mi disse che il caldo lì non era come da noi: quel giorno per me era caldissimo e insopportabile. Lui mi disse che a casa sua si arrivava a oltre cinquanta gradi e che quindi vivere lì sarebbe stato impossibile. Un migrante climatico, il primo: ciò che noi saremo tra poco.

Maurizio Pagliassotti

## INTRODUZIONE

L'epoca in cui viviamo è caratterizzata da due fenomeni interconnessi, le cui radici affondano nel sistema capitalistico e coloniale costruito dal Nord Globale: la crisi climatica di origine antropica e le forme di mobilità umana sempre più complesse. Tali fenomeni sollevano questioni di giustizia e richiedono una risposta globale, in quanto migrazioni, esplosioni di disuguaglianze e cambiamenti climatici costituiscono un'unica minaccia (Latour, 2020).

I cambiamenti climatici frutto dell'industrializzazione estrattivista esacerbano le disuguaglianze sistemiche tra Nord e Sud Globale, in quanto l'instabilità climatica comporta negazioni a cascata dei diritti umani fondamentali, distribuite in modo squilibrato tra gli Stati. Gli eventi meteorologici estremi e gli eventi a lenta insorgenza generati dalla crisi climatica in corso rappresentano in questo contesto moltiplicatori di minacce già esistenti, poiché impattano maggiormente sulle comunità e sulle persone più vulnerabili.

I flussi migratori causati dagli effetti del cambiamento climatico e dal degrado ambientale si inseriscono in questo quadro di squilibrio globale, che occorre definire fin dal principio come un quadro di ingiustizia climatica, caratterizzato dal fatto che le comunità che meno hanno contribuito al perpetrarsi della crisi climatica ne soffrono le conseguenze più pesanti. L'inquadramento dei flussi migratori generati dai cambiamenti climatici o dal degrado ambientale, oggetto del presente lavoro, rappresenta una delle principali sfide giuridiche attuali, tanto che i migranti climatici possono essere definiti come i migranti contemporanei per eccellenza.

L'Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) e l'International Organisation of Migration (IOM) stimano che entro il 2050, la crisi climatica sarà la causa di migrazione di un numero di persone compreso tra 25 milioni e 1 miliardo.

L'urgenza di riconoscere le mutazioni climatiche e i disastri ambientali come uno dei fattori principali delle migrazioni (insieme alle guerre, ai conflitti etnici e alle

persecuzioni in generale), è stata evidenziata dalla dottrina fin dalla fine del secolo scorso, tanto che attualmente si può considerare indubbio il rapporto tra mobilità umana e cambiamento climatico. La ricerca dei primi dieci anni del nuovo millennio si è concentrata sulla dimostrazione dell'evidenza di tale legame e sul tentativo di individuare una definizione univoca di migrante eco-climatico. Successivamente gli studi soprattutto in ambito giuridico hanno avuto ad oggetto le forme di tutela possibili per questa categoria di migranti. Tali studi tuttavia sono stati scarsamente ripresi dalla giurisprudenza e dal legislatore, sia nazionale che internazionale: attualmente, infatti, non esiste una tutela giuridica ad hoc per questa categoria di migranti, per i quali il confine tra migrazione forzata e migrazione economica, che porta con sé rilevanti conseguenze normative, è difficile da individuare.

La giurisprudenza di alcuni paesi tra cui Francia, Italia e Germania è intervenuta variamente per colmare tale lacuna del diritto positivo. In un quadro caratterizzato dall'immobilismo normativo e da un timido, seppur in aumento, dinamismo giurisprudenziale (Scissa 2021), un'analisi socio-giuridica innovativa sul tema delle migrazioni climatiche, che delinei possibilità di soluzioni giuridiche basate su nuovi paradigmi, appare imprescindibile.

Gli argomenti alla base dell'analisi che si affronterà nel presente lavoro sono di duplice natura. Da una parte, si guarderà agli studi condotti finora in materia di migrazioni climatiche, alle normative adottate o non adottate ai vari livelli di governance e alle decisioni giurisprudenziali emerse con un approccio socio-giuridico critico, decoloniale e femminista, mettendone in luce i limiti e i rischi per i diritti umani.

Dall'altra, si cercherà di individuare delle prospettive di tutela ulteriori, rilevando gli spunti positivi manifestati in giurisprudenza e le potenzialità di alcuni strumenti già esistenti negli ordinamenti, e delineando i confini di un diritto a migrare e di un diritto al clima che rispettino il principio di giustizia climatica.

In sintesi, il presente lavoro sarà organizzato come segue.

Nel capitolo I si dimostrerà che le forme di mobilità umana generate (anche) da stress ambientali e climatici sono caratterizzate dalla multi-fattorialità, ovvero dal fatto che le cause all'origine della volontà di migrare non si esauriscono quasi mai nella situazione

di criticità ambientale o climatica, ma al contrario si concretizzano in un insieme sfaccettato di fattori economici, sociali e politici su cui la crisi climatica in corso, di origine antropica, agisce come moltiplicatore di minacce. Si analizzerà, previa un'analisi critica delle narrazioni sorte intorno al tema, come i fenomeni ambientali estremi esacerbati dalla crisi climatica incidano peggiorando situazioni pregresse di povertà alimentare, idrica, conflitti bellici, diseguaglianze economiche e di genere, e come in questo modo generino flussi migratori a carattere misto, difficilmente inquadrabili nelle categorie giuridiche tradizionali individuate dal diritto dei rifugiati, ma la cui protezione è di urgente previsione.

A fronte dell'evidenza di questa necessità di tutela e della mancanza di uno specifico status giuridico riconosciuto, si analizzeranno nel corso del capitolo II le possibilità di protezione giuridica comunque offerte dagli ordinamenti a livello internazionale, euro-unitario e italiano che nel tempo si sono delineate, sottolineando le difficoltà interpretative che le migrazioni climatiche pongono e studiando l'efficacia delle ipotesi normative ad oggi esistenti, per concludere che né la Convenzione di Ginevra, né gli istituti di derivazione euro-unitaria, né quelli emergenti nel panorama italiano si adeguano alle peculiari esigenze di protezione in questione, e che occorre un ripensamento delle normative.

Nel capitolo III si studierà l'apporto della giurisprudenza in materia, analizzando come i giudici negli ultimi anni abbiano cercato di colmare le lacune interpretando estensivamente istituti e principi e creando un orientamento de facto rivolto alla protezione dei migranti climatici, ancora non ripreso dai legislatori. In particolare, si guarderà da un punto di vista socio-giuridico alle decisioni più significative adottate dalle corti in materia di migrazioni climatiche, a partire dalla fondamentale decisione *Teitiota* del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, le cui conclusioni sono state riprese dai giudici italiani in particolare con la sentenza n. 5022/2021 della Cassazione. Si studieranno gli spunti giurisprudenziali emersi fin dai primi anni del millennio dalle decisioni delle corti di merito italiane, quindi si citeranno ulteriori decisioni adottate in diversi paesi europei per dimostrare una tendenza uniforme delle corti a riconoscere l'esigenza di tutela dei migranti climatici.

Infine, nel capitolo IV si allargherà lo sguardo sulla tematica andando a individuare un'ipotesi di prospettiva e di approccio per l'ideazione di nuove politiche migratorie e

climatiche. Si introdurrà il principio di giustizia climatica, studiandone l'evoluzione storica in seno alle rivendicazioni dei movimenti sociali, le dimensioni di giustizia che il principio ingloba (giustizia sociale, procedurale, correttiva, distributiva e intergenerazionale) e le possibili applicazioni pratiche dello stesso alla gestione dei flussi migratori oggetto del presente studio. Infine, si individueranno i limiti dei principali approcci finora adottati nei confronti delle migrazioni climatiche per concludere che un approccio basato sul principio di giustizia climatica è auspicabile in quanto permette, partendo dal presupposto che tali migrazioni sono ingiustizie con origini ben precise, di tener conto della responsabilità del Nord Globale rispetto alla crisi climatica.

## CAPITOLO I - LA NATURA MULTI-FATTORIALE DELLE MIGRAZIONI CLIMATICHE

### 1. Inquadrare le migrazioni climatiche: una sfida concettuale e giuridica

La migrazione è da sempre una risposta umana alle crisi<sup>1</sup> e agli squilibri globali<sup>2</sup>. Crisi politiche, economiche, sociali o ambientali<sup>3</sup> hanno indotto le popolazioni a spostarsi. Con l'emersione delle varie forme di mobilità umana, si sono strutturate risposte giuridiche di inquadramento e di tutela delle persone in movimento, diverse a seconda delle ragioni poste alla base della volontà di migrare. Il cambiamento climatico in corso, che definisce la nostra epoca come Antropocene per l'impatto degli esseri umani, agisce intensamente sulla mobilità, aggravandone le forme e creando nuovi flussi.

Le migrazioni per fattori connessi alla crisi climatica presentano delle specificità che pongono sfide percepite come inedite per numerosi ordini di motivi: innanzitutto, per le problematiche che porta con sé il riconoscimento della natura antropica dei cambiamenti climatici, ma anche per la rapidità con cui il clima sta cambiando, che influenzerà direttamente le migrazioni, per il larghissimo numero di persone che sono e saranno suscettibili a questo tipo di spostamento, e ancora per il carattere spesso interno di dette migrazioni.

Si tratta di sfide dal punto di vista giuridico, in quanto occorre prevedere una forma di

---

<sup>1</sup> Calzolaio, Valerio, e Telmo Pievani. *Libertà di migrare: perché ci spostiamo da sempre ed è bene così*. Einaudi, 2016.

Si veda anche al riguardo l'approccio olistico alla questione di Calzolaio *Eco profughi. Migrazioni forzate di ieri, di oggi e di domani*, Rimini, 2016, pp. 63 ss

<sup>2</sup> Borràs-Pentinat, Susana, e Angela Cossiri. "Migrazione climatica: ragioni di una ricerca." *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online* 21.1 (2024).

<sup>3</sup> Mayer, Benoît. *The concept of climate migration: Advocacy and its prospects*. Edward Elgar Publishing, 2016; Behringer W, *Storia culturale del clima*, Bollati Boringhieri, (2016).

tutela adatta per questo tipo di “nuovi”<sup>4</sup> spostamenti, ma anche dal punto di vista concettuale. La dottrina<sup>5</sup> si è dapprima interessata al collegamento causale tra crisi climatica e migrazione, e in un secondo momento alla concettualizzazione di tale categoria di migranti. Occorre quindi analizzare ora questi profili del problema per poi comprendere come le determinanti delle migrazioni climatiche, varie e sfaccettate, richiedano un’analisi approfondita e completa, prescindendo dalla quale risulta impossibile inquadrare il fenomeno delle migrazioni climatiche nella sua complessità e completezza e quindi prevedere una risposta giuridica effettiva ed efficace.

### *1.1. La mobilità umana come conseguenza della crisi climatica*

Il cambiamento climatico e la mobilità umana sono entrambi fenomeni strutturali e complessi, il riconoscimento del cui legame è stato a lungo influenzato dall’approccio negazionista<sup>6</sup> intorno al cambiamento climatico in corso. Attualmente l’influenza della crisi climatica sui movimenti migratori è indubbia, come confermato da ampia letteratura scientifica, pur nel riconoscimento dell’impossibilità di stabilire una causalità diretta ed esclusiva tra gli effetti della crisi climatica e degli eventi ambientali estremi e la mobilità umana. È necessario ricostruire ora brevemente le tappe che hanno condotto a individuare i cambiamenti climatici di origine antropica come *driver* della mobilità umana, tenendo presente che si tratta di un legame dato ormai per assunto a livello scientifico, ma non adeguatamente ripreso dalle politiche ai vari livelli di governance.

---

<sup>4</sup> Le persone si sono sempre spostate in ragione di fenomeni ambientali come alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti o siccità: ciò che cambia con il fenomeno delle migrazioni climatiche è che gli eventi all’origine delle migrazioni sono da riportare all’interno della cornice, di origine antropica, della crisi climatica, che provoca un’accelerazione e un peggioramento nell’intensità di eventi climatici, definiti estremi.

<sup>5</sup> Per un’analisi aggiornata sulle direzioni di studio che ha preso la dottrina in materia di migrazioni climatiche nel tempo, si rimanda a Pigué, Etienne. *“Linking Climate Change, Environmental Degradation, and Migration: An Update after 10 Years.”* Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2022.

<sup>6</sup> Sul negazionismo climatico, il fenomeno sociale che nega l’origine antropica dei cambiamenti climatici in corso, si veda, tra gli altri: Levantesi, Stella. *I bugiardi del clima: potere, politica, psicologia di chi nega la crisi del secolo.* Gius. Laterza & Figli Spa, 2021.

### 1.1.1. Un lento ma progressivo riconoscimento delle migrazioni climatiche

Studiosi e studiose hanno cominciato a rilevare come la migrazione potesse essere causata anche da fattori ambientali<sup>7</sup> fin dalla fine del XIX secolo, ben prima che si inneschasse il dibattito sul cambiamento climatico e le sue conseguenze, tanto che i fattori ambientali sono considerati come cause delle migrazioni internazionali nelle prime modellizzazioni del geografo Revenstein<sup>8</sup>. Tuttavia, il determinismo ambientale e l'ottimismo tecnologico hanno comportato la cancellazione di questo particolare tipo di migrazione dal dibattito sulla mobilità umana<sup>9</sup> per quasi un secolo, fino alla riemersione della tematica nell'ultimo decennio del XX secolo, in particolare grazie agli studi di Norman Meyers, che propose un primo tentativo di concettualizzazione del fenomeno coniando il termine di “environmental migrants”, e grazie ad alcune prese di coscienza in report intergovernativi importanti. Nel 1990 infatti, il primo rapporto sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite affermò<sup>10</sup> che “the gravest effects of climate change may be those on human migration as millions will be displaced<sup>11</sup>”. E' in questo periodo che la comunità internazionale comincia ad interessarsi attivamente al cambiamento climatico in corso e alla sua origine antropica<sup>12</sup>.

Senza concentrarci in questa sede sull'analisi dello spettro di conseguenze a cascata che la crisi climatica comporta né sulle sue cause<sup>13</sup>, ci limitiamo a sottolineare brevemente come negli ultimi decenni si sia constatato che i fenomeni meteorologici estremi,

---

<sup>7</sup> Amato, Fabio, “Antropocene e migrazioni in una prospettiva geografica” in Amato, Fabio, et al. *"Migrazioni e diritti al tempo dell'antropocene."* 2023.

<sup>8</sup> E.G. Ravenstein, The Laws of migration, in “Journal of the Royal Statistical Society”, vol. 52, n. 2, 1889.

<sup>9</sup> Piguet E., Pecoud A., and de Guchteneire P. 2011. “Migration and Climate Change: An Overview.” *Refugee Survey Quarterly* 30 (3).

<sup>10</sup> Questo allarme iniziale viene ripreso anche nel 1994, in particolare nel paragrafo 10.7 del Programme of Action of the International Conference on Population and Development svoltasi a Il Cairo si affermò che “Governments are encouraged to consider requests for migration from countries whose existence, according to available scientific evidence, is imminently threatened by global warming and climate change”.

<sup>11</sup> IPCC, “Policymakers’ Summary”, in W.J.McG. Tegart, G.W. Sheldon & D.C. Griffiths (eds.), *Climate Change: The IPCC Impacts Assessment* (1990).

<sup>12</sup> Nel giugno 1992 si è tenuto a Rio de Janeiro il Summit della Terra, la prima conferenza mondiale dei capi di Stato sull'ambiente. Per una ricostruzione delle conferenze intergovernative sul clima e dei risultati raggiunti, si rimanda, tra gli altri a: Brocchieri, Federico. *I negoziati sul clima: storia, dinamiche e futuro degli accordi sul cambiamento climatico*. Ambiente, 2020; Wurzel, Rüdiger KW, Mikael Skou Andersen, and Paul Tobin. *Climate governance across the globe: Pioneers, leaders and followers*. Taylor & Francis, 2021.

<sup>13</sup> Si rimanda alla lettura fondamentale dell'ultimo report dell'IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change), definito come “Manuale di sopravvivenza per l'umanità”, reperibile presso: <https://ipccitalia.cmcc.it/climate-change-2023-ar6-rapporto-di-sintesi/>

esacerbati in intensità e frequenza dall'aumento della temperatura media globale, rappresentino un buco nero per i diritti umani e spingano a migrare.

Si pensi a come fenomeni di siccità e di conseguente stress idrico, inondazioni e uragani ledano il diritto alla vita, il diritto al cibo, all'abitazione, all'istruzione, all'autodeterminazione<sup>14</sup>. Ancora più evidente è che il caldo intenso a cui saranno sottoposte sempre più persone renderà alcune parti del mondo inabitabili<sup>15</sup>.

Il rapporto tra cambiamenti climatici e diritti umani è stato progressivamente sempre più oggetto di attenzione da parte della comunità internazionale, e numerosi report ne hanno fornito le evidenze<sup>16</sup>. Nel 2009, il Consiglio dei diritti Umani delle Nazioni Unite affermò chiaramente come la crisi climatica rappresentasse una crisi dei diritti umani. A distanza di un decennio, nel 2018 lo stesso Consiglio tornò sul punto collegando direttamente la violazione dei diritti umani causata dagli effetti molteplici del cambiamento climatico alla mobilità umana. Il nesso è di immediata comprensione: se in una determinata zona i diritti fondamentali sono messi a repentaglio, in mancanza di altre forme di adattamento, la cui assenza è dovuta a fattori di vulnerabilità socio-economica (vedi infra), unica opzione che si apre alle persone e alle comunità colpite è quella di migrare<sup>17</sup>. Le conseguenze degli impatti della crisi climatica sulla sopravvivenza o sulla semplice possibilità di vivere in condizioni dignitose, «can drive human mobility»: «when people lack access to food, water and other necessities, in

---

<sup>14</sup> Secondo Luigi Ferrajoli, la degenerazione del clima, qualificato dall'Autore come bene giuridico fondamentale, è un "crimine di sistema", oltre che causa di gravi violazioni dei diritti umani e di beni fondamentali globali. Per approfondire, si rimanda a: Ferrajoli, Luigi. *Per Una Costituzione Della Terra : L'umanità Al Bivio*. Feltrinelli, 2022.

<sup>15</sup> Il rapporto IOM (International Organization for Migration) 2022 "People on the Move in a Changing Climate - Linking Policy, Evidence and Action" sottolinea che se tutto il mondo arriverà a riscaldarsi di 2 °C, il 37% della popolazione mondiale sperimenterà regolarmente un caldo intenso e più di 350 milioni di persone saranno esposte a temperature invivibili entro il 2050.

<sup>16</sup> Primo fra tutti, si rimanda al report del UN Human Rights Council, "*Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights*", 15 January 2009, A/HRC/10/61, disponibile a: <https://www.refworld.org/docid/498811532.html>

<sup>17</sup> Sul fatto che la migrazione costituisca una forma di buon o mal adattamento al cambiamento climatico, si rimanda al Report "Le migrazioni climatiche: rischi e sfide per le politiche di adattamento" di Action Aid, disponibile presso [https://actionaid-it.imgix.net/uploads/2021/11/Migrazioni\\_Climatiche\\_Report\\_2021.pdf](https://actionaid-it.imgix.net/uploads/2021/11/Migrazioni_Climatiche_Report_2021.pdf). Nel report si legge che: "Nonostante l'adattamento sia sempre più necessario a causa dell'irreversibilità degli effetti dei cambiamenti climatici, porre l'enfasi su questo concetto, seppur prioritario per l'agenda della giustizia climatica, rappresenta uno spostamento di responsabilità da chi dovrebbe investire in mitigazione verso chi è costretto ad affrontarne le conseguenze negative". Per una analisi più approfondita di questa questione, si rimanda al capitolo IV del presente lavoro.

order to survive, *they may attempt to move internally or across borders*»<sup>18</sup>. Più recentemente, il Global Compact su una migrazione regolare, ordinata e sicura, adottato nel 2021 dalle Nazioni Unite, pur non essendo un documento a portata giuridica obbligatoria, riconosce espressamente il cambiamento climatico come uno dei driver della mobilità umana e ha il merito di dare visibilità a questa tematica a livello internazionale<sup>19</sup>. In questo contesto, la maggior parte della dottrina riconduce la migrazione per ragioni climatiche principalmente a una questione di diritti umani: “environmental displacement needs to be approached as a human rights issue”<sup>20</sup>.

Tuttavia, nonostante il riconoscimento che il cambiamento climatico di origine antropica possa essere un fattore di mobilità e che ponga un problema concernente violazioni di diritti umani fondamentali, molte questioni di inquadramento restano ancora aperte, innanzitutto a causa delle molteplici manifestazioni che la crisi climatica può assumere<sup>21</sup>, e delle diverse conseguenze in termini di riconoscimento del collegamento tra lo specifico evento e la migrazione.

In effetti, le ricerche<sup>22</sup> sul nesso tra crisi climatica e diritti umani hanno tradizionalmente rilevato come fenomeni diversi legati al cambiamento climatico incidano in modo diverso sui diritti umani e producano forme diverse di mobilità.

---

<sup>18</sup> Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 21 April 2018, A/HRC/38/21, cit. pp. 4-5.

<sup>19</sup> Del Guercio, Adele. *"Cambiamento climatico, migrazioni internazionali e diritti umani."* in *Migrazioni e diritti al tempo dell'Antropocene*. Editoriale scientifica, 2023. pp 206-207.

<sup>20</sup> Borges, Isabel M. *Environmental change, forced displacement and international law: From legal protection gaps to protection solutions*. Routledge, 2018, p. 32

<sup>21</sup> Per uno sguardo immediato sulla complessità del fenomeno, si rimanda a D. Ionesco e D. Mokhnacheva (OIM), F. Gemenne, *The Atlas Of Environmental Migration*, Routledge, 2017, <http://environmentalmigration.iom.int/projects/atlas-environmental-migration>.

<sup>22</sup> Si rimanda, per un approfondimento bibliografico, tra le tante pubblicazioni a: McAdam, Jane (ed.), *Climate Change and Displacement: Multidisciplinary Perspectives*, Oxford, 2010; ID, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford, 2012; Kalin, e. Schrepfer, *Protecting People Crossing Borders in The Context of Climate Change: Normative Gaps and Possible Approaches*, UNHCR Legal and Protection Research Series, PPLA/2012/01, 2012, available at <https://www.unhcr.org/4f33f1729.pdf>; Behrman, e. Kent (eds.), *Climate Refugees: Beyond the Legal Impasse*, Abingdon/New York, 2018; Perrini, Francesca, *Cambiamenti climatici e migrazioni forzate: verso una tutela internazionale dei migranti ambientali*, Napoli, 2018, e Sciaccaluga, Giovanni, *International Law and the Protection of Climate Refugees*, Cham, 2020.

La crisi climatica si può manifestare infatti in eventi improvvisi (c.d. sudden-onset events) ed eventi a lenta insorgenza (c.d. slow-onset events)<sup>23</sup>. Rientrano tra i primi, come noto, eventi quali cicloni, alluvioni, incendi, terremoti, tempeste tropicali; ai secondi invece si riconducono fenomeni quali la siccità, l'aumento delle temperature, l'innalzamento dei livelli del mare, la fusione dei ghiacciai, l'erosione delle coste.

Se è più facile stabilire un collegamento diretto tra eventi improvvisi, violazione dei diritti fondamentali e mobilità umana, e quindi più immediato il riconoscimento della necessità di protezione, questa operazione diventa più complicata nella seconda ipotesi, in cui, come sottolineato ampiamente in dottrina<sup>24</sup>, il cambiamento climatico si fa moltiplicatore di minacce e agisce come *driver* indiretto della mobilità umana.

In particolare, la dottrina si è concentrata sullo studio dei singoli fattori ambientali considerati come più impattanti sulla mobilità umana, ovvero cicloni tropicali, piogge forti e tifoni<sup>25</sup>; siccità e desertificazione; innalzamento del livello del mare.

Oltre alla distinzione dei diversi fattori ambientali che possono stare alla base di questo tipo di mobilità, altro elemento di problematicità riguarda il fatto che gli eventi improvvisi generano una mobilità principalmente interna, in ragione dei danni provocati alle abitazioni e alle economie locali, che raramente conduce a una migrazione transnazionale<sup>26</sup>. In effetti, spesso le persone colpite da eventi climatici estremi scelgono di restare all'interno del proprio paese, spostandosi verso aree urbane o rurali non lontane dove la scarsità di risorse ambientali è meno gravosa.

La difficoltà riscontrata nel rintracciare un nesso diretto tra la migrazione e il cambiamento climatico, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni a lenta insorgenza sopra citati, ha portato a numerosi problemi: dal punto di vista terminologico, di tracciamento dell'ampiezza del fenomeno e di inquadramento giuridico tra migrazioni

---

<sup>23</sup> Come sottolineato da Brambilla tuttavia, non è possibile ridurre a queste due tipologie di fenomeni la complessa interazione tra clima e migrazione. Si devono quindi far rientrare tra i possibili drivers di migrazione (anche) ambientale e climatica "altri eventi determinati o accentuati dall'attività umana che possono costituire una minaccia per l'uomo e possono aumentare il rischio di spostamenti forzati o provocare maggiori flussi migratori interni o internazionali". Brambilla, Anna. *"Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale."* Diritto, Immigrazione e Cittadinanza 2 (2017), cit. p. 3

<sup>24</sup> McAdam, Jane. *"Climate Change, Forced Migration, and International Law"* Oxford University Press p. 24. (2012)

<sup>25</sup> Un caso molto studiato in questo ambito è relativo agli effetti che ha avuto l'uragano Katrina nel 2005 nella regione di New Orleans.

<sup>26</sup> Brambilla Anna., Op. cit., p.4

volontarie e forzate, elementi che è ora necessario analizzare. Infatti, “riconoscere la complessità e distinguere tra i vari tipi di movimenti e le loro cause è imprescindibile: solo così è possibile identificare le risposte più adeguate<sup>27</sup>”.

### *1.2. Il dibattito terminologico ancora in corso per la definizione delle persone che si spostano per le conseguenze dei fenomeni ambientali e climatici (cenni)*

Parallelamente alla discussione scientifica sul riconoscimento dell’esistenza delle migrazioni climatiche infatti, si è sviluppato anche un ampio e persino capzioso dibattito sulla terminologia a cui far ricorso per indicare le persone che si spostano per ragioni connesse a fenomeni eco-climatici, per le quali manca ancora ad oggi un termine pacificamente adottato come comune. L’originaria espressione “climate refugees” si è scontrata con il parere negativo dell’alto Commissario per le Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dell’Organizzazione mondiale delle migrazioni (OIM), nonché di gran parte della dottrina<sup>28</sup>. Infatti, il ricorso al termine di “rifugiati” rimanda al campo di applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, convenzione che attualmente non copre le migrazioni dettate da ragioni climatiche. Effettivamente, la definizione di rifugiato data dalla Convenzione abbraccia solo la mobilità umana determinata da persecuzioni di tipi particolari, e in più è applicabile solo alle migrazioni internazionali. Sono state quindi proposte diverse alternative

---

<sup>27</sup> Borràs-Pentinat, Susana, and Angela Cossiri, Op. cit. p. 2.

<sup>28</sup> Per un’analisi puntuale delle ragioni che sostengono l’inopportunità dell’utilizzo del termine “rifugiati climatici” si rimanda a Zetter, Roger. "Mutamento ambientale e spostamento di popolazioni: i nuovi rifugiati." *Focus sulle migrazioni. Tre convegni del Gruppo GUE/NGL* (2016).

Si sono espressi in senso opposto invece, per il mantenimento della nozione di “rifugiato climatico” Gemmene Francois, “L’Antropocene e le sue vittime: un buon motivo per parlare di rifugiati ambientali” e la euro-deputata Barbara Spinelli, in *Focus sulle migrazioni. Tre convegni del Gruppo GUE/NGL* (2016).

terminologiche a “rifugiati”, come “sfollati ambientali”, “migranti ambientali<sup>29</sup>”, “migranti climatici<sup>30</sup>” o, ancora, “ecomigranti<sup>31</sup>” o “eco-profughi<sup>32</sup>”.

Si vuole sottolineare in questa sede come tale dibattito sulle scelte terminologiche, seppur importante in quanto riflette in parte l’inquadramento giuridico offerto ai migranti climatici non restituisce la complessità del fenomeno<sup>33</sup>.

È effettivamente un’opera definitoria particolarmente difficile quella che si pone per il fenomeno delle migrazioni climatiche, poiché “it encapsulates a wide range of phenomena, drivers, triggers, impacts and movement types”<sup>34</sup>. Come sottolineato ampiamente dalla dottrina<sup>35</sup> infatti, tale tipo di mobilità umana offusca le tradizionali distinzioni tra rifugiati, migranti internazionali e *internally displaced people*<sup>36</sup>.

Davanti a questa evidente difficoltà, l’OIM definisce “la migrazione indotta dal clima” come “lo spostamento di una persona o di gruppi di persone che, *prevalentemente* per motivi legati a un improvviso o progressivo cambiamento ambientale dovuto ai cambiamenti climatici, sono *costretti* a lasciare il loro luogo di residenza abituale, o *scelgono* di farlo, temporaneamente o permanentemente, all’interno di uno Stato o

---

<sup>29</sup> Questo termine non pare adeguato in quanto sembra restituire un’immagine di volontarietà e determinazione nella scelta dello spostamento, senza sottolineare il carattere antropico dei fattori all’origine della migrazione.

<sup>30</sup> Il già citato studioso Norman Myers definì i rifugiati ambientali come «persone che non possono più garantirsi mezzi sicuri di sostentamento nelle terre di origine a causa di fattori ambientali di portata inconsueta, in particolare, siccità, desertificazione [...], come pure disastri naturali quali cicloni, tempeste e alluvioni». Myers, Norman, *Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*, Edizioni Ambiente, 1999, p. 18. Nel 2002, Myers ampliò la definizione: “People who can no longer gain a secure livelihood in their homelands because of drought, soil erosion, desertification, deforestation and other environmental problems, together with associated problems of population pressures and profound poverty. In their desperation, these people feel they have no alternative but to seek sanctuary elsewhere, however hazardous the attempt. Not all of them have fled their countries, many being internally displaced. But all have abandoned their homelands on a semi permanent if not permanent basis, with little hope of a foreseeable return». Myers, Norman. “*Environmental refugees: a growing phenomenon of the 21st century.*” *Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences* vol. 357,1420 (2002)

<sup>31</sup> W.B. Wood, *Ecomigration: Linkages between Environmental Change and Migration* in A. Zolberg and P.M. Benda, *Global Refugees. Problems and Solutions*, Berghahn edizioni Global Migrants, 2001, pp. 42-61.

<sup>32</sup> V. Calzolaio, *Ecoprofughi. Migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani*, NDA Press, 2010.

<sup>33</sup> Nel presente lavoro si utilizzeranno indifferentemente i termini “migranti climatici” “migranti ambientali” e “migranti per ragioni ambientali e climatiche”, con un’attenzione al mantenimento di fluidità e scorrevolezza nella trattazione.

<sup>34</sup> IDMC, GRID 2019: *Global Report on Internal Displacement*, 2019, p. 73

<sup>35</sup> Sul punto si rimanda a Borges, I. M., *Op. Cit.*

<sup>36</sup> Sono stati *Guiding Principles on Internal Displacement* del 1998 a richiamare per la prima volta la necessità di introdurre una serie di standard di protezione in favore, però, dei soli sfollati interni in ragione di calamità naturali.

attraverso una frontiera internazionale<sup>37</sup>”. Con questa definizione, l’OIM riconduce all’interno di questa categoria di migrazioni, a contorni estremamente morbidi, sia gli spostamenti interni che internazionali, sia quelli “volontari” che forzati, sia quelli temporanei che quelli permanenti, in un’ottica che meglio si concilia con la natura multi-fattoriale di tale mobilità.

Tuttavia, voci più critiche si sollevano da parte della dottrina, sottolineando come sia nociva o inutile la stessa necessità di individuare un termine per questo tipo di spostamenti<sup>38</sup>. “Risulta evidente che, senza negare i drammatici effetti del cambiamento climatico, alcuni ricercatori, tra cui molti geografi, non considerano possibile parlare di migranti e rifugiati climatici, categorie nocive e per nulla in grado di contribuire a una agenda sul tema della mobilità in contesti di criticità ambientale, tantomeno supportare le popolazioni più vulnerabili agli impatti del nuovo regime climatico.”<sup>39</sup>.

Oltre al dibattito sulla terminologia, la discussione scientifica sulle migrazioni climatiche si è orientata anche nel calcolo dell’afflusso di tali migranti, approccio che suscita non pochi problemi di interpretazione e immaginari.

### *1.1.2. Un riconoscimento più che mai urgente: calcolare e comunicare l’ampiezza del fenomeno*

Fin dalle primissime stime fornite da Norman Meyers, che nel 1993 aveva previsto che entro la fine del XX secolo si sarebbe vista un’ondata di 150 milioni di “rifugiati ambientali”<sup>40</sup>, la dottrina scientifica in materia e i rapporti forniti da agenzie internazionali quali l’UNEP, l’UNHCR, l’UNFCCC si sono molto concentrati sul

---

<sup>37</sup> International Organization for Migration. *Mapping Human Mobility (Migration, Displacement and Planned Relocation) and Climate Change in International Processes, Policies and Legal Frameworks*; International Organization for Migration: New York, NY, USA, 2018.

<sup>38</sup> Tra gli altri, Benoit Mayer sottolinea che: «Many other scholars continued to speak about ‘climate migrants’ as if ‘they’ were a definite population, and about ‘climate migration’ as if it was a distinct phenomenon, largely because they thought this would promote the particular causes they supported (e.g. climate change mitigation, the protection of the rights of migrants). Some did, it seems, even though they were aware of the inconsistency of framing the climate-migration nexus in the simplistic terms of factor forcing individuals to migrate abroad.» , Mayer, Benoit, *Who are “Climate Refugees”?* Academic engagement in the post-truth era in Behrman, e Kent (a cura di), *‘Climate Refugees’: Beyond the Legal Impasse?*, Routledge, 2018, pp. 89-98.

<sup>39</sup> Amato, Fabio. Op.cit., p.168.

<sup>40</sup> Meyers, Norman. “*Environmental Refugees in a Globally Warmed World*”, *Bioscience*, 43, 1993, 752–761

fornire previsioni statistiche dell'afflusso di migranti per ragioni dettate dal degrado ambientale o dai cambiamenti climatici in generale<sup>41</sup>.

Un approccio al fenomeno delle migrazioni climatiche basato in gran parte sui numeri tuttavia, costruisce “un’interpretazione delle migrazioni grezza e monocausale<sup>42</sup>” e rischia di portare il tema nel dibattito pubblico e politico ad essere affrontato in maniera allarmistica<sup>43</sup>, e quindi securitaria<sup>44</sup>. In effetti, il tema delle migrazioni climatiche è intrinsecamente politico, quindi gli approcci alla ricerca in questo campo riflettono il dibattito altamente polarizzato e politicizzato sul cambiamento climatico in sé<sup>45</sup>.

Inoltre, l’approccio basato sui calcoli di grandi masse di persone in movimento è spiegabile nel fatto che la maggior parte delle ricerche in materia sia portata avanti da studiosi e studiose di paesi appartenenti al Nord Globale, mentre le persone attualmente in movimento a causa del degrado ambientale e della crisi climatica provengono dai paesi del Sud Globale<sup>46</sup>. Tale squilibrio nella ricerca e nell’utilizzo dei dati mostra come la narrazione dominante sulle migrazioni climatiche sia occidentale, e volta a dipingerle come direttamente correlate alla cattiva gestione dei territori e delle risorse da parte delle popolazioni più povere<sup>47</sup>. In effetti, i migranti climatici sono spesso narrati o come vittime o come una minacciosa e informe massa di persone che si muove verso il nord Globale<sup>48</sup>. Entrambe queste narrazioni sono controproducenti e pericolose: la prima porta a considerare le persone migranti per ragioni climatiche come disperate e bisognose di essere salvate dall’”Occidente”, e quindi come meri destinatari di aiuti

---

<sup>41</sup> Le primissime stime riguardo al numero delle persone costrette a spostarsi a causa del degrado ambientale del territorio e alle condizioni climatiche risalgono più precisamente alla fine degli anni ’80; nel 1988, un report pubblicato dal World Watch Institute stimava in 10 milioni il numero delle persone sfollate a causa del degrado ambientale e l’anno successivo l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente valutava un aumento a 50 milioni di sfollati entro il 2010.

<sup>42</sup> Amato, Fabio. Op.Cit, p. 156.

<sup>43</sup> Per una critica a questo approccio allarmistico, si rimanda a Bettini, Giovanni. "Climate barbarians at the gate? A critique of apocalyptic narratives on ‘climate refugees’." *Geoforum* 45 (2013): 63-72.

<sup>44</sup> Boas, *Climate Migration and Security: Securitisation as a Strategy in Climate Change politics*, London 2015

<sup>45</sup> Piguet Etienne et al. Op.cit., p. 6.

<sup>46</sup> In realtà, questa affermazione andrebbe corretta: studi più recenti dimostrano come anche in Europa le persone si stanno già spostando, soprattutto internamente, a causa di fenomeni ambientali estremi dovuti alla crisi climatica. A riguardo, si rimanda tra gli altri a Per quanto concerne in particolare l’Italia invece, si rimanda al progetto <https://miclimi.it> e a Mezzalama, Roberto. *Il clima che cambia l’Italia*. Giulio Einaudi Editore, 2021;

<sup>47</sup> Per quanto riguarda l’interconnessione tra razza, migrazioni e crisi climatiche si rimanda a Amato, Fabio.cit. L’Autore sottolinea in effetti come “tali discorsi esprimono una chiara connotazione razzializzata e inferiorizzante”.

<sup>48</sup> Ayebe-Karlsson, Sonja, Andrew W. Baldwin, and Dominic Kniveton. "Who is the climate-induced trapped figure?." *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 13.6 (2022), p. 3.

umanitari<sup>49</sup>; la seconda al contrario conduce a percepirli come un oggetto di paura che sconvolge l'ordine pubblico.

Un'analisi dell'entità del fenomeno delle migrazioni climatiche è di sicuro necessaria, ma occorre tenere a mente i molti elementi problematici sopra delineati quando si guarda in una prospettiva socio-giuridica a queste stime, spesso dipinte in tinte apocalittiche e orientate a scenari esclusivamente futuri, che rischiano di invisibilizzare i flussi già in atto e i problemi che ne derivano e ad esacerbare le *public anxieties* in una chiara visione populista e polarizzata<sup>50</sup>.

Pare molto più utile quindi rispetto a indicare vaghe stime di milioni di persone in movimento in futuro, ricondurre il fattore climatico all'insieme delle ragioni politiche, sociali e culturali che spingono a migrare, adottando una visione orientata al presente. Un esempio di analisi che va nella direzione sopra descritta si può vedere nel più recente report annuale sulle migrazioni forzate redatto dall'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), che nel 2023 stima 117,3 milioni di persone in tutto il mondo costrette a migrare a causa di persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani ed eventi che hanno gravemente turbato l'ordine pubblico. Il report sottolinea il fatto che di queste persone, quasi tre quarti vivevano in Paesi caratterizzati da un'esposizione da elevata a estrema ai rischi legati alla crisi climatica e quasi la metà in Paesi in cui le persone sono esposte sia a conflitti che a rischi legati al clima<sup>51</sup>.

Infatti, come verrà analizzato nel dettaglio più avanti, le determinanti delle migrazioni eco-climatiche non si esauriscono quasi mai in fattori legati a fenomeni ambientali o climatici, siano essi a lenta e graduale insorgenza (come l'aumento delle temperature o l'innalzamento del livello del mare) o rapida (uragani, nubifragi), ma sono piuttosto date dalla “combinazione di fattori economici, sociali e politici”, che portano parte della

---

<sup>49</sup> L'Autore sottolinea come ricercatori e ricercatrici abbiano il compito di far emergere queste narrazioni tossiche, mettendo in discussione l'allarmismo dei media, quello accademico e quello delle politiche migratorie, e cominciare a produrre narrazioni più sane. Queste narrazioni sono effettivamente allettanti, perché spesso suggeriscono di star contribuendo a fare del bene proteggendo i più vulnerabili, mentre in realtà portano a chiudere un occhio sulla situazione di abuso e squilibrio di potere tra Nord e Sud Globale. Ayebe-Karlsson, Sonja, Andrew W. Baldwin, and Dominic Kniveton, op. cit., p. 17-18

<sup>50</sup> Sugli effetti negativi di questo tipo di narrazioni delle migrazioni e della crisi climatica, basti pensare a come l'uso di termini come “estinzione di massa” o “ondata migratoria” o ancora “invasione” producano fenomeni di “climate anxiety” e “eco-distress”, che soprattutto tra le giovani generazioni rischiano di produrre una generale rassegnazione.

<sup>51</sup> UNHCR, *Global Trends: Forced Displacements in 2023*, Giugno 2024, pag. 23-24, reperibile presso: <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2024-06/global-trends-report-2023.pdf>

dottrina a rigettare “qualsiasi approccio deterministico” alla materia<sup>52</sup>. Anche questo lavoro si inserisce quindi nel filone di studi<sup>53</sup> che guardano al fenomeno delle migrazioni climatiche con un approccio olistico<sup>54</sup>, non deterministico e interdisciplinare.

Ancora, è importante che gli studi socio-giuridici sulle migrazioni climatiche guardino al fenomeno nella sua distribuzione geografica diseguale, con gli accorgimenti necessari per evitare però un approccio occidentale e securitario. Il rapporto “*Groundswell*” della World Bank del 2021, oltre ad affermare che entro il 2050 almeno 216 milioni di persone saranno costrette a migrare a causa delle conseguenze del cambiamento climatico, sottolinea come il numero più alto riguarderà l’Africa sub-sahariana: 86 milioni di persone, pari al 4,2% della popolazione totale; 49 milioni in Asia orientale e nell’area del Pacifico, 40 milioni in Asia meridionale. In Africa settentrionale si prevede che ci sarà la più alta percentuale di migranti climatici, 19 milioni di persone, pari al 9% della sua popolazione, a causa principalmente della riduzione delle risorse idriche<sup>55</sup>.

Un’ulteriore modalità di fornire dati sul rapporto tra crisi climatica e migrazioni è quella che guarda agli scenari possibili, introducendo come variabili le azioni per il clima e i tipi di politiche migratorie adottate dagli Stati di destinazione in varie zone del mondo confinanti con territori particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici<sup>56</sup>.

---

<sup>52</sup> Del Guercio, Adele. "Una governance integrata della mobilità umana nel contesto del cambiamento climatico. Spunti di riflessione a partire dalla decisione Teitiota del Comitato per i diritti umani." *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online* 17.1 (2022), p. 336

<sup>53</sup> Sul tema dell’approccio alle migrazioni climatiche era nato un vero e proprio dibattito, tra i c.d. massimalisti e i c.d. minimalisti, su cui il presente lavoro non si sofferma. Per approfondire, si rimanda a Zetter, R. op. cit.

<sup>54</sup> Si basa su un approccio di questo tipo, sottolineandone con enfasi la necessità del carattere olistico, Isabel Borges in *Environmental change, forced displacement and international law: From legal protection gaps to protection solutions*. Routledge, 2018.

L’Autrice infatti afferma che questo tipo di approccio è la conseguenza naturale del fatto che “the concept of environmental change is – in reality – a holistic one.” (cit. p. 42).

<sup>55</sup> Questi dati sono riportati dal Report "Un’umanità in fuga: gli effetti della crisi climatica sulle migrazioni forzate" di Legambiente e UNCHR ( l’Agenzia ONU per i Rifugiati), che fa luce sulla complessa relazione che esiste tra crisi climatica e migrazioni, attraverso dati, mappe e testimonianze dirette. E’ disponibile presso: [https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Umanita-in-fuga\\_2023.pdf](https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Umanita-in-fuga_2023.pdf)

<sup>56</sup> Si veda, per un esempio di questo tipo, “*The great climate migration has begun*”. The New York Times. Disponibile presso <https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html>. Il senso di fornire tali scenari è spiegato dagli Autori: “As with much modeling work, the point here is not to provide concrete numerical predictions so much as it is to provide glimpses into possible futures. Human movement is notoriously hard to model, and as many climate researchers have noted, it is important not to add a false precision to the political battles that inevitably surround any discussion of migration. But our model offers something far more potentially valuable to policymakers: a detailed look at the staggering human suffering that will be inflicted if countries shut their doors.”

Occorre comunque tenere a mente, davanti a tali stime, che i dati che si hanno a disposizione non includono molti spostamenti che rimangono invisibili<sup>57</sup>: si tratta degli spostamenti delle persone costrette a migrare a causa dei grandi progetti urbanistici e infrastrutturali di sviluppo<sup>58</sup>, e di quelle che si spostano in ragione di fenomeni dovuti al cambiamento climatico ma a lenta insorgenza. Inoltre, sono principalmente spostamenti invisibili quelli che rimangono interni. Infine, è bene ricordare che la maggior parte delle persone che migrano per ragioni (anche) climatiche è spesso inconsapevole di tali concause, quindi non dichiarandosi “migranti climatici” non vengono tracciati come tali.

In base all’approccio con cui si guarda al rapporto tra crisi climatica, eventi atmosferici e mobilità umana, cambiano le proposte definitorie e quindi i tipi di politiche proposte, ma più di tutte le classificazioni fin qui individuate, a pesare sull’inquadramento giuridico dei migranti climatici è soprattutto la riconduzione di tali spostamenti nella categoria delle migrazioni forzate o volontarie.

### *1.2. La difficoltà di inquadrare le migrazioni climatiche come movimenti volontari o forzati*

Come noto, tradizionalmente si distinguono i tipi di mobilità umana tra migrazioni indotte o forzate, e migrazioni economiche o volontarie, ricollegando ad esse un diverso regime giuridico di protezione. Il criterio di distinzione tra le due categorie di mobilità starebbe nell’elemento della volontarietà dello spostamento. Alle migrazioni economiche si ricondurrebbero tipologie di spostamenti di varia natura, da quelli determinati da situazioni di povertà estrema ai lavoratori e alle lavoratrici altamente

---

<sup>57</sup> Tuttavia, affermava già Myers nel 1997 che “Although it is difficult to calculate the exact number of people for whom environmental degradation is a primary cause of forced migration, it assuredly is a factor for the majority of non-traditional refugee-seekers”. Myers, Norman. *Environmental Refugees. Population and Environment* 19, 167–182 (1997)

<sup>58</sup> Molti fenomeni migratori sono infatti connessi a progetti di sviluppo di origine antropica disastrosi per l’ambiente e gli esseri umani: si pensi a dighe, grandi discariche, *land grabbing*, contaminazione per estrazione di idrocarburi...

qualificati (accademici, professionisti...). Questo tipo di mobilità è lasciato alla regolamentazione discrezionale dei singoli Stati nazionali<sup>59</sup>.

Al contrario, le migrazioni forzate sono regolate dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Ginevra del 1951, e sono caratterizzate dall'essere determinate da una impossibilità di restare nel Paese di origine. A questa tipologia di migranti, considerati rifugiati, è riconosciuto diritto di asilo.

Le migrazioni climatiche sono difficilmente riconducibili a una delle due categorie, rappresentando semmai un terzo *genus*, come riconosce parte della dottrina<sup>60</sup>.

In effetti, a seconda che gli eventi ambientali e climatici alla base della decisione di migrare siano improvvisi o a lenta insorgenza, cambia la possibilità di riconduzione a una o all'altra categoria. Gli eventi a insorgenza improvvisa quali le catastrofi naturali esacerbate in intensità e frequenza dalla crisi climatica possono causare più facilmente un tipo di spostamenti classificabili come migrazioni forzate, perché interi territori possono essere resi inabitabili da inondazioni o da uragani. Più complicato è invece ricondurre agli spostamenti forzati quelli derivanti dalle conseguenze dei fenomeni a lenta insorgenza, che avendo effetti sul lungo periodo possono spingere a migrare in momenti diversi e per con-cause diverse.

In generale, la dottrina sottolinea come migrazione forzata e volontaria siano sempre meno considerabili come categorie separate, ma piuttosto come “due estremità di un continuum”<sup>61</sup>. In effetti, qualsiasi tipo di movimento migratorio contiene in sé un elemento di forzatura e un elemento di decisione personale.

La distinzione tra migrazioni forzate e migrazioni volontarie, seppur criticabile, è attualmente ancora rilevante, in quanto riflette quella tra rifugiati e migranti c.d. economici o volontari, per i quali cambiano sostanzialmente i regimi di protezione.

Partendo dal presupposto che non si possano definire “rifugiati” ai sensi della Convenzione di Ginevra i migranti eco-climatici, è degna di nota la riflessione condotta

---

<sup>59</sup> “Il diritto internazionale non riconosce i migranti economici come titolari dello *ius migrandi* e affida agli Stati la discrezionalità; questi la esercitano tendenzialmente privilegiando migranti che possano coprire le esigenze lavorative dello Stato e considerando irregolare, dal punto di vista amministrativo, coloro che fanno ingresso senza visto”.

Ruggiu, Ilenia. "Migrazioni per cause climatiche e impatti sulla sicurezza a livello locale." in *Immigrazione e diritti fondamentali*. Università di Torino, 2019, pp. 401-402

<sup>60</sup> Kalin, Conceptualising Climate-Induced Displacement, in McAdam, Jane (a cura di), *Climate Change and Displacement: Multidisciplinary Perspectives*, Hart Publishing, 2010.

<sup>61</sup> Gemmene, Francois. “L'Antropocene e le sue vittime: un buon motivo per parlare di rifugiati ambientali” in *Focus sulle migrazioni. Tre convegni del Gruppo GUE/NGL* (2016).

dal relatore speciale delle Nazioni Unite nel rapporto per la promozione e la protezione dei diritti umani nel contesto del cambiamento climatico<sup>62</sup>. Secondo il relatore speciale, gli spostamenti migratori dovuti a fenomeni connessi alla crisi climatica non possono essere qualificati come spostamenti volontari, poiché, sia che all'origine della migrazione vi siano fenomeni a lenta insorgenza sia che vi siano eventi istantanei, le persone “are forced to move. They have little choice, and therefore they are displaced”. Per questo motivo, nel rapporto si parla di “persons displaced across international borders due to climate change<sup>63</sup>”. E' in questa stessa ottica che si inserisce la definizione proposta dall'IOM (vedi supra), che include sia le migrazioni volontarie che quelle forzate<sup>64</sup>.

In una direzione di parziale superamento della rigida dicotomia tra le due categorie giuridiche e concettuali si inserisce anche la proposta classificatoria dell'IPCC, che nel suo ultimo rapporto distingue<sup>65</sup> tra 1) migrazione adattativa come scelta delle famiglie, 2) migrazione involontaria e sfollamento come unica opzione per le persone, 3) migrazione organizzata attraverso il trasferimento delle popolazioni da siti altamente esposti ai rischi climatici e 4) immobilità come incapacità o non volontà di spostarsi da aree ad alta esposizione per motivi culturali, economici o sociali.

Questa ulteriore distinzione in quattro categorie, sebbene colga meglio la complessità del fenomeno delle migrazioni climatiche, non è esente da critiche. In particolare, in merito alla ricollocazione organizzata di popolazioni abitanti in zone particolarmente vulnerabili al cambiamento climatico e nello specifico all'innalzamento dei livelli del mare, come le isole del Pacifico, la dottrina mette in evidenza come una tale “soluzione”

---

<sup>62</sup> Fry, Ian. (2023). *Providing legal options to protect the human rights of persons displaced across international borders due to climate change: report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Climate Change*, Ian Fry.

<sup>63</sup> Ibid., par. 9

<sup>64</sup> «The purpose of this definition is to try to encompass population movement or displacement, whether it be temporary or permanent, internal or cross-border, and regardless of whether it is voluntary or forced, or due to sudden or gradual environmental change.», Laczko, Frank. *Migration, the environment and climate change: assessing the evidence.* (2010):.

<sup>65</sup> PCC, *Climate Change 2022: Impacts, adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge and New York, 2022.

non tenga conto della responsabilità storica dei paesi più inquinanti<sup>66</sup>.

Per quanto riguarda invece l'ultima categoria di persone citate, definite "trapped population" nel rapporto seminale Foresight del 2011<sup>67</sup>, la dottrina si è sul punto molto interrogata. Si tratterebbe di quelle persone che non possono spostarsi, e che migrano solo davanti a una totale perdita di risorse nel territorio in cui vivono. "Per motivi di età, mancanza di capitale sociale, assenza di reti sociali che potrebbero facilitare la mobilità e la migrazione verso luoghi meno minacciate, un numero significativo di persone non si sposteranno nemmeno se le loro comunità e possibilità di sussistenza dovessero essere messe severamente a rischio"<sup>68</sup>.

Si ritiene utile ai fini della trattazione considerare le migrazioni indotte (anche) da ragioni ambientali e climatiche come uno strumento per sottolineare come il criterio della volontarietà/costrizione a lasciare il proprio paese di origine sia ormai quasi del tutto privo di rilevanza, dal momento che la crisi climatica e la scarsità di risorse naturali che ne deriva determinano sempre più spesso una mancanza di alternative per le persone che abitano i territori più colpiti. È estremamente complicato individuare i casi in cui la fame o la povertà estrema siano causate solo da situazioni economiche, e quindi non meritevoli di tutela, e a parere di chi scrive questo meccanismo nasconde, dietro la volontà di categorizzazione, un chiaro disegno di esclusione di alcune tipologie di

---

<sup>66</sup> "We find such proposals distasteful, almost bizarre. Not only is it hard to imagine that states will give up parts of their territory or sovereignty, but even if they do so, it is profoundly unethical and cold-hearted to propose such solutions without taking into account the centuries-old history that these peoples have had in the areas they inhabit. It seems much easier for those who advocate such a solution to relocate the entire population and think that they have solved the problem than to invest a great deal of time and energy to stop massive pollution and climate change caused by only a few countries, albeit major world powers." Lulic, Mira & Muhvić, Davor & Čulo, Ivana.. *"In support of the debate on the terminology related to the terms climate refugees, climate migrants, environmentally displaced persons and similar terms"*(2023). EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), 2023.

<sup>67</sup> Il rapporto Foresight su migrazione e cambiamento climatico globale (2011) ha rappresentato uno dei primi grandi tentativi di costruire una base di prove sui legami tra cambiamenti climatici e migrazione ed esplorare le opzioni politiche per promuovere la migrazione adattativa, evitare gli spostamenti forzati e fornire protezione agli sfollati e alle "popolazioni intrappolate". Foresight. (2011). *Migration and global environmental change: Future challenges and opportunities*. The Government Office of Science.

<sup>68</sup> Zetter, Op. Cit.

A riguardo, si veda anche: Black, Richard, and Michael Collyer. "Trapped" populations: Limits on mobility at times of crisis." *Humanitarian crises and migration*. Routledge, 2014. 287-305; Dominic Kniveton, Christopher Smith, Popolazioni in trappola, in "Equilibri, Rivista per lo sviluppo sostenibile" 1/2017, pp. 54-58.

Per una critica a questo concetto invece, si rimanda a: Ayebe-Karlsson, Sonja, Baldwin, Andrew W. and Kniveton, Dominic. *"Who is the climate-induced trapped figure?."* Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 13.6 (2022).

migranti<sup>69</sup>. Effettivamente, si può affermare che la distinzione tra rifugiati e migranti, e quindi tra migrazioni forzate ed economiche/volontarie, non è solo una distinzione giuridica, ma anche politica, tra i migranti che il Nord Globale considera “legittimi” e quelli “illegittimi”<sup>70</sup>.

Si intende quindi concludere questa riflessione sul carattere comunque forzato delle migrazioni climatiche affermando che, al netto del dibattito terminologico e concettuale nato in questo ambito, occorrerebbe superare la necessità di categorizzazioni, che porta a una tutela selettiva e spesso arbitraria delle persone in movimento, che si trovano lese nei loro diritti fondamentali.

Per fare ciò, come sottolineato in dottrina, occorrerebbe uno studio più approfondito dei casi pratici in cui mobilità umana, diritti umani e cambiamenti climatici si intersecano tra loro<sup>71</sup>. Si ritiene quindi ora fondamentale analizzare quali siano le determinanti socio-economiche delle migrazioni climatiche, che interagiscono con i fattori ambientali sopra citati<sup>72</sup>. Un’analisi in questa direzione appare imprescindibile per dimostrare la necessità di tutela delle persone che si spostano anche per ragioni ambientali e climatiche, necessità che rischia di essere offuscata dai dibattiti sovra illustrati sulla terminologia, la categorizzazione e il calcolo dei flussi di arrivo.

---

<sup>69</sup> Ilenia Ruggiu, in questo contesto afferma che: “le classificazioni con cui il diritto verbalizza le proprie regole e trattamenti sono storicamente condizionate ed esprimono narrazioni ben precise, volte a distinguere sulla base di criteri che non sempre soddisfano esigenze di giustizia e che sono comunque rispondenti ad una concezione dei diritti umani individualista e occidentale”. L’Autrice continua la sua analisi ipotizzando l’utilizzo della nozione di “migrante coloniale”, che evidenzerebbe “che alle radici di molte migrazioni attuali vi è il fenomeno del colonialismo, dell’imperialismo, del neo-colonialismo, per cui anche molti migranti economici sono in realtà persone le cui condizioni di vita sono state impoverite a causa di fenomeni di sfruttamento che tutt’oggi i Paesi industrializzati pongono in essere”. Ruggiu Ilenia., Op.cit., p. 405.

<sup>70</sup> Gemmene, Francois., Op. Cit.

<sup>71</sup> Piguet sottolinea questo problema: “this field of study is contested while poor in empirical evidence. While terms such as “environmental migrants” have been growingly used over the last two decades, the number of in-depth studies remains surprisingly low.” in Piguet E., Pecoud A., and de Guchteneire P, Op. Cit., p. 7

<sup>72</sup> “Environmental factors can and do co-exist with others such as unemployment, war, violence, and social networks in countries of destination, which work together as drivers for migration. Understanding how and to what extent these factors work together is one of the most pressing challenges to understanding factors influencing human mobility”. Rosignoli, Francesca. *Environmental justice for climate refugees*. Routledge, 2022.

## 2. Le determinanti socio-economiche delle migrazioni climatiche

L'impatto dei disastri ambientali e della crisi climatica è sempre collegato al livello di vulnerabilità di un'area: tra le varie regioni geografiche si possono creare esiti diversi a seconda dello stile di vita e dei fattori sociali ed economici<sup>73</sup>.

### 2.1. La crisi climatica come moltiplicatore di minacce: una mobilità umana multi-causale

Dato che migrazioni e sfollamenti sono fenomeni complessi determinati dalla combinazione di fattori sociali, economici e politici<sup>74</sup>, molti studiosi e studiose<sup>75</sup> sottolineano che "Il concetto mono causale del «rifugiato climatico» o del «migrante climatico» è scientificamente infondato"<sup>76</sup>.

Secondo numerosi studi la migrazione oggetto del presente studio, soprattutto quella che attraversa i confini internazionali, non sarebbe mai determinata esclusivamente da fattori ambientali, ma sarebbe sempre "risultato di una interconnessione di fattori sociali, economici e politici che incidono sulla scelta migratoria a seconda del livello di vulnerabilità, resilienza e adattamento della popolazione"<sup>77</sup>.

Lo stesso approccio è adottato dal Consiglio d'Europa: "Environmentally induced migration can rarely be attributed to one cause. The cause-consequence relationships are increasingly complex and multifactorial. A growing number of people flee for multiple reasons including discrimination and human rights abuses, environmental degradation,

---

<sup>73</sup> F. Amato, op.cit., p. 157.

<sup>74</sup> Zetter, R. Op. Cit.

<sup>75</sup> Tra gli altri, si rimanda a: Zetter R. (2016), Op. Cit: "Concettualmente, è difficile disaggregare i fattori ambientali dall'insieme dei processi socio-politici ed economici, e dalle condizioni strutturali che influiscono sulle decisioni di mobilità. È difficile ascrivere lo sfollamento unicamente al mutare delle condizioni climatiche o ambientali, sebbene possano esservi punti di rottura che portano allo sfollamento quando particolari eventi ambientali o fenomeni meteorologici estremi vadano ad aggiungersi a condizioni strutturali. (Zetter op. cit.)

<sup>76</sup> Piguet, Étienne. "Migrazione, ambiente, cambiamento climatico: una visione complessiva." *Equilibri* 21.1 (2017): 11-18.

Della stessa opinione è anche Benoit Mayer: "Mobility occurs at different stages of this chain of consequences, but migration can rarely if ever be directly attributed to climate change". Mayer, Benoît. "Who are "Climate Refugees"?: Academic engagement in the post-truth era." Op. Cit., p. 89.

<sup>77</sup> Brambilla, Anna, e Michela Castiglione. "Migrazioni ambientali: libertà di circolazione vs. protezione?." *Cosmopolis, Rivista di filosofia e teoria politica* 2 (2019)

competition for scarce resources and economic hardship caused by dysfunctional states.”<sup>78</sup>

In questo contesto, gli effetti del cambiamento climatico sono pacificamente considerati come “moltiplicatori di minacce”<sup>79</sup>: il degrado ambientale e i fenomeni meteorologici estremi, così come gli eventi a lenta insorgenza, agiscono esacerbando le diseguaglianze socio-economiche già presenti nelle comunità colpite<sup>80</sup>.

Altri studi infatti, anche tramite l’analisi di casi e situazioni specifici, evidenziano come per esempio i cambiamenti climatici accentuino i conflitti esistenti in zone vulnerabili e come incidano le politiche finalizzate al controllo delle risorse naturali, e sottolineano come non basti considerare le migrazioni generate da tali eventi meteorologici estremi e climatici a lenta insorgenza come migrazioni forzate (vedi supra) ma sia imprescindibile “pretendere che gli Stati di destinazione dei flussi migratori adottino adeguati strumenti di protezione giuridica dei migranti ambientali”<sup>81</sup>.

Occorre quindi, nel parere di chi scrive, analizzare più nel dettaglio come il cambiamento climatico agisca esacerbando in intensità e problematicità alcune situazioni, e determinando così indirettamente i fenomeni migratori, nella convinzione che una piena consapevolezza del carattere fluido e difficilmente inquadrabile<sup>82</sup> di tali situazioni sia essenziale da un lato per guardare con uno sguardo critico e onnicomprensivo agli strumenti di tutela (non) a disposizione per i migranti climatici, dall’altro per poter immaginare politiche migratorie e climatiche che veramente rispondano alle esigenze di queste persone, e che si adattino alla molteplicità delle situazioni che si celano dietro alla vaghissima nozione di “migrazioni climatiche”.

Per farlo, analizzeremo come il cambiamento climatico sia un generatore e un amplificatore di insicurezza, in particolare insicurezza alimentare, fattore che spesso è

---

<sup>78</sup> Resolution 1655 (2009) Environmentally induced migration and displacement: a 21st-century challenge Parliamentary Assembly of Council Of Europe, disponibile presso: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17719>

<sup>79</sup> “Climate change is most likely to be presented as a threat multiplier, overstressing societies’ adaptive capacities and creating or exacerbating political instability and violence.” McAdam, Jane. Op. Cit., p. 179.

<sup>80</sup> Borges, Isabel M. Op. Cit. p. 18

<sup>81</sup> Brambilla, Anna, e Michela Castiglione, Op. Cit.

<sup>82</sup> La difficoltà che deriva dalla stratificazione di fattori che determinano i fenomeni migratori è stata molto studiata, e si è coniato il termine di “mixed migration”. Sul punto si rimanda a MMC (Mixed Migration Centre), *The ‘inconvenient truth’ of future mixed migration: Climate change, mobility and legal voids*, 2020. Disponibile online presso <https://staging.maisoninteractive.com/mixedmigrationcenter/articles/the-inconvenient-truth-of-future-mixed-migration-climate-change-mobility-and-legal-voids/>.

alla base dello scoppio di conflitti che sempre di più possiamo definire conflitti climatici.

### *2.1.1. Migrazioni climatiche, fame, sete e povertà*

Come noto, il cambiamento climatico agisce sulla disponibilità delle risorse naturali che consentono alle popolazioni di vivere dignitosamente. Nelle aree del mondo più colpite dagli effetti della crisi climatica, soprattutto nel Sud Globale, l'insicurezza climatica, che si concretizza per esempio nel rapido susseguirsi di periodi di estrema siccità e periodi di alluvioni intense, influisce sui raccolti e genera automaticamente crisi legate all'insicurezza alimentare. La crisi climatica infatti influisce sulla migrazione proprio perché la volontà di spostarsi deriva spesso dalla fame e dalla sete generate dai suoi effetti, che interessano in particolar modo gli strati di popolazione più direttamente dipendenti nel loro sostentamento dall'agricoltura, dall'allevamento o dalla pesca di sussistenza, quindi quelli più poveri. È dunque chiaro come le condizioni economiche della zona colpita dai cambiamenti climatici influiscano sulla nocività dei loro effetti.

Tuttavia, non sempre il nesso tra questi fenomeni è evidente. Spesso infatti, si sommano condizioni strutturali e politiche specifiche, e la costruzione di determinate infrastrutture inquinanti o scelte industriali sono fattori che pesano enormemente sul rapporto tra cambiamento climatico, fame e migrazioni<sup>83</sup>. In questo senso, le migrazioni generate da progetti di sviluppo sono un'espressione dell'iniquità di un modello produttivo ed economico estrattivista e capitalistico, e paradigma di un'ingiustizia globale.

Come sottolineano Mastrojeni e Pasini comunque, “Un anello di congiunzione fra clima alterato e instabilità socio-politica particolarmente nefasto, e facile da comprendere, si

---

<sup>83</sup> “Si pensi ad esempio alle politiche e agli investimenti di Stati e grandi imprese che impongono modelli agricoli monocolturali con l'uso di fitofarmaci e pesticidi che riducono la biodiversità degradando la fertilità dei suoli. In tali casi le comunità locali contadine vengono rese dipendenti dai grandi progetti di sviluppo, e vedono ridotte le loro capacità di resilienza in un ambiente sempre più inquinato. Nel tempo subiscono l'impovertimento delle risorse naturali e sono costrette a spostarsi”. Stocchiero, Andrea e Sensi, Roberto, “*Quale coerenza nelle politiche per far fronte alle migrazioni climatiche*” in *Persecuzioni Climatiche - III Edizione Report Crisi ambientale e migrazioni forzate*. Una pubblicazione di: Associazione A Sud / CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali in collaborazione con Open Arms Italia. A cura di: Salvatore Altiero e Maria Marano

profila sul piano del cibo per i più poveri: si parla tecnicamente di insicurezza alimentare”<sup>84</sup>.

A livello generale infatti, è noto come l’aumento della temperatura globale causato dall’emissione di gas climalteranti di origine antropica determini una progressiva indisponibilità delle risorse naturali e quindi l’aumento dei prezzi dei prodotti agroalimentari<sup>85</sup>. Effettivamente, la produzione alimentare e in particolare quella agricola sono estremamente minacciate dai cambiamenti climatici<sup>86</sup>. Una tale situazione, destinata a peggiorare con l’aumento progressivo della temperatura, determina violazioni a cascata di diritti umani e costituisce uno dei principali *driver* della mobilità (anche) climatica, e nel parere di chi scrive un punto chiave nella riflessione sulla distinzione tra migranti economici e forzati. In effetti, il rischio di malnutrizione generato dall’insicurezza alimentare può determinare la scelta di migrare, ma viene facilmente e opportunisticamente letto come un generico desiderio, volontario/economico, di avere maggiori opportunità. È invece evidente come il diritto al cibo e all’acqua faccia parte del nucleo duro dei diritti fondamentali dell’essere umano, e riconoscere come questo sia intaccato dal cambiamento climatico è essenziale per sottolineare l’importanza di una protezione per le persone che si spostano da un territorio colpito per cercare condizioni di vita migliori. “La catena che induce migrazioni da molti paesi sarebbe dunque la seguente: l’aumento di temperatura conduce a diminuzione o perdita di raccolti, questa non fornisce più i beni di sussistenza per le popolazioni, molti dunque migrano.”<sup>87</sup>

La dottrina e i report delle organizzazioni internazionali hanno da tempo riconosciuto il legame tra cambiamento climatico e diritto al cibo e all’acqua: “There is strong evidence that changing environmental conditions significantly impact the right to food (both availability and accessibility)”<sup>88</sup>, ma non è stato sufficientemente messo in relazione con la mobilità umana.

---

<sup>84</sup> Mastrojeni, Grammenos, e Pasini, Antonello. *Effetto serra, effetto guerra*. Milano: Chiarelettere (2017), cit. p. 44.

<sup>85</sup> Baratti, R. Maria, “Geopolitica delle migrazioni ambientali ai tempi del Covid-19” in *eresecuzioni Climatiche - III Edizione Report Crisi ambientale e migrazioni forzate*, Op. Cit.

<sup>86</sup> Per approfondire, si rimanda a : Kummu, Matti, et al. "Climate change risks pushing one-third of global food production outside the safe climatic space." *One Earth* 4.5 (2021): 720-729; Lakhani, Nina, et al. "Our food system isn't ready for the climate crisis." *The Guardian* 14 (2022).

<sup>87</sup> Mastrojeni, Grammenos, e Pasini, Antonello. Op. Cit., p. 152.

<sup>88</sup> Borges, Isabel M., Op. Cit., p. 54

Il rapporto di Legambiente “Umanità in fuga” del 2023 avanza invece un’ipotesi di protezione specifica in queste situazioni che rimangono ad oggi scoperte da tutela legale: “l’insicurezza alimentare e il mancato accesso al cibo come conseguenza di carestie ed altri disastri potrebbero essere alla base di un fondato timore di persecuzione, nel caso in cui le privazioni fossero realizzate in maniera discriminatoria nei confronti di parte della popolazione”<sup>89</sup>.

Occorre tenere a mente che, davanti a situazioni di stress alimentare e idrico che intaccano il diritto al cibo e all’acqua, oltre alle misure di protezione per le persone che si spostano, dovrebbero essere messe in atto a monte misure di mitigazione per gli effetti del cambiamento climatico<sup>90</sup> nelle zone particolarmente soggette a fenomeni come deforestazione e desertificazione, con un’attenzione particolare alle comunità più vulnerabili, che ne subiscono le conseguenze in modo più profondo<sup>91</sup>.

Inoltre, la carenza di cibo e di acqua, quando interessa zone in cui il contesto socio-politico è già fragile, porta spesso a proteste per le diseguaglianze economiche e per l’aumento dei prezzi per il cibo<sup>92</sup>, che innescano repressione di massa e conflitti che spingono a migrare. Molti paesi del Nord Africa e del Medio Oriente sono stati caratterizzati da questo tipo di fenomeni strettamente connessi<sup>93</sup>. Le crisi alimentari infatti generano povertà ed esacerbano le diseguaglianze sociali, portando a conflitti che sono anche conflitti ambientali e di classe.

---

<sup>89</sup> “Un’umanità in fuga: gli effetti della crisi climatica sulle migrazioni forzate” Op. Cit., p. 28.

<sup>90</sup> “United Nations Special Rapporteur on the Right to Food Olivier de Schutter, Contribution to the U.N. Commission on Sustainable Development at Its 17th Session” (4–15 May 2009) disponibile presso: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/issues/food/docs/SubmissionCSDMay09.pdf>

<sup>91</sup> “Il problema è aggravato dal fatto che tali disastri incidono particolarmente sulle molte persone che, in tutto il mondo, già faticano a garantire una dieta adeguata per se stessi e le loro famiglie. Quattro su cinque persone direttamente colpite vivono in paesi a basso reddito. La loro vita è resa più difficile dalle inondazioni, la siccità e le tempeste che distruggono beni, terreni, bestiame, le colture e le riserve di cibo, rendono più difficile raggiungere i mercati, danneggiano le reti sociali.” Mastrojeni, Grammenos, e Pasini, Antonello. Op. Cit. p. 45

<sup>92</sup> Per approfondire questo tema, si rimanda a: Giordano, Alfonso. *“L’insostenibile nesso prezzi agricoli, crisi alimentari e migrazioni.”* Bollettino della Società geografica italiana 6.1 (2013): 77-99.

<sup>93</sup> Senza analizzarne i casi specifici in questa sede, basti pensare a Marocco e Tunisia, colpiti gravemente dalle rivolte per l’aumento dei prezzi degli alimenti nel 2007 e nel 2008, ma anche allo Yemen, all’Egitto, al Burkina Faso, al Camerun, al Senegal, alla Mauritania. I paesi che potrebbero trovarsi in queste situazioni sono destinati ad aumentare esponenzialmente all’aumentare della temperatura media globale.

### 2.1.2. Conflitti ambientali, controllo delle risorse e migrazioni

Può risultare, a fronte di quanto è stato detto sopra, molto problematico distinguere una persona che migra per ragioni “solo” ambientali da una che si sposta per scappare da un conflitto, perché è pacifico che i conflitti sono molto spesso stati, e saranno sempre più in futuro, determinati indirettamente anche da fenomeni climatici e ambientali. In base ai dati forniti dall’organizzazione internazionale non governativa Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) il 95% dei conflitti registrati è avvenuto in Paesi ad alta o altissima vulnerabilità ai cambiamenti climatici e degrado ambientale<sup>94</sup>.

Il clima influisce sui conflitti in vari modi, attraverso l’agricoltura, la produttività economica o la pressione demografica<sup>95</sup>, ma soprattutto in quanto influenza la disponibilità delle risorse strategiche, per il cui accaparramento scoppiano i conflitti. Infatti, si può affermare che “un legame a filo doppio congiunge la tematica dei conflitti armati alle politiche di sfruttamento delle risorse naturali”<sup>96</sup>. Il legame tra clima, conflitti e migrazioni è allora evidente: “Environmental changes may also exacerbate conflicts for access to natural resources, in particular water, and contribute to conflicts, which, in turn, might trigger internal displacements of populations or international flows of refugees and migrants”<sup>97</sup>.

In particolare, è stato molto studiato il rapporto tra siccità, carestie e conflitti, tanto da includere i migranti costretti a fuggire da detti conflitti sorti in queste condizioni strutturali e ambientali nell’ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra<sup>98</sup>. Nonostante la portata garantista di questa estensione, risulta chiara tuttavia una disparità di trattamento tra categorie di migranti costretti a spostarsi in ragione degli effetti del

---

<sup>94</sup> Si veda al riguardo il Global Report on Internal Displacement 2021 dell’IDMC, in [www.internal-displacement.org](http://www.internal-displacement.org)

<sup>95</sup> Per delle analisi più approfondite sui conflitti ambientali si segnalano l’Atlante Globale dei Conflitti Ambientali e l’Atlante Italiano dei Conflitti Ambientali realizzati con il contributo del CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali nell’ambito del progetto europeo di ricerca Ejolt, consultabili su <http://ejatlas.org/> e <https://asud.net/progetto/atlante-italiano-dei-conflitti-ambientali/>.

<sup>96</sup> Di Pierri, Marica. “Crisi ambientale e migrazioni forzate” in Focus sulle migrazioni. Tre convegni del Gruppo GUE/NGL (2016)

<sup>97</sup> Mayer, Benoit. Op. Cit., p. 90.

<sup>98</sup> Per approfondire, si rimanda a UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Legal considerations on refugee protection for people fleeing conflict and famine affected countries*, 5 April 2017, <https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2017/en/116529>

cambiamento climatico, a seconda che questi abbiano o meno generato<sup>99</sup> un conflitto di una portata tale da provocare ondate migratorie transnazionali<sup>100</sup>. A parere di chi scrive, la classificazione non tiene conto delle profonde interconnessioni tra violazioni dei diritti e crisi climatica, che si manifestano in vari modi e non sfociano sempre nei conflitti climatici: appare chiara ancora una volta la “necessità di un ripensamento della normativa internazionale, così da poter ampliare ulteriormente la latitudine della tutela giuridica di tutti – davvero tutti – i richiedenti asilo<sup>101</sup>”.

Tornando al tema dei conflitti c.d. climatici o ambientali, quelli cioè che annoverano tra le loro cause indirette il degrado ambientale o il cambiamento climatico, è stato sottolineato come eventi atmosferici e varie situazioni di degrado ambientale siano state all’origine dello scoppio della guerra in Siria<sup>102</sup>, e abbiano avuto un ruolo nella guerra in Sudan<sup>103</sup>, così come, ancora, nelle Primavere Arabe.

Per fornire un esempio su tutti, in Siria ai fattori di fragilità socio-politica già presenti sul territorio si sono aggiunte le anomalie climatiche, che hanno agito come

---

<sup>99</sup> Come più volte sottolineato, il legame tra cambiamento climatico e conflitti, come tra cambiamento climatico e migrazioni, è la maggior parte delle volte indiretto, e inserito in una già complicata trama di concause. Per questo motivo, è difficile individuare il nesso tra i due fenomeni, che spesso risulta sommerso e non reso noto. Evidenziare nelle COI (Country of Origin Information) le situazioni ambientali che sono all’origine dei conflitti diventa quindi a parere di chi scrive fondamentale per poter proteggere una più ampia gamma di persone in fuga.

<sup>100</sup> L’opportunità di considerare tali migranti come rifugiati è chiara: “For climate refugees in *conflict* situations, the refugee instruments may apply. This depends on the scale of the conflict and the underlying cause of the conflict (climate change) is not considered. It is useful in large-scale conflicts to frame climate refugees as ‘regular’ refugees under the refugee conventions.” Van der Vliet, Jolanda. “‘Climate refugees’: a legal mapping exercise.” in *Climate Refugees*. Routledge, 2018. p. 23.

<sup>101</sup> Ciervo, Antonello. *I rifugiati invisibili. Brevi note sul riconoscimento giuridico di una nuova categoria di richiedenti asilo*, in *Crisi ambientale e migrazioni forzate: l’ondata silenziosa oltre la fortezza Europa*, a cura di S. Altiero e S. Marano, Associazione A Sud e CDCA, Centro Documentazione Conflitti Ambientali, Milano, 2016

<sup>102</sup> Le connessioni tra cambiamento climatico e conflitti sono state analizzate anche nel caso del conflitto siriano in C.P. Kelley, S. Mohtadi, M. Cane, R. Seager, Y. Kushnir, Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought, B.J. Hoskins, Imperial College London, London, United Kingdom, 2015, <http://pnas.org/content/112/11/3241.abstract> e in D. Quagliarotti, Siria: cambiamento climatico, migrazioni e conflitti, in *Crisi ambientale e migrazioni forzate. L’ondata silenziosa oltre la fortezza Europa*, a cura di: S. Altiero e M. Marano, Associazione A Sud – CDCA Centro Documentazione Conflitti Ambientali, p. 215 ss.

Si veda anche, sulla Siria: <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1421533112>

<sup>103</sup> “Such a link has been observed, for example, in southern Sudan. In the background to that catastrophic conflict situation, average rainfall in southern-western Sudan fell dramatically in recent decades. An assessment by the UN Environment Programme concluded that climate change and desertification may have created additional population stressors and increased migration southwards, thus contributing to initiation of the conflict.” McAdam. Jane, Op. Cit., p. 209.

“L’allora segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon già nel 2009 aveva descritto la guerra in Darfur, nel Sudan, come uno dei primi conflitti mondiali collegati al cambiamento climatico, dovuto in parte alla scarsità delle risorse di acqua e alle lotte da questa determinate.” Mastrojeni, Grammenos, e Pasini, Antonello. Op. Cit. p. 154

moltiplicatori. In particolare, un evento anomalo di siccità prolungata protrattosi dal 2007 al 2010 ha determinato un profondo crollo della produttività agricola. Di conseguenza, si è verificato l'esodo di circa un milione e mezzo di persone dalle campagne alle aree urbane che hanno dato avvio alla rivolta<sup>104</sup>.

Effettivamente, la tenuta del sistema politico influisce sulla probabilità che da una situazione di stress climatico e ambientale scoppia un conflitto armato: in numerose zone dell'Africa Sub-Sahariana e del Sahel in particolare la scarsità di risorse si somma a contesti caratterizzati da decennali contese a base etnica o religiosa. Basti pensare alla situazione del lago Ciad o del Delta del Niger, che analizzeremo nel paragrafo seguente del presente lavoro. Ancora<sup>105</sup>, è stato analizzato come la situazione di stress idrico esacerbata dalla crisi climatica abbia giocato un ruolo chiave nel conflitto Israelo-Palestinese<sup>106</sup>. Effettivamente, è chiaro come le misure di adattamento e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, che richiedono per l'attuazione ingenti fondi e soprattutto volontà politica, siano adottabili solo in condizioni di pace, e come in una situazione di conflitto già in corso i soggetti statali ed economici più potenti sfruttino la incapacità di affrontare la crisi climatica delle comunità più vulnerabili, in giochi di potere che si fanno sempre più nocivi.

Le situazioni di conflitto che si innestano in situazioni di stress climatico e ambientale si caratterizzano inoltre per dei rischi più profondi per le persone coinvolte rispetto a quelli in condizioni non alterate. McAdam ha per esempio messo in luce come nei casi di conflitti climatici o ambientali aumentino i rischi di danni gravi alla salute umana per

---

<sup>104</sup> Mastrojeni, Grammenos, e Pasini, Antonello. Op. Cit.

<sup>105</sup> In questa sede è impossibile citare tutti i conflitti in corso nel globo che sono stati influenzati dal cambiamento climatico, quindi ci si limita a citarne alcuni.

<sup>106</sup> “Sebbene i due territori condividano le stesse sfide in termini di siccità, penuria idrica e desertificazione, sono tuttavia i palestinesi residenti in Cisgiordania e Gaza le popolazioni costrette ad affrontare le maggiori difficoltà, dovendo subire le conseguenze di disagi ambientali e sociali senza poter esercitare una forma di controllo e di gestione sul proprio suolo”. Palmioli, Lucia. *“Ecophilips, Resistenza in Cisgiordania”* in Crisi ambientale e migrazioni forzate. Vol. 3. A Sud, 2023, pp. 180-181.

Per un approfondimento sulla questione, si rimanda a: Margolis, Eric. *“Climate Change Is Going to Hit Palestine Particularly Hard”*, The New Republic, 3 giugno 2020. Più in generale, si veda Brown, Oli, and Alec Crawford. *“Rising temperatures, Rising tensions.” Climate change and the risk of violent conflict in the Middle East*. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development (2009).

Per degli aggiornamenti sull'influenza del cambiamento climatico sul genocidio in corso nel momento in cui si scrive nella Striscia di Gaza, si veda: Fares, Alghoul and Eric Roston. *“A Long, Hot Summer Is Set to Worsen Conditions in Gaza”*, Bloomberg, 4 maggio 2024; Dickie, Gloria e Alison Withers. *“Gaza conflict has caused major environmental damage, UN says”*. Reuters, 18 giugno 2024. Per l'impatto ambientale e climatico della guerra condotta da Israele, si rimanda al rapporto UNEP *“Environmental impact of the conflict in Gaza”* di giugno 2024 disponibile presso: [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/45739/environmental\\_impact\\_conflict\\_Gaza.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/45739/environmental_impact_conflict_Gaza.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

le persone migranti: “Where climate change is associated with conflict, the health impacts on displaced people will include increased mortality, injuries, gender-based violence, physical and psychological trauma. The secondary public health effects of conflict include food shortages, malnutrition and micro-nutrient deficiencies, and collapsed primary health care services, including prevention programmes such as child immunisation and antenatal care”<sup>107</sup>.

Occorre ora analizzare un caso studio emblematico, ovvero la situazione del Delta del Niger, per vedere come concretamente i fattori sopra evidenziati (cambiamento climatico, impatti dei progetti di sviluppo e instabilità politica) producano l’esacerbarsi di conflitti e siano da considerarsi come un unico *driver* di mobilità umana.

## *2.2. Il delta del Niger: il legame tra sfruttamento economico, degrado ambientale e conflitti*

Il Delta del Niger è una zona di cui fanno parte molti stati, una terra ricca di risorse naturali e oggetto di un grave disastro ambientale e umanitario<sup>108</sup>, definita dai più come una delle aree più inquinate al mondo.

Si tratta di una zona in cui la violenza deriva non solo da scontri armati, ma dalla situazione generale di depauperamento ambientale e delle risorse del territorio, causato dallo sfruttamento del petrolio ad opera delle multinazionali. Infatti, multinazionali quali Shell, Mobil, Chevron, Elf e Agip (“l’olimpico del mercato del petrolio internazionale”<sup>109</sup>) detengono un monopolio sugli oleodotti della zona, e hanno provocato nel tempo un grave fenomeno di inquinamento dell’acqua e dei terreni, dovuto anche al fatto che le attività di estrazione vengono condotte con infrastrutture vecchie e usurate, con pesanti danni alle coltivazioni di sussistenza.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Mastrojeni, Grammenos, e Pasini, Antonello. Op. Cit., p. 211

<sup>108</sup> Per approfondire, si rimanda a: Emiliani, Marcella. *Petrolio, forze armate e democrazia. Il caso Nigeria*. Carocci, 2004.

<sup>109</sup> Raiteri, Monica. *“I flussi eco-migratori tra miti e paure. Incertezze giuridiche nella gestione della (in) sicurezza climatica.”* in *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online* 21.1 (2024).

<sup>110</sup> Paoletta, Rosa. *“Freedom: storie di repressione nel Delta del Niger”* in *“Crisi ambientale e migrazioni forzate: l’“ondata” silenziosa oltre la fortezza Europa”*, I Edizione Report Crisi ambientale e migrazioni forzate, 2016. Pp. 299-304.

Sono numerosi i report<sup>111</sup> che hanno denunciato le condizioni di tossicità e le violazioni dei diritti umani a cui sono sottoposte le comunità che vivono in questa zona, costrette a bere e cucinare con l'acqua proveniente da pozzi contaminati dal petrolio. Il rapporto di Amnesty International del 2016 rileva come l'inquinamento causato dall'attività delle multinazionali abbia determinato la violazione del diritto alla salute e a un ambiente sano, del diritto a condizioni di vita dignitose, del diritto al lavoro, dato che gran parte della popolazione si sostiene grazie a pesca e agricoltura<sup>112</sup>.

Tali violazioni sono talmente evidenti<sup>113</sup> che hanno spinto alcune comunità a cercare giustizia, combattendo lunghe battaglie legali contro le multinazionali del petrolio responsabili per i gravi danni alla salute e alla qualità della vita<sup>114</sup>. Si tratta spesso di lotte complicate dal rapporto del governo centrale con le imprese petrolifere, la cui connivenza è stata dimostrata in giudizio nel 2012, con il caso SERAP v. Nigeria<sup>115</sup>: la Nigeria è stata infatti dichiarata responsabile degli abusi compiuti dalle aziende petrolifere e di aver violato così i diritti umani fondamentali.

Alla drammatica situazione di degrado ambientale, paradigma di ingiustizia climatica<sup>116</sup>, nella zona del Delta del Niger si è infatti aggiunto un aspro e complicato conflitto tra governo centrale, potentati locali e bande armate per il controllo delle

---

<sup>111</sup> UNEP, Environmental Assessment of Ogoniland report, su [www.unep.org](http://www.unep.org); Amnesty International, Gas flaring e Delta del Niger: un disastro ambientale e umanitario dimenticato, su [www.amnesty.it](http://www.amnesty.it). Multinazionali del petrolio sul delta del Niger, su [cdca.it](http://cdca.it).

<sup>112</sup> Maiorano, Chiara. "Una vittoria a metà: la protezione internazionale per motivi ambientali in Nigeria. Analisi di un caso pratico" in Crisi Ambientale e migrazioni forzate: nuovi esodi al tempo dei cambiamenti climatici. II Edizione Report Crisi ambientale e migrazioni forzate, ASUD, 2018. Pp. 168-182.

<sup>113</sup> Si rimanda al reportage di FRANCE 24, realizzato da Moïse Gomis e Emmanuelle Sodji "Polluted by the oil industry: Life in Nigeria's Ogoniland" disponibile presso: <https://www.france24.com/en/tv-shows/revisited/20210702-polluted-by-the-oil-industry-life-in-nigeria-s-ogoniland>

<sup>114</sup> Tra gli altri, su questo tema si veda: "The village that stood up to big oil – and won" The Guardian, 2022, disponibile presso: <https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/jun/01/oil-pollution-spill-nigeria-shell-lawsuit>; "Le responsabilità di Shell per il disastro nel Delta del Niger", Altraeconomia, 2021, consultabile presso: <https://altreconomia.it/le-responsabilita-di-shell-per-il-disastro-nel-delta-del-niger/>.

Su climate litigation e cause contro le multinazionali inquinanti, si rimanda al capitolo III.

<sup>115</sup> Il testo della decisione della Corte di Giustizia della Comunità Economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) è disponibile integralmente presso: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2022/08/twitter-final.pdf>

<sup>116</sup> È chiaro come il Delta del Niger sia caratterizzato dalla presenza di "Un'immensa ricchezza di riserve che non corrisponde però ad altrettanto immensi vantaggi per la popolazione locale. Al contrario, quest'ultima vede soltanto briciole dall'attività estrattiva e, per giunta, deve anche convivere con un inquinamento ambientale sempre più evidente e deleterio." Raiteri, Monica. Op. Cit., p. 585. "I profitti dell'estrazione petrolifera finiscono per arricchire solo l'élite politica, mentre il Delta State è rimasto una delle regioni più povere del Pianeta." Maiorano, Chiara. Op. Cit. p. 175. Per un'analisi più completa sulla nozione di giustizia climatica invece, si rimanda al capitolo IV del presente lavoro.

risorse economiche dell'area<sup>117</sup>. Si tratta di un conflitto dalle caratteristiche peculiari, che “si è intensificato fino a diventare un conflitto all'interno e tra le comunità petrolifere stesse”<sup>118</sup>. La corruzione diffusa, i furti di petrolio, gli ingaggi forzati nelle bande armate e le espropriazioni illegali delle poche terre ancora coltivabili spingono le persone a migrare<sup>119</sup>: le cause sono molteplici e rispecchiano la natura multi-fattoriale della mobilità umana indotta dalla crisi climatica.

Brambilla rileva<sup>120</sup> come alcune pronunce<sup>121</sup> in Italia hanno riconosciuto la protezione sussidiaria a richiedenti protezione internazionale provenienti dalla zona del Delta del Niger, attribuendo rilevanza ai gravi danni sociali e ambientali dell'attività di estrazione del greggio, e sottolineando anche come questa possa essere causa di migrazione forzata interna. Infatti, le domande di protezione internazionale avanzate da persone provenienti da questa zona rappresentano un caso emblematico in cui alle Commissioni Territoriali (gli organi competenti in Italia per l'esame dell'attendibilità della richiesta) spetta il compito, non facile, di individuare come i fattori ambientali e climatici abbiano influito sulla decisione di migrare. Un'analisi attenta delle determinanti socio-economiche delle migrazioni che partono da queste aree possono quindi offrire spunti di approccio più ampi, suscettibili di essere applicati anche in situazioni analoghe che, come abbiamo analizzato sopra, non sono difficili da trovare.

Dall'analisi finora condotta, risulta chiaro come alcune comunità siano soggette in modo più marcato agli effetti dannosi della crisi climatica, ai conflitti che ne derivano e agli impatti dei progetti di sviluppo, tanto che in dottrina sono state avanzate teorie che parlano di *climate apartheid* e razzismo ambientale, che è opportuno analizzare brevemente in questa sede, per poi tornare sul tema più generale della giustizia climatica più avanti nel presente lavoro.

---

<sup>117</sup> Questi conflitti e rivalità tra popolazioni locali sfociano in veri e propri conflitti armati, che causano migliaia di morti. Denunciava questa situazione già nel 2002 Human Rights Watch: Human Rights Watch, *The Niger Delta: No Democratic Dividend*, vol. 14, n. 7, ottobre 2002, su [www.hrw.org](http://www.hrw.org)

<sup>118</sup> *Ibid.*, p. 586.

<sup>119</sup> Amadi, Luke, and C. U. Mac Ogonor. "Climate change, environmental security and displacement in Nigeria: Experience from the Niger Delta Flood Disaster, 2012." *African Journal of Environmental Science and Technology* 9.1 (2015): 53-64.

<sup>120</sup> Brambilla, Anna. "Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale." Op. Cit.

<sup>121</sup> Per l'analisi delle decisioni in cui si è riconosciuta protezione sussidiaria ai migranti per ragioni anche climatiche e ambientali, si rimanda al capitolo III del presente lavoro.

### 2.3. *Analisi di alcune nozioni chiave emergenti: climate apartheid e razzismo ambientale (cenni)*

Le comunità più colpite dalla crisi climatica e quelle che subiscono gli effetti peggiori dei progetti di sviluppo, e che quindi sono costrette a migrare<sup>122</sup>, risultano essere nella maggior parte dei casi quelle già soggette a decennali processi di marginalizzazione, segregazione e razzializzazione, dalla cui presa in considerazione non si può prescindere se si intende avere uno sguardo ampio sul fenomeno delle migrazioni climatiche. Il giurista o l'operatore giuridico che affronta le vicende personali di una persona costretta a migrare per ragioni anche ambientali o climatiche infatti, dovrebbe avere, a parere di chi scrive, una conoscenza del contesto generale di discriminazione sistemica in cui spesso si inseriscono tali flussi migratori, e che rimangono il più delle volte invisibili.

Effettivamente, le teorizzazioni della c.d. green criminology<sup>123</sup>, ovvero il ramo della criminologia che si occupa dei danni e dei crimini ambientali e dei danni contro gli esseri umani, gli esseri viventi non umani e gli ecosistemi, potrebbero aiutare a riconoscere esigenze di protezione ulteriori rispetto a quelle attualmente prese in considerazione dai sistemi di tutela internazionali e nazionali, e in primis dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

In questo filone di studi e nell'ambito dell'attivismo per il clima<sup>124</sup> si è sviluppata la nozione di *climate apartheid*, che si può definire come “an emerging system of discrimination, segregation, and violence based on various axes of oppression and privilege (race<sup>125</sup>, class, gender, sexuality) that is produced by the material effects of

---

<sup>122</sup> Bisogna comunque ricordare come non sempre gli strati di popolazione più poveri e colpiti riescono a spostarsi: “But it would be overly reductive to assume that those who *leave* a given area would necessarily be the poorest. While climate change will hit the most vulnerable people first and hardest this does not necessarily mean that they have been able, or will be able or have the means, to evacuate.” Brisman, Avi, Nigel South, and Reece Walters. “*Climate apartheid and environmental refugees.*” *The Palgrave handbook of criminology and the global south* (2018): 301-321.

<sup>123</sup> Per approfondire il tema della green criminology, si rimanda, tra gli altri, a: South, Nigel, Avi Brisman, and Piers Beirne. “A guide to a green criminology.” *Routledge international handbook of green criminology*. Routledge, 2013. 43-58; Beirne, Piers, and Nigel South, eds. *Issues in green criminology*. Routledge, 2013; Brisman, Avi. “Of theory and meaning in green criminology.” *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 3.2 (2014): 21-34.

<sup>124</sup> L'attivista del Sud Africa Kumi Naidoo si esprimeva così nel 2017: “the lack of action that we have seen from the dominant parts of the world suggests to us that, in fact, what we are dealing with is a problem that you could call climate apartheid” Democracy Now, 2017. Disponibile presso: [https://www.democracynow.org/2017/11/14/climate\\_apartheid\\_south\\_african\\_climate\\_activist](https://www.democracynow.org/2017/11/14/climate_apartheid_south_african_climate_activist)

<sup>125</sup> Sul razzismo ambientale, si veda: Tuana, Nancy. “*Climate apartheid: The forgetting of race in the Anthropocene.*” *Critical Philosophy of Race* 7.1 (2019): 1-31.

climate change, but also many responses to the crisis.”<sup>126</sup> Tra le risposte alla crisi climatica rientrano senza dubbio, a parere di chi scrive, le politiche migratorie e gli approcci giuridici alle migrazioni climatiche. Il fatto che non vi sia, come si analizzerà nel capitolo II del presente lavoro, uno strumento giuridico di protezione ad hoc per la categoria dei migranti climatici non deriva solo dalla difficoltà pratica di ricondurre questo tipo di mobilità a uno schema unico, ma anche dal fatto che gli approcci al fenomeno migratorio e alla crisi climatica sono influenzati dal razzismo (anche ambientale) sistemico che caratterizza i rapporti tra Nord Globale e Sud Globale.

Il legame tra *climate apartheid* e migrazioni climatiche è stato messo in luce in dottrina, in particolare da Dawson<sup>127</sup> e Brisman<sup>128</sup>, che hanno analizzato come si inserisca in questo disegno di marginalizzazione e razzializzazione la normalizzazione della condizione dei migranti climatici, la loro “neoliberalized exploitation, and the probability of a climate-induced global divide”<sup>129</sup>.

Autori e autrici evidenziano infatti come la crisi climatica e i suoi effetti diseguali stiano comportando la separazione delle persone in due grandi gruppi umani: “the climate privileged, those with the wealth and subject positions to insulate themselves from the greatest threats of climate change, and perhaps even profit from them; and the climate precarious, those whose social status and lack of access to safe and resilient infrastructures may facilitate or exacerbate their vulnerability, harm, or displacement”<sup>130</sup>. Sono manifestazioni dell’esistenza di *climate apartheid* alcuni tipi di risposte infrastrutturali<sup>131</sup> alla crisi climatica, come la costruzione di spazi eco-sostenibili e resilienti alla crisi climatica accessibili solo a strati di popolazione già molto benestanti. Ancora, producono ed esacerbano segregazione ambientale gli spostamenti forzati di popolazioni indigene da luoghi in cui si intende portare avanti progetti di sviluppo dannosi.

---

<sup>126</sup> L Rice, Jennifer, Joshua Long, e Anthony Levenda. “Against climate apartheid: Confronting the persistent legacies of expendability for climate justice.” Environment and Planning E: Nature and Space 5.2 (2022): 625-645.

<sup>127</sup> Dawson, Ashley. “Extreme cities: The peril and promise of urban life in the age of climate change”. Verso Books, 2017.

<sup>128</sup> Brisman, Avi, Op. Cit.

<sup>129</sup> Ibid., p. 626.

<sup>130</sup> Ibid., p. 627.

<sup>131</sup> Un esempio su tutti, il progetto del Great Seawall a Jakarta. Si veda a riguardo: <https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/22/jakarta-great-garuda-seawall-sinking>

Le persone costrette a spostarsi per ragioni climatiche o ambientali sono sottoposte a *climate apartheid* anche perché soggette alla minaccia di un sentimento anti-immigrazione volto a dividere le popolazioni globali nell'era della crisi climatica. Come si è notato nei primi paragrafi di questo capitolo, le narrazioni delle ondate di migranti climatici e ambientali orientate a fornire solo numeri hanno contribuito ad alimentare la loro percezione “as desperate black and brown or female bodies from low-income countries as part of a major terrorist threat to “civilized” countries”<sup>132</sup>.

Questo tipo di narrazione è sorretto, oltre che dal colonialismo, da ciò che è stato definito *environmental racism*, frutto dell'insieme di pratiche che “combines with public policies and industry practices to provide benefits for whites while shifting costs to people of color.”<sup>133</sup> Effettivamente, sono per lo più le comunità non bianche a soffrire gli effetti della crisi climatica, in quanto sono escluse dai processi decisionali e vivono nelle zone più colpite dagli effetti del cambiamento climatico. Politiche climatiche e politiche migratorie<sup>134</sup> riflettono il razzismo ambientale, ma anche il *racial capitalism*, termine usato<sup>135</sup> per indicare la relazione simbiotica tra razzismo e capitalismo.

La risposta globale e giuridica<sup>136</sup> alla chiara distribuzione iniqua degli effetti del cambiamento climatico, che produce *climate apartheid* giustificato dal razzismo ambientale e dal capitalismo razziale dovrebbe concretizzarsi, secondo parte della dottrina, nell'adottare un approccio basato sulla giustizia climatica, e nell'applicarlo non solo alle misure di mitigazione e adattamento della crisi climatica, ma anche alle politiche migratorie che intendono affrontare il tema della mobilità climatica<sup>137</sup>.

---

<sup>132</sup> L Rice, Jennifer, Joshua Long, e Anthony Levenda. Op. Cit., p. 632.

<sup>133</sup> Bullard, Robert D. "The threat of environmental racism." *Natural Resources & Environment* 7.3 (1993): 23-56.

<sup>134</sup> Si può pacificamente affermare infatti che le politiche migratorie siano “among the most consistently racialized practices of most contemporary states”. Bhattacharyya, Gargi. *Rethinking racial capitalism: Questions of reproduction and survival*. Rowman & Littlefield, 2018.

<sup>135</sup> Robinson, Cedric J. *Black Marxism, revised and updated third edition: The making of the black radical tradition*. UNC press Books, 2020.

<sup>136</sup> “The task ahead is to decolonize colonial notions of nationalism and fortified borders and to recognize the rights of climate-displaced persons to migrate collectively and individually”. Gonzalez, Carmen G. "Racial capitalism, climate justice, and climate displacement." *Onati Socio-Legal Series*, symposium on Climate Justice in the Anthropocene. Vol. 11. No. 1. 2021.

<sup>137</sup> Si approfondirà compiutamente il tema della giustizia climatica nel capitolo conclusivo del presente lavoro, ma si è considerato importante accennare alla nozione di *climate apartheid* e razzismo ambientale in questa sede, prima di affrontare lo studio dei possibili strumenti giuridici di tutela per i migranti (anche) climatici per evidenziare come questi strumenti siano elaborati, o non elaborati, in un contesto globale caratterizzato da profonde disuguaglianze tra Nord e Sud Globale.

Occorre ora aggiungere un altro fattore chiave nell'analisi delle determinanti socio-economiche delle migrazioni climatiche. Abbiamo visto infatti nei precedenti paragrafi di questo capitolo come la scarsità di risorse, i conflitti climatici che ne possono derivare e le situazioni di stress idrico e alimentare colpiscano più duramente gli strati più vulnerabili della società, al punto da creare una generale situazione classificabile come *climate apartheid*. Anche tra questi gruppi di persone più colpite in realtà, il risultato della combinazione degli effetti della crisi climatica e delle fragilità socio-economiche non colpisce tutti allo stesso modo, ma impatta più severamente le donne e coloro che si riconoscono nel genere femminile, influenzando sui flussi migratori.

#### *2.4. Migrazioni climatiche e questione di genere: la necessità di guardare in una prospettiva di genere alle migrazioni climatiche*

Il rapporto tra clima, ambiente e genere è stato tradizionalmente poco scandagliato dalla dottrina. "While the concepts of environmental racism, and to a lesser extent, environmental classism are well-known, the analytical categories of environmental sexism, environmental heterosexism, environmental ageism and ableism, not to mention environmental speciesism, are almost unthinkable<sup>138</sup>." Ancora meno affrontate quindi, sono le migrazioni indotte per ragioni ambientali o climatiche di genere<sup>139</sup>: analizzare queste particolari forme di mobilità umana da un punto di vista socio-giuridico è fondamentale se si intende mantenere un approccio intersezionale<sup>140</sup> al tema.

Il cambiamento climatico è "una questione di disuguaglianza nei confronti delle donne e di ingiustizia<sup>141</sup>", così come lo è automaticamente anche la migrazione che ne deriva. Sul punto, la maggior parte degli studi ad oggi condotti si sono concentrati o sul

---

<sup>138</sup> Gaard, Greta. *"Feminism and environmental justice."* The Routledge handbook of environmental justice. Routledge, 2017, pp. 74-88.

<sup>139</sup> In questa sede si intende adottare un concetto di genere ampio, che includa tutte le persone che si riconoscono e identificano nel genere femminile, superando l'approccio legato al binarismo tradizionale. Per questo motivo non si intende qualificare il tema di questo paragrafo come avente ad oggetto "migrazioni al femminile" ma "migrazioni di genere" o "genderizzate". Per un approfondimento su come clima, genere in senso ampio e queerness siano interconnessi, si veda: Gaard, Greta. *"Queering the climate."* Men, masculinities, and earth: Contending with the (m) anthropocene, 2021, pp. 515-536. Sul rapporto tra migrazioni climatiche e *queerness* invece, la dottrina pare non essersi ancora interrogata.

<sup>140</sup> Sul concetto di intersezionalità, si rimanda, tra gli altri ai lavori del *Black Feminism*: Collins, Patricia Hill, and Sirma Bilge. *Intersectionality*. John Wiley & Sons, 2020; Crenshaw, Kimberlé Williams. *"Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color."* The public nature of private violence. Routledge, 2013, pp. 93-118.

<sup>141</sup> Albertyn, Cathi, et al. *Feminist Frontiers in Climate Justice*. Edward Elgar, 2023, p. 10

rapporto genere/crisi climatica<sup>142</sup> o sul rapporto genere/migrazioni<sup>143</sup>, andando ad indagare poco i due fenomeni associati, cioè le migrazioni climatiche in un'ottica di genere, sguardo invece imprescindibile per immaginare politiche migratorie adatte alla specifica vulnerabilità del genere femminile. Nonostante infatti la migrazione indotta dalla crisi climatica abbia una componente di genere molto importante, si assiste intorno ad essa a un grave gap di dati: una sola stima<sup>144</sup> è stata fornita a riguardo, nel 2016 dall'UNDP (United Nations Development Programme), e affermava che le donne rappresentavano l'80% dei migranti climatici. Dal gap di dati derivano inevitabilmente gap di tutela giuridica specifica.

#### 2.4.1. Le dimensioni di genere della crisi climatica

Gli effetti della crisi climatica non sono *gender-neutral*. Le donne e le persone che si identificano con il genere femminile rispondono al cambiamento climatico e al degrado ambientale in modi che si conformano alle diverse aspettative della società e ai ruoli di cura tradizionalmente loro assegnati<sup>145</sup>. Inoltre, queste soggettività sono particolarmente vulnerabili in situazioni di stress ambientale e climatico, in quanto sono più a rischio di subirne le conseguenze peggiori<sup>146</sup>.

---

<sup>142</sup> Tra gli altri, si rimanda a: Pearse, Rebecca. "Gender and climate change." Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 8.2 (2017); Dankelman, Irene, ed. *Gender and climate change: An introduction*. Routledge, 2010; Moosa, Christina Shaheen, and Nancy Tuana. "Mapping a research agenda concerning gender and climate change: A review of the literature." *Hypatia* 29.3, 2014, pp. 677-694.

Si segnala anche UN Women (2022), *Explainer: How gender inequality and climate change are interconnected*: (<https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2022/02/explainer-how-gender-inequality-and-climate-change-are-interconnected>)

<sup>143</sup> Tra gli altri, si veda: Amelina, Anna, and Helma Lutz. *Gender and migration*. Routledge, 2018; Nawyn, Stephanie J. "Gender and migration: Integrating feminist theory into migration studies." *Sociology Compass* 4.9, 2010, pp. 749-765; Boyd, Monica, and Elizabeth Grieco. "Women and migration: Incorporating gender into international migration theory.", 2014.

<sup>144</sup> United Nations Development Programme (UNDP) and Global Gender and Climate Alliance, *Overview of linkages between gender and climate change*, New York: UNDP, 2016, pp. 1-8.

<sup>145</sup> Borràs-Pentinat, Susana. "Climate migration: A gendered perspective." *Environmental Policy and Law Preprint*, 2023, pp. 1-15.

<sup>146</sup> La particolare vulnerabilità delle donne nei contesti di disastri climatici e ambientali è stata molto studiata, anche con riferimento a singoli eventi utilizzati come casi studio. Si rimanda a: Rydstrom, Helle, e Catarina Kinnvall. "Introduction: climate hazards, disasters, and gender ramifications." in *Climate Hazards, Disasters, and Gender Ramifications*. Routledge, 2019., pp.1-25; Kopf, Andreas, Michael Fink, and Eberhard Weber. "Gender vulnerability to climate change and natural hazards: The case of Tropical Cyclone Winston, Fiji." *Mapping security in the pacific*. Routledge, 2020. 119-132; Cannon, Terry. "Gender and climate hazards in Bangladesh." *Gender & Development* 10.2 (2002): 45-50.

Effettivamente, gli effetti della crisi climatica sono socialmente differenziati. Le donne e le ragazze<sup>147</sup> contribuiscono in modo peculiare allo sviluppo e alla conservazione dell'ambiente nelle comunità in cui vivono, soprattutto quelle più povere, e specialmente in riferimento al rapporto con la gestione della terra e dell'acqua. In particolare, le donne e le ragazze sentono per prime gli impatti della crisi climatica, in quanto “they have to travel increasingly long distances to obtain resources to feed their families, particularly affecting their health during pregnancy and childbearing”<sup>148</sup>.

Le donne e gli uomini subiscono entrambi le conseguenze della crisi climatica, ma gli oneri di cura e mantenimento dei figli<sup>149</sup> che gravano sul genere femminile costituiscono un fattore di vulnerabilità che non si può ignorare.

In effetti, la differenza strutturale di capitale economico, sociale e culturale tra uomini e donne influenza le modalità di ripercussione degli shock climatici tra i generi, come dimostrano numerosi studi condotti in diverse aree del mondo interessate da fenomeni climatici estremi. In generale, l'accesso alle risorse rese scarse dallo stress ambientale è discriminatorio: tale situazione comporta violazione dei diritti fondamentali di donne e bambine.

Durante gli eventi climatici estremi, si è registrato come le donne siano più a rischio di perdere la vita rispetto agli uomini: per esempio, durante il maremoto dell'Oceano Indiano e della placca indo-asiatica del 26 dicembre 2004 l'80% delle vittime erano donne, che si trovavano in casa<sup>150</sup>.

Nelle situazioni emergenziali che seguono a crisi ambientali e climatiche, le violenze di genere aumentano e le donne sono sottoposte a rischi maggiori per la loro salute. Nei conflitti che sempre di più scoppiano da condizioni di stress ambientali e climatici inoltre, donne e bambine si confrontano con una maggiore vulnerabilità legata a tutte le

---

<sup>147</sup> Per ragioni di celerità, quando si farà riferimento a donne e ragazze, si intenderà includere implicitamente, come specificato sopra, anche tutte le soggettività che si identificano nel genere femminile.

<sup>148</sup> Borràs-Pentinat, Susana. Op. Cit. p. 389.

<sup>149</sup> “Because women are the main providers of food and meals for their families, women may bear a greater burden to fulfill this task when climate events occur.” Goh, Amelia HX. "A literature review of the gender-differentiated impacts of climate change on women's and men's assets and well-being in developing countries." (2012).

<sup>150</sup> Si rimanda a riguardo, a “*The tsunami's impact on women*” Oxfam Briefing Note, marzo 2005, disponibile presso: <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/115038/bn-tsunami-impact-on-women-250305-en.pdf>

forme di violenza di genere, inclusa la violenza sessuale, il cui rischio aumenta con i conflitti, il traffico di esseri umani, e i matrimoni forzati da bambine<sup>151</sup>.

#### 2.4.2. Caratteristiche specifiche delle migrazioni climatiche di genere

Il fattore genere impatta non solo sulla diversa distribuzione degli effetti della crisi climatica, ma anche sulle fasi del processo migratorio connesso a tali effetti. Secondo l'OIM in effetti, "all migration is a gendered process"<sup>152</sup>. Il genere influisce infatti sulla scelta di lasciare le proprie terre, sulla percezione del processo migratorio, sull'adattamento nel paese di destinazione, e infine sul tipo di spostamento.

In primo luogo, gli uomini sembrano più propensi a spostarsi verso aree non impattate da eventi climatici estremi in cerca di un impiego, possibilità che solo il ruolo di cura delle donne permette loro di avere. Donne e ragazze invece, rimangono spesso nei luoghi di degrado ambientale per occuparsi della famiglia<sup>153</sup>, cadendo nella definizione, esaminata precedentemente, di *trapped people*. Questo le sottopone a un maggiore rischio di violenze di genere e stupri, e a processi discriminatori nelle comunità in cui rimangono inserite per il fatto di avere accesso a ruoli tradizionalmente maschili. Inoltre, sono spesso escluse dai processi di *decision-making* e di ricostruzione che intervengono dopo eventi meteorologici estremi, situazione che esacerba la loro marginalizzazione e vulnerabilità<sup>154</sup>.

In secondo luogo, gli impatti sociali del fenomeno migratorio sono più gravi per le donne: si pensi ai rischi sanitari connessi al genere che derivano dalla mancanza di igiene che caratterizza i campi di accoglienza durante le rotte migratorie.

---

<sup>151</sup> United Nations Development Programme (UNDP) and Global Gender and Climate Alliance, *Overview of linkages between gender and climate change*, New York: UNDP, 2016, Op. Cit.

<sup>152</sup> International Organization for Migration (IOM), n/d. *Gender, Migration, Environment and Climate Change*, disponibile presso: <https://environmentalmigration.iom.int/gender-migration-environment-and-climate-change.html>).

<sup>153</sup> Queste affermazioni sono solo tendenze, che possono variare a seconda delle aree di studio. Per esempio, si è registrato come in Bangladesh dopo le alluvioni siano le donne a migrare maggiormente, in ragione della loro mancanza di un accesso sicuro alle terre coltivabili. Lama, Phudoma, Mo Hamza, and Misse Wester. "Gendered dimensions of migration in relation to climate change." *Climate and Development* 13.4 (2021): 326-336.

<sup>154</sup> Commission on Human Rights (2006), Women and Adequate Housing. Report by the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination, Miloon Kothari, E/CN.4/2006/118, par. 59; UN General Assembly (2008). Protection of and assistance to internally displaced persons. Note by the Secretary-General: Report of the Representative of the Secretary-General on the human rights of internally displaced persons, Mr. Walter Kälin, in accordance with General Assembly resolution 62/153 and Human Rights Council resolution 6/32, A/63/286, para. 60; UN General Assembly (2009), *ibid.*, para. 32.

Effettivamente, i bisogni specifici delle donne (connessi alla gravidanza, all'allattamento, al ciclo mestruale) non sono presi in considerazione con la stessa urgenza rispetto ai bisogni primari comuni ai generi, come cibo, acqua e riparo.

Infine, al termine dello spostamento le donne possono ritrovarsi in situazioni di rischio e di insicurezza lavorativa, incontrando opportunità meno remunerative.

In conclusione a questa brevissima analisi, si può affermare che nonostante sia chiaro come il genere influisce sul processo migratorio climatico, “climate-migrant women (and in particular poor women, women of colour/racial minorities or lower castes) are doubly invisible and unprotected, despite the fact that women represent almost half of the world’s migrants and refugees.”<sup>155</sup>

L'evidenza della sproporzione negli effetti della crisi climatica e degli impatti della migrazione tra uomini e donne impone la necessità di guardare con un approccio di genere alle migrazioni climatiche, di tenere conto di dati disaggregati per genere e di immaginare politiche migratorie e ambientali che tengano conto di questo particolare tipo di vulnerabilità. Per esempio, considerare le donne vittime di violenza di genere in contesti di estrema vulnerabilità climatica potrebbe ampliare i margini di applicazione del principio di *non refoulement*<sup>156</sup> previsto dalla Convenzione di Ginevra.

È fondamentale mettere in luce in questa sede, e in conclusione all'analisi delle determinanti socio-economiche delle migrazioni climatiche, che “it is important to address the migratory consequences of climate change, but with the understanding that these people are not only fleeing climate change, but the climatic conditions that determine or are determined by persecution and socio-economic exclusion, in territories where there is a worrying weakening of human rights, mainly based on discrimination based on sexual orientation and gender identity.”<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Borràs-Pentinat, Susana. Op. Cit. p. 392.

<sup>156</sup> Sul divieto di non respingimento si tornerà a più riprese, sia nel capitolo II che nel capitolo III del presente lavoro, in quanto attualmente rappresenta uno strumento giuridico principe di protezione dei migranti climatici.

<sup>157</sup> Borràs-Pentinat, Susana. Op. Cit. p. 396.

## *2.5. Conclusioni: dalla constatazione della multi-fattorialità delle migrazioni climatiche alla necessità di protezione giuridica*

Davanti alla natura multi-causale e sfaccettata della mobilità umana determinata anche da ragioni ambientali e climatiche, le risposte giuridiche all'esigenza di protezione risultano difficili da immaginare. L'emergere della centralità del tema e il progressivo riconoscimento della necessità di approntare forme di tutela specifiche per i gruppi più vulnerabili all'interno della vastissima gamma di persone che si spostano forzatamente per le condizioni climatiche, pone agli ordinamenti su tutti i livelli di governance un dovere di prendere in considerazione questi specifici *driver* di mobilità. Occorre quindi analizzare ora come gli ordinamenti a livello internazionale, euro-unitario e italiano hanno risposto, o non ancora risposto, a questa fondamentale esigenza giuridica di protezione.

## CAPITOLO II - IL QUADRO NORMATIVO DI TUTELA PER LE CAUSE CLIMATICO-AMBIENTALI DI MIGRAZIONE

### 1. L'insufficiente inquadramento giuridico delle migrazioni climatiche nel diritto internazionale

Dopo aver esaminato i problemi connessi all'individuazione di una categoria onnicomprensiva per le persone che migrano per ragioni ambientali e climatiche, occorre interrogarsi su quale sia la tutela loro offerta dall'ordinamento internazionale, attraverso l'analisi delle possibilità di applicazione degli strumenti giuridici attualmente in vigore<sup>158</sup>.

Come abbiamo visto sopra, le migrazioni dettate da ragioni ambientali o climatiche non possono definirsi univocamente come migrazioni forzate, né al contrario inquadarsi automaticamente tra le migrazioni c.d. volontarie. Inoltre, non comportano sempre l'attraversamento di una frontiera, essendo spesso interne. Il carattere multi-fattoriale delle cause di tale tipo di migrazioni rende il loro inquadramento giuridico di difficile attuazione. Per questo motivo, ad oggi manca nell'ordinamento internazionale una tutela giuridica specifica per questa particolare categoria di persone in movimento: tale vuoto di protezione rende giuridicamente invisibili i migranti climatici e li espone, in misura maggiore rispetto agli altri tipi di persone migranti, a rischi elevati di veder violati i loro diritti umani.

Occorre comunque tenere a mente, come ricorda Maurizio Cossa<sup>159</sup>, che tale quadro di assenza di tutela deve essere letto alla luce degli articoli della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948 che interessano le migrazioni, ovvero l'art. 3, che

---

<sup>158</sup> Ci asterremo, in questa analisi, dall'analizzare gli strumenti di tutela previsti dai sistemi regionali. Per approfondire, si rimanda a Bruno, Giovanni Carlo, Fulvio Maria Palombino, and Valentina Rossi, eds. *Migration and the environment: some reflections on current legal issues and possible ways forward*. CNR edizioni, 2017.

<sup>159</sup> Cossa Maurizio, *Rifugiati climatici: le politiche e la normativa internazionale e dell'Unione Europea* in Altiero S. - Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L' "ondata" silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, p. 275, disponibile alla pagina web [www.asud.net](http://www.asud.net).

sancisce il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza, l'art. 13, che garantisce il diritto di spostarsi all'interno del proprio Stato, di lasciarlo e di farvi ritorno (è quanto più si avvicina a uno *ius migrandi* generale) e infine l'art 14, che riconosce il diritto di chiedere asilo dalle persecuzioni. Tutte queste disposizioni, in quanto riferibili alla persona umana, si applicano anche ai migranti climatici, andando ad individuare un nucleo duro di diritti inviolabili anche per questa categoria sotto-protetta.

Il primo approccio delle Nazioni Unite nei confronti delle persone che si spostano per ragioni ambientali e climatiche è stato nel senso di riconoscerne la necessità di tutela in quanto portatrici di vulnerabilità non dissimili a quelle di qualunque altra persona migrante: «Although climate change poses unique threats, the risks faced by persons moving because of climate change are similar to those faced by all migrants in vulnerable situations who are unable to have access to safe, affordable and regular migration pathways<sup>160</sup>».

Simile impostazione è stata in parte superata, ma non concretizzata, nella recente risoluzione delle Nazioni Unite in cui si prefigura la necessità di «an international legally binding instrument to create appropriate protections for persons displaced by the impacts of climate change<sup>161</sup>», come anche nella risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in cui si auspicano particolari «protections in the asylum systems of member States and international law for persons displaced by the impact of climate change<sup>162</sup>»

Nonostante la chiara presa di posizione della comunità internazionale sulla necessità di proteggere i migranti climatici e sui rischi che le politiche di chiusura degli Stati rappresentano per queste persone<sup>163</sup>, le specificità di questo tipo di migrazioni rendono complicato nella pratica il riconoscimento di forme di protezione adeguate, e si aprono varie soluzioni possibili.

---

<sup>160</sup> Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General, *Addressing human rights protection gaps in the context of migration and displacement of persons across international borders resulting from the adverse effects of climate change and supporting the adaptation and mitigation plans of developing countries to bridge the protection gaps*, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN Doc. A/HRC/38/21, 23 aprile 2018, p. 6.

<sup>161</sup> UN General Assembly, Providing legal protection for persons displaced by the impact of climate change, A/73/L.105, 2019, §10.

<sup>162</sup> General Assembly of the Council of Europe, *A legal status for "climate refugees"*, Resolution 2307(2019), § 5.4.

<sup>163</sup> Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General, cit., p. 6

Di fronte al riconoscimento della natura ibrida e a contorni morbidi della migrazione eco-climatica infatti, possiamo individuare due approcci possibili: quello che mira a ricondurre tali spostamenti nell'alveo di strumenti giuridici già esistenti, attraverso un'interpretazione estensiva di questi ultimi, e quello che intende creare nuove forme di tutela ad hoc per tali persone.

Davanti all'evidente mancanza di volontà politica nel quadro della comunità internazionale ad adottare delle forme di protezione specifiche, ci si concentrerà in questa sede sull'approccio che pare essere stato scelto dalle istituzioni internazionali, ovvero quello che va ad applicare alle migrazioni climatiche gli strumenti giuridici già in vigore.

Risulta imprescindibile quindi in questa sede un'analisi del ruolo che Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 gioca nella tutela di queste persone, in quanto strumento principe nell'ordinamento internazionale per la protezione dei migranti.

### *1.1. La Convenzione di Ginevra del 1951 come possibile strumento di protezione delle cause eco-climatiche di migrazione: necessità di un ripensamento*

Come ampiamente evidenziato in dottrina<sup>164</sup>, il riconoscimento della protezione internazionale ai migranti per motivi eco-climatici si potrebbe ottenere principalmente attraverso una interpretazione estensiva dei requisiti richiesti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato. Tale Convenzione, entrata in vigore nel 1954 e modificata poi dal Protocollo di New York del 1967, come è noto, è stata elaborata nel periodo compreso tra la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda, per rispondere alle esigenze di tutela delle persone sfollate e perseguitate in particolare dai regimi politici dittatoriali. La sensibilità politica dell'epoca infatti era segnata dal trauma della guerra, e poco si apriva a considerare situazioni quali le devastazioni ambientali come motivi di persecuzione. La definizione di rifugiato che emerge dal testo della Convenzione quindi rispecchia esigenze che hanno un'origine storica ben precisa e che necessiterebbe oggi, per poter essere applicata in questo contesto, di una interpretazione estensiva.

---

<sup>164</sup> Si veda, tra gli altri, Brambilla, Anna. "Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale." in *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 2 (2017), p. 22.

Infatti, come ha sottolineato<sup>165</sup> l'Alto Commissariato per i rifugiati della Nazioni Unite, i cambiamenti politici, sociali ed economici, a cui si ritiene corretto aggiungere anche *climatici*, pongono nuove necessità di tutela, inizialmente non previste dalla Convenzione, che occorre prendere in considerazione: “forced displacement across borders can stem from the interaction between climate change and disasters with conflict and violence, or it can arise from natural or man-made disasters alone. Either situation can trigger international protection needs<sup>166</sup>”

Tenendo presente questa apertura di prospettiva, la dottrina si è a lungo interrogata sulla possibilità che, nonostante la natura multi-causale dei loro spostamenti, i migranti per ragioni eco-climatiche potessero propriamente essere ricondotti alla nozione di rifugiato ai sensi della Convenzione, e con quali limiti. Come vedremo nel paragrafo 1.1.1., se ci si attiene alla lettera della nozione di rifugiato delineata dalla Convenzione, i migranti che si spostano *esclusivamente* per motivi eco-climatici non sono coperti dalla tutela di che deriva dall'art. 1 della Convenzione.

Per questo motivo, analizzeremo i possibili margini di interpretazione estensiva di tale nozione e i casi residuali in cui la protezione è riconosciuta comunque a tale categoria di migranti. La questione dell'applicabilità della Convenzione ai migranti climatici è di fondamentale rilevanza perché dal riconoscimento dello status di rifugiato deriva il più alto grado di tutela previsto dall'ordinamento internazionale.

### *1.1.1. I requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra*

Ai sensi dell'articolo 1A(2) della Convenzione di Ginevra, si definisce rifugiato colui che:

«[...] owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the

---

<sup>165</sup> Un'illustrazione dell'evoluzione del campo di applicazione della Convenzione di Ginevra è stata data dall'Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite. <https://www.unhcr.org/publications/opening-statement-70th-session-executive-committee-high-commissioners-programme>

<sup>166</sup> Così si è espresso Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees, Opening statement at the 70th session of the Executive Committee of the High Commissioner's Programme, 7 October 2019.

country of his nationality and is unable or, owing to such a fear, is unwilling to avail himself to the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable, or, owing to such fear, is unwilling to return to it.»

In questo articolo si rintracciano quindi i requisiti positivi previsti<sup>167</sup> per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero: 1) il giustificato timore; 2) la persecuzione per ragioni di razza, nazionalità, religione, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche; 3) la localizzazione della persona al di fuori del proprio paese di origine; 4) l'impossibilità o la paura dell'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio Stato.

Risulta chiara la difficoltà di inquadrare i migranti climatici tra i soggetti facenti parte della categoria di rifugiati, in particolare per due profili<sup>168</sup>: 1) la difficoltà di riconoscere il degrado ambientale e i cambiamenti climatici come motivi di persecuzione; 2) difficoltà di inquadrare lo Stato come agente persecutore.

### *1.1.2. La difficoltà di inquadrare i fenomeni climatici e ambientali come persecuzioni*

Il primo elemento costitutivo dello status di rifugiato risiede nel fondato timore di essere perseguitati. Tale elemento è caratterizzato dalla compresenza di una componente soggettiva, il timore, e di una componente oggettiva, la fondatezza del timore<sup>169</sup>. Le domande di riconoscimento dello status di rifugiato devono quindi essere valutate nella loro fondatezza sia a livello soggettivo che oggettivo. A livello soggettivo, si deve valutare la “situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione<sup>170</sup> [...]”. Serve, infatti, verificare che il timore espresso

---

<sup>167</sup> Le norme previste dall'ordinamento italiano sulla qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta sono contenute nel d.lgs. 251/07.

<sup>168</sup> Stevanato, Alice. *"I migranti ambientali nel decreto-legge n. 20 del 2023. Che cosa resta della loro protezione?"* Corti supreme e salute 2 (2023), pag. 9.

<sup>169</sup> Morandi, Noris e Bonetti, Paolo. *"Lo status di Rifugiato"*, Scheda ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, 2013.

<sup>170</sup> Art. 3, comma 3 lett. c) D. Lgs. n. 251/2007

dalla singola persona sia verosimile per un individuo che si trovi in quelle condizioni fisiche, psicologiche, economiche, sociali.

Riguardo alla componente oggettiva invece, occorre valutare la situazione delineata dal soggetto confrontandola con le informazioni generali<sup>171</sup> sul suo paese d'origine, imprescindibili per verificare il rischio di persecuzione. In tali COI, per quel che interessa le migrazioni climatiche, si possono trovare fondamenti riguardo alla vulnerabilità climatica del territorio di origine del richiedente.

Risulta chiaro quindi che la difficoltà primaria in riferimento ai migranti climatici trova origine nell'aspetto soggettivo di tale primo elemento costitutivo: la valutazione della situazione del soggetto che chieda il riconoscimento dello status di rifugiato è infatti svolta su base individuale.

Tuttavia, gli effetti della crisi climatica colpiscono indiscriminatamente intere comunità<sup>172</sup> o comunque interi gruppi di persone<sup>173</sup>. La mobilità climatica che ne deriva richiederebbe quindi un'analisi fondata su parametri diversi, che potrebbero essere ad esempio la verifica riguardo l'accesso alle risorse naturali nella zona di origine, alle cure mediche, ai servizi primari, in riferimento al gruppo di persone coinvolte. Questi indicatori dovrebbero essere inoltre modulabili a seconda che ci si trovi davanti a spostamenti dovuti a fenomeni a lenta insorgenza, come l'inquinamento o la siccità, o a eventi meteorologici improvvisi.

Non solo le modalità e i criteri di valutazione della domanda pongono problemi nel riconoscimento di asilo ai migranti climatici, ma soprattutto sono i ristretti termini in cui

---

<sup>171</sup> Le COI – Country of Origin Information, sono le «informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati», elaborate sulla base dei dati raccolti da UNHCR, EASO (ora EUAA), MAECI ed «altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale» o comunque acquisite, in base alle quali ciascuna domanda di protezione internazionale è esaminata a norma dell'art. 8 d.lgs. n. 25/2008 (di attuazione della c.d. Direttiva procedure). <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/coi-e-protezione-sussidiaria-il-difficile-equilibrio-tra-oneri-di-allegazione-e-doveri-di-cooperazione-istruttoria-ufficiosa/>

<sup>172</sup> Su questo punto, Le Considerazioni legali sulle richieste di protezione internazionale presentate nel contesto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dei disastri, pur ricordando la dimensione individuale della persecuzione, affermano: «In alcuni casi, gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dei disastri su un'intera comunità possono rafforzare, anziché indebolire, gli elementi di riscontro che giustificano il timore di un individuo di essere perseguitato». <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2023/01/legal-considerations-ITA-003Final.pdf>

<sup>173</sup> Del Guercio, Adele. "Una governance integrata della mobilità umana nel contesto del cambiamento climatico. Spunti di riflessione a partire dalla decisione Teitiota del Comitato per i diritti umani." Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online 17.1 (2022).

(non) è formulata la nozione di persecuzione ad escludere i migranti climatici dal tipo di protezione che discende dalla sua evidenza. In effetti, non esiste una definizione univoca e universalmente accettata di persecuzione, che secondo Michela Castiglione costituisce “uno dei più controversi elementi costitutivi della fattispecie di rifugiato<sup>174</sup>”. La Convenzione di Ginevra infatti non definisce espressamente la nozione nell’ottica di poter avere un concetto giuridico il più flessibile e morbido possibile, tale da potervi ricondurre le più varie forme di violazioni dei diritti fondamentali. Dagli artt. 1, lett. A), co. 2 e 33 (che sancisce il principio di non refoulement) si può ricavare semplicemente che la minaccia al diritto alla vita o alla libertà personale dell’individuo, per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, possa sempre qualificarsi come persecuzione<sup>175</sup>. Come è evidente, tra i motivi di persecuzione elencati all’art 1 (razza, nazionalità, religione, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche) i disastri ambientali faticano a trovare uno spazio.

Parte della dottrina ha ipotizzato quindi nuove definizioni di persecuzione<sup>176</sup> tali da poter includere anche i migranti ambientali, ma ad oggi la Convenzione non ha subito modifiche normative.

Da una lettura comparativamente orientata della Convenzione di Ginevra tuttavia, si può comunque intendere che siano da considerare come persecuzioni anche le gravi violazioni dei diritti umani<sup>177</sup>. Tra i diritti umani presi in considerazione rientrano sia i diritti civili e politici che quelli economici, sociali e culturali.

---

<sup>174</sup> Castiglione, Michela. “La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e il fondato timore di essere perseguitato a seguito dei cambiamenti climatici, disastri naturali e degradazione ambientale” in *Crisi ambientale e migrazioni forzate*. Vol. 3. A Sud, 2023.

<sup>175</sup> Morandi, Noris e Bonetti, Paolo. Op. Cit.

<sup>176</sup> Si veda, come esempio, J.B. Cooper, che già nel 1998 immaginava di meglio adattare la Convenzione di Ginevra alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo elaborando una nuova definizione di rifugiato che coprisse anche i migranti ambientali “[...] anyone in justified fear of being persecuted for his race, his religion, his citizenship, his membership of a particular social group or his political opinions [...] “or victim” of degraded environmental conditions that threaten his life, his health, his livelihoods or the use of natural resources”. *Environmental Refugees: Meeting the Requirements of the Refugee Definition*. *New York University Environmental Law Journal*, 6.

<sup>177</sup> UNHCR, *Handbook*, par. 51.

Su questo punto, come sottolinea Anna Fazzini<sup>178</sup>, l'UNHCR ha recentemente riconosciuto che, adottando una nozione di persecuzione basata sul c.d. *human rights approach*, al migrante che si sposta a livello trans-frontaliero per motivi eco-climatici in quanto questi ledono i suoi diritti fondamentali, può essere idealmente riconosciuto lo status di rifugiato. L'UNHCR<sup>179</sup> ha infatti sottolineato che "Climate change and disasters may limit access to and control over land, natural resources, livelihoods, individual rights, freedoms and lives, which may threaten, among others, the enjoyment of the right to life; physical integrity; an adequate standard of living; health, water and sanitation; and self-determination and development. Populations may be gradually or immediately affected or suffer longer-term diminutions in their enjoyment of human rights. Both in the short and longer-term, affected populations may be exposed to a risk of human rights violations that amount to persecution within the meaning of the 1951 Convention". La situazione di grave violazione dei diritti umani potrebbe inoltre essere aggravata dalle conseguenze dei conflitti bellici e dalla presenza di situazioni di violenza generalizzata, che come abbiamo visto sono spesso interconnesse. Adottando una lettura di persecuzione incentrata sulla violazione dei diritti umani si potrebbe quindi estendere l'applicabilità della protezione data dal riconoscimento dello status di rifugiato ai migranti eco-climatici, mancando tuttavia un organismo in grado di adottare una interpretazione vincolante della nozione di persecuzione, tale tendenza è affidata, in sede giurisdizionale, alla interpretazione in chiave evolutiva<sup>180</sup> dei trattati internazionali sui diritti umani.

Problema ulteriore per l'applicabilità della Convenzione è posto dalla specificità dei movimenti migratori dettati da cause eco-climatiche, ovvero il fatto che spesso si tratta di spostamenti non solo di massa, ma anche, come abbiamo visto, che avvengono

---

<sup>178</sup> Fazzini, Anna. "La tutela dell'ambiente entra in Costituzione. Un nuovo riferimento normativo per la protezione dei migranti ambientali?." *Annuario ADiM 2022*. Raccolta di scritti di diritto dell'immigrazione. Editoriale Scientifica, 2023. 250-258.

<sup>179</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters, 1 October 2020, <https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2020/en/123356>

<sup>180</sup> «Consequently, formidable challenges to broaden the conception of persecution in order to continue to provide sanctuary to refugees have to be faced. One such challenge is the linkage between human rights and the refugee regime. Clearly, the concept of persecution cannot have remained unaffected by subsequent developments in the law relating to human rights. Any meaning that has to be given to the concept of persecution must take into account the existing general human rights standards», Twomey, Patrick. "The refugee convention, 1951: the travaux préparatoires analysed with a commentary by dr paul weis". Cambridge International Document Series Volume 7." (1997): 209-212..

all'interno dei confini di uno Stato: per questo motivo, ricadendo il più delle volte nella categoria di Internal Displaced Persons (IDPs)<sup>181</sup>, i richiedenti asilo per motivi ecoclimatici non soddisfano neanche il requisito della localizzazione del richiedente protezione al di fuori del proprio paese di origine richiesto dall'art 1.

### *1.1.3. La difficoltà di inquadrare lo Stato come agente persecutore*

Un secondo e rilevante profilo di problematicità riguarda l'individuazione del soggetto persecutore nel quadro di situazioni eco-climatiche a geometria estremamente variabile. Infatti, anche adottando un approccio *human-right based* alla nozione di persecuzione, tale da poter abbracciare anche i fenomeni ambientali e climatici, per riconoscere lo status di rifugiato è necessario poter ascrivere a uno Stato la responsabilità del verificarsi dell'evento alla base della domanda di protezione.

Ai fini di riconoscere lo status di rifugiato cioè, l'autore della persecuzione deve essere qualificato. Si prendono in considerazione solo “quei comportamenti che provengono direttamente dallo Stato di origine del richiedente, o siano comunque ad esso imputabili perché commessi da soggetti investiti dell'esercizio di prerogative proprie di un'autorità pubblica<sup>182</sup>”.

La conseguenza dell'individuazione di un c.d. persecutor statale è che evidentemente il richiedente asilo non può avvalersi della protezione di tale autorità statale.

Per quanto concerne i richiedenti protezione per cause eco-climatiche, l'individuazione del soggetto persecutore può essere più facile laddove la situazione ambientale che ha dato luogo alla domanda sia stata generata con la partecipazione attiva od omissiva di autorità statali o parastatali: immaginiamo il caso delle acque di un fiume inquinate da un'industria in connivenza con lo Stato. Tuttavia, le cause degli spostamenti finora registrate sono soprattutto legate a fenomeni come alluvioni o siccità, che seppur esacerbate nell'intensità e nella frequenza dalla crisi climatica, di chiara origine antropica, rimangono fenomeni naturali, quindi il legame con lo Stato è nella maggior

---

<sup>181</sup> Si veda la definizione data dai “*Guiding Principles on Internal Displacement*” disponibili sul sito dell'OHCHR (<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g98/104/93/pdf/g9810493.pdf?token=KdgAQWd1ymhZ9gjYHD&fe=true>): “persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized border.”

<sup>182</sup> Morandi, Noris e Bonetti, Paolo. Op. Cit.

parte dei casi molto difficile da riscontrare. In dottrina si evidenzia quindi una differenza tra i vari tipi di fenomeni eco-climatici: "... environmental disasters which are not man-made, such as, e. g., volcanic eruptions, ipso facto cannot give rise to refugee claims under Art. 1 A, para. 2. However, others, such as floods or chemical spills leading to gross environmental catastrophes and having an immense impact on the population, might be caused by human activities and therefore, may, at least as a matter of principle, be perceived as constituting persecution<sup>183</sup>". In effetti, gli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani sono stati storicamente pensati per difendere le persone dalla violazione di diritti in situazioni di *man-made disasters* (guerre, violenze private, disordini pubblici). Al contrario, le migrazioni climatiche pongono come necessità quella di "imputare allo Stato di appartenenza la responsabilità del verificarsi di eventi naturali o ambientali (indotti anche dal cambiamento climatico)<sup>184</sup>". Il riconoscimento della pervasività della crisi climatica di origine antropica, che provoca sempre più eventi ambientali estremi dagli effetti disastrosi sui diritti umani, pone la necessità urgente di ricondurre in modo più ampio possibile tali eventi alla responsabilità di autorità statali, e di conseguenza a riconoscere una protezione ad ampio raggio delle persone che ne soffrono le conseguenze.

Ampliando la categoria di fenomeni riconducibili idealmente all'azione od omissione di un persecutore statale, si potrebbe per esempio riconoscere, come ipotizza<sup>185</sup> Antonello Ciervo, che anche la concessione di una licenza industriale per l'estrazione di combustibili fossili a favore di una multinazionale petrolifera che provochi inquinamento su larga scala conduca al riconoscimento della protezione internazionale per coloro che migrino dall'area in questione ormai invivibile.

Si pone l'obiettivo di imputare gli effetti della crisi climatica a soggetti determinati la c.d. climate change litigation, ovvero l'insieme dei contenziosi in cui si contesta la responsabilità di Stati o di corporation per fenomeni quali l'inquinamento massiccio, l'innalzamento dei mari, la siccità.

---

<sup>183</sup> Cfr. al riguardo Zimmermann, Andreas, Jonas Dörschner, and Felix Machts, eds. *"The 1951 Convention relating to the status of refugees and its 1967 protocol: A commentary"*. Oxford University Press, USA, 2011, p. 439.

<sup>184</sup> Castiglione, Michela. Op. Cit., p. 247.

<sup>185</sup> Ciervo, Antonello. *"I rifugiati invisibili. Brevi note sul riconoscimento giuridico di una nuova categoria di richiedenti asilo"*, in *Crisi ambientale e migrazioni forzate: l'ondata silenziosa oltre la fortezza Europa*, a cura di S. Altiero e S. Marano, Associazione A Sud e CDCA, Centro Documentazione Conflitti Ambientali, Milano, 2016. Il testo integrale è disponibile alla pagina web [www.asud.net](http://www.asud.net).

Anche questo nuovo filone giurisdizionale nell'ambito dell'applicabilità della Convenzione ai migranti climatici non è tuttavia esente da critiche e profili problematici. Si pensi al fatto che le responsabilità legate alla crisi climatica sono per lo più riconducibili ai paesi industrializzati, mentre le vittime dei fenomeni eco-climatici che inducono alle migrazioni provengono, per un meccanismo di ingiustizia climatica che analizzeremo nel capitolo IV, dai paesi che meno hanno contribuito all'emissione di gas serra. Questo comporterebbe riconoscere come soggetto persecutore uno Stato diverso da quello di origine del richiedente protezione internazionale, opzione non inquadrata dalla Convenzione del 1951.

#### *1.1.4. Spazi marginali di applicabilità della Convenzione per tutelare i migranti ambientali*

Possiamo concludere che quando le ragioni dello spostamento sono esclusivamente ambientali o climatiche, come può essere per il caso di un'alluvione che ha distrutto le abitazioni di un determinato gruppo di persone, l'applicazione della Convenzione è esclusa. L'inapplicabilità della Convenzione di Ginevra ai migranti climatici trova conferma nella sentenza Teitiota<sup>186</sup>, in cui non è stato riconosciuto lo status di rifugiato in ragione di cause eco-climatiche proprio evidenziando i limiti appena analizzati, e individuando una forma di protezione diversa, come vedremo nel dettaglio nel capitolo III.

Come è facile intuire comunque, margini di applicabilità si conservano se al fenomeno meteorologico estremo o alla situazione a lenta insorgenza in questione conseguono atti di persecuzione riconducibili ai motivi elencati all'art 1 lett.A alla Convenzione di Ginevra. Per esempio<sup>187</sup>, un fondato timore di essere perseguitati potrebbe sorgere per i c.d. environmental defenders, come attivisti e giornalisti climatici, resisi particolarmente vulnerabili per aver difeso o conservato ecosistemi e risorse naturali o averne denunciato le devastazioni. Ancora, è possibile riscontrare un fondato timore di persecuzione<sup>188</sup>, nei casi in cui un singolo richiedente dimostri che l'accesso alle risorse,

---

<sup>186</sup> Teitiota v New Zealand, UNHRC, Comm No 2278/2016, UN Doc CCPR/C/127/D/2728/2016 (2019)

<sup>187</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters

<sup>188</sup> Del Guercio, Adele. *"Cambiamento climatico, migrazioni internazionali e diritti umani."* In *Migrazioni e diritti al tempo dell'antropocene*, Editoriale scientifica, 2023. Pp. 202-203.

diminuite a causa dei cambiamenti climatici, sia a lui/lei negato in maniera discriminatoria.

Al di là di queste ipotesi residuali, la dottrina si interroga sulla possibilità di un'interpretazione estensiva<sup>189</sup> della nozione stessa di persecuzione, tale da includere anche gli eventi climatici. Una possibile soluzione, come sottolinea<sup>190</sup> Antonello Ciervo, potrebbe essere quella di individuare i migranti ambientali come un gruppo sociale particolarmente vulnerabile in ragione delle condizioni eco-climatiche, riconducendoli così nell'alveo di uno dei motivi di cui all'art 1 (appartenenza a un determinato gruppo sociale).

Infatti, numerosi studi dimostrano come in caso di disastri ambientali siano i gruppi sociali più svantaggiati ad essere più vulnerabili, e quindi più soggetti al rischio di trovarsi costretti a migrare. Un esempio<sup>191</sup> riguarda la siccità che colpì in maniera indiscriminata la Somalia nel 2011, causando anche una gravissima situazione di carestia. È stato notato in questo contesto come gli effetti della siccità colpirono in modo differenziato le diverse classi sociali, penalizzando in particolare i *bantu* e i *rahanweyn*, gruppi presenti nel centro sud della Somalia, che si trovarono drammaticamente privi di mezzi per far fronte alla situazione a causa di decennali politiche di marginalizzazione e di numerose espropriazioni di terre. Adottando questo approccio<sup>192</sup> alla nozione di gruppo, che si basa sulla percezione sociale, sarebbe possibile proteggere comunità come queste, maggiormente colpite dagli effetti dei disastri ambientali. Infatti, è innegabile come gli effetti dei disastri ambientali si ripercuotano in modo differenziato sulla popolazione, a seconda del grado di vulnerabilità dei vari gruppi che influenza la capacità di adattamento e di resilienza.

---

<sup>189</sup> L'ipotesi di interpretare estensivamente la nozione di persecuzione non è nuova: in ragione dei cambiamenti sociali e culturali, pacificamente le giurisdizioni nazionali e internazionali riconducono all'appartenenza a un gruppo sociale l'orientamento sessuale e il genere. Si tratterebbe di applicare lo stesso ragionamento anche con la crisi climatica.

<sup>190</sup> Ciervo, Antonello. Op. Cit., p. 271.

<sup>191</sup> Ireland: Refugee Documentation Centre, *Somalia: Information on the treatment of people from the Tumul clan*, 5 February 2010, Q11605, available at: <https://www.refworld.org/docid/4b8fcb1ef.html> [accessed 5 June 2023]

<sup>192</sup> Tradizionalmente in dottrina si distinguono due tipi di approcci alla nozione di gruppo sociale: quello delle caratteristiche protette o della immutabilità e quello della percezione sociale. Secondo il primo, un gruppo sociale deve essere connotato da caratteristiche immutabili, il secondo invece intende un gruppo sociale come particolare se è percepito come tale dalla società.

Rimangono un ostacolo comunque, anche se si ammettesse tale interpretazione estensiva della nozione di appartenenza a un gruppo sociale, gli altri requisiti richiesti dalla Convenzione, spesso non soddisfatti nell'ambito delle migrazioni per ragioni eco-climatiche, quali in particolare la localizzazione del richiedente protezione al di fuori del proprio Stato e l'individuazione dell'agente persecutore.

A fronte di quanto detto finora sull'applicabilità problematica della Convenzione di Ginevra alla categoria di migranti eco-climatici<sup>193</sup>, si può concludere affermando che tale fenomeno pone la necessità di ripensare gli strumenti internazionali di tutela delle persone migranti, abbandonando la rigida interpretazione dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato per favorire una protezione a contorni più morbidi, che meglio si adatti alle sfide della sempre più ampia mobilità climatica che caratterizzerà i prossimi decenni.

## 2. Gli strumenti di tutela nel panorama dell'Unione Europea

Così come nel diritto internazionale, anche nel diritto dell'Unione Europea la categoria dei migranti per ragioni eco-climatiche non trova una specifica protezione<sup>194</sup>.

All'interno degli organi UE si è tuttavia da tempo consolidata la convinzione della necessità di ideare per la categoria oggetto del nostro studio una particolare forma di tutela, come si legge in una ormai risalente comunicazione della Commissione al Parlamento UE, in cui si sottolinea come “I collegamenti tra cambiamento climatico, degrado ambientale e migrazione meritano una maggiore attenzione, soprattutto nel contesto dello sviluppo<sup>195</sup>”.

---

<sup>193</sup> Per un più vasto approfondimento sul tema, si veda: M. Scott *Climate Change Disaster and the Refugee Convention*, Cambridge University Press, 2020.

<sup>194</sup> Per una lettura completa e recente degli strumenti di protezione dell'ordinamento UE alla luce del cambiamento climatico, si rimanda a Scissa, Chiara. *"The Climate Changes, Should EU Migration Law Change as Well? Insights from Italy."* Eur. J. Legal Stud. 14 (2022), p.5.

<sup>195</sup> Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “*Massimizzare l'incidenza della migrazione sullo sviluppo Contributo dell'UE al dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite e prossime iniziative per rafforzare il nesso tra sviluppo e migrazione*”, 30.5.2013, reperibile presso <https://europa.camera.it/attivita-parlamentare/atti-documenti-ue-esame/scheda?sezione=lavori&tipoDoc=attiue&t=1&file=leg.17.COM.2013.292.xml&stato=>”

Ancora prima, nel documento intitolato “Programma di Stoccolma. Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini” del 2010, il Consiglio europeo sottolineava che “Il collegamento tra cambiamenti climatici, migrazione e sviluppo deve essere ulteriormente studiato; il Consiglio europeo invita pertanto la Commissione a presentare un'analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla migrazione internazionale, anche riguardo agli effetti potenziali sull'immigrazione verso l'Unione”. Il documento è consultabile presso: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:it:PDF>

Ancora, più recentemente in uno studio del 2020<sup>196</sup> commissionato dal Parlamento Europeo si è riconosciuta la peculiarità di tali migrazioni affermando che “Le soluzioni alle migrazioni e agli sfollamenti indotti da fattori ambientali devono riconoscere la varietà di tali fattori, anche in termini di portata, intensità e durata, poiché ciascuno di essi può comportare necessità diverse e richiedere l'applicazione di quadri diversi. Per questo occorre adottare un approccio multisettoriale che affronti sia le cause profonde sia le conseguenze del nesso tra cambiamenti ambientali, da un lato, e migrazioni e sfollamenti, dall'altro”.

Nonostante queste raccomandazioni e impegni non abbiano ancora portato alla previsione di un quadro di tutela ad hoc, l'Unione Europea rappresenta un ambiente giuridico particolarmente fertile per l'eventuale sviluppo di una tutela specifica per i migranti ambientali e climatici, in quanto è nelle sue sedi che si è sviluppata la legislazione attualmente più ambiziosa nel mondo in materia di contrasto alla crisi climatica, ovvero il Green New Deal, il pacchetto di misure che si pone come obiettivo il raggiungimento di emissioni nette zero entro il 2050. È evidente come, in ragione della volontà di essere apri fila in questo campo a livello politico, l'Unione Europea dovrebbe farsi carico della responsabilità di gestione dei migranti in fuga dai danni ambientali causati dal cambiamento climatico: risulta quindi contraddittoria con l'obiettivo del Green Deal la resistenza normativa sul fronte della tutela dei migranti climatici.

Questo atteggiamento si spiega chiaramente in un approccio di generale chiusura delle frontiere dell'Unione Europea, che si declina nell'attuale immobilismo politico nella gestione dei sistemi di accoglienza di migranti extracomunitari all'interno di quella che ormai è pacificamente definita come “fortezza Europa”. Infatti, le politiche di gestione dei flussi migratori dell'Unione Europea degli ultimi dieci anni sono state caratterizzate da una sempre più marcata militarizzazione dei confini, che si è concretizzata nel rimpatrio, spesso esternalizzato, dei migranti costretti ad attraversare il Mediterraneo: un approccio che cela dietro la lotta contro il traffico degli esseri umani una logica

---

<sup>196</sup> Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, “*Cambiamenti climatici e migrazione : sfide giuridiche e politiche e risposte ai flussi migratori indotti dalle condizioni ambientali : sintesi e commento*”, Parlamento europeo, 2020, disponibile presso [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655591/IPOL\\_STU\(2020\)655591\(SUM01\)\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655591/IPOL_STU(2020)655591(SUM01)_IT.pdf)

protezionista che mette a repentaglio la vita umana<sup>197</sup>. Questo quadro protezionista della politica europea ha delle ripercussioni culturali e sociologiche profonde, oltre che giuridiche e politiche, come sottolinea Carmen Gonzalez: “the national security frame exacerbates climate injustice by constructing migrants as barbarians threatening the sovereignty of civilized nations and by reinforcing radicalized distinctions between us and them<sup>198</sup>”.

La dottrina esprime una unanime preoccupazione a riguardo, sottolineando che l'impostazione securitaria selettiva sui flussi di entrata che l'Unione Europea ha intrapreso è di ostacolo a un approccio, la cui urgenza si fa sempre più sentire, che guardi “alle migrazioni complesse, ai flussi misti e quindi anche ai movimenti che hanno tra le loro cause il cambiamento climatico<sup>199</sup>”.

Fatta questa premessa, e posta la mancanza di strumenti di tutela ad hoc, è comunque necessario analizzare, tramite una breve ricostruzione in ordine cronologico, le forme giuridiche di protezione internazionale previste dall'ordinamento eurounitario per verificare se e con quali limiti queste possano essere applicate ai migranti eco-climatici, e in quale misura tali forme di tutela alternative al diretto riconoscimento dello status di rifugiato permettano di colmare i limiti di applicabilità della Convenzione di Ginevra del 1951.

### *2.1. Il Sistema europeo comune di asilo: quali possibilità di tutela?*

L'asilo è diventata materia di competenza dell'Unione Europea con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, nel 1997. Prima di allora, l'immigrazione era ricondotta nell'alveo dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale e, quindi, alla competenza dei singoli Stati membri. Si percepì in seguito la necessità di creare un

---

<sup>197</sup> A supporto della tesi che riconosce la responsabilità delle politiche migratorie UE sull'elevato numero di morti tra le persone migranti, si veda la pronuncia del Tribunale Permanente dei Popoli del 2019 sulla violazione di diritti delle persone migranti e rifugiate: «le politiche e le prassi dell'UE e dei suoi Stati membri sull'asilo e sull'immigrazione costituiscono nel loro insieme una totale negazione dei diritti fondamentali delle persone e dei migranti e integrano dei veri e propri crimini contro l'umanità, che, anche quando non sono personalmente addebitabili a specifici autori secondo le condivise regole garantistiche penali, devono definirsi come “crimini di sistema”» (Tribunale Permanente dei Popoli, Sessione sulla violazione dei diritti delle persone migranti e rifugiate (2017-2019), *Atto conclusivo*, Parlamento Europeo, Bruxelles, 9 aprile 2019)

<sup>198</sup> Gonzalez, Carmen G. *"Racial capitalism, climate justice, and climate displacement."* Onati Socio-Legal Series, symposium on Climate Justice in the Anthropocene. Vol. 11. No. 1. 2021.

<sup>199</sup> Midulla, Mariagrazia e Stocchiero, Andrea. *"Migrazioni e cambiamento climatico"* in Altiero S. - Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L' "ondata" silenziosa oltre la fortezza Europa*, Op. Cit., p. 53,

Sistema europeo comune di asilo (*Common European Asylum System – CEAS*)<sup>200</sup> per assicurare una tutela ai richiedenti protezione che fosse uniforme in tutto il territorio eurounitario. I primi passi normativi in questa direzione furono compiuti con l’emanazione delle direttive 2001/55/CE del Consiglio, che introdusse la protezione temporanea per gli sfollamenti massicci e improvvisi, e della direttiva 2004/83/CE (direttiva Qualifiche), i cui principi verranno poi, nella seconda fase del Sistema di asilo, trasfusi nella nuova direttiva Qualifiche, n. 2011/95/UE.

### 2.1.1. La direttiva qualifiche 2004/83/CE e la successiva 2011/95/UE

È con la direttiva del 2004 che le norme della Convenzione di Ginevra sono state recepite nell’ordinamento dell’UE, attraverso l’introduzione del concetto di protezione internazionale. Questa fondamentale direttiva infatti, recante “*norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*” rappresenta ancora oggi la base del sistema di protezione dei rifugiati di tutti gli Stati Membri. Il preambolo<sup>201</sup> di tale Direttiva affermava che “una politica comune nel settore dell’asilo ... costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione Europea relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità”.

Con questa direttiva, non solo l’ordinamento UE ha recepito le previsioni normative della Convenzione di Ginevra, ma ha ampliato i margini di accoglienza dei richiedenti asilo al di là dei rigidi limiti sostanziali e procedurali previsti dalla Convenzione. Infatti, è stata introdotta una forma di tutela ulteriore per coloro che non possiedono i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato: la protezione sussidiaria.

Prima di occuparci di questa fondamentale nozione, è rilevante sottolineare come in merito al riconoscimento dello status di rifugiato all’interno dell’ordinamento UE

---

<sup>200</sup> Per un’analisi più dettagliata del CEAS si rimanda a Morgese, Giuseppe. *“Environmental Migrants and the EU Immigration and Asylum Law: Is There any Chance for Protection?”* in *Migration and the environment-some reflections on current legal issues and possible ways forward*. CNR edizioni, 2017. pp. 47-73.

<sup>201</sup> Il testo integrale della direttiva è reperibile presso: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:IT:PDF>

valgano le considerazioni fatte sull'applicabilità della Convenzione di Ginevra ai migranti eco-climatici, per cui si rimanda al paragrafo 1.1.

L'istituto della protezione sussidiaria, introdotto a fronte della necessità di armonizzare le varie forme di tutela introdotte man mano dagli ordinamenti nazionali e per ampliare la protezione oltre i limiti della Convenzione di Ginevra, merita invece un'analisi più approfondita.

La protezione sussidiaria si riconosce a coloro per cui vi siano “fondati motivi di ritenere che, se ritornassero nel Paese di origine ... correrebbe(ro) il rischio effettivo di subire un grave danno<sup>202</sup>”. Si tratta di una forma di protezione complementare rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato, alla cui domanda è subordinata.

In base all'art. 15 della direttiva 2011/95/UE: «Sono considerati danni gravi: a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Occorre domandarsi, a fronte di questa definizione, quali margini di applicabilità ai migranti ambientali e climatici siano possibili.

La nozione di danno grave, come rilevato<sup>203</sup> dalla Commissione stessa, non solo non prevede un riferimento esplicito ai disastri ambientali, ma neanche pare interpretabile estensivamente<sup>204</sup> nel senso di includere l'ipotesi di violenza indiscriminata derivante da un disastro ambientale o da condizioni climatiche estreme, anche generate dall'essere umano, tranne nei casi in cui queste situazioni siano associabili a conflitti, forme di tortura o trattamenti inumani e degradanti<sup>205</sup>.

Infatti, se è possibile riconoscere la protezione sussidiaria di cui all'art. 15 lett. c, nel caso in cui la fuga dal Paese di origine sia dovuta ad un conflitto connesso a fenomeni ambientali e climatici, è quasi impossibile riconoscere la protezione sussidiaria di cui

---

<sup>202</sup> Art. 2 direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

<sup>203</sup> Documento di lavoro della Commissione su cambiamento climatico, degrado ambientale e migrazioni di accompagnamento alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici*, Bruxelles, 16.4.2013 COM(2013) 216 final.

<sup>204</sup> Cossa, Maurizio. Op. Cit., p. 276

<sup>205</sup> Brambilla, Anna. Op. Cit., p. 13

all'art 15 lett. a. e problematico, se non anche in questo caso impossibile, di cui alla lett. b. In effetti, i trattamenti inumani e degradanti che integrano il grave danno devono essere imputabili ai soggetti di cui all'art. 6 della direttiva, e in particolare agli agenti statali, la cui azione deve essere qualificata come intenzionale.

Questa ultima valutazione risulta essere particolarmente problematica<sup>206</sup>, in quanto difficilmente si può ricondurre un fenomeno ambientale estremo o le generali conseguenze della crisi climatica alla *volontà* di un singolo Stato. Tuttavia, si comincia a discutere in dottrina di una forma di responsabilità degli Stati per l'inerzia davanti alla crisi climatica, come si vedrà meglio nel capitolo IV del presente lavoro, ma svincolata dalla sussistenza della volontarietà. Un'evoluzione in questo senso potrebbe portare a un'applicazione estensiva della protezione sussidiaria<sup>207</sup>.

Per riassumere, la protezione sussidiaria, che integra e completa la nozione di protezione internazionale, amplia i margini di protezione oltre quelli previsti dalla Convenzione di Ginevra, ma non abbastanza da poter includere, almeno agevolmente, anche i migranti per ragioni esclusivamente eco-climatiche.

Neanche nella successiva evoluzione normativa delineata dalla direttiva 2011/95/UE, con cui si è prevista una sostanziale uniformità tra *status* per i beneficiari di protezione internazionale senza distinzione tra rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria si sono compiuti passi in avanti in questa direzione. In effetti, nel 2011 l'Unione ha perso "l'occasione di colmare una delicata lacuna del proprio ordinamento"<sup>208</sup>, non includendo nella nuova disciplina un riferimento alla possibilità di ampliare la sfera dei soggetti tutelati ai migranti climatici e ambientali. Resta quindi un vuoto normativo rilevante per quanto riguarda la presa in considerazione delle cause climatiche e ambientali alla base delle domande di protezione internazionale, anche se sembrano aprirsi delle brecce per un'applicazione estensiva degli istituti di protezione.

---

<sup>206</sup> Per una analisi più approfondita dell'applicabilità della protezione sussidiaria ai migranti per ragioni eco-climatiche si rinvia a Del Guercio, Adele. Op. cit., pp. 217-218

<sup>207</sup> La giurisprudenza italiana sotto questo aspetto appare innovativa, in quanto ha recentemente riconosciuto un'applicazione estensiva della protezione sussidiaria in alcune specifiche condizioni di degrado ambientale e climatico. Si rimanda al cap. III sull'analisi di alcune fondamentali pronunce in materia.

<sup>208</sup> Perrini, Francesca. "Il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo ed i migranti ambientali: una categoria "dimenticata"?" (2021) Freedom, security & justice 2 (2021), p. 251

### 2.1.2. La protezione temporanea

Aperte margini di interpretazione estensiva al fine di proteggere i migranti ecologici<sup>209</sup>, seppur con importanti limiti, anche la nozione di protezione temporanea, introdotta dalla direttiva 2001/55/CE<sup>210</sup>. Tale direttiva infatti, che nasce per rispondere alle esigenze di tutela degli sfollati provenienti dalla Ex Jugoslavia, prevede norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati<sup>211</sup>.

Le persone che possono beneficiare di tale protezione temporanea e straordinaria sono qualificate dalla direttiva, all'art. 1 lett. c, come "i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso, anche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale, ed in particolare:

- i) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
- ii) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni".

Neanche la protezione temporanea quindi cita esplicitamente il degrado ambientale o i cambiamenti climatici tra le possibili cause di sfollamento. I migranti ambientali infatti non sembrano esplicitamente rientrare nella definizione sopracitata che la direttiva dà di "sfollati". L'esclusione di questa categoria dai possibili beneficiari della protezione temporanea sembra essere una precisa scelta delle istituzioni euro-unitarie, che hanno lasciato disatteso il parere<sup>212</sup> reso dal Comitato economico e sociale in cui si indicava la necessità di applicare questa forma di tutela agli sfollati vittime di disastri ambientali.

---

<sup>209</sup> Per un'analisi più approfondita sull'applicabilità di questo strumento di protezione ai migranti climatici, si rimanda a Sciacaluga, Giovanni. "IV. *Sudden-onset disasters, human displacement, and the temporary protection directive: Space for a promising relationship.*" *Migration and the Environment: Some Reflections on Current Legal Issues and Possible Ways Forward* (2017), pp. 75-100.

<sup>210</sup> Il testo integrale della direttiva è reperibile presso: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32001L0055>

<sup>211</sup> A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, con cui ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea. Si tratta del primo caso in cui una siffatta decisione è stata adottata nel contesto della direttiva 2001/55/CE.

<sup>212</sup> Parere n. 2001/C 155/06

Risulta chiaro inoltre come questa forma di protezione, non solo temporanea<sup>213</sup> ma anche eccezionale, in quanto prevede una procedura che contempla un previo accertamento sulla situazione del Paese di origine e decisione a maggioranza qualificata del Consiglio, è comunque difficilmente riconoscibile, anche attraverso un'interpretazione estensiva, ai migranti per motivi eco-climatici. Nonostante infatti questa protezione temporanea prescinda da un esame individuale del singolo caso<sup>214</sup>, aprendosi così alla dinamica collettiva tipica delle migrazioni per motivi ambientali o climatici, non sembra comunque applicabile in situazioni di sfollamenti dovuti a eventi a lenta insorgenza come la siccità, l'innalzamento dei livelli del mare o l'erosione delle terre, ma ipotizzabile solo in caso di spostamenti massicci causati da disastri naturali improvvisi quali inondazioni o terremoti. Infatti, gli eventi ambientali a lenta insorgenza producono effetti a lungo termine e diluiti nel tempo, generando quindi degli spostamenti non qualificabili come massicci e non sempre riconducibili a una singola ragione.

Si tratta quindi di un'altra previsione normativa che risolverebbe, se applicata, solo parzialmente il problema della tutela degli sfollati climatici, e che incontra dei rilevanti limiti nel carattere della temporaneità e dell'urgenza, nonché nella discrezionalità politica che è alla base dell'avvio della procedura<sup>215</sup>.

Durante la prima fase di vita del CEAS quindi, erano previste due forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, in una seconda fase equiparate negli effetti e trasfuse nella direttiva qualifiche del 2011, e accanto ad esse la protezione temporanea in caso di afflussi massicci di sfollati.

---

<sup>213</sup> Ai sensi dell'art 4 della direttiva 2001/55/CE, "La durata della protezione temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno"

<sup>214</sup> Cossa, Maurizio. Op. Cit., p. 276.

<sup>215</sup> Proprio in ragione di questi limiti applicativi, e dello scarso utilizzo pratico, la Protezione Temporanea è stata oggetto di dibattito in sede di stesura del Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo. In particolare, si è discusso se abolirla e sostituirla con una forma meccanismo di gestione del rischio diverso. Nella versione definitivamente adottata del Patto invece, si è confermata questa ipotesi di protezione e prorogata la tutela, fino al 2026, ai profughi Ucraini.

Si veda, a questo proposito, la proposta della Commissione UE "REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum", reperibile presso: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0613>

Per un'analisi dottrinale invece, si rimanda a Nicolosi, Salvatore F. "Addressing a crisis through law: EU emergency legislation and its limits in the field of asylum." *Utrecht Law Review* 17.4 (2022).

Nessuna di queste forme di protezione risulta, come abbiamo visto sopra, facilmente applicabile ai migranti climatici, e mancano specifiche previsioni di tutela, auspicabili per armonizzare le leggi degli Stati membri<sup>216</sup>, che sono intervenute in via residuale.

Le evoluzioni successive della normativa euro-unitaria in materia di immigrazione hanno portato all'emanazione del Patto sull'Immigrazione e l'Asilo. Occorre ora analizzare brevemente gli impatti che, anche alla luce del Green Deal Europeo, ha avuto il Patto sopracitato sulla tutela delle migrazioni climatiche e ambientali.

### *2.1. Il Green Deal Europeo e il Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo*

Le istituzioni europee attraverso l'emanazione rispettivamente del European Green Deal e del Nuovo Patto su Migrazione e Asilo<sup>217</sup>, hanno dimostrato l'intenzione di occuparsi della crisi climatica e della gestione dei flussi migratori, senza però cogliere l'occasione per colmare la lacuna della mancata previsione di norme specifiche a tutela dei migranti ambientali e climatici<sup>218</sup>. Inoltre, la scelta di adottare due pacchetti di misure separati per affrontare le due questioni appare contraddittoria e rischia di oscurare il legame tra i fenomeni<sup>219</sup>.

Per quanto riguarda il Green Deal, questo stabilisce "a more ambitious and cost-effective way to achieve climate neutrality by 2050, to help reduce greenhouse gas emissions, to limit global warming to 1.5 ° C, and to determine the creation of "green" jobs"<sup>220</sup>. Tuttavia, pur menzionando il problema sollevato dalle esigenze di tutela dei migranti climatici, il pacchetto di riforme non lo affronta nello specifico. Questa scelta rende poco efficace l'intero impianto normativo.

---

<sup>216</sup> Vedi infra

<sup>217</sup> In generale, sul nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo v. De Pasquale, Patrizia. *"Il Patto per la migrazione e l'asilo: più ombre che luci."* Annali AISDUE-ISSN 2723 (2020): 9969, consultabile al sito [www.aisdue.eu](http://www.aisdue.eu); Di Pascale, A. *"Il nuovo Patto per l'immigrazione e asilo: scontentare tutti per accontentare tutti."* EUROJUS (2020), consultabile al sito [www.rivista.eurojus.it](http://www.rivista.eurojus.it); Thym, Daniel. "European Realpolitik: Legislative Uncertainties and Operational Pitfalls of the 'New' Pact on Migration and Asylum." *European Realpolitik: Legislative Uncertainties and Operational Pitfalls of the 'New' Pact on Migration* (2020), consultabile presso [www.eumigrationlawblog.eu](http://www.eumigrationlawblog.eu); Favilli, Chiara. *"Il patto europeo sulla migrazione e l'asilo: "c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico"."* *Questione giustizia* 2020 (2020); Borraccetti, Marco. *"Il nuovo Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo: continuità o discontinuità col passato?"* *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 1 (2021).

<sup>218</sup> Perrini, Francesca. Op. Cit.

<sup>219</sup> Scissa, Chiara. *"The Climate Changes, Should EU Migration Law Change as Well? Insights from Italy."* Op. Cit, p. 7.

<sup>220</sup> Marinică, Claudia Elena. *"The European Union climate neutrality and climate migrants."* *Law Review* 02 (2021): 2-13.

Per ciò che concerne invece il Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, lanciato dalla Commissione il 23 settembre 2020<sup>221</sup>, e formalmente adottato dal Parlamento UE il 10 aprile 2024<sup>222</sup>, ci si astiene in questa sede da un'analisi esaustiva di tutte le previsioni ivi contenute, e ci si limita a individuare le prospettive di tutela offerte (o non offerte) dal nuovo Patto ai migranti climatici. Appare quindi opportuno citare il regolamento che riguarda le situazioni di crisi e di forza maggiore, con cui la Commissione intendeva, nella proposta iniziale, adottare uno strumento c.d. di "protezione immediata". Il concetto di situazione di crisi sembra abbracciare ipotesi più ampie rispetto all'espressione "afflusso massiccio di sfollati" prevista dalla direttiva sulla protezione temporanea. Come sottolinea Perrini quindi, pare che potessero rientrare in queste situazioni di crisi anche migrazioni di massa dettate da eventi naturali particolarmente gravi dovuti alla crisi climatica<sup>223</sup>. L'obiettivo di questa direzione di tutela per cause eccezionali sembra essere quello di migliorare la tutela introdotta con la direttiva 2001/55, allargandone notevolmente l'ambito di applicazione oggettivo. Tuttavia, guardando al campo di applicazione soggettivo, si riscontra che questo è limitato agli "sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine". Ancora una volta quindi, un'occasione mancata per fornire una protezione specifica ai migranti per ragioni climatiche, che sarebbero rientrati facilmente nei contorni di questo meccanismo rivisto di gestione delle crisi<sup>224</sup>.

## *2.2. Conclusioni: future prospettive di tutela nel panorama euro-unitario*

Va comunque ricordato che, anche davanti all'evidenza della complessa applicabilità della protezione sussidiaria e della protezione temporanea alle persone che si spostano per ragioni ambientali e climatiche, e alla evidente resistenza riscontrata nelle previsioni del Green Deal e del Nuovo Patto, il diritto UE riconosce espressamente la possibilità,

---

<sup>221</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo*, del 23 settembre 2020, COM(2020) 609 final.

<sup>222</sup> Per una prima analisi del contenuto del Patto finalmente adottato dalle istituzioni euro-unitarie, si rimanda a *"Immigrazione in Europa e diritti fondamentali. Quale progetto per la prossima legislatura europea?"*, QUESTIONE GIUSTIZIA, edizione speciale luglio 2024.

<sup>223</sup> Perrini, Francesca, Op. Cit., p. 255.

<sup>224</sup> REGULATION (EU) 2024/... OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum and amending Regulation (EU) 2021/1147, reperibile presso: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0127-AM-131-131\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0127-AM-131-131_EN.pdf)

per gli ordinamenti nazionali, di introdurre forme di protezione ulteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento UE, applicabili in ipotesi diverse e a carattere umanitario o caritatevole. È quanto in parte avvenuto nell'ordinamento italiano, che si caratterizza (anche) per la previsione di un particolare permesso di soggiorno per calamità naturali, seppur con i limiti applicativi che verranno analizzati. Guardare alle previsioni normative dei singoli Stati Membri può quindi essere un modo per superare il vuoto normativo che risulta dall'analisi compiuta finora e che caratterizza sia l'ordinamento internazionale che euro-unitario.

Tuttavia, va sottolineato in questa sede che la frammentazione delle risposte nazionali alle migrazioni eco-climatiche genera gap di tutela e situazioni di disparità di trattamento tra persone migranti, e che quindi la scelta di adottare forme di protezione unitarie a livello di Unione Europea permetterebbe comunque un grado di tutela decisamente maggiore. Come evidenzia Scissa infatti, "Not only do very few countries provide national protections to migrants on environmental grounds, but those that do often subject them to radical changes or even to repeal. Until 2015, for instance, environmental disaster qualified as grounds for claiming protection in Sweden and Finland. However, both countries suspended and ultimately repealed them during the so-called "refugee crisis"."<sup>225</sup> Per questi motivi, si ritiene quindi auspicabile immaginare a livello euro-unitario una forma di protezione unica e specifica<sup>226</sup> per le persone costrette a spostarsi in ragione di disastri causati dalla crisi climatica: "we stress the need for a European *ad hoc* legal instrument dealing with every aspect of the protection of environmental migrants, no matter if it take the form of an extension of the notion of subsidiarity protection, or a new temporary protection instrument, as well as a comprehensive humanitarian protection provision or a specific Humanitarian Admission Scheme<sup>227</sup>".

---

<sup>225</sup> Scissa, Chiara. Op. Cit., p.5.

<sup>226</sup> Per approfondire, si rimanda Morgese, Giuseppe. "Environmental Migrants and the EU Immigration and Asylum Law: Is There any Chance for Protection?." Op. Cit.

<sup>227</sup> Ibid., p. 73

### 3. La normativa italiana applicabile ai migranti climatici tra specificità e involuzioni legislative

A fronte del sostanziale vuoto normativo a livello internazionale ed eurounitario, solo alcuni Stati si sono dotati di strumenti di protezione specifici per le persone che si spostano per ragioni connesse alla crisi climatica<sup>228</sup>.

L'Italia, il cui ordinamento contempla una forma di diritto d'asilo costituzionale potenzialmente suscettibile di coprire ipotesi di protezione tali da includere anche la categoria dei migranti eco-climatici, ha conosciuto numerosi sviluppi normativi, che hanno allargato o ristretto le maglie dell'asilo a seconda della linea dettata dai governi che si sono succeduti. Parallelamente alle forme di attuazione del diritto d'asilo, rileva per il tema oggetto di trattazione il fatto che l'ordinamento italiano preveda una particolare forma di permesso di soggiorno che può offrire una parziale tutela alle persone che migrano per cause eco-climatiche: il c.d. permesso di soggiorno per calamità. Occorre quindi ora analizzare la normativa italiana lungo le due direzioni di analisi appena tracciate.

#### *3.1. Il diritto d'asilo costituzionale: una protezione imperniata sul principio di non refoulement*

Prescindendo dalla trattazione dei casi, circostanziati ed episodici, in cui il Governo italiano ha disposto una sospensione dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti di persone che avevano subito danni ingenti in seguito a disastri naturali<sup>229</sup> (Brambilla, 2017), le forme di protezione a cui più si è fatto ricorso per tutelare le persone che si spostano per ragioni eco-climatiche sono riconducibili alle norme di attuazione del diritto di asilo costituzionale.

---

<sup>228</sup> Per una panoramica generale sulle forme di asilo previste dagli ordinamenti nazionali, si veda European Migration Network, *Comparative Overview of National protection statuses in the UE and Norway*, 2020

<sup>229</sup> In particolare, nel 2008, in seguito al disastro umanitario e ambientale provocato dal ciclone Sidr in Bangladesh il Ministero dell'interno con circolare del 9 gennaio 2008 dispose: 1) la temporanea sospensione dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti di cittadini del Bangladesh, 2) l'accelerazione delle procedure di ricongiungimento familiare.

Con una circolare successiva tuttavia, il Ministero precisò che le richieste di asilo avanzate dalle persone in questione erano da considerarsi inammissibili, affermando quindi che "la mera provenienza da zone colpite dal ciclone non poteva costituire un valido motivo di riconoscimento di una qualche forma di protezione." Per un approfondimento su tale vicenda normativa, si veda: Brambilla, Anna. Op. Cit., p. 15

Il diritto d'asilo, sancito nella Costituzione all'art. 10 c.3 come norma prescrittiva, trovava tradizionalmente attuazione<sup>230</sup> in due istituti di derivazione internazionale ed eurounitaria, ovvero lo status di rifugiato<sup>231</sup> e la protezione sussidiaria<sup>232</sup> a cui si aggiungeva, in via residuale, la protezione umanitaria, così com'era disciplinata dall'art. 5 co. 6 d.lgs n. 286/1998 (TU Immigrazione)<sup>233</sup>.

### *3.1.1. La protezione umanitaria: origine e ratio*

La protezione umanitaria, così come originariamente formulata, rappresentava una forma di protezione dai contorni morbidi, una fattispecie aperta applicabile a una vasta area di situazioni non tipizzate: la norma prevedeva infatti il rilascio di un permesso di soggiorno agli stranieri, anche in mancanza dei requisiti per il soggiorno (da cui l'inquadramento come protezione complementare), “qualora ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Una protezione quindi caratterizzata da notevole “duttività applicativa” (Stavanato, 2023) tale da coprire forme molteplici di vulnerabilità, “partendo dalla condizione soggettiva del singolo e valorizzando la situazione geopolitica del Paese d'origine, le condizioni di salute, ambientali, familiari e così via<sup>234</sup>”. Si trattava infatti di un permesso di soggiorno<sup>235</sup> logicamente collegato ai divieti

---

<sup>230</sup> L'attuazione tripartita del diritto di asilo è confermata da Cass. civ., n. 10686/2012, secondo cui “Il diritto di asilo è oggi [...] interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 251 del 2007 (adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE) e dell'art. 5, co. 6 del TU approvato con d.lgs. 286 del 1998, sì che non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale”.

<sup>231</sup> Previsto dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722

<sup>232</sup> Prevista dalla Direttiva 2004/83/CE, rifiuta nella direttiva 2011/98/UE, cui l'Italia ha dato attuazione con d.lgs 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal d.lgs 21 febbraio 2014, n. 18.

<sup>233</sup> Il testo della norma era il seguente. «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione»

<sup>234</sup> Stevanato, Alice. Op. Cit., p. 11

<sup>235</sup> Specificamente sul permesso di soggiorno per motivi umanitari, si sottolinea che la durata era adeguata alle esigenze del richiedente, che il permesso consentiva di svolgere attività lavorativa, nonché l'accesso ai Centri di accoglienza, allo studio, e al servizio sanitario nazionale. In più, si trattava di una forma di soggiorno convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Per un ulteriore approfondimento sul contenuto e sulle forme del permesso di soggiorno per motivi umanitari si rimanda a: Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), *Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286/98*, Scheda pratica aggiornata a giugno 2018, disponibile a: [https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/2018\\_6\\_permesso\\_soggiorno\\_motivi\\_umanitari.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/2018_6_permesso_soggiorno_motivi_umanitari.pdf)

di espulsione previsti dall'art. 19 TUI, che ampliavano notevolmente l'area di possibile riconoscimento di asilo al di là degli stretti requisiti previsti per l'ottenimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria<sup>236</sup>.

Per quanto concerne l'applicabilità di tale previsione alle persone che si spostano per ragioni eco-climatiche, rileva sottolineare che ai sensi della circolare del 2015 adottata dalla Commissione nazionale asilo<sup>237</sup>, nei "seri motivi" di cui all'art. 5 co. 6 TUI, rientravano a pieno titolo "le gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza".<sup>238</sup> Come sottolinea Brambilla<sup>239</sup>, la Commissione nazionale sembrava così ammettere espressamente la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria a coloro che, a causa di gravi calamità naturali, fossero stati costretti a lasciare il proprio paese di origine o fossero impossibilitati a rimpatriare<sup>240</sup>. Questa possibilità viene poi confermata anche dal Tribunale di Milano<sup>241</sup>, che ammette che i seri motivi sopra citati ben si possano esplicitare in "carestie, disastri naturali o ambientali (tra cui il fenomeno del land grabbing) e alle generali condizioni ambientali e climatiche del territorio di provenienza che possono mettere a repentaglio i diritti civili, politici, socio-economici e culturali dell'individuo<sup>242</sup>".

In merito, Del Guercio ricorda<sup>243</sup> come la Commissione nazionale incoraggiasse le Commissioni territoriali a tenere traccia di "fenomeni di carattere tendenzialmente generalizzato nelle zone di provenienza dei richiedenti protezione internazionale (ad esempio calamità naturali o deterioramento delle condizioni di sicurezza)". Si stava

---

<sup>236</sup> In argomento si rinvia a: Acierno, Maria. *"La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani."* *Questione giustizia* 2 (2018), pp. 99-107; Morozzo della Rocca, Paolo. *"Protezione umanitaria una trina."* *Questione giustizia* 2 (2018), pp.108-116.

<sup>237</sup> Ministero dell'interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo, Circolare prot. 00003716 del 30.7.2015. Oggetto: Ottimizzazione delle procedura relative all'esame delle domande di protezione internazionale. Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

<sup>238</sup> Altre ipotesi che integravano, secondo la Commissione nazionale, tali seri motivi erano l'esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio e le gravi condizioni psico-fisiche o le gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine .

<sup>239</sup> Brambilla, Anna. *Op.cit.*, p. 16

<sup>240</sup> La Commissione in questo modo sembra anche ammettere una protezione di tipo *individuale* in ragione di cause connesse a eventi naturali e non solo, come nel caso dell'art. 20 d.lgs. 286/98 (permesso di soggiorno per calamità naturali) in caso di afflusso massiccio di persone. Sul permesso di soggiorno per calamità naturali, vedi infra.

<sup>241</sup> Tribunale di Milano, ordinanza del 16 settembre 2015

<sup>242</sup> Scissa, Chiara. *"La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi"*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021, p. 141. Disponibile presso: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

<sup>243</sup> Del Guercio, Adele. *Op.cit.* p. 221

quindi sottolineando la necessità di porre un'attenzione specifica ai fenomeni connessi ad eventi meteorologici estremi o ambientali di una portata tale da determinare il riconoscimento di protezione internazionale, nell'ottica di delineare degli orientamenti generali al di là del caso di specie. L'assunto su cui si basa questa presa di coscienza era la convinzione che “eventi improvvisi o a lenta insorgenza possano contribuire, insieme ad altri elementi oggettivi di contesto e alla particolare condizione della persona coinvolta, a determinare un rischio di danno irreparabile in caso di ritorno nel paese di origine, tale da far scattare un divieto di allontanamento fondato sul diritto internazionale”<sup>244</sup>. Tuttavia, non è stata effettuata una vera e propria operazione di tracciamento di tali richieste di protezione internazionale<sup>245</sup>, e le conseguenze delle modifiche intervenute sulla disciplina della protezione umanitaria hanno di fatto vanificato la volontà, lodevole, della Commissione nazionale. Si auspica quindi, seguendo la stessa direzione individuata dalla Commissione nazionale, una mappatura dei casi di riconoscimento di protezione internazionale a soggetti che si siano spostati per ragioni legate non solo a disastri naturali improvvisi, ma anche a fenomeni a lenta insorgenza dovuti all'inasprirsi della crisi climatica quali l'aumento delle temperature o la siccità prolungata: una tale operazione potrebbe favorire il dialogo tra le corti e tra le commissioni territoriali, aumentare la consapevolezza intorno al tema delle migrazioni eco-climatiche ed essere di spunto per il legislatore nell'ipotizzare una forma di tutela ad hoc.

### *3.1.2. La protezione umanitaria oggetto di modifiche in senso restrittivo*

Tuttavia, le modifiche intervenute successivamente sulla norma di cui all'art. 5 co. 6 TUI hanno ristretto notevolmente la portata di questa forma di protezione, ora denominata protezione speciale<sup>246</sup>, andando così a ridurre di molto le possibilità di

---

<sup>244</sup> Di Filippo, Marcello. *“La protezione dei migranti ambientali nel dialogo tra diritto internazionale e ordinamento italiano.”* Diritti umani e diritto internazionale 2 (2023), p. 328

<sup>245</sup> Si segnalano, a tal proposito, pronunce in cui si è riconosciuta la protezione umanitaria per esigenze di protezione determinate da alluvioni (Tribunale L'Aquila, sent. n. 1522/2017 e Tribunale di Napoli, ordinanza del 5 giugno 2017), inondazioni (Tribunale di Catanzaro, sez. specializzata immigrazione, ordinanza del 15 gennaio 2018) e terremoti.

<sup>246</sup> Per un'analisi completa sulle evoluzioni normative intervenute sull'istituto della protezione umanitaria, si rimanda a Di Florio, Antonella. *“Dalla Protezione umanitaria alla protezione complementare: cos'è cambiato?”* Questione Giustizia, 24 marzo 2023. Disponibile presso <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/dalla-protezione-umanitaria-alla-protezione-complementare-cose-cambiato/>

protezione per la categoria di persone oggetto del presente studio. Infatti, se la norma così come era formulata in origine era suscettibile di ricomprendere un numero potenzialmente infinito di situazioni tali da determinare un bisogno di protezione, potendo così coprire la vasta gamma di determinanti delle migrazioni eco-climatiche, per esempio “in ragione del venire meno dei mezzi di sussistenza o dell’insorgere di situazioni caratterizzate dalla compromissione dei loro diritti essenziali”<sup>247</sup>, i recenti interventi legislativi hanno ridimensionato il potenziale ruolo di tale istituto nella tutela di questa categoria di persone.

In particolare, tre atti normativi hanno ridisegnato l’istituto: il d.l. n. 113/2018, la l. n. 173/2020, il d.l. n. 20/2023, c.d. “decreto Cutro”.

In primo luogo, il d.l. 113/2018 (Decreto Sicurezza Salvini), con una evidente impostazione securitaria<sup>248</sup>, ha abolito la protezione umanitaria, sopprimendo dalla lettera dell’art. 5 co. 6 TUI l’espressione “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato” e introducendo delle nuove forme<sup>249</sup>, tipizzate, di permessi di soggiorno, tra cui il permesso per protezione speciale (art. 19 TUI) e quello per calamità di cui si tratterà a breve (art. 20 bis TUI)<sup>250</sup>. Questo intervento, fin da subito pesantemente criticato<sup>251</sup>, ha determinato non solo una evidente compressione del diritto d’asilo costituzionale, prevedendo solo più casi tipizzati di riconoscimento di protezione internazionale, ma anche l’interruzione dell’evoluzione giurisprudenziale intorno all’istituto della protezione umanitaria, terreno più che mai

---

<sup>247</sup> Brambilla, Anna. Op. Cit., p. 17.

<sup>248</sup> L’approccio securitario è stato largamente criticato in dottrina: “L’immigrazione e la sicurezza sono terreni di selvaggia e arbitraria conquista di consenso elettorale. Non è una storia recente, ma con il decreto Salvini è stata superata la soglia della ragionevolezza giuridico-costituzionale”. “*I profili di illegittimità costituzionale del Decreto Salvini*”, CILD, 2019, p. 11, reperibile presso: [https://cild.eu/wp-content/uploads/2019/05/E-book-Salvini\\_-Export\\_V11.pdf](https://cild.eu/wp-content/uploads/2019/05/E-book-Salvini_-Export_V11.pdf)

<sup>249</sup> Per un’esaustiva ricostruzione dei quali si veda Benvenuti, Marco. “*Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il decreto Salvini.*” Diritto, immigrazione e cittadinanza 1 (2019), pp. 1-39.

<sup>250</sup> Nel 1998 la normativa prevedeva, accanto al permesso di soggiorno umanitario ex art. 5, comma 6, da un solo permesso di soggiorno per casi particolari (art. 18 TUI protezione sociale) e quattro casi tipico di inespellibilità (art. 19, c.2 TUI), che impedivano l’espulsione e il respingimento dei minori stranieri, degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana e delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto. Sul punto, si veda Rossi, Emanuele. “*Il diritto di asilo tra Costituzione e normativa di attuazione: i recenti sviluppi del tema.*” Diritti oltre frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione. Vol. 1. Pisa University Press, 2020. Pp. 149-188.

<sup>251</sup> Benvenuti, Marco. Op. Cit., p. 15 e Albano, Silvia. “*Diritto di asilo costituzionale, obblighi internazionali dello Stato Italiano ed abrogazione della protezione umanitaria.*” *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*: 1, 2019. Pp. 58-6.

fertile per la tutela dei migranti eco-climatici, e a cui oggi si dovrebbe riguardare (vedi infra).

Nel senso, invece, di una ri-espansione dei confini della “vecchia” protezione umanitaria, è in secondo luogo intervenuto il d.l. n. 130/2020, convertito in legge n. 173/2020. Questo decreto ha reintrodotto l’art. 5 co. 6 TUI e modificato l’art. 19 TUI.

Rispetto a quest’ultima norma, il legislatore ha voluto recepire gli orientamenti della giurisprudenza in materia, introducendo nuovi casi ostativi all’espulsione e al respingimento<sup>252</sup>. In particolare, si valorizza il rispetto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) così come interpretato dalla Corte di Strasburgo e il requisito dell’integrazione sociale<sup>253</sup>. Si è trattato quindi di un intervento normativo che ha agito “a garanzia dei principi di certezza del diritto, di uguaglianza e di ragionevolezza”<sup>254</sup>, prevedendo anche nuovamente la possibilità di conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro.

Tale rinnovato quadro normativo è tuttavia stato ulteriormente e discutibilmente<sup>255</sup> modificato, nell’esubero legislativo di cui è tipicamente e drammaticamente oggetto il diritto dell’immigrazione, dal d.l. n. 20/2023, c.d. “decreto Cutro”, con un rinvigorito spirito repressivo. Il decreto legge è intervenuto su molteplici aspetti della disciplina della protezione internazionale<sup>256</sup>. In particolare, è necessario citare le modifiche apportate all’art. 19 TUI, da cui è stato eliminato il riferimento al rispetto alla vita privata e familiare, e di cui è stata fortemente limitata l’effettività: non solo si è ristretta

---

<sup>252</sup> Articolo 19, comma 1.1, terzo periodo T.U.I: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”

<sup>253</sup> Articolo 19, comma 1.1, quarto periodo T.U.I: “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo pre- cedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, cultu- rali o sociali con il suo Paese d’origine”.

<sup>254</sup> Stevanato, Alice. Op. cit, p. 14

<sup>255</sup> Per un’analisi completa delle innovazioni normative introdotte con il c.d. “Decreto Cutro” si rinvia a “La riforma della protezione speciale a seguito del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 e le modifiche in materia di conversione di tale permesso e di quelli per cure mediche e calamità”, Scheda ASGI, disponibile al sito: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2023/06/1-Scheda-su-riforma-della-protezione-speciale-DEF.pdf>

<sup>256</sup> Le modifiche hanno comportato anche l’introduzione di procedure accelerate in caso di provenienza dai paesi c.d. sicuri, della possibilità di perdere lo status di rifugiato nel caso di rientro nel Paese di origine per un periodo di breve durata, di nuove procedure in caso di domanda di protezione internazionale reiterata, di limitazioni alla conversione e al rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche e per calamità.

di molto la possibilità di rinnovo del permesso per protezione speciale già rilasciato, ma si è anche eliminata la possibilità di conversione di tale permesso in un permesso di soggiorno per lavoro.

A fronte dell'evidenza che un'ipotesi di protezione dai contorni fluidi come la protezione speciale è lo strumento meglio adattabile alle variabili esigenze di protezione dei migranti per ragioni eco-climatiche, qualsiasi restrizione della sua portata comporta anche una riduzione della possibilità di tutela per questa categoria di persone, e una conseguente compressione dei loro diritti fondamentali.

### *3.1.3. Una rilettura dell'asilo costituzionale alla luce del principio di giustizia climatica?*

Alla luce del fatto che “Il diritto di asilo vede un processo di progressivo svuotamento” (Algotino, 2023), in ragione delle ultime modifiche normative apportate alla disciplina di attuazione<sup>257</sup>, appare urgente una sua lettura estensiva, ancora possibile, in quanto potrebbe rappresentare una soluzione italiana al vuoto legislativo intorno alle migrazioni climatiche: un permesso di soggiorno per motivi umanitari che torni ad essere duttile permetterebbe, come sottolineato da parte della dottrina, non solo di dare completa attuazione al diritto d'asilo costituzionale, oggi gravemente mutilato, ma anche di superare la distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo, distinzione che diventa particolarmente disagevole da stabilire nel contesto che è oggetto del nostro studio. In effetti, prescindendo dall'ipotesi specifica e circoscritta inquadrata dal permesso per calamità, la protezione speciale potrebbe e, in ragione della responsabilità degli Stati del Nord Globale nelle azioni climalteranti all'origine dei fenomeni migratori in questione<sup>258</sup>, *dovrebbe*, essere oggetto di un coraggioso ampliamento “in ragione della compromissione dei diritti umani fondamentali al di sotto dello standard che garantisce una vita dignitosa anche in conseguenza dei fattori

---

<sup>257</sup> Non solo: Algotino cita, come fattori all'origine di tale svuotamento, anche: “gli *hotspot*, non-luogo e limbo giuridico, con la loro ansia di distinguere il richiedente asilo e il migrante economico e di smascherare eventuali truffatori dell'asilo, l'esternalizzazione delle frontiere e la delocalizzazione dell'asilo, la categoria dei Paesi terzi sicuri, la detenzione per i richiedenti asilo e il peggioramento delle condizioni di “accoglienza”, ma anche concetti – *prima facie* positivi – come corridoi umanitari e vulnerabilità”.

Algotino, Alessandra. "L'eccedenza del diritto di asilo costituzionale: il diritto di migrare in nome del «pieno sviluppo della persona»." QUESTIONE GIUSTIZIA (2023). P. 4.

<sup>258</sup> Su questo aspetto, si rimanda all'analisi del cap. IV del presente lavoro.

ambientali e climatici in caso di rimpatrio”<sup>259</sup>. L’ipotesi di immaginare un permesso di soggiorno a carattere umanitario che risponda anche ad esigenze nate nei contesti di fenomeni climatici a lenta insorgenza e delle devastazioni ambientali troverebbe un fondamento costituzionale non solo nell’art 10 c.3 Cost., ma anche nel novellato art. 9 Cost<sup>260</sup>, come sottolineato dalla dottrina (Di Filippo 2023, Stevanato 2023). In particolare, una soluzione di questo tipo andrebbe a coprire uno spazio previsto dall’asilo costituzionale e lasciato attualmente inattuato. Una attualizzazione dell’art 10 c.3 Cost letto alla luce<sup>261</sup> dell’art 9 Cost e dell’art. 32 c.1 Cost<sup>262</sup> si tradurrebbe in una interpretazione estensiva del concetto di “libertà democratiche”, non esercitabili in mancanza del diritto alla vita e al clima, negati nelle situazioni in cui le persone sono costrette a migrare per sopravvivere<sup>263</sup>.

Se tale direzione legislativa appare oggi di difficile realizzazione pratica visto il clima giuridico-politico italiano<sup>264</sup> ed eurounitario, un altro possibile orizzonte a cui guardare per individuare una protezione per le persone che si spostano in ragione di cause ecoclimatiche, non più a maglie larghe come la protezione umanitaria o l’ipotesi di un esteso diritto d’asilo, ma specifica in quanto *lex specialis*, è quello del permesso di soggiorno per calamità naturali, una particolarità del nostro ordinamento di cui è necessario ora trattare.

---

<sup>259</sup> Del Guercio, Adele Op. Cit., p. 231

<sup>260</sup> Il testo dell’art. 9 Cost., c. 3, aggiornato ai sensi della legge costituzionale n. 1/2022 prevede che la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni»

<sup>261</sup> “Pur se non è stato codificato un diritto individuale all’ambiente sano, sul piano dell’interpretazione sistematica non appare azzardato affermare che l’inclusione della salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi tra i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico non può che rafforzare la lettura qui proposta.” Di Filippo. Op. Cit.

<sup>262</sup> Con riferimento alla dimensione costituzionale del diritto all’ambiente salubre.

<sup>263</sup> Si tratterebbe di una interpretazione coraggiosa del dettato costituzionale, ma come sottolinea Algostino: “Pensare la trasformazione è nelle corde di una Costituzione che ha il suo cuore in un progetto di emancipazione personale e sociale. Proporre una interpretazione “sovversiva”, insorgente rispetto all’esistente, fondandosi sulle potenzialità della Costituzione, significa proseguire il cammino del costituzionalismo, unendo la normatività della Costituzione – che, inattuata e neutralizzata, costituisce pur sempre la norma fondamentale, al vertice del sistema delle fonti – alla forza che deriva dal radicamento nella storia dei principi del costituzionalismo. Non solo: il costituzionalismo apre all’immagine prescrittiva del diritto, di un diritto che si proietta oltre l’esistente, come l’art. 3, c. 2, Cost., insegna, anche contro lo stato di cose presente.” Algostino, Alessandra. Op.cit., p. 11.

<sup>264</sup> Un’ulteriore restrizione delle possibilità di tutela per i migranti ambientali è data dall’inclusione nella lista dei c.d. paesi sicuri (introdotta con il decreto c.d. Sicurezza del 2014) di Stati le cui condizioni climatiche sono generalmente percepite come allarmanti. Si pensi alla Nigeria o alla Costa d’Avorio.

### 3.2. *Il permesso di soggiorno per calamità naturali: un'ipotesi di tutela specifica*

In aggiunta alle forme di tutela “maggiori” di derivazione internazionale ed euro-unitaria, alcuni Stati<sup>265</sup>, tra cui l'Italia, si sono dotati di strumenti di protezione ad hoc che prevedono uno specifico riferimento a fattori quali devastazioni e disastri ambientali.

L'ordinamento italiano è infatti caratterizzato dalla previsione di un particolare permesso di soggiorno, c.d. per calamità naturali: occorre in questa sede analizzare i contorni di tale istituto e i suoi limiti applicativi in riferimento alle varie determinanti possibili delle migrazioni eco-climatiche. Seppur “lungi da porsi come esempio di espansione caritatevole o eccessivamente generosa delle opportunità di protezione<sup>266</sup>” infatti, tale permesso di soggiorno costituisce uno spazio potenzialmente fertile per l'allargamento della tutela della categoria di persone oggetto del presente studio. Si tratta in effetti di un permesso di soggiorno la cui ratio si trova, come sottolineato da Scissa, nella “intenzione di riconoscere alle persone giunte in Italia a causa di disastri naturali nel Paese di origine (...) una forma di protezione differente rispetto a quelle fino a quel momento riconosciute dalla disciplina costituzionale d'asilo<sup>267</sup>”.

#### 3.2.1. *L'istituto della protezione temporanea (anche) per cause ambientali: origine e ratio*

Introdotta con lo “spacchettamento” della protezione umanitaria operato dal d.l. n. 113/2018, l'istituto, disciplinato nell'art. 20 bis d.lgs. 286/98, ha subito successivi ampliamenti e restrizioni<sup>268</sup>.

---

<sup>265</sup> Si vedano, ad esempio, l'art. 29 della legge cipriota sull'asilo che fa riferimento alla “distruzione ambientale” (<http://www.refworld.org/docid/4a71aac22.html>) e la sezione 109 (1) della Legge sugli stranieri finlandese che parla di “disastri naturali” (<http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301.pdf>). Per un quadro completo sugli strumenti nazionali di protezione ad hoc si guardi anche Consiglio dei diritti umani, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change providing legal options to protect the human rights of persons displaced across international borders due to climate change, UN Doc. A/HRC/53/34 del 18 aprile 2023, punti 40-43; C. SCISSA, “The principle of non-refoulement and environmental migration: a legal analysis of regional protection instruments”, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 3/2022, p. 1 ss.

<sup>266</sup> Di Filippo, Marcello. Op.cit., p. 329

<sup>267</sup> Scissa, Chiara. Op.cit., p. 140

<sup>268</sup> Per una ricostruzione approfondita dell'evoluzione normativa del permesso per calamità, si rimanda a Scissa, Chiara. *La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); Scissa, Chiara, e Anna Brambilla. *Migranti ambientali nel diritto italiano: un'evoluzione storico-normativa.* Crisi ambientale e migrazioni forzate. Vol. 3. A SUD, 2023. 182-191.

Prima di trattare nello specifico della norma di cui all'art. 20 bis TUI, occorre analizzare l'art 20 TUI<sup>269</sup>, che stabilisce che «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente Testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea».

Tale norma, già vigente nel 1998, ammette quindi la possibilità di adottare specifiche forme di accoglienza e protezione definibili come straordinarie e temporanee, pensate per regolare situazioni critiche determinate dall'arrivo di flussi migratori intensi, nella stessa direzione in cui si muoverà la normativa comunitaria sulla protezione temporanea introdotta con la direttiva 2001/55/CE (vedi supra)<sup>270</sup>. Si è fatto ricorso a questa ipotesi di protezione per accogliere le persone in pochi casi, specifici e circostanziati. In particolare, per le persone in fuga dalle guerre balcaniche alla fine degli anni '90 e in seguito dalle primavere arabe nel 2011. Si trattava quindi di esigenze di tutela riconducibili a situazioni di conflitto. Fino al 2018, invece, non si sono presentati casi di protezione temporanea ex art. 20 T.U. in riferimento a disastri naturali. In effetti, prima della svolta restrittiva del Decreto Sicurezza Salvini già citato, tali circostanze erano ricondotte alla protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 TUI, che non richiedeva, come noto, il rispetto di parametri di temporaneità ed eccezionalità. Inoltre, come sottolineato sopra, tanto a livello amministrativo che giurisprudenziale si rilevava la necessità di ricondurre anche eventi a lenta insorgenza quali la siccità o l'aumento delle temperature alla protezione umanitaria. Questa direzione di apertura alla considerazione delle determinanti eco-climatiche delle migrazioni tuttavia, conosce un brusco arresto con

---

<sup>269</sup> Per l'evoluzione normativa di tale permesso di soggiorno temporaneo, si rimanda a Scissa, Chiara, Op.cit.

Sembra però opportuno citare in questa sede, ad esempio della risalente volontà di prevedere una protezione specifica e ampia per i migranti ambientali, la proposta avanzata nel 1997 dai ministri dell'interno e degli affari esteri *pro tempore*, in concerto con i ministri interessati al Senato, e subito naufragata, che prevedeva “non soltanto il conferimento della protezione temporanea in caso di disastri naturali, ma anche la possibilità per coloro che ne avessero beneficiato di richiedere, una volta cessata, il riconoscimento del diritto di asilo”. Scissa, Chiara, and Anna Brambilla, Op. cit., p. 354.

<sup>270</sup> La differenza tra permesso di soggiorno per calamità naturali e protezione temporanea comunitaria è sottolineata dal Senato stesso, che definisce il primo come una forma di “protezione temporanea per motivi umanitari”, simile all'istituto comunitario per la dimensione collettiva della protezione ma distante invece nella possibilità di prescindere dal riconoscimento di un afflusso massiccio di sfollati.

Nota Breve *Protezione temporanea, protezione umanitaria, protezione temporanea per motivi umanitari*, Servizio Studi del Senato, nota n. 80, giugno 2015

l'intervento normativo del d.l. 113/2018, che elimina la protezione umanitaria e tenta di risolvere parzialmente il vuoto normativo creato con l'introduzione, tra gli altri, anche del permesso di soggiorno per calamità naturali.

### 3.2.2. *L'apporto del decreto sicurezza del 2018 al permesso per calamità naturali*

Il d.l. 113/2018, convertito in legge con modificazioni dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, introduce il nuovo art. 20 bis TUI accanto all'art 20 sopra analizzato. In particolare, la nuova norma prevedeva: “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di *contingente ed eccezionale calamità* che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità. 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”

Da una prima lettura del testo normativo, si evince come sia a livello di procedura che a livello di contenuti si tratti di un permesso di soggiorno dall'ambito applicativo minimale. Il permesso di cui all'art 20 TUI è infatti una forma di protezione a durata predeterminata, suscettibile di tutelare esigenze immediate sorte in seguito a disastri naturali improvvisi. Tale istituto si differenzia sotto più aspetti dalla protezione individuata dal più generico art. 20 TUI. È rilevante ad ogni modo sottolineare che nel 2018 la previsione di queste due fattispecie distinte comportava la coesistenza di “molteplici risposte alle minacce o pericoli alla vita e dignità di cittadini di Stato terzo posti in essere da fattori ambientali<sup>271</sup>”.

Si possono individuare tre punti di differenza tra i due istituti<sup>272</sup>.

In primo luogo, se l'art. 20 T.U.I. introduce una tutela a dimensione collettiva, pensata per gestire e accogliere massicci flussi migratori, l'art. 20-bis ha ad oggetto richieste di protezione da parte di singoli individui vulnerabili.

Ulteriore sostanziale differenza sta nella procedura, in quanto la protezione temporanea

---

<sup>271</sup> Scissa, Chiara, e Anna Brambilla, op. cit., p. 356

<sup>272</sup> Scissa, Chiara, op. cit., p. 144

viene concessa per DPCM, mentre il permesso ex art. 20 bis TUI nella sua versione originaria veniva rilasciato solo dal Questore. Questa particolarità procedurale è stata fortemente criticata in dottrina<sup>273</sup>, in quanto apre la concessione della protezione a un ampio potere discrezionale<sup>274</sup>.

Infine, per quanto riguarda la durata del permesso, la concessione della protezione temporanea ex art. 20 T.U.I può essere rinnovata con DPCM secondo necessità; il permesso ex art. 20-bis invece era pensato in origine come caratterizzato da una durata fissa semestrale e, solamente in caso di permanenza delle condizioni di eccezionale calamità, questo avrebbe potuto essere rinnovato per un periodo di pari durata.

Gli elementi sopraindicati (dimensione individuale, discrezionalità del Questore e temporaneità) contribuiscono a ricondurre questo istituto a “una misura meramente temporanea, rilasciabile a richiesta individuale, e tributaria di una logica emergenziale (potremmo dire di protezione civile)<sup>275</sup>”.

Occorre ora individuare quali criticità solleva l'applicazione di questo istituto, nella sua originaria formulazione, alle variabili determinanti delle migrazioni dettate da ragioni ambientali e climatiche. Infatti, un permesso di questo tipo, che ruota attorno al concetto più che mai vago<sup>276</sup> di “calamità<sup>277</sup>”, mal si presta a coprire tutte le sfaccettature che può assumere nei suoi effetti la crisi climatica, che sempre più si fa fenomeno strutturale e le cui manifestazioni non rispondono a mere logiche di emergenza. Come è stato analizzato sopra, spesso gli effetti della crisi climatica non si esauriscono in disastri naturali improvvisi e contingenti, ma alimentano invece fenomeni a lenta insorgenza che ledono progressivamente il nucleo dei diritti umani fondamentali. Alle richieste di protezione derivanti da tali tipi di conseguenze del cambiamento climatico, quali la

---

<sup>273</sup> Sul punto si veda ASGI, Le modifiche in tema di permesso di soggiorno conseguenti all'abrogazione dei motivi umanitari e sull'art. 1, D.L. 113/2018 - Prime osservazioni, 25 ottobre 2018

<sup>274</sup> Un'opinione molto critica della procedura discrezionale alla base del rilascio di tale permesso è stata espressa da Brambilla e Castiglione nei seguenti termini. “Nel contesto politico attuale, caratterizzato da processi di esternalizzazione delle frontiere e progressivo svuotamento dell'effettiva tutela offerta dalle categorie giuridiche nate per proteggere, un simile strumento appare essere eccessivamente soggetto al rischio di valutazioni politiche e del tutto inutile ad evitare alle persone viaggi mortali che potrebbero invece essere evitati se si adottassero altri tipi di misure.”

Brambilla, Anna, and Michela Castiglione. *"Migrazioni ambientali: libertà di circolazione vs. protezione."* *Cosmopolis, Rivista di filosofia e teoria politica* 2 (2019).

<sup>275</sup> Di Filippo, Marcello, op. cit., p. 333

<sup>276</sup> “La tipizzazione dei permessi di soggiorno per esigenze di carattere umanitario mal si conciliava con la vaghezza della disposizione in esame”.

Scissa, Chiara, op. cit., p. 145

<sup>277</sup> In merito alla nozione di calamità, si rimanda a Scissa, Chiara, “*Alla ricerca di un fil rouge tra le molteplici nozioni di “calamità” nell'ordinamento italiano*”, in *Rivista di Diritto Agrario*, fasc. 3/2021.

siccità, l'aumento di temperature, la desertificazione del suolo o l'innalzamento del livello dei mari, il permesso di cui all'art. 20 bis così come originariamente formulato non era applicabile<sup>278</sup>, in ragione della durata necessariamente limitata e dell'impossibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Inoltre<sup>279</sup>, anche gli eventi meteorologici estremi a insorgenza improvvisa possono determinare effetti durevoli nel tempo, potenzialmente in grado di generare esigenze di tutela durature nel tempo e quindi non adatte ad essere coperte dal permesso di soggiorno oggetto di studio. A fronte di tali limiti applicativi, il permesso di soggiorno di cui all'art 20 bis TUI è stato al centro di un ampio dibattito, che ha portato a ripensare l'istituto in chiave prima espansiva, poi restrittiva.

### *3.2.3. Le modifiche apportate al permesso di soggiorno per calamità dopo il 2018*

L'art. 20-bis TUI è stato modificato in senso estensivo, sotto molteplici e rilevanti aspetti, dal già citato d.l. 130/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 173/2020. Un ulteriore intervento normativo, al contrario in senso restrittivo, è stato voluto dal legislatore con il d.l. n. 20/2023 c.d. Decreto Cutro, che ha ricondotto sostanzialmente l'istituto alla sua formulazione originaria.

Occorre comunque analizzare le modifiche introdotte nel 2020, segni dell'esistenza, seppur circoscritta, di una volontà politica di prendere in seria considerazione le cause climatiche all'origine delle migrazioni, e di prevedere uno strumento di protezione che ampliasse e specificasse la tutela rispetto agli istituti di derivazione euro-unitaria.

In primo luogo<sup>280</sup>, il legislatore aveva previsto che il permesso per calamità fosse rilasciabile dal Questore non più nel caso in cui il Paese di ritorno del richiedente versasse in una situazione di calamità "contingente ed eccezionale", ma semplicemente "grave". L'inquadramento della situazione di calamità nei termini di una generale gravità implicava una potenziale apertura anche ai fenomeni originariamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto, ovvero i fenomeni a lenta insorgenza già citati. Tuttavia, nonostante sia meritevole l'intento dietro questa modifica terminologica, è da

---

<sup>278</sup> Audizione Luciani, cit. minuto 14 e seguenti.

<sup>279</sup> Ibid., p. 333.

<sup>280</sup> Scissa, Chiara. "An innovative analysis of Italy's protection against disaster displacement: Numbers and profiles of the beneficiaries", in *RLI Blog*, 5 maggio 2023, disponibile su <https://rli.blogs.sas.ac.uk/2023/05/05/an-innovative-analysis-of-italys-protection-against-disaster-displacement-numbers-and-profiles-of-the-beneficiaries/>

notare come il termine “calamità grave” non perda la sua vaghezza, e rimanga suscettibile di dare adito a interpretazioni potenzialmente discrezionali del questore, competente nel valutare la gravità della situazione al cui accertamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno in questione<sup>281</sup>.

Inoltre, la norma novellata non prevedeva più una durata massima, nella versione precedente fissata in sei mesi, per il rinnovo, implicitamente ammettendo la possibilità che la tutela permanesse per tutta la durata della situazione di grave calamità. Infine, l'emendamento prevedeva la possibilità di conversione del permesso per calamità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro<sup>282</sup>, elemento che consente una stabilizzazione e una regolarizzazione della permanenza del beneficiario sul territorio nazionale.

Tali modifiche, considerate in dottrina pionieristiche<sup>283</sup>, non erano state tuttavia accolte con unanime favore e avevano suscitato vivaci discussioni<sup>284</sup> sia alla Camera che in Senato, evidenziando la spaccatura ideologica sul tema delle migrazioni e la resistenza diffusa ad adottare forme di tutela specifica nei confronti dei migranti climatici, considerati da un ampio spettro del Governo alla stregua di migranti economici non meritevoli di ottenere protezione in Italia.

Di conseguenza, al cambio di colore politico del Governo ci si affretta a restaurare lo

---

<sup>281</sup> Scissa, Chiara, and Anna Brambilla, op. cit., p. 358

<sup>282</sup> La durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro dipende dalla tipologia del lavoro svolto, ma comunque non può essere superiore ai 24 mesi, con possibilità di rinnovo.

<sup>283</sup> In particolare, alcuni Autori e Autrici sottolineano come grazie alle novelle introdotte con il d.l. del 2020 venivano rimosse le discriminazioni tra le diverse tipologie di migranti forzati. Si veda a proposito Cossiri, Angela, e Susana Borrás Pentinat. "La migrazione climatica: ragioni di una ricerca." *DIRITTO PUBBLICO EUROPEO. RASSEGNA ONLINE* 1 (2024): 1-14.

<sup>284</sup> A titolo esemplificativo, si citano alcune critiche sollevate dalle forze politiche contrarie agli emendamenti proposti, rintracciabili nel seguente documento: XVIII Legislatura, Resoconto stenografico dell'Assemblea, Seduta n. 434 del 27 novembre 2020, disponibile presso <https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0434&tipo=stenografico#sed0434.stenografico.tit0004>

In particolare, l'opposizione contestò la nozione, considerata troppo ampia, di calamità “grave”. Così Simona Bordonali (LEGA): “Mi spiegate cosa intendete per “grave calamità”? Perché dalle parole della collega precedentemente si è capito cosa avete creato e perché avete inserito solo “gravi calamità”, perché voi accoglierete i cosiddetti migranti climatici. In Africa, ovviamente, c'è un problema di siccità e la siccità, sì, è una grave calamità, non è contingente, non è eccezionale, quindi tutti i migranti climatici arriveranno nel nostro Paese.”

A tali critiche rispondeva Rossella Muroli (LEU): “Alle categorie di permesso convertibili già previste, si aggiungono anche quelli di protezione speciale per calamità. E qui voglio dirlo: non c'è niente da ridere. I migranti ambientali sono un dramma del nostro secolo e sono esattamente quello che lega la giustizia climatica alla giustizia sociale. Queste persone fuggono da terre che sono aride e hanno la siccità; non, collega, per uno strano scherzo del destino, ma perché l'Occidente ha sviluppato la propria economia, sfruttando quei territori, rendendoli poveri, rendendoli insicuri, finanziando quei regimi che gli permettevano di sfruttare quelle terre, a costo zero...”

stato dell'arte in materia<sup>285</sup>. In particolare, con il c.d. Decreto Cutro il legislatore ha riclassificato la calamità come “contingente ed eccezionale”, fissato nuovamente un limite massimo di 6 mesi per il rinnovo e eliminato la possibilità di conversione del permesso, ripristinando così sostanzialmente l'impianto normativo originario. Si ripropongono quindi per la “nuova” formulazione dell'istituto le critiche sottolineate sopra. In particolare, la forte discrezionalità che rimane in capo al Questore continua a suscitare maggiori perplessità. Tale drastica retromarcia<sup>286</sup> dimostra come la normativa nazionale in materia di immigrazione sia volatile in quanto estremamente polarizzata, prima tra le variabili nel gioco dell'alternanza del colore politico del governo. In questa evidenza si riscontra il limite di normative nazionali non costituzionalmente protette, e la necessità di politiche direttamente applicabili che tengano in considerazione emergenze a lungo termine come quella climatica.

### *3.3. Conclusioni in merito al quadro normativo italiano: una tutela frammentata di difficile attuazione pratica*

È opportuno, alla luce dell'evoluzione normativa fin qui delineata degli istituti di protezione, specifici e generali, previsti dal quadro normativo italiano, riassumere le possibilità di tutela del migrante per ragioni ambientali o climatiche.

In ragione delle modifiche intervenute a stretto giro non solo sull'ambito di applicazione del permesso di soggiorno per calamità, ma anche sulla protezione umanitaria, per i richiedenti protezione risulta complicato orientarsi nel panorama di opzioni di tutela. Inoltre, è evidente come si siano inevitabilmente create situazioni di disparità di trattamento a seconda del momento della richiesta e della normativa in vigore.

Volendo fornire un quadro generale del livello di protezione attualmente offerto dal nostro ordinamento, si intende in questa sede riassumere in breve le possibilità di tutela che si aprono, nel momento in cui si scrive, in sede di richiesta di protezione internazionale da parte del migrante per ragioni (anche o solo) ambientali e climatiche negli uffici della Questura.

---

<sup>285</sup> Per un approfondimento sulla riforma introdotta con il c.d. Decreto Cutro si rimanda a “*La riforma della protezione speciale a seguito del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 e le modifiche in materia di conversione di tale permesso e di quelli per cure mediche e calamità*”, scheda ASGI, reperibile presso: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2023/06/1-Scheda-su-riforma-della-protezione-speciale-DEF.pdf>

<sup>286</sup> Cossiri, Angela, and Susana Borrás Pentinat, op. cit.

In primo luogo, si sottolinea come l'istituto della protezione speciale, introdotto con il d.l. 130/2020 poi convertito con l. 173/2020, rimane, in quanto "successore" della protezione umanitaria lo strumento di tutela più alta<sup>287</sup>, riconoscibile nei casi in cui sia rilevata una particolare condizione di vulnerabilità dell'istante derivante da una situazione di degrado ambientale, o di fenomeni conseguenti alla crisi climatica, tali da aver leso il nucleo irriducibile dei diritti umani ai sensi del novellato art. 19 TUI.

Un seconda possibilità di tutela si ha nel riconoscimento della protezione sussidiaria, linea particolarmente seguita dalla giurisprudenza italiana<sup>288</sup>, nei casi in cui si dimostri l'esistenza di gravi rischi per la vita o l'incolumità individuale oppure il rischio di essere esposti a trattamenti inumani e degradanti generati da "situazioni di degrado ambientale o sfruttamento delle risorse naturali dovute a condotte umane intenzionali attive o omissive"<sup>289</sup>.

La terza ipotesi di protezione<sup>290</sup> è data dal permesso di soggiorno per calamità, la cui possibilità di rilascio deve essere comunque vagliata (come previsto dall'art. 5 c. 9 TUI)<sup>291</sup>, anche se non specificamente richiesta<sup>292</sup>, dalle questure in sede di domanda di protezione internazionale.

Per avere una reale contezza dell'efficacia di tale impianto di tutele, si auspica un tracciamento, al momento incompleto, delle decisioni delle Commissioni Territoriali e

---

<sup>287</sup> Come noto, dopo il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale si rimanda alle considerazioni precedentemente condotte sulla sua riconoscibilità ai migranti ambientali.

<sup>288</sup> Si rimanda su questo punto all'analisi della giurisprudenza italiana affrontata nel capitolo III.

<sup>289</sup> Scissa, Chiara, and Anna Brambilla, op. cit., p. 367

<sup>290</sup> Consito aggiunge, alle ipotesi di protezione fin qui delineate, anche la via del riconoscimento dell'apolidia di fatto, nei casi in cui disastri naturali quali tsunami o fenomeni a lenta insorgenza quali l'innalzamento dei livelli del mare conducano alla cancellazione di intere porzioni di territori o alla sostanziale inabitabilità degli stessi. Per un approfondimento, si rimanda a Consito, Manuela. "Il Patto globale per l'ambiente tra migranti climatici e rifugiati ambientali." *RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA* 3 (2019): 409-426; Consito, Manuela. "Per tornare a parlare di Green New Deal, tra diritto di asilo e solidarietà, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, Marzo 2020." (2020): 1-6.

<sup>291</sup> La norma recita infatti quanto segue: "Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico."

<sup>292</sup> Questa norma garantisce una maggiore tutela, in quanto le persone richiedenti protezione non sono nella maggior parte dei casi a conoscenza dell'esistenza di una possibilità di tutela in Italia specificamente per ragioni ambientali e climatiche. Si sottolinea il fatto che le persone richiedenti asilo in Italia, paese di primo arrivo, dovrebbero essere quindi adeguatamente informate di tale possibilità. Attualmente, nei centri di accoglienza e nei centri c.d. hotspot tuttavia, è lacunosa, dove non inesistente, anche l'informazione basilare sulla possibilità di richiedere asilo. La Corte di Cassazione si è espressa recentemente sul carattere fondamentale dell'informazione riguardo alla protezione internazionale con la sentenza 32070/2023, a cui si rimanda (disponibile presso: [https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/32070\\_11\\_2023\\_civ\\_noindex.pdf](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/32070_11_2023_civ_noindex.pdf))

dei tribunali di primo grado<sup>293</sup> in merito al riconoscimento di protezione nel nostro paese alla categoria di persone oggetto di studio, con dati disaggregati in base al tipo di permesso richiesto ed eventualmente ottenuto. Si considera quindi di notevole interesse il risultato della ricerca condotta da C. Scissa in merito<sup>294</sup>, che ha evidenziato come dal 2018 al 2021 siano stati rilasciati solo 153 permessi di soggiorno<sup>295</sup> per calamità naturali, meno di 3 al mese<sup>296</sup>.

Si deve tuttavia guardare a tali risultati tenendo in considerazione il fatto che, a parere di chi scrive, è probabile che in sede di colloquio davanti alle Commissioni Territoriali, i richiedenti non indichino le condizioni climatiche o ambientali tra le principali cause della loro domanda di protezione, incentrando il racconto piuttosto sulla generale condizione di povertà o insicurezza, senza analizzare le cause profonde di tali situazioni, di cui potrebbero anche non essere a conoscenza. Di conseguenza potrebbero essere spesso considerati dagli uffici delle Commissioni Territoriali come migranti economici, non meritevoli di protezione.

Il personale delle questure dovrebbe quindi svolgere ricerche oggettive intorno alle condizioni climatiche e ambientali della zona di provenienza e alle ricadute che potrebbero aver avuto sul tenore di vita delle persone costrette a spostarsi.

Davanti a un contesto normativo internazionale, eurounitario e italiano, che come delineato fin qui è caratterizzato da vuoti di tutela, incertezze definitorie e resistenze diffuse rispetto al fenomeno delle migrazioni eco-climatiche, è la giurisprudenza che, seppur con decisioni varie e poco uniformi, sta compiendo passi in avanti immaginando forme di protezione per questa categoria. Infatti in assenza, o in attesa<sup>297</sup>, di uno strumento di protezione che sia pensato ad hoc (e che sia giuridicamente vincolante) per

---

<sup>293</sup> I provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono impugnabili, ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008, davanti al tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento.

<sup>294</sup> Scissa, Chiara, *op. cit.*

<sup>295</sup> In particolare, dalla richiesta di accesso civico è emerso che dal 4 ottobre 2018 al 31 marzo 2023 sono stati rilasciati 153 permessi per calamità, suddivisi come segue per nazionalità: Pakistan (57), Albania (15), Bangladesh (14), Nigeria (13), Cina (12), Brasile (6), Colombia (5), India (4), Serbia (2), Russia (2), Bielorussia (1), Ucraina (1). Non è dato sapere quante domande siano state presentate e quanti permessi siano riferibili alla prima versione dell'art. 20 bis o alla versione novellata dal d.l. n. 130/2020.

<sup>296</sup> Tali dati sembrano sconfiggere i timori sollevati dall'opposizione in sede di dibattito parlamentare citati supra, evidenziando come il fatto di prevedere uno strumento di tutela specifico collegato a disastri naturali non comporti automaticamente un'apertura incontrollata delle frontiere.

<sup>297</sup> Fazzini, Anna, *op.cit.* p. 252.

i migranti eco-climatici, non sembra esservi altra strada se non quella di interpretare in via evolutiva gli strumenti di protezione generali già esistenti. Occorre quindi ora analizzare il nuovo ruolo di protagonismo, o attivismo<sup>298</sup>, giudiziario in questo fondamentale campo, a partire dall'analisi del *human rights approach* inaugurato con la storica decisione del Comitato dei diritti dell'uomo nel caso Teitiota c Nuova Zelanda.

---

<sup>298</sup> Liguori, Anna. "L'apporto della giurisprudenza italiana alla tutela dei migranti ambientali e climatici." *Migrazioni e diritti al tempo dell'antropocene*. Editoriale Scientifica, 2023. p. 291.

## CAPITOLO III: IL RICONOSCIMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA CRISI CLIMATICA E DEL DEGRADO AMBIENTALE COME *DRIVER* DI MIGRAZIONE

### 1. Il principio di *non refoulement* alla luce della decisione *Teitiota*

A fronte del sostanziale immobilismo legislativo nell'ambito della protezione giuridica della categoria dei migranti ambientali e climatici, è la giurisprudenza che sempre di più si sta muovendo per colmare questa lacuna, potenziale buco nero per i diritti umani, tramite l'interpretazione in chiave estensiva ed evolutiva di norme e principi già esistenti. È effettivamente il ruolo principale del giudice adattare il diritto alle esigenze del presente<sup>299</sup> nei vari livelli di giurisdizione. Le domande di protezione avanzate da migranti climatici che raggiungono le istanze giudiziarie hanno generato risposte e argomentazioni se non rivoluzionarie, almeno innovative<sup>300</sup>, che hanno preso in considerazione in vari modi la “nuova” vulnerabilità connessa alle devastazioni ambientali e climatiche.

Una delle direzioni maggiormente seguite dai giudici per ampliare la tutela offerta ai migranti climatici e ambientali<sup>301</sup> è quella dell'interpretazione estensiva del principio di *non refoulement*, o non respingimento, tendenza inaugurata con la decisione<sup>302</sup> *Teitiota*, ormai considerata pacificamente come uno spartiacque in materia, presa dal Comitato

---

<sup>299</sup> “I diritti possono (*devono*) essere riconosciuti, estesi e garantiti dalle corti, ma senza dimenticare come sia fondamentale che l'azione giudiziaria si connetta, in un rapporto circolare, con la storicità dei diritti, ovvero con il loro essere ancorati ai conflitti e alle rivendicazioni che attraversano la società, oggetto di riconoscimento sociale e politico”. Algostino, Alessandra, op. cit., p.7.

<sup>300</sup> Borràs-Pentinat, Susana, and Angela Cossiri. "Migrazione climatica: ragioni di una ricerca." *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online* 21.1 (2024) p. 494.

<sup>301</sup> Per un'analisi approfondita su come il principio di non respingimento sia o non sia stato messo in relazione con le migrazioni climatiche negli ordinamenti regionali, si rimanda a Scissa, Chiara. "The principle of non-refoulement and environmental migration: A legal analysis of regional protection instruments." *DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA* 3 (2022): 1-36.

<sup>302</sup> *Ioane Teitiota v. New Zealand*, CCPR/C/127/D/2728/2016, UN Human Rights Committee (HRC), 7 Gennaio 2020, par. 9.11. Il testo integrale della decisione è disponibile qui: <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/hrc/2020/en/123128> [accessed 21 August 2024]. Di seguito, si farà riferimento alla decisione come a “*Teitiota HRC*” per ragioni di semplicità.

per i diritti umani delle Nazioni Unite<sup>303</sup>, organo para-giurisdizionale, il 24 ottobre 2019. Si tratta di una decisione che si inserisce in un approccio generale che guarda alla crisi climatica e alla migrazione che ne deriva come a una potenziale minaccia al godimento effettivo dei diritti umani<sup>304</sup>.

La trattazione prenderà le mosse dall'analisi di questa fondamentale decisione, per poi studiare nei seguenti paragrafi come le conclusioni a cui arriva il Comitato, pur respingendo le argomentazioni del ricorrente, siano state riprese dalle giurisdizioni dei singoli Stati, tramite un esame di alcune decisioni in materia di protezione dei migranti climatici.

### *1.1. L'interpretazione estensiva del principio di non refoulement: un possibile allargamento della tutela ai migranti ambientali e climatici*

L'art. 33 c.1 della Convenzione di Ginevra recita: "Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche."<sup>305</sup>

Il principio di *non refoulement* "is the child of refugee law. It expresses the idea that claimants have been forced to flee a source of danger, and is therefore not a matter of choice, of mere migration in the common usage of that word."<sup>306</sup>

---

<sup>303</sup> Le Nazioni Unite hanno istituito dei meccanismi di controllo collegati ai trattati in materia di diritti umani, i c.d. Comitati, che hanno come funzione principale quella di verificare l'attuazione, nei vari Paesi contraenti, delle norme sancite a livello internazionale. In particolare, il Comitato dei diritti umani è stato istituito in base all'articolo 28 del Patto sui diritti civili e politici. Per approfondire, si rimanda a: [https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/88\\_03\\_069.pdf](https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/88_03_069.pdf)

<sup>304</sup> Villani, Susanna. "Migrazione e ambiente: verso un regime di tutela basato sui diritti umani." *Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere*. Editoriale Scientifica, 2022. 159-185.

<sup>305</sup> Al comma 2 dello stesso articolo troviamo l'unica eccezione a questo principio: "La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese."

<sup>306</sup> Behrman, Simon, and Avidan Kent. "The Teitiota Case and the limitations of the human rights framework." *Questions of International Law* 75 (2020), p. 28.

Questo principio, così come formulato nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, secondo l'UNHCR<sup>307</sup> e coerentemente con l'opinione della dottrina maggioritaria<sup>308</sup>, è diventato una norma di diritto internazionale consuetudinario, inquadrabile quindi nel *ius cogens*, l'insieme dei principi ritenuti inderogabili dalle norme pattizie. In quanto *ius cogens* inoltre, tale principio non solo è vincolante per tutti gli Stati<sup>309</sup>, compresi quelli che non hanno aderito alla Convenzione, ma può essere invocato, in quanto integrato ed ampliato negli artt. 6 e 7 del Patto sui diritti civili e politici, anche nei confronti di persone che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 lett. A della Convenzione, categoria in cui rientrano, come è stato precedentemente sottolineato<sup>310</sup>, i migranti per ragioni (anche) climatiche e ambientali. Occorre rammentare in questa sede come dall'art. 6 del Patto derivano *obblighi positivi* in capo agli Stati contraenti, che sono «under a *due diligence obligation* to undertake reasonable *positive measures*»<sup>311</sup>.

È in questo quadro giuridico che si inserisce la riflessione inaugurata dalla decisione Teitiotia, in cui il Comitato per i diritti umani adotta il c.d. *human rights based approach* facendo riferimento non alle norme di diritto internazionale relative allo status dei rifugiati, ma ai principi generali posti alla base dei trattati sui diritti umani<sup>312</sup>.

La portata storica della decisione oggetto di studio è stata pacificamente riconosciuta

---

<sup>307</sup> UNHCR, *The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law*, Response to the Questions posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93 (<http://www.unhcr.org/home/RSDLEGAL/437b6db64.html>); UNHCR, *Note on the Principle of Non-Refoulement*, 1 novembre 1997 (<http://www.unhcr.org/home/RSDLEGAL/438c6d972.html>).

<sup>308</sup> La dottrina sul principio di non refoulement è particolarmente ampia. Si rimanda, tra gli altri, a: Coleman, Nils. "Non-Refoulement Revised-Renewed Review of the Status of the Principle of Non-Refoulement as Customary International Law." *Eur. J. Migration & L.* 5 (2003): 23; Moran, Clare Frances. "Strengthening the principle of non-refoulement." *The International Journal of Human Rights* 25.6 (2021): 1032-1052.

<sup>309</sup> È utile sottolineare il carattere di essenziale garanzia che assume questo principio: infatti, il principio di non-refoulement rappresenta una delle più significative limitazioni alla discrezionalità statale in materia di politiche migratorie.

<sup>310</sup> Si rimanda all'analisi svolta nel capitolo II sulla nozione di persecuzione, non applicabile, per come è stata finora interpretata, ai migranti per ragioni ambientali e climatiche, nonostante la sua definizione volutamente dai confini morbidi.

<sup>311</sup> General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, 30 ottobre 2018.

<sup>312</sup> L'approccio basato sui diritti umani per allargare la tutela dei migranti climatici non è esente da critiche: in particolare, si rimanda alle riflessioni di Carmen Gonzalez, che saranno affrontate nel capitolo IV del presente lavoro.

dalla dottrina<sup>313</sup> e dalla società civile<sup>314</sup> e ed è duplice<sup>315</sup>: innanzitutto, per la prima volta è stato messo in luce in modo esplicito in una sede giudiziaria come gli effetti della crisi climatica possano incidere sul godimento del diritto alla vita di cui all'art. 6 del Patto sui diritti civili e politici e possano comportare il rischio di trattamenti disumani e degradanti; in secondo luogo, la decisione stabilisce che il rischio di subire tali effetti nel Paese di origine genera il divieto di respingimento da parte di Stati terzi. In sostanza, l'interpretazione inedita data al diritto alla vita dal Comitato dei diritti umani ha comportato un allargamento del campo di applicazione del principio di non respingimento<sup>316</sup> tale da poter essere invocato anche da persone che si spostano per ragioni connesse alla crisi climatica e al degrado ambientale, pur non nello specifico nel caso che ha dato origine alla decisione. Per analizzare questa decisione, innovativa non definibile come una "legal revolution"<sup>317</sup> né esente da critiche<sup>318</sup>, ma dall'alto valore politico<sup>319</sup> seppur non giuridicamente vincolante, è necessario partire dallo studio dei fatti che hanno dato origine al ricorso.

### 1.1.1. I fatti all'origine del ricorso nel caso Teitiota

La decisione oggetto di studio trae origine dalla comunicazione presentata dal signor Ioane Teitiota, cittadino della Repubblica di Kiribati che, secondo i media

---

<sup>313</sup> Tantissimi e tantissime autori e autrici hanno studiato nel dettaglio la decisione Teitiota. Per un'analisi approfondita, si rimanda a: Sommaro, Emanuele. "When climate change and human rights meet: A brief comment on the UN Human Rights Committee's Teitiota decision." *Questions of International Law* 8.77 (2021): 51-65; McAdam, Jane. "Protecting people displaced by the impacts of climate change: The UN human rights committee and the principle of non-refoulement." *American Journal of International Law* 114.4 (2020): 708-725; Domaine, Sophie. "Cambiamenti climatici e diritti umani: il divieto di refoulement in Teitiota c. Nuova Zelanda." *Federalismi. it* 23.Focus Human Rights (2020): 25-43; Citroni, Gabriella. "Human Rights Committee's decision on the case Ioane Teitiota v New Zealand: Landmark or will-o'-the-wisp for climate refugees?." *Questions of International Law* 75 (2020): 1-5.

<sup>314</sup> Amnesty International, "UN landmark case for people displaced by climate change", 20 gennaio 2020 disponibile presso [www.amnesty.org.uk/press-releases/un-landmark-climate-refugee-ruling-sets-global-precedent](http://www.amnesty.org.uk/press-releases/un-landmark-climate-refugee-ruling-sets-global-precedent)

<sup>315</sup> Brambilla, Anna, e Castiglione, Michela. "Migranti ambientali e divieto di respingimento." *Questione Giustizia* 14 (2020).

<sup>316</sup> McAdam, Jane. op. cit.

<sup>317</sup> Cullen, Miriam. "The UN Human Rights Committee's recent decision on climate displacement." *Asylum Insight* (2020).

<sup>318</sup> Avanzano criticità riguardo alle conclusioni del Comitato dei diritti umani, tra gli altri: Behrman, Simon, and Avidan Kent. "The Teitiota Case and the limitations of the human rights framework." *Questions of International Law* 75 (2020): 25-39; Imbert, Louis. "Premiers éclaircissements sur la protection internationale des «migrants climatiques»." *La Revue des droits de l'homme* (2020).

<sup>319</sup> Del Guercio, Adele. "Una governance integrata della mobilità umana nel contesto del cambiamento climatico. Spunti di riflessione a partire dalla decisione Teitiota del comitato per i diritti umani." *Diritto pubblico europeo. rassegna online* 1 (2022), p. 342.

internazionali, aspirava ad essere riconosciuto come “il primo rifugiato climatico del mondo”<sup>320</sup>. In particolare, il ricorrente era originario dell’isola di Tarawa, un atollo dell’Oceano pacifico del Sud, facente parte dei cc.dd. *disappearing States*<sup>321</sup>. Teitiota, trasferitosi in Nuova Zelanda nel 2007 a causa degli effetti dell’innalzamento del livello del mare, lì si era visto rifiutare<sup>322</sup> nel 2015 il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ed era stato di conseguenza rimpatriato nel Paese di origine, insieme alla moglie e ai figli, nati nel frattempo ma privi della cittadinanza neozelandese in ragione dell’irregolarità dei genitori.

Occorre sottolineare fin da subito, prima di analizzare brevemente i passaggi giuridici intervenuti, quali fossero le generali condizioni climatiche e ambientali che avevano spinto il ricorrente a migrare: le inondazioni frequenti provocavano seri danni ai centri abitati dell’isola di origine e ai raccolti, alimentando un processo di erosione costiera e di infiltrazioni saline che, contaminando l’acqua dolce e impoverendo il suolo, rendeva difficile il sostentamento e determinava anche conflitti tra gli abitanti<sup>323</sup>. Inoltre, la famiglia di Teitiota era esposta a rischi peculiari in ragione delle personali condizioni di vita: la famiglia infatti viveva in una costruzione tradizionale sull’isola di Tarawa, tre metri sopra il livello del mare, dipendendo economicamente in toto dalla pesca e dall’agricoltura, e i tre figli avevano sviluppato problemi di salute a causa della scarsa qualità dell’acqua. Da una prima lettura della situazione, appare evidente come “la compromissione dell’accesso all’acqua potabile, della salute e del ricorso ai mezzi di sussistenza andavano a depauperare il diritto umano alla vita e a condurre una vita in maniera dignitosa”<sup>324</sup>.

---

<sup>320</sup> Weiss, Kennet « The Making of a Climate Refugee », *Foreign Policy*, 28 gennaio 2015, consultabile presso: <https://foreignpolicy.com/2015/01/28/the-making-of-a-climate-refugee-kiribati-tarawa-teitiota/#:~:text=Around%20the%20world%2C%20governments%2C%20policymakers,case%20have%20become%20part%20of>

<sup>321</sup> Per *disappearing states* si intendono gli Stati destinati a diventare inabitabili o a “scompare” entro il 2050. Per approfondire, si rimanda a McAdam, Jane. “‘Disappearing states’, statelessness and the boundaries of international law.” *Statelessness and the Boundaries of International Law* (January 21, 2010). UNSW Law Research Paper 2010-2 (2010); Atapattu, Sumudu. “Climate Change: Disappearing States, Migration, and Challenges for International Law.” *Wash. J. Envtl. L. & Pol’y* 4 (2014): 1; Rayfuse, Rosemary G. “W (h)ither Tuvalu? International law and disappearing states.” *International Law and Disappearing States* (April 1, 2009). *UNSW Law Research Paper* 2009-9 (2009).

<sup>322</sup> Prima di chiedere protezione internazionale, Teitiota e il suo legale avevano tentato semplicemente di rinnovare il permesso di soggiorno, ottenuto al momento del trasferimento in Nuova Zelanda, per motivi di lavoro, inutilmente. Per un’analisi giuridica più approfondita di tutti i passaggi che hanno preceduto la decisione del Comitato si rinvia a Behrman, Simon, and Avidan Kent, *op. cit*

<sup>323</sup> Del Guercio, Adele, *op. cit*.

<sup>324</sup> Brambilla, Anna, and Michela, Castiglione *op. cit*.

Tuttavia, la richiesta di protezione internazionale su queste basi era stata respinta sia a livello amministrativo che giurisdizionale dagli uffici e dal Tribunale Neozelandese. Secondo l'*Immigration and Protection Tribunal* neozelandese infatti, la cui posizione è stata ribadita in secondo grado e in ultima istanza dalla Corte suprema, nonostante fosse evidente come *in linea di principio* il degrado ambientale e la crisi climatica potessero costituire «pathways into the Refugee Convention or protected person jurisdiction»<sup>325</sup>, la volontà del governo della Repubblica di Kiribati di intraprendere azioni a contrasto del cambiamento climatico<sup>326</sup> escludeva la violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 6 del Patto ONU e la situazione delineata dal ricorrente non permetteva di integrare le condizioni, esaminate in precedenza, per il riconoscimento della protezione internazionale richieste dalla Convenzione di Ginevra. Il Tribunale infatti esclude la possibilità che il sig. Teitiota potesse essere considerato rifugiato, sostenendo che «in many cases the effects of environmental change and natural disasters will not bring affected persons within the scope of the Refugee Convention»<sup>327</sup>. In effetti, il Tribunale sottolineava come non fosse individuabile nel caso di Teitoita un rischio reale di persecuzione, in quanto non era stato vittima di conflitti né aveva subito forme di violenza connesse all'accaparramento della terra o dei raccolti; dopo il rimpatrio inoltre secondo il Tribunale il ricorrente avrebbe potuto cercare una diversa sistemazione per sé e per la propria famiglia; ancora, Teitiota non aveva evidenziato condizioni diverse da quelle in cui versavano tutti gli abitanti di Tarawa. Un elemento centrale della posizione del Tribunale stava inoltre nella mancata dimostrazione<sup>328</sup>, da parte di Teitiota, dell'*imminenza* del pericolo cui sarebbe andato incontro in seguito al rimpatrio<sup>329</sup>. Il Tribunale neozelandese quindi legittimava il provvedimento di espulsione notificato al sig. Teitiota e alla sua famiglia.

---

<sup>325</sup> *Teitiota* HRC, para 2.2.

<sup>326</sup> In particolare, il Tribunale cita il “National Adaptation Programme of Action” del 2007, adottato dalla Repubblica di Kiribati nel contesto dell’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). *Ibid*, para 2.3.

<sup>327</sup> *Ibid.*, para 2.8.

<sup>328</sup> I giudici sottolineano come il rischio per la vita per Teitiota e la famiglia non vada oltre la congettura e l’ipotesi, e citano la decisione del Comitato per i diritti umani, *Aalbersberg et al. c. Paesi Bassi*, com. n. 1440/2005, del 14 agosto 2006.

<sup>329</sup> Del Guercio, Adele, op. cit.

Quest'ultimo allora, una volta rimpatriato, adiva il Comitato dei diritti umani<sup>330</sup>, competente per le violazioni da parte degli Stati contraenti del Patto ONU sui diritti civili e politici. Teitiota contestava in questa sede non il mancato riconoscimento dello status legale di rifugiato, ma l'appropriatezza della valutazione delle autorità neozelandesi<sup>331</sup>, sostenendo che il respingimento della richiesta di asilo da parte della Nuova Zelanda e il conseguente rimpatrio avesse esposto sé e la propria famiglia a un serio rischio per la vita, messa a repentaglio dagli effetti dell'inesorabile innalzamento del livello del mare causato dal cambiamento climatico<sup>332</sup>, e che questa situazione costituisse una violazione evidente dell'art. 6 del già citato Patto Onu sui diritti civili e politici del 1966<sup>333</sup>.

Occorre ora analizzare i punti fondamentali della decisione del Comitato ONU che, pur respingendo la richiesta di riconoscimento di protezione internazionale avanzata da Teitiota, segna una svolta importante nel diritto internazionale inerente a migrazioni connesse al cambiamento climatico.

#### *1.1.2. La decisione del Comitato dei diritti umani e i suoi limiti*

Prima di analizzare la decisione nel merito, rileva sottolineare che a livello procedurale il Comitato ha innanzitutto vagliato l'ammissibilità della comunicazione presentata dal sig. Teitiota, e ha riscontrato come il timore avanzato dal ricorrente riguardo al rischio per il diritto alla vita nell'isola di Tarawa «do not concern a hypothetical future harm, but a real predicament caused by a lack of potable water and employment possibilities, and a threat of serious violence caused by land disputes»<sup>334</sup>.

Il Comitato ha notato come sia le autorità amministrative neozelandesi sia il già citato Tribunale avevano riconosciuto la situazione delineata dal ricorrente come “entirely

---

<sup>330</sup> Il ricorrente diventa allora, come sottolineato da Weiss, “an unlikely international celebrity, a stand-in for the thousands of people in Kiribati—as well as millions more worldwide—expected to be forced from their homes due to rising seas and other disruptions on a warming planet.” Weiss, Kenneth, op. cit.

<sup>331</sup> Del Guercio, Adele, op. cit.

<sup>332</sup> Ibid.

<sup>333</sup> Rileva come in questo caso non si contesti la violazione dell'art 7 del Patto ONU, ovvero il divieto di tortura e di trattamenti e pene inumani e degradanti.

<sup>334</sup> Teitiota HRC, para 8.6.

credible” e come abbiano inoltre ammesso<sup>335</sup> “the possibility that the effects of climate change or other natural disasters could provide a basis for protection.”<sup>336</sup>

Tuttavia, come sottolineato precedentemente, l'evidenza “did not establish that he faced a risk of an imminent, or likely, risk of arbitrary deprivation of life upon return to Kiribati.”<sup>337</sup>

Riprendendo i termini del ricorso del sig. Teitiota, questi lamentava che “by removing him to Kiribati, New Zealand would violate his right to life because sea-level rise in Kiribati had resulted in: (a) the scarcity of habitable space, which has in turn caused violent land disputes that endanger the author’s life; and (b) environmental degradation, including saltwater contamination of the freshwater supply.”<sup>338</sup>

Il Comitato esclude, riguardo alla prima doglianza avanzata, che si sia determinato un rischio *personale* per il sig. Teitiota, in quanto non sono state riportate prove di un suo coinvolgimento in dispute per il territorio, che peraltro risultavano sporadiche anche in termini generali. Inoltre, il Comitato esclude anche che la mera situazione generale che caratterizza il paese di origine del ricorrente sia talmente grave<sup>339</sup> da costituire oggetto di valutazione a prescindere dai rischi personali. In effetti, tale valutazione meramente oggettiva è possibile solo in circostanze estreme<sup>340</sup>, «where there is a real risk of harm simply by virtue of an individual being exposed to such violence on return, or where the individual in question is in a particularly vulnerable situation»<sup>341</sup>.

---

<sup>335</sup> “*Inter alia*, the evidence detailed coastal erosion, increased storm surges and flooding, contamination of relatively scarce sources of potable water that in turn has caused diseases especially amongst young children, loss of land on which to live and grow food that has in turn led to violent disputes between neighbours. Specifically, it was accepted that these deteriorating conditions of life on the islands has been caused, at least partly, by the effects of climate change, both sudden and slow-onset”. Behrman, Simon, and Avidan Kent, op. cit. p. 27.

<sup>336</sup> Ibid., para 9.6.

<sup>337</sup> Ibid.

<sup>338</sup> McAdam, Jane, op. cit., p. 713.

<sup>339</sup> L’interpretazione della gravità del rischio derivante dalla situazione generale di un territorio, seppur non evidenziata in concreto in questa decisione, potrebbe aprire le porte a un’applicazione estensiva del principio di non refoulement per persone che scappano da calamità naturali dovute alla crisi climatica.

<sup>340</sup> La violazione del principio di non-refoulement in relazione a un rischio non individuale, ma generale, è stata individuata in alcuni casi sollevati davanti alla Corte EDU, in particolare Hirsi Jamaa e altri c. Italia, (ric. n. 27765/09, 23 febbraio 2012, CEDU) e M.S.S. c. Belgio e Cipro. A riguardo, si veda tra gli altri Lenzerini, Federico. “Il principio del non-refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell'uomo.” *Rivista di diritto internazionale* 95.3 (2012): 721-761.

<sup>341</sup> Teitiota HRC, para 9.3.

La nozione di rischio che emerge dall'interpretazione data dal Comitato in questa decisione tuttavia, non è esente da critiche, in particolare per quanto riguarda il carattere personale e l'apprezzamento dell'imminenza del rischio.

Per ciò che concerne il carattere personale del rischio, questo è un elemento essenziale per far sorgere il divieto di respingimento, che nasce solo laddove il rischio sia personalmente percepito dal ricorrente. Come osserva Del Guercio, il Comitato sembra seguire i propri precedenti, nel cui ambito “non si è affermato un temperamento della natura personale del rischio in caso di situazioni che riguardano l'intera popolazione o il gruppo di appartenenza”<sup>342</sup>, a differenza di quanto emerso in alcune pronunce della Corte EDU<sup>343</sup>. Tuttavia, come analizzato precedentemente anche nel presente lavoro, una dimensione soltanto individuale del rischio mal si concilia con gli effetti della crisi climatica, che difficilmente colpiscono una persona in senso meramente individuale, andando piuttosto ad impattare gruppi e comunità intere. Come notano Behrman e Kent, infatti, “This criterion presents a real problem for potential claimants in the context of climate change, as that is precisely a phenomenon that affects communities in general, rather than specific individuals. It is difficult to imagine a case where an individual or defined group within a geographic area will experience the effects of climate change in ways that go beyond general conditions”<sup>344</sup>.

Per superare l'ostacolo di questa specifica condizione, a parere di chi scrive occorrerebbe fornire un'interpretazione estensiva del carattere personale del rischio, per considerare quantomeno il fatto che alcuni strati di popolazione, già particolarmente vulnerabili, subiscono in modo più pesante le conseguenze del cambiamento climatico. Nello specifico, si sarebbe potuto ricondurre la situazione di indigenza della famiglia di Teitiota alla particolare vulnerabilità dello strato di popolazione dell'isola più direttamente dipendente dalla pesca e dalla coltivazione, per riconoscere un rischio non personale, ma neanche generale, e quindi rilevante ai sensi dell'applicazione del principio di *non refoulement*. Tuttavia, una semplice interpretazione estensiva del carattere personale ricalcherebbe quella della nozione di gruppo sociale tipica del diritto derivante dalla Convenzione di Ginevra su rifugiati, già analizzata nel presente lavoro.

---

<sup>342</sup> Del Guercio, Adele, op. cit.

<sup>343</sup> Corte europea dei diritti umani, *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, ric. n. 8319/07 e 11449/07, sentenza del 28 giugno 2011.

<sup>344</sup> Behrman, Simon, and Avidan Kent, op. cit. p. 35.

Un'interessante e alternativa via interpretativa potrebbe avere ad oggetto la condizione di indigenza come sufficiente a integrare un rischio di veder violato il diritto a vivere una vita dignitosa, come suggerito da alcune voci in dottrina.

In secondo luogo, è stata avanzata dalla dottrina<sup>345</sup> una critica concernente la nozione di *imminenza* del rischio, non riscontrata dal Comitato nel caso di specie, in quanto il ricorrente non avrebbe fornito “sufficient information indicating that the supply of fresh water is inaccessible, insufficient or unsafe so as to produce a reasonably foreseeable threat of a health risk that would impair his right to enjoy a life with dignity or cause his unnatural or premature death”<sup>346</sup>. Foster e McAdam sottolineano come una conseguenza negativa della decisione oggetto di studio sia stata proprio “its confusing and misplaced focus on ‘imminence’ of harm”<sup>347</sup>, e mettono in guardia dalla tendenza<sup>348</sup>, non supportata dai testi convenzionali<sup>349</sup>, che le Autrici riscontrano sia nei casi concernenti i diritti umani in generale, sia soprattutto nei casi riconducibili a *climate litigation*, di riconoscere le violazioni “only where rights are immediately threatened”<sup>350</sup>.

Questa operazione risulta particolarmente complicata nei casi come quello oggetto di studio in quanto, come è stato evidenziato ampiamente nel presente lavoro, gli effetti della crisi climatica, soprattutto gli eventi a lenta insorgenza come l’innalzamento del livello dei mari e la salinizzazione delle acque, possono provocare danni ingenti e rischi gravi per i diritti umani non riscontrabili nell’immediato, ma graduati nel lungo periodo.

---

<sup>345</sup> Si rimanda a Foster, Michelle, and Jane McAdam. "Analysis of 'Imminence' in International Protection Claims: Teitiota v New Zealand and Beyond." *International & Comparative Law Quarterly* 71.4 (2022): 975-982.

<sup>346</sup> Teitiota HRC, para 9.8.

<sup>347</sup> L’irragionevolezza di questa condizione è sottolineata dalle Autrici: “In international human rights law, a person does not have to show that they face an imminent risk of harm on removal for a human rights violation to be established. In the international protection space, neither refugee law nor human rights law imposes an imminence requirement. Rather, the principle of non-refoulement applies where a person has a well-founded fear of being persecuted (refugee law) or faces a real risk of being subjected to irreparable harm (human rights law). Imminence is only relevant when it comes to establishing admissibility requirements as a ‘victim’ of a violation under the First Optional Protocol to the ICCPR”. Foster, Michelle, and Jane McAdam, op. cit.

<sup>348</sup> Per un approfondimento su come l’imminenza del rischio sia diventata una pre-condizione per il riconoscimento di una violazione degli obblighi positivi in capo agli Stati sui diritti umani, si rimanda anche a Bell-James, Justine, and Briana Collins. "Human rights and climate change litigation: should temporal imminence form part of positive rights obligations?." *Journal of Human Rights and the Environment* 13.1 (2022): 212-237.

<sup>349</sup> “Once the Committee declares a matter to be admissible, the question of imminence of harm is no longer relevant” Foster, Michelle, and Jane McAdam, op. cit.

<sup>350</sup> Ibid.

Il Comitato, pur valutando l'imminenza del rischio come rilevante ai fini del ricorso nel caso di specie, non precisa quale sia il momento da prendere in considerazione per ritenere che il rischio alla vita si concretizzi, contribuendo alla confusione generale sulle norme applicabili ai migranti climatici. In effetti, il Comitato si riferisce genericamente a un periodo di 10-15 anni, entro cui le isole della Repubblica di Kiribati diventeranno di fatto inabitabili. Il riferimento a una cornice temporale è potenzialmente pericoloso, in quanto potrebbe essere erroneamente trasposto nelle normative nazionali e determinare un ridimensionamento della tutela. Si ritiene quindi, alla luce delle problematiche emerse intorno al concetto di imminenza del rischio, più corretto fare riferimento piuttosto alla nozione di *prevedibilità* del rischio.

In conclusione, il Comitato non accoglie le doglianze del ricorrente<sup>351</sup>, considerando la valutazione delle autorità neozelandesi adeguata<sup>352</sup> e non riscontrando una violazione del Patto ONU in ragione della messa in atto da parte della Repubblica di Kiribati di misure volte a combattere il degrado ambientale e la crisi climatica<sup>353</sup>.

Ci si dovrebbe interrogare comunque, a parere di chi scrive, su quali standard siano presi in considerazione per valutare l'adeguatezza di dette misure, il cui vaglio rischia di risultare arbitrario e soggetto a interpretazioni politiche.

Analizzati i termini della decisione nel merito e i limiti che sono stati messi in luce dalla dottrina, occorre ora concentrarsi sui punti di arrivo, comunque da considerare in chiave positiva nell'ottica dell'ampliamento della tutela dei migranti climatici, toccati dal Comitato nella decisione oggetto di studio.

### *1.1.3. La portata e le ripercussioni delle analisi condotte dal Comitato*

Il Comitato, affermando che “the effects of climate change in receiving states *may* expose individuals to a violation of their rights under articles 6 or 7 of the Covenant, thereby triggering the non-refoulement obligations of sending states” manda un segnale

---

<sup>351</sup> Non sono mancate voci dissenzienti all'interno del Comitato. Basti citare, uno tra tutti, l'opinione di Duncan Laki Muhumuza ‘New Zealand’s action is more like forcing a drowning person back into a sinking vessel, with the “justification” that after all, there are other voyagers on board’. Teitiota HRC, Annex 2, para 6.

<sup>352</sup> Teitiota HRC, para 9.12.

<sup>353</sup> “It seems that the right to life could be invoked only where all hopes are gone, when it is clear that the nation island’s future is doomed”. Behrman, Simon, and Avidan Kent. “Prospects for protection in light of the Human Rights Committee’s decision in Teitiota v New Zealand.” *The Polish Migration Review* (2021)

significativo a giuristi, decision-makers and policymakers “considering how to respond to displacement in the context of climate change”<sup>354</sup>.

In effetti, il passaggio più importante, ad avviso di chi scrive, della decisione del Comitato, non riguarda la soluzione del caso di specie, che come è stato messo in luce presenta non poche ambiguità<sup>355</sup>, ma in generale il riconoscimento di obblighi positivi nei confronti degli Stati riguardanti i rischi per la vita connessi al cambiamento climatico.

La decisione riprende infatti l’interpretazione estensiva del diritto alla vita già elaborata dallo stesso Comitato nel *General Comment No 36*, in cui si sottolineava come questo non si riducesse alla mera esistenza, ma alla generale condizione “to be free from acts and omissions that are intended or may be expected to cause their unnatural or premature death, as well as to enjoy a life with *dignity*<sup>356</sup>”. L’accento posto sulla condotta omissiva sottintende un’interpretazione della teoria degli obblighi positivi in chiave evolutiva: gli Stati cioè hanno non solo l’obbligo negativo di astenersi dal creare un danno o una lesione intenzionale alla vita, ma anche l’obbligo positivo di tutelare<sup>357</sup> “reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result in loss of life”<sup>358</sup>. In particolare, sul concetto di vita dignitosa il Comitato sottolinea come tra le più gravi minacce al diritto alla vita siano ricompresi «environmental degradation, climate change and unsustainable development»<sup>359</sup>, che possono minacciare l’effettivo godimento del diritto alla vita. Questa integrazione rappresenta una svolta fondamentale, in quanto per la prima volta il divieto inderogabile di non respingimento è stato esteso a ipotesi di rischi diverse da quelle fino a quel momento contemplate<sup>360</sup>.

La decisione adotta quindi il cd. *integrated approach* nell’interpretazione del diritto alla vita, in base al quale la privazione di diritti sociali come quello all’acqua e al cibo, che rilevano nel caso di specie, possono provocare la violazione anche di diritti civili, quali il diritto alla vita, e di conseguenza azionare il divieto di trattamenti inumani o degradanti.

---

<sup>354</sup> Ibid.

<sup>355</sup> Foster, Michelle, and Jane McAdam, op. cit., p. 979.

<sup>356</sup> General comment No. 36, par. 21

<sup>357</sup> Brambilla, Anna, and Michela, Castiglione op. cit.

<sup>358</sup> Teitiota HRC, para 9.4.

<sup>359</sup> General comment n. 36, par. 62

<sup>360</sup> Del Guercio, Adele, op. cit., p. 354.

Sul caso di specie inoltre, si evidenzia come “Furthermore, given that the risk of an entire country becoming submerged under water is such an extreme risk, the conditions of life in such a country *may* become incompatible with the right to life with dignity *before* the risk is realized”<sup>361</sup>. Si riconosce cioè il cambiamento climatico come una minaccia concreta al diritto alla vita, e la possibilità di applicare il principio di *non refoulement* anche in riferimento a rischi futuri ma prevedibili, pur accertando la violazione solo in assenza di misure di prevenzione e adattamento adeguate intraprese dallo Stato contraente, condizione non soddisfatta, come sottolineato, nel caso concreto.

La decisione è stata accolta con favore dalla società civile: ad esempio, Amnesty International l’ha definita un precedente globale: “It says a state will be in breach of its human rights obligations if it returns someone to a country where – due to the climate crisis – their life is at risk, or in danger of cruel, inhuman or degrading treatment triggered”<sup>362</sup>. Tuttavia, non manca chi<sup>363</sup> ne sottolinea la limitata incidenza concreta sull’effettiva protezione giuridica dei migranti climatici: “a promise of protection is extended to potential climate refugees, but only in the most dire of circumstances”<sup>364</sup>. In effetti, il Comitato pare suggerire, con l’accento posto sull’assenza di conflitti e di violenza generalizzata, che un ampliamento della tutela dei migranti climatici tramite l’applicazione del principio di non respingimento sia possibile, ma non quando il cambiamento climatico sia l’unico motivo per spostarsi, il che costituisce un “elemento perverso”<sup>365</sup>.

In conclusione a questa analisi sulla decisione *Teitiota*, si può affermare che il Comitato, pur senza rivoluzionare il diritto in materia di migrazioni climatiche, e pur non avendo

---

<sup>361</sup> *Teitiota*, HRC, par. 9.11. Corsivo aggiunto

<sup>362</sup> Amnesty International UK, ‘UN landmark climate refugee ruling sets global precedent’, cit.

<sup>363</sup> Si ritiene utile riportare anche la risposta dello stesso Teitiota alla decisione presa dal Comitato: ‘Forgive my ignorance, but to be frank, I’m quite disappointed with the outcome of my case which has been recently released from the UN... It’s still the same as before — I’m still worried about my family [because of] climate change ... the sea level rise, the drinking water is not good ... [and] I’m still yet to find a job until now. Personally, I think big countries like NZ should accept us and not ignore our plight because our islands are very low-lying and we are vulnerable even to the slightest bad weather or storm surge. I want to ask these big countries to please take our case seriously because we need their help... The notable difference is that my children are more vulnerable here to the spread of diseases such as a virus infection like a flu or diarrhoea’ Wasuka, Evan. ‘Landmark decision from UN Human Rights Committee paves way for climate refugees’ *ABC News* (21 Gennaio 2020) disponibile presso [www.abc.net.au/news/2020-01-21/un-human-rights-ruling-worlds-first-climate-refugee-kiribati/11887070](http://www.abc.net.au/news/2020-01-21/un-human-rights-ruling-worlds-first-climate-refugee-kiribati/11887070)

<sup>364</sup> Behrman, Simon, and Avidan Kent, op. cit, p. 33.

<sup>365</sup> *Ibid.*, p. 37.

adottato una decisione giuridicamente vincolante, apre alla possibilità che in altri casi si applichi il principio di *non refoulement* a migranti climatici e ambientali, e lancia numerosi spunti interpretativi. Occorre domandarsi se tali spunti siano abbastanza solidi da spingere avvocati, avvocate e giudici a seguirli, o se piuttosto “tribunals continually fall back on the long-established grounds for engaging human rights protections, rather than trying to develop them in any substantial way to encompass the specific and novel threats posed by climate change”<sup>366</sup>.

Infatti, la strada dell’ampliamento del principio di *non refoulement* non è l’unica opzione giuridica<sup>367</sup> che è stata vagliata in giurisprudenza, ma solo una delle tante. A parere di chi scrive una direzione possibile potrebbe essere, a partire dai problemi giuridici di applicazione ai contesti della crisi climatica sorti riguardo alle nozioni già esistenti, quella di creare una sotto-categoria specifica del divieto di respingimento, connesso a un diritto di asilo climatico, che sia quindi tematizzato e adatto alle esigenze di tutela dei migranti climatici<sup>368</sup>.

Occorre ora analizzare quali spunti evidenziati dal Comitato siano stati ripresi dai giudici dei vari ordinamenti statali, e quali altre direzioni siano state seguite in giurisprudenza, a partire dallo studio di alcune fondamentali pronunce delle corti di legittimità e di merito italiane.

## **2. L’apporto della giurisprudenza italiana alla protezione dei migranti climatici e ambientali**

Guardando ora al piano dell’ordinamento interno italiano, si osserva, come evidenziato precedentemente nel presente lavoro, che un certo obbligo positivo di protezione a fronte di un rischio provocato dagli effetti della crisi climatica abbia in principio trovato un parziale riconoscimento legale tramite la possibilità di applicazione dell’istituto della protezione umanitaria, di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs

---

<sup>366</sup> Ibid., p. 38.

<sup>367</sup> Bisogna infatti rammentare che l’applicazione del principio di non respingimento è lontana dall’essere la soluzione migliore per tutelare i migranti climatici. “We must also not forget that the principle of *non-refoulement* alone does not guarantee protection in the fullest extent; it merely prevents being sent back to a situation of extreme danger. It does not guarantee either residence in the receiving country, nor does it provide for most of the rights and liberties associated with living a life of dignity”. Behrman, Simon, and Avidan Kent. “Prospects for protection in light of the Human Rights Committee’s decision in *Teitiota v New Zealand*.” *The Polish Migration Review* (2021).

<sup>368</sup> Si tornerà su questo punto nelle conclusioni del presente lavoro.

286/1998.<sup>369</sup>. Attualmente, le Corti si trovano a rivestire un ruolo più centrale che in passato in materia, in quanto le modifiche intervenute alla disciplina sulla protezione complementare, che hanno ristretto la portata del diritto di asilo costituzionale, hanno ridimensionato notevolmente i potenziali margini di protezione dei migranti climatici.

Si ritiene opportuno, nella analisi di decisioni rilevanti prese dalle corti italiane, affrontare in primo luogo lo studio dell'approccio della Suprema Corte di Cassazione a questo tema, che riprende le conclusioni della pronuncia *Teitiota*, per poi delineare un quadro più ampio delle possibilità interpretative vagliate dalle corti di primo grado.

In effetti, si nota come in dottrina vengano principalmente analizzate, e non solo in Italia, decisioni prese ai più elevati gradi di giudizio, mentre vengono lasciate da parte le pronunce delle giurisdizioni di primo grado e, ancora più a monte, le decisioni degli organi amministrativi competenti nel rilascio dei permessi di soggiorno. Per un'analisi che si avvicini maggiormente alla completezza delle possibilità di tutela per i migranti climatici, e per restituire un quadro vasto delle situazioni di degrado ambientale connesso alla crisi climatica che possono indurre a migrare e che meritano tutela, si ritiene occorra guardare alle pronunce prese da tutti i gradi di giurisdizione.

Pare fondamentale infatti per la trattazione studiare i ragionamenti giuridici che hanno guidato le decisioni in cui si sono riconosciute forme di tutela, per dimostrare che le necessità di protezione dei migranti per ragioni climatiche e ambientali sono varie e molteplici, ma che è possibile individuare, in molteplici pronunce conformi, dei principi guida e una sorta di volontà di proteggere proprio da parte dei giudici, che svolgono in questo contesto un importante ruolo di supplenza del vuoto lasciato dal legislatore e di garanzia a fronte delle repentine modifiche normative che subisce il diritto dell'immigrazione in chiave sempre più restrittiva.

---

<sup>369</sup> Sulle evoluzioni normative di questo istituto residuale di protezione, tipico dell'ordinamento italiano, si rimanda alle analisi svolte nel capitolo II del presente lavoro. Per un collegamento tra modifiche legislative e pronunce giurisprudenziali invece, si rimanda a Pallotta, Omar. "Dalla protezione umanitaria alla protezione speciale: ovvero, la ricaduta della tutela del migrante ambientale entro l'ambito di applicazione del non-refoulement." *STUDI DI ATTUALITÀ GIURIDICHE* 40 (2022): 187-207.

## *2.1. Il riconoscimento da parte della Cassazione delle condizioni ambientali e climatiche come driver di migrazione*

In alcuni rilevanti casi, la Corte di Cassazione italiana ha riconosciuto ai migranti per ragioni climatiche o ambientali una forma di protezione, pur non esistendo nell'ordinamento uno strumento legislativo di tutela ad hoc.

La Corte di Cassazione, se anche prima della già citata riforma intervenuta nel 2018 ad abrogare la protezione umanitaria aveva sottolineato in alcune pronunce la necessità di prendere in considerazione i disastri naturali e il degrado ambientale causati dalla crisi climatica in sede di riconoscimento della protezione internazionale, dopo la modifica normativa ha ulteriormente insistito su questo punto<sup>370</sup> per arginare nella pratica le conseguenze negative della svolta securitaria inaugurata dalla riforma, adottando un approccio simile a quello basato sui trattati dei diritti umani inaugurato dalla decisione *Teitiota*.

### *2.1.1. Le prime pronunce della Cassazione nella direzione del riconoscimento della protezione umanitaria ai migranti climatici*

In particolare, i giudici hanno rilevato, seguendo le indicazioni fornite dalla già citata circolare del 2015 emanata dalla Commissione nazionale asilo<sup>371</sup>, che fattori climatici e ambientali possono giustificare il rilascio di un permesso per protezione umanitaria<sup>372</sup> (ora “protezione speciale”).

---

<sup>370</sup> Imparato, Emma A. “Le migrazioni ambientali in un recente ‘dialogo’ tra le corti” in Amato, Fabio, et al. "Migrazioni e diritti al tempo dell'antropocene." (2023) op.cit.

<sup>371</sup> Si rimanda al capitolo II del presente lavoro.

<sup>372</sup> Rileva sottolineare che le corti di legittimità hanno svolto un ruolo nell'affermazione della stessa giuridicità del diritto di protezione umanitaria, riconoscendolo come “diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali” fin dal 2009, con la pronuncia n. 13393/2009 (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 9 settembre 2009, n. 19393, disponibile al sito [www.meltingpt.org](http://www.meltingpt.org)).

Si segnalano anche le seguenti pronunce, la cui lettura è utile per comprendere l'evoluzione giurisprudenziale del concetto di vulnerabilità come contenitore di un catalogo aperto di situazioni critiche: Corte di Cassazione, sentenza n. 15466 del 7 luglio 2014; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 9 settembre 2021, n. 24413).

Questa tendenza è risultata chiara a partire dalla sentenza, che occorre ora analizzare, n. 4455/2018<sup>373</sup>, definita dagli stessi uffici della Cassazione l'“arresto giurisprudenziale più evoluto in tema di protezione umanitaria”<sup>374</sup>.

In questa pronuncia, la Suprema Corte ha ammesso che l'integrazione sociale in Italia e la situazione generale di grave compromissione dei diritti nel Paese di origine del richiedente protezione (nel caso di specie, il Gambia) sono sufficienti per il rilascio del permesso di soggiorno. La Cassazione quindi, pur accogliendo il ricorso del Ministro dell'Interno contro la pronuncia della Corte d'Appello di Bari<sup>375</sup>, che aveva confermato il rilascio del permesso di soggiorno al richiedente, compie un importante passo in avanti interpretativo. Tralasciando il ragionamento sul fondamento costituzionale dell'elemento dell'integrazione sociale<sup>376</sup> come giustificante il rilascio del permesso, occorre rilevare che i giudici affermano che la situazione di vulnerabilità può essere riscontrata tramite un'operazione di bilanciamento tra l'integrazione sociale acquistata in Italia e le condizioni oggettive in cui versa il Paese di origine del richiedente protezione, valutazione che deve sempre essere in relazione alla situazione personale che ha determinato la partenza, così da accertare l'effettivo depauperamento dei diritti umani che abbia giustificato l'allontanamento dal Paese d'origine<sup>377</sup>.

Ciò che è interessante ai fini della trattazione è l'interpretazione che i giudici della Cassazione danno del concetto di condizioni minime di vita dignitosa, la cui mancanza può essere individuata, secondo la Suprema Corte, anche davanti a condizioni climatiche e ambientali particolarmente gravi<sup>378</sup>. Infatti, si specifica al punto 5 della decisione che “la vulnerabilità può essere [...] conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, od anche

---

<sup>373</sup> Cass. Civ. sez. un. 23 febbraio 2018 n. 4455. Il testo integrale della decisione è reperibile presso: [https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/11/Cassazione\\_18\\_02\\_23\\_4455.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/11/Cassazione_18_02_23_4455.pdf)

<sup>374</sup> Cass., Ufficio del massimario e del ruolo, *Rassegna delle recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di diritto di asilo e protezione internazionale dello straniero: questioni sostanziali e processuali*, Roma, 20 novembre 2018, p. 13.

<sup>375</sup> Il ricorso del Ministero dell'Interno era stato accolto non per l'inidoneità del requisito dell'integrazione sociale a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma per la carenza dell'argomentazione e delle indagini individuali della sentenza della Corte di appello, elementi che, afferma la Corte, devono essere presenti per il riconoscimento della vulnerabilità nel caso concreto.

<sup>376</sup> Su questo punto, si rimanda a Conti, Gabriele. "Il criterio dell'integrazione sociale quale parametro rilevante per il riconoscimento della protezione umanitaria." *FEDERALISMI. IT* (2018): 1-15.

<sup>377</sup> Favilli, Chiara. "La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018." *Questione Giustizia* 2 (2018).

<sup>378</sup> Liguori, Anna. "L'apporto della giurisprudenza italiana alla tutela dei migranti ambientali e climatici" in Amato, Fabio, et al. "Migrazioni e diritti al tempo dell'antropocene." (2023) op.cit., p. 314.

discendere da una situazione geopolitica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (*siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili*)”.

I giudici citano quindi espressamente eventi connessi alla crisi climatica come situazioni che possono giustificare, pur sempre se collegate a un rischio di natura personale<sup>379</sup>, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Infatti, come si legge nella sintesi del principio giuridico stabilito dalla sentenza, la Cassazione conclude che questa forma di tutela residuale prevista dall'ordinamento italiano, avesse l'obiettivo di proteggere il ricorrente “... dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico *o ambientale*, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili” (pag.8 della sentenza citata)<sup>380</sup>.

La Cassazione insiste anche sull'importanza del “dovere d'integrazione istruttoria officiosa che permea anche nella fase giurisdizionale di merito”: è fondamentale in effetti, nel contesto oggetto del nostro studio, sottolineare che le condizioni climatiche e ambientali generali che caratterizzano il Paese di origine del richiedente protezione devono essere analizzate in fase istruttoria, e fin dalle indagini compiute dagli uffici delle Questure.

Come sottolineato da Antonello Ciervo tuttavia, “questo passaggio della sentenza n. 4455/2018 non sembra aprire del tutto al riconoscimento che il contesto ambientale deteriorato di provenienza del richiedente asilo possa *di per sé* integrare un presupposto ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria, apparendo semmai tale circostanza come un mero elemento presuntivo del mancato godimento di una serie di beni e diritti fondamentali nello Stato di origine dello stesso”<sup>381</sup>.

In seguito, la Corte di Cassazione porta avanti e migliora il ragionamento giuridico sulla tutela dei migranti climatici, tramite ulteriori passi in avanti che occorre evidenziare.

La Cassazione si riferisce infatti alle drammatiche condizioni climatiche e ambientali del Paese di origine dei richiedenti protezione come potenzialmente idonee ai fini del

---

<sup>379</sup> Sulle perplessità che suscita il requisito del carattere personale del rischio, si rimanda alle riflessioni del paragrafo precedente.

<sup>380</sup> Ciervo, Antonello. “Verso il riconoscimento dei rifugiati ambientali? Note a prima lettura ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione” in *ADiM Blog*, maggio 2021

<sup>381</sup> *Ibid.* p. 3. Corsivo aggiunto.

riconoscimento della protezione umanitaria anche nell'ordinanza n. 7832/2019<sup>382</sup>. In particolare, la prima sezione della Suprema Corte si esprime sul ricorso presentato contro una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli da un cittadino originario del Bangladesh che aveva lasciato il proprio Paese a causa della situazione di estrema povertà determinata anche dalla "situazione climatica disastrosa del Paese di origine, alla cui determinazione avevano concorso con le loro condotte le autorità governative a causa dell'allevamento industriale del gambero [...] con l'occupazione del territorio con distese di vasche di acquicoltura, e la politica di deforestazione; sussisteva inoltre un fenomeno devastante di aumento della salinità delle acque che si ripercuoteva sull'agricoltura e sulla disponibilità di acqua potabile".

Il ricorrente puntualizzava nel ricorso che il Giudice di merito, in ottemperanza al già citato dovere di cooperazione istruttoria, avrebbe dovuto valutare le condizioni climatiche e ambientali del territorio di provenienza. I giudici della Suprema Corte evidenziano in effetti "la mancata deduzione nel giudizio di primo grado delle condizioni climatiche e ambientali che avrebbero potuto portare al riconoscimento della protezione umanitaria"<sup>383</sup>, escludendo invece la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

La Corte quindi ammette in questa pronuncia che la situazione ambientale e climatica catastrofica è *in astratto* rilevante, "potendo dar luogo a protezione di carattere umanitario [...] in adempimento degli obblighi costituzionali e convenzionali dello Stato italiano", e si appoggia all'introduzione nell'ordinamento del permesso per calamità naturali per sottolineare la portata del tema: "tale situazione è stata considerata meritevole di tutela anche nel nuovo sistema tipizzato di concessione dei permessi per ragioni umanitarie [...] il cui art. 20 bis prevede appunto il rilascio di un permesso di soggiorno per calamità di durata semestrale [...] quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza".

Tuttavia, la Corte conclude per l'inammissibilità del ricorso nel caso di specie, in ragione della insufficiente dimostrazione da parte del ricorrente di un collegamento diretto tra le alluvioni e la decisione *personale* di allontanamento dal Paese d'origine.

---

<sup>382</sup> Cass. Civ. sez. un. 15 aprile 2019 n. 7832. Si rimanda all'analisi di Brambilla, Anna, and Michela Castiglione. "Migranti ambientali e divieto di respingimento." *op. cit.*

<sup>383</sup> Ibid.

Come nella decisione *Teitiota* quindi, si ammette la rilevanza *potenziale* delle condizioni climatiche e ambientali per il riconoscimento di protezione, ma la tutela concreta si scontra con il carico probatorio richiesto al ricorrente: è evidente a parere di chi scrive che, in ragione della complessità dell'operazione probatoria dei collegamenti individuali tra gli effetti della crisi climatica e la decisione di partire, caratterizzata da molteplici concause, tale onere andrebbe in questi casi alleggerito, anche davanti all'inesorabilità dei cambiamenti climatici in corso, la cui natura oggettiva è sempre più evidente. È parzialmente in questa direzione che si è mossa la Cassazione italiana più recentemente<sup>384</sup>, in particolare con la nota sentenza n. 5022/2021, come vedremo nel dettaglio nel paragrafo seguente. È tuttavia importante sottolineare ancora un aspetto.

I giudici della Suprema Corte hanno dato rilievo non solo alle generiche condizioni climatiche, ma anche ai disastri ambientali estremi e a insorgenza improvvisa: l'ordinanza n. 2563/2020<sup>385</sup> riconosce infatti che tali tipi di eventi, e in particolare le alluvioni<sup>386</sup> possono "essere rilevanti ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, potendo incidere sulla vulnerabilità del richiedente se accompagnata da adeguate allegazioni e prove relative alla possibile lesione di primari diritti della persona, che possano esporre il richiedente al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti fondamentali che ne integrano la dignità".

La Cassazione ha accolto il ricorso in quanto nel decreto di diniego della concessione della protezione umanitaria impugnato non era stata considerata la circostanza che il richiedente aveva lasciato il proprio paese dopo la distruzione della sua abitazione a

---

<sup>384</sup> Si richiama anche Cass. civ. sez. III n. 25143/2020: la Corte Suprema ha cassato la decisione del Tribunale di Caltanissetta, di rigetto della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria, avanzata da un richiedente asilo del Bangladesh. È stato riconosciuto che la valutazione della vulnerabilità deve includere anche un'analisi della situazione, prospettata dal richiedente, dell'indigenza derivante da disastri climatici. La Cassazione in questa decisione sottolinea inoltre che il diritto alla salute sussiste anche in relazione alle condizioni climatiche in un dato Paese: "Deve essere assegnato rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale, fra i quali deve ricomprendersi, anche in relazione alle condizioni climatiche, il fondamentale diritto alla salute" (punto 7 c della decisione). Il testo integrale della pronuncia è consultabile presso: <https://www.migrazionieuropadiritto.it/wp-content/uploads/2020/11/3-Cass.-civ.-n.-251432020.x48392.pdf>

<sup>385</sup> Cass. Civ. sez. un. 4 aprile 2020, n. 2563. Il testo integrale della pronuncia è disponibile presso: [https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/2020\\_Cassazione\\_2563.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/2020_Cassazione_2563.pdf)

<sup>386</sup> Del Guercio, Adele. "Migrazioni connesse con disastri naturali, degrado ambientale e cambiamento climatico: sull'ordinanza n. 5022/2020 della Cassazione italiana." *Diritti umani e diritto internazionale* 2 (2021), p. 528.

causa di ripetute alluvioni. Si è ritenuto opportuno citare anche questa decisione per sottolineare che un istituto dai contorni morbidi come la protezione umanitaria abbia rivestito un ruolo fondamentale per l'ampliamento della tutela dei migranti per ragioni climatiche e ambientali: in effetti, la Cassazione non ha accolto i motivi relativi al rigetto dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ma ha riconosciuto gli estremi per concedere la protezione umanitaria, sottolineando che i "seri motivi" in relazione ai quali viene riconosciuta sono "un catalogo aperto".

Si può affermare quindi, alla luce della giurisprudenza menzionata, che si è andato affermando<sup>387</sup> nel contesto della valutazione della domanda di protezione internazionale un obbligo di dare rilievo anche ai fattori ambientali e climatici<sup>388</sup>.

### 2.1.2. Le innovazioni giurisprudenziali della Cassazione: oltre la decisione Teitiota

Nel contesto del progressivo riconoscimento delle condizioni ambientali e climatiche come possibili cause di migrazione, la Cassazione compie un ulteriore passo in avanti con l'ordinanza n. 5022/2021<sup>389</sup>, di fondamentale interesse<sup>390</sup> in quanto i

---

<sup>387</sup> Pare utile riportare la seguente riflessione di Di Filippo: "una situazione compromessa in misura significativa dal punto di vista ambientale può costituire lo sfondo entro cui può essere reso impossibile agli individui accedere ai diritti basilari per vivere dignitosamente. Con questo non si intende affermare che, in termini generali, ogni situazione di sotto-sviluppo o di privazione socio-economica dia origine ad una pretesa di protezione dall'allontanamento. Piuttosto, si vuole sottolineare come eventi improvvisi o a lenta insorgenza possano contribuire, insieme ad altri elementi oggettivi di contesto e alla particolare condizione della persona coinvolta, a determinare un rischio di danno irreparabile in caso di ritorno nel paese di origine, tale da far scattare un divieto di allontanamento fondato sul diritto internazionale." Di Filippo, Marcello, op. cit., p. 328.

<sup>388</sup> Ibid.

<sup>389</sup> Il testo integrale della sentenza è consultabile presso: <https://docenti.unimc.it/monica.raiteri/teaching/2023/28127/files/migranti-climatici/corte-cass.-ii-sez.-civile-n.-5022-2021>

<sup>390</sup> In effetti, questa pronuncia in particolare è stata oggetto di numerosi studi, tra i quali: Del Guercio, Adele. "Migrazioni connesse con disastri naturali, degrado ambientale e cambiamento climatico: sull'ordinanza n. 5022/2020 della Cassazione italiana." *op. cit.*; Ciervo, Antonello. "Verso il riconoscimento dei rifugiati ambientali? Note a prima lettura ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione" *op. cit.*; Vona, Fabrizio. "Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy?: Some Remarks on the Ordinance No. 5022/2021 of the Italian Corte Suprema di Cassazione." *The Italian Review of International and Comparative Law* 1.1 (2021): 146-158; Scissa, Chiara. "Estrema povertà dettata da alluvioni: condizione (in) sufficiente per gli standard nazionali di protezione?." *Questione Giustizia* (2021); Perrini, Francesca. "Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di Cassazione." *Ordine internazionale e diritti umani* 2 (2021): 349-362; Ireng, Bertin Nalukoma. "Cour de cassation (Italie), 2e section civile, 24 février 2021, ordonnance n° 5022/2021: Vers des critères d'analyse face à une demande de protection internationale en cas de catastrophe environnementale?." *Cahiers de l'EDEM* 1 (2023): 14-20; Santi, Marialuciana, and Giulia Pavan. "Il disastro ambientale è riconosciuto come causa sufficiente per beneficiare della protezione umanitaria?." *Quotidiano legale*: 32.

giudici, pur richiamandosi espressamente alla decisione *Teitiota*<sup>391</sup> del Comitato per i diritti umani, hanno adottato un grado di flessibilità maggiore nella valutazione della natura personale del rischio, con un conseguente alleggerimento dell'onere probatorio in capo al richiedente protezione internazionale in contesti di degrado ambientale del Paese di origine. Un tale orientamento da parte della Corte Suprema ha portato parte della dottrina a riconoscerci in nuce una specifica tutela giuridica ai migranti climatici<sup>392</sup>.

Il caso all'origine di questa decisione riguardava il mancato riconoscimento della protezione umanitaria<sup>393</sup> e della protezione sussidiaria a un richiedente asilo proveniente dalla zona del delta del Niger, la cui grave situazione di compromissione dei diritti umani fondamentali connessa al disastro ambientale è ampiamente documentata<sup>394</sup>. Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 360 n.5 del Codice di procedura civile (omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la situazione ambientale disastrosa del territorio di provenienza) nonché la violazione dell'art. 5 TUI per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La Corte ha accolto entrambi i motivi.

La Cassazione ha infatti riconosciuto, in modo uniforme alla sua precedente giurisprudenza, che l'analisi riguardante la vulnerabilità del richiedente protezione debba essere condotta "con specifico riferimento al peculiare rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa derivante dal degrado ambientale, dal cambiamento climatico o dallo sviluppo insostenibile" che caratterizzano il suo territorio di origine e sono suscettibili di escludere intere fasce di popolazione dal godimento delle risorse naturali<sup>395</sup>. La Suprema Corte sostiene cioè, accogliendo il primo motivo, che il giudice di merito avrebbe dovuto svolgere una valutazione circa "la condizione di pericolosità

---

<sup>391</sup> Pietro Garciulo definisce questa sentenza come "il legame diretto più forte tra il caso *Teitiota* e l'attività giurisdizionale nell'ordinamento italiano". Pallotta, Omar. "Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere. Problemi giuridici.", op. cit. p. 248.

<sup>392</sup> Ciervo, Antonello, op. cit.

<sup>393</sup> Più precisamente, il ricorso in questione era stato presentato prima delle riforme del 2019 e del 2020, ma in ragione del regime transitorio ex art. 15 del d.l. n. 130/2020, sono state direttamente applicate le disposizioni previste da quest'ultimo, quindi la Cassazione ha potuto richiamarsi alla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, TUI, riferendosi quindi all'istituto in questione come di "protezione speciale".

<sup>394</sup> Prescindiamo ora dall'analisi della situazione di degrado ambientale e conflitti che caratterizza la zona del Delta del Niger, per la quale si rimanda al capitolo I del presente lavoro e, uno fra tutti, al report "No clean up, no justice: Shell's oil pollution in the Niger Delta", 18.06.2020, [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)

<sup>395</sup> Galli, Luca. "La protezione dei migranti climatici in Italia: luci e ombre nelle prime pronunce dopo l'ordinanza n. 5022/2021 della Cassazione." *RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE* 1 (2022): 79-120.

diffusa” derivante dalla situazione di disastro ambientale<sup>396</sup>, e circa la compromissione delle risorse naturali, alla quale si accompagna l’esclusione di ampie parti della popolazione dal loro godimento<sup>397</sup>. In questo modo, come sottolineato in dottrina, “il Giudice della Nomofilachia accoglie una concezione molto più ampia di ‘pericolo’, nell’ipotesi di un eventuale rimpatrio del richiedente asilo denegato”<sup>398</sup>, non necessariamente collegata all’esistenza di un conflitto armato.

In merito al secondo motivo, si può notare come la Corte di Cassazione italiana in questa pronuncia adotti la stessa “concezione multipla del diritto umano alla vita”<sup>399</sup> elaborata, ancora prima del Comitato dei Diritti Umani, dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani.

In effetti, i giudici della Corte Suprema richiamano il caso *Teitioti*, ripercorrendone i fatti e le conclusioni, per dedurne l’obbligo per gli Stati di “assicurare agli individui condizioni di vita che rendano possibile la piena esplicazione del diritto alla vita, nella sua ampia declinazione, anche a prescindere dall’esistenza di un pericolo attuale per la sopravvivenza”. Si afferma cioè che, ai fini del riconoscimento di una forma di protezione, non è necessario che si rilevi l’esistenza di un conflitto armato, ma è sufficiente appunto che la situazione generale in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel paese di origine incida sulla sua sopravvivenza, che come in questo caso può essere messa a repentaglio dal mancato accesso alle risorse naturali essenziali, ostacolato dall’azione del governo. Sulla base di queste argomentazioni la Corte riconosce che il Tribunale non ha svolto una verifica adeguata, limitandosi a verificare la condizione risultante dal pericolo generalizzato esclusivamente in relazione a un conflitto armato, “senza considerare, né in relazione alla domanda di

---

<sup>396</sup> La Cassazione ne riprende la definizione data dall’art. 452-quater c.p.c., ai sensi del quale “Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

Tuttavia, il riferimento a questo articolo del codice penale non è esente da critiche, infatti, “l’alterazione irreversibile di un ecosistema, infatti, così come la valutazione sia dell’onerosità sia dell’impiego di misure eccezionali da parte delle autorità governative per ripristinare la condizione ambientale antecedente al disastro, non sembrano essere elementi di ancoraggio concreti per la valutazione che la magistratura ordinaria sarà poi tenuta a svolgere nel merito”. Ciervo, Antonello, op. cit. p. 6

<sup>397</sup> Del Guercio, Adele, op. cit., p. 530.

<sup>398</sup> Ciervo, Antonello, op. cit. p. 6

<sup>399</sup> Scovazzi, Tullio. "Due recenti decisioni nazionali in materia di ambiente che richiamano il caso Teitioti." *Rivista giuridica dell'ambiente: 2, 2021* (2021): 451-532.

riconoscimento della protezione sussidiaria<sup>400</sup>, né a quella di concessione della protezione umanitaria il rischio di compromissione della soglia minima dei diritti umani derivante dal disastro ambientale”.

La Corte di conseguenza cassa la decisione del Tribunale impugnata con rinvio, con un riferimento esplicito solo alla protezione speciale.

La portata innovativa della pronuncia del Supremo Collegio deve essere individuata non solo nel fatto che apre a una forma di protezione giuridica più esplicitamente che nelle sue passate decisioni per i migranti per ragioni anche climatiche e ambientali, ma anche nell’interpretazione, che si discosta da *Teitiota* come è stato sottolineato sopra, della natura “personale” del rischio, requisito che mal si concilia con la percezione degli effetti della crisi climatica.

Infatti, come sottolinea Anna Fazzini, la Corte in questa pronuncia, scostandosi dalle proprie precedenti interpretazioni<sup>401</sup> e andando oltre le conclusioni della decisione *Teitiota*, “give prominence to the *objective* situation of environmental degradation in the applicant’s country of origin and the possible consequences on human rights in case of return, not to the *personal* threat to the applicant’s life”<sup>402</sup>. In questo modo inoltre, il carico probatorio che grava sul richiedente protezione viene notevolmente alleggerito.

Pare cioè che si riconosca, nell’alveo della protezione umanitaria (ora protezione speciale) che il semplice rischio di violazione dei diritti fondamentali legittimi il rilascio del permesso, sia che tale rischio sia connesso alla situazione personale del migrante, sia a una generale valutazione delle condizioni dello Stato di provenienza<sup>403</sup>.

L’iter logico-argomentativo seguito dalla Cassazione nella decisione sopra esaminata è stato più volte confermato dalla stessa.

---

<sup>400</sup> Con questa formulazione, la Corte di Cassazione sembra aprire la possibilità di riconoscere anche la protezione sussidiaria in ragione di condizioni climatiche o ambientali disastrose. Il punto non sviluppato nella decisione, ma l’interpretazione estensiva della nozione di danno grave alla base del riconoscimento della protezione sussidiaria è una direzione che potrebbe essere seguita nel contesto oggetto del nostro studio dalla giurisprudenza di merito, come si analizzerà nel seguente paragrafo del presente lavoro.

<sup>401</sup> Nella già analizzata sentenza n. 4555/2018 la Corte aveva infatti affermato che la vulnerabilità dovesse in ogni caso essere oggetto di una valutazione individuale caso per caso.

<sup>402</sup> Fazzini, Anna. "Recent developments in the protection of environmental migrants: the case of Italy." *Maps National and Supranational Regimes: the General Framework and the Way Forward* (2023): p. 208.

<sup>403</sup> Galli, Luca. op. cit.

Per esempio, con l'ordinanza n. 39848/2021<sup>404</sup> la Corte ha annullato una decisione del Tribunale di Bologna che aveva negato il riconoscimento di protezione umanitaria a un ricorrente che, a causa delle inondazioni che avevano distrutto il suo terreno nel paese di origine, aveva contratto un debito e veniva minacciato di morte dagli usurai. Anche in questa decisione, il giudice di merito aveva considerato il ricorrente come spinto da mere ragioni economiche, senza individuare all'origine dell'estrema indigenza in cui versava, le condizioni climatiche e ambientali disastrose.

Ancora, nell'ordinanza n. 6964/2023<sup>405</sup> la Corte cassa con rinvio una decisione di merito che aveva rifiutato il rilascio della protezione internazionale a un cittadino del Pakistan (regione del Punjab), che si auto-definiva "migrante ambientale", "avuto riguardo al mancato esame di una delle due ragioni che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, hanno indotto il ricorrente a lasciare il suo Paese, segnatamente l'inondazione verificatasi nel 2013, e ciò in relazione a tutte le richieste di protezione invocate". Il Giudice della Nomofilachia anche in questo caso ribadisce al Tribunale che occorre, nella valutazione delle circostanze che spingono a migrare, prendere in considerazione le condizioni climatiche e ambientali<sup>406</sup>, nel caso di specie le disastrose inondazioni che a più riprese avevano messo a repentaglio la vita della famiglia del ricorrente. Ancora una volta dunque, vengono in rilievo gli effetti del cambiamento climatico, che rappresentavano una minaccia per la vita del ricorrente.

Riassumendo gli elementi comuni alle decisioni finora analizzate, si può rilevare che in giurisprudenza, o almeno ai gradi più alti di giurisdizione, si sono affermati alcuni elementi chiave nel contesto del riconoscimento di protezione giuridica ai migranti climatici e ambientali, che tracciano una via per un ampliamento in via pretoria dei diritti dei richiedenti asilo.

In primo luogo, la premessa condivisa<sup>407</sup> è che gli eventi climatici estremi connessi al

---

<sup>404</sup> Cass. Civ. sez. III, sentenza del 14 dicembre 2021, n. 39848. Il testo integrale della decisione è consultabile presso: <https://sentenze.laeggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-39848-del-14-12-2021>

<sup>405</sup> Il testo dell'ordinanza è scaricabile gratuitamente presso: <https://www.meltingpot.org/2023/04/cassazione-ai-fini-della-protezione-sono-rilevanti-i-mutamenti-climatici-nel-paese-di-origine/>

<sup>406</sup> In questo caso, la Cassazione sottolinea che il Tribunale si era concentrato, per valutare la credibilità del racconto offerto dal richiedente protezione, solo sulla prospettata relazione con la cugina e sulle generali condizioni socio-politiche della zona di origine. In effetti, la difficoltà per i giudici di merito è quella di individuare le ragioni climatiche e ambientali nel complesso racconto di cause e concause avanzato dai ricorrenti. Come è stato più volte sottolineato infatti, non è quasi mai solo per gli effetti della crisi climatica che le persone si spostano, ma per situazioni di vulnerabilità che tali effetti esacerbano, e che non possono non essere prese in considerazione.

<sup>407</sup> Del Guercio, Adele, op. cit.

cambiamento climatico sono suscettibili di impedire il concreto esercizio dei diritti umani fondamentali e che le persone che di conseguenza sono costrette a spostarsi necessitano di una forma di tutela, che può concretizzarsi nell'applicazione del principio di non respingimento (come nel caso di *Teitiota*) o nella concessione di un permesso di soggiorno.

Inoltre, si è sviluppata un'interpretazione estensiva del diritto alla vita, nel senso sopra delineato che non si riduce alla mera sopravvivenza, ma a una vita in condizioni dignitose.

In ultimo, tutte le pronunce analizzate mettono in luce che durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale occorre prendere in considerazione le condizioni climatiche e ambientali del Paese di origine del richiedente.

A parere di chi scrive, il nodo della questione non è ancora stato risolto: si riscontra unanimità sulla necessità di proteggere questa categoria di persone, ma non sul tipo di protezione che è più adatto riconoscere loro. In effetti, se il Comitato dei Diritti Umani nel caso *Teitiota* ha preferito ammettere la possibilità di applicazione del principio di *non refoulement*, a cui non consegue automaticamente il rilascio di un permesso di soggiorno, la Cassazione italiana ha optato per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che seppur connesso a tale principio<sup>408</sup>, è una forma di tutela nazionale che offre meno garanzie e più esposta alle contingenze politiche<sup>409</sup>. Ciò che i giudici nei casi finora studiati hanno con unanimità ammesso sembra essere la non applicabilità delle forme tipizzate di protezione internazionale, ovvero lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Tuttavia, a partire da alcune evoluzioni giurisprudenziali compiute, e in particolare dall'ampia interpretazione del concetto di rischio e di pericolo, si potrebbe a parere di chi scrive ipotizzare una revisione dei requisiti per il riconoscimento di queste forme di tutela più ampie.

Dati per assunti questi elementi, occorre ora guardare ad alcune pronunce di merito sul tema, per evidenziare come, e basandosi su quali criteri, è stata riconosciuta la protezione umanitaria e, in alcuni casi, anche la protezione internazionale.

---

<sup>408</sup> Si rimanda a Favilli, Chiara. "L'attuazione del principio di non respingimento nell'Ordinamento italiano" op. cit.

<sup>409</sup> In Italia la normativa sul permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata utilizzata a meri fini di gestione del consenso ed è divenuta terreno di scontro politico con scarsa considerazione sulla sua efficacia e utilità. Per questo motivo, non si considera questo strumento di protezione dotato della minima stabilità che garantirebbe i diritti delle persone che si spostano per ragioni climatiche o ambientali.

## 2.2. *Le posizioni delle corti di merito italiane in tema di riconoscimento di asilo ai migranti climatici*

Anche prima della presa di posizione sul tema da parte della Corte di Cassazione italiana, le corti di merito hanno svolto un ruolo importante nel riconoscimento delle cause ambientali e climatiche come *driver* di migrazione meritevoli di tutela, ammettendo man mano la rilevanza di alluvioni, carestie, siccità, inquinamento del suolo e sfruttamento insostenibile delle risorse naturali. Procedendo in questo modo, i giudici hanno messo in luce progressivamente come tutte le molteplici forme di calamità, naturale e di origine antropica<sup>410</sup>, possono dare adito a una forma di protezione.

### 2.2.1. *Il riconoscimento pretorio dell'applicabilità della protezione umanitaria ai migranti per ragioni ambientali e climatiche e la particolare declinazione del dovere di cooperazione istruttoria*

Le corti di merito hanno progressivamente ricondotto, in maniera sempre più esplicita, la nozione di vulnerabilità alla base dell'istituto della protezione umanitaria anche a fenomeni di criticità climatiche e ambientali.

Già nel 2015, il Tribunale di Bologna ha, per la prima volta<sup>411</sup>, riconosciuto protezione umanitaria a un cittadino originario del Pakistan, Rachid, persona migrante giunta in Italia dopo un'alluvione. La sua avvocatessa, Alba Ferretti, aveva ottenuto un giudizio favorevole, in seguito confermato in appello, sulla base di seri motivi di natura umanitaria<sup>412</sup>.

---

<sup>410</sup> Scissa, Chiara. "Estrema povertà dettata da alluvioni: condizione (in) sufficiente per gli standard nazionali di protezione?." *op. cit.*

<sup>411</sup> Tribunale di Bologna, 17 novembre 2014, decisione n. 7334/2014.

Per una ricostruzione giornalistica, si veda "Protezione umanitaria per motivi ambientali. Il Tribunale di Bologna scrive un'ordinanza storica" disponibile presso: <https://tempi-moderni.net/index.php?p=2016/08/11/protezione-umanitaria-per-motivi-ambientali-il-tribunale-di-bologna-scrive-unordinanza-storica/>. La decisione è anche commentata in Fornalé, Elisa. "A l'envers: Setting the Stage for a Protective Environment to Deal with 'Climate Refugees' in Europe." *European Journal of Migration and Law* 22.4 (2020): p. 535 e in Raiteri, Monica. "I flussi eco-migratori tra miti e paure. Incertezze giuridiche nella gestione della (in) sicurezza climatica." *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online* 21.1 (2024).

<sup>412</sup> Rosignoli, Francesca. *Environmental justice for climate refugees*. Routledge, 2022, p. 79.

Ancora, nel 2017, con l'ordinanza 1522/2017<sup>413</sup> il Tribunale dell'Aquila ha riconosciuto a un richiedente protezione internazionale proveniente dal Bangladesh la protezione umanitaria<sup>414</sup>. Il ricorrente aveva raccontato in sede di colloquio davanti alla Commissione Territoriale di essere stato costretto a lasciare il Paese, per cercare lavoro in Libia, in seguito alla perdita della terra coltivata dalla famiglia, che rappresentava la loro unica fonte di sostentamento alimentare, a causa delle ripetute alluvioni<sup>415</sup> intervenute negli anni, e di aver contratto un importante debito per aiutare la famiglia. Il Tribunale, dopo aver ripreso la normativa in merito ai requisiti per l'applicazione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, esclude che tali estremi siano integrati, ma ammette la protezione umanitaria affermando che "il diritto fondamentale di ogni individuo alla *libertà dalla fame*" è un diritto umano inviolabile e sottolineando come nelle zone di origine del richiedente si verificano spesso episodi di *land grabbing*<sup>416</sup>.

In modo simile ha ragionato anche il Tribunale di Napoli, che con l'ordinanza del 5 giugno 2017, n. 7523<sup>417</sup> ha riconosciuto la protezione umanitaria a un cittadino proveniente dal distretto del Bangladesh Chittagong, "noto per essere stato coinvolto da episodi alluvionali". Non è un caso che molte delle pronunce in merito alla protezione dei migranti ambientali riguardino richiedenti provenienti dal Bangladesh, riconosciuto come uno dei principali hotspot del cambiamento climatico. In questo Stato infatti, le calamità naturali si sommano e amplificano una situazione socio-economica già altamente instabile, caratterizzata da sfollamento, disoccupazione, discriminazione contro le minoranze etniche e religiose, povertà diffusa.

Anche nella decisione del Tribunale di Milano del 31 marzo 2016, n. 64207<sup>418</sup>, il giudice di merito aveva dato rilevanza alle condizioni di povertà diffusa caratterizzanti

---

<sup>413</sup> Il testo integrale della decisione è consultabile presso <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2018/umanitaria-3/245-trib-aq-16-2-2018/file>

<sup>414</sup> Per una ricostruzione giornalistica del caso, si rimanda a: Gilberto Mastromatteo, "I primi rifugiati ambientali", RSI, 20 novembre 2020, <https://www.rsi.ch/info/oltre-la-news/I-primi-rifugiati-ambientali--1235222.html>

<sup>415</sup> Riguardo alle migrazioni forzate in seguito ad alluvioni, si rimanda anche ad alcune pronunce della Cassazione, in cui questi fenomeni vengono considerati causa di vulnerabilità: Corte di Cassazione, I sezione civile, n. 121/2021 del 8 gennaio 2021; la già citata Corte di Cassazione, I sezione civile, n. 2563 del 4 febbraio 2020; Corte di Cassazione civile, II sezione, n. 9366 dell'8 aprile 2021; Corte di Cassazione civile, sezione III, n. 20334 del 25 settembre 2020.

<sup>416</sup> Per approfondire il tema, si rimanda tra gli altri a Odoemene, Akachi. "Climate change and land grabbing." Research Handbook on Climate Change and Agricultural Law. Edward Elgar Publishing, 2017. 423-448.

<sup>417</sup> Il testo integrale della decisione è disponibile presso: <http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2017/dicembre/trib-napoli-asilo-3.pdf>

<sup>418</sup> Il testo della decisione è reperibile presso: [http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/06/2016\\_Tribunale\\_Milano\\_31\\_3\\_Gambia.pdf](http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/06/2016_Tribunale_Milano_31_3_Gambia.pdf)

il Paese di origine del ricorrente, citando anche l'insicurezza alimentare causata da "scarsità e limitata fertilità delle terre coltivabili; sistemi di comunicazione e di trasporto insufficienti; ampie variazioni delle condizioni climatiche; produttività limitata caratteristica dell'agricoltura di sussistenza", per riconoscere al richiedente asilo, proveniente dal Gambia, la protezione umanitaria.

Sembra quindi individuabile una tendenza a mettere in luce, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione di indigenza diffusa provocata (anche) dai cambiamenti climatici in corso, senza necessariamente citarli come espressa causa di migrazione. A parere di chi scrive tuttavia, occorrerebbe menzionare sempre nelle decisioni in tema di protezione internazionale l'impatto specifico della crisi climatica sulle zone di provenienza dei richiedenti tutela<sup>419</sup>, per sottolineare come sia ormai raro individuare delle aree del mondo, soprattutto tra quelle da cui le persone maggiormente migrano, in cui gli effetti del cambiamento climatico non giochino un ruolo cruciale nella scelta di migrare. Questa operazione appare problematica per la natura dei documenti (le già citate COI) che i giudici pongono a supporto delle loro decisioni in tema di protezione internazionale. Come sottolinea Monica Raiteri infatti, i rapporti COI non sono neutrali, in quanto "selezionano, operando scelte, anche rispetto alle fonti, con una predominanza di dati provenienti da organizzazioni governative, think tank ideologicamente orientati, che in alcuni casi esprimono quella visione securitaria della questione delle migrazioni climatiche"<sup>420</sup>. In sostanza, spesso mancano report sulle condizioni climatiche e ambientali dei paesi di origine dei richiedenti, nonché i dati sulle criticità delle misure messe in atto dai governi locali per prevenire e risolvere situazioni di devastazioni ambientali. Per questo motivo un approccio interdisciplinare alla materia è fondamentale, e il dialogo tra giudici e ONG centrale: un certo sforzo di ricerca e un adempimento più che mai profondo del dovere di cooperazione istruttoria permetterebbero infatti di mettere in luce in modo più chiaro per il legislatore la necessità di rivedere la normativa in materia.

---

<sup>419</sup> Si considera quindi estremamente rilevante il lavoro svolto nei report, già citati, dell'Associazione ASUD. Per esempio, si rimanda a: Brambilla, Anna. "Bangladesh: cambiamento climatico, conflitti e migrazioni. prove di tutela di un migrante climatico inconsapevole" in "Crisi ambientale e migrazioni forzate: l'"ondata" silenziosa oltre la fortezza Europa", I Edizione Report Crisi ambientale e migrazioni forzate, 2016. Pp. 299-304.

<sup>420</sup>Raiteri, Monica. "I flussi eco-migratori tra miti e paure. Incertezze giuridiche nella gestione della (in) sicurezza climatica." *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online* 21.1 (2024).

Il Tribunale di Catanzaro per esempio, con ordinanza del 15 gennaio 2018, n. 21<sup>421</sup>, specifica adeguatamente il grado di gravità della disastrosa condizione climatica e ambientale della Sierra Leone, provvedendo nel senso del riconoscimento della protezione umanitaria al richiedente. Secondo il Giudice, “la grave calamità naturale che ha interessato la Sierra Leone ed in particolare la zona di provenienza del ricorrente, Freetown, suggerisce una valutazione prudentiale circa il suo rimpatrio in quanto il ricorrente, allo stato attuale, se fosse rimpatriato si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità e profonda difficoltà di reinserimento”. La decisione riporta, a sostegno della sua tesi, numerosi articoli di cronaca riguardanti le frane che sono seguite a violente alluvioni e inondazioni e che hanno causato centinaia di morti e sfollati nel Paese, nonché dettagliate analisi condotte da enti religiosi e ONG sulle difficili condizioni di vita degli abitanti<sup>422</sup>.

Ancora, il Tribunale di Firenze nel 2019 con ordinanza n. 17893/2019 di riconoscimento della protezione umanitaria, ha evidenziato “l’attuale emergenza nazionale imperante in Pakistan, paese in cui, secondo fonti ufficiali consultate, attualmente 33 milioni di persone sarebbero colpite da inondazioni improvvise”. Il giudice ha in questo caso anche verificato l’effettività del Piano di risposta alle inondazioni del Pakistan 2022 (FRP), ha citato la decisione *Teitiota* e la pronuncia n. 4455/2018 della Cassazione, riscontrando “il ragionevole rischio che il ricorrente si troverebbe a vivere in situazioni incompatibili con la dignità umana o in condizioni degradanti”.

### *2.2.2. Il cambiamento climatico come moltiplicatore di minacce nei procedimenti per il riconoscimento di protezione internazionale: analisi delle attuali tendenze*

Dalla lettura di queste decisioni di merito si evince che le condizioni climatiche e ambientali sono incontestabilmente *driver* di migrazione meritevoli di tutela quanto le

---

<sup>421</sup> Il testo integrale della decisione è consultabile presso: [https://www.meltingpot.org/app/uploads/2018/02/406617\\_decr\\_positivo.pdf?swcfpc=1](https://www.meltingpot.org/app/uploads/2018/02/406617_decr_positivo.pdf?swcfpc=1)

<sup>422</sup> Viene per esempio riportata l’analisi condotta dalla Caritas, in cui si dipinge un quadro chiaro: “un disastro atteso, conseguenza del feroce disboscamento e degrado ambientale di cui le colline di Freetown sono oggetto da anni e della estrema esposizione e vulnerabilità della popolazione che vive in aree ad alto rischio idrogeologico in baracche o abitazioni poco resistenti. Famiglie che negli anni hanno popolato la capitale dando vita ad insediamenti informali dove degrado ambientale e umano hanno lo stesso volto di vittime innocenti colpevoli solo di esser nate in uno dei paesi più poveri, sfruttati e dimenticati al mondo”.

persecuzioni e il rischio di subire violenza, e che le persone che si spostano per tali ragioni sono sottoposte a una estrema vulnerabilità.

Questa vulnerabilità specifica contribuisce ad esporli a rischi quali la tratta internazionale di esseri umani. A dimostrazione di ciò, si sottolinea il caso sottoposto al Tribunale di Firenze nel 2019 (ordinanza n. 16935/2019), riguardante un richiedente asilo del Bangladesh che aveva lasciato il proprio Paese a causa delle frequenti esondazioni, della distruzione della propria abitazione e dei terreni, e che in seguito era stato vittima di sfruttamento lavorativo, prima in Romania e poi in Italia. Il giudice mette in luce non solo i legami tra il cambiamento climatico di origine antropica<sup>423</sup> e l'aumento di frequenza di inondazioni, alluvioni e uragani, ma anche la particolare vulnerabilità a cui sono sottoposti i soggetti già marginalizzati e gli strati di popolazione più poveri<sup>424</sup>, affermando che “Il livello degli impatti e le strategie per affrontare queste difficoltà messe in atto dalle popolazioni dipendono fortemente dal loro status socio-economico, dalle norme socio-culturali, dall'accesso alle risorse, dal livello di povertà e dal genere”. Il ricorrente è stato riconosciuto dal giudice come facente parte di una categoria particolarmente vulnerabile, in quanto direttamente dipendente dalle risorse naturali, e in quanto sfollato per cause ambientali maggiormente esposto al traffico di esseri umani<sup>425</sup>. Seguendo questo ragionamento, il giudice conclude che “considerate le esperienze vissute e la situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente - *anche in riferimento alla situazione ambientale del Paese di origine e considerando il cambiamento climatico come fattore di amplificazione di vulnerabilità al fenomeno della tratta di esseri umani* - lo stesso può essere inquadrato in un particolare gruppo sociale trattandosi di persona che ha una storia comune a quella delle vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo”<sup>426</sup>. Verificate anche le altre condizioni per il

---

<sup>423</sup> “Oltre alle alluvioni, il Bangladesh è colpito da uragani e dal fenomeno dell'innalzamento del livello del mare che provoca a sua volta una salinizzazione delle coste causandone l'erosione rendendo progressivamente le zone interessate inabitabili. Tali minacce naturali ed eventi climatici estremi stanno aumentando in frequenza ed intensità a causa del cambiamento climatico la cui principale causa è l'attività umana” (pagina 14 della citata decisione).

<sup>424</sup> “Vi sono vulnerabilità regionali che colpiscono la popolazione in modo trasversale, come le vulnerabilità che colpiscono donne e minoranze, che hanno dimostrato di sperimentare difficoltà proporzionalmente maggiori relative ai disastri legati al clima. Le caratteristiche di vulnerabilità di questi gruppi sono spesso condivise con i gruppi sociali più poveri, caratterizzati, ad esempio, dalla mancanza di proprietà di terreni e beni, da una forte esposizione alla corruzione e da ostacoli che impediscono l'adattamento e la resilienza ai disastri e cambiamenti climatici.” (pag. 16 della decisione).

<sup>425</sup> La decisione cita numerose fonti a riguardo, tra cui Ritu Bharadwaj et al. “Climate-induced migration and modern slavery. A toolkit for policy-makers”, Anti-Slavery International, September 2021, p. 25, [https://www.antislavery.org/wpcontent/uploads/2021/09/ClimateMigrationReportSep2021\\_low\\_res.pdf](https://www.antislavery.org/wpcontent/uploads/2021/09/ClimateMigrationReportSep2021_low_res.pdf)

<sup>426</sup> Pagina 44 della citata sentenza, corsivo aggiunto.

riconoscimento di protezione internazionale in merito alla situazione di tratta, viene concesso al ricorrente lo status di rifugiato. Si tratta di una decisione di grande interesse, in quanto i fattori climatici e ambientali sono stati presi in considerazione nella valutazione dei requisiti richiesti dalla Convenzione di Ginevra, e il giudice ha adottato un approccio olistico ed evolutivo nell'esame delle cause di migrazione, la cui necessità è stata ribadita fin dall'inizio in questo lavoro.

È evidente come in diversi casi arrivati davanti ai giudici, nonostante i racconti talvolta confusi avanzati dai richiedenti, vi siano notevoli margini<sup>427</sup> per riconoscere protezione osservando le oggettive condizioni climatiche e ambientali dei territori di origine, che aggravano situazioni di indigenza e instabilità. Occorre quindi guardare anche ad alcune decisioni in cui, in presenza di degrado ambientale, si è riconosciuta la protezione sussidiaria.

Altre decisioni, pur non riconoscendo lo status di rifugiato, hanno infatti riscontrato gli estremi per la protezione sussidiaria. A partire dalla decisione del Tribunale di Roma n. 424 del 12 luglio 2011<sup>428</sup>, si è riconosciuta la protezione sussidiaria a richiedenti asilo provenienti da contesti in cui rilevavano anche le condizioni climatiche e ambientali<sup>429</sup>. In particolare, questa tendenza si riconosce nella protezione offerta alle persone in fuga dal Delta del Niger, di cui si è già ampiamente trattato, sul presupposto che i gravi disastri ambientali causati dalle multinazionali ed il conseguente degrado sociale che ne è derivato assurgono legittimamente a criteri idonei per il rilascio della protezione internazionale. In effetti, la violenza nel contesto del Delta del Niger non deriva esclusivamente da conflitti armati ma “dalla situazione generale di depauperamento ambientale e delle risorse del territorio, causato dallo sfruttamento del petrolio ad opera delle multinazionali”<sup>430</sup>. Si tratta di una rilettura, da parte dei giudici, del concetto di

---

<sup>427</sup> Si rimanda anche a Tribunale di Cagliari, ordinanza del 31 marzo 2019, n. 4043 ([https://www.meltingpot.org/app/uploads/2019/04/tribunale\\_di\\_cagliari\\_ord\\_31032019.pdf](https://www.meltingpot.org/app/uploads/2019/04/tribunale_di_cagliari_ord_31032019.pdf)), in cui il Giudice ha riconosciuto protezione umanitaria sottolineando le condizioni di difficoltà in cui versa lo Stato del Senegal, anche in relazione alla “seria crisi umanitaria causata dalle scarse precipitazioni del 2017”.

<sup>428</sup> Il testo integrale della decisione è consultabile presso: [https://www.meltingpot.org/app/uploads/2011/07/All-11\\_Trib\\_Roma\\_Delta\\_Nigeria\\_Protez\\_sussid\\_luglio\\_2011.pdf](https://www.meltingpot.org/app/uploads/2011/07/All-11_Trib_Roma_Delta_Nigeria_Protez_sussid_luglio_2011.pdf)

<sup>429</sup> Si cita anche Tribunale di Palermo, ordinanza 26.02.2019 (il testo è consultabile presso <https://www.avvocatomajorini.it/wp-content/uploads/2019/04/ORDINANZA-SUSSIDIARIA-DELTA-STATE.pdf>)

<sup>430</sup> Paoletta, Rosa. “Freedom: storie di repressione nel Delta del Niger” in “Crisi ambientale e migrazioni forzate: l’“ondata” silenziosa oltre la fortezza Europa”, op. cit., p. 304.

violenza alla base del riconoscimento della protezione sussidiaria, utile per immaginare un'ipotesi di ridefinizione della nozione di danno grave così come definita nella normativa ex art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, tale da estendere questo tipo di protezione anche alle cause ambientali di migrazione.

Tuttavia, più recentemente anche nei confronti dei richiedenti protezione provenienti da questa particolare zona si è piuttosto rilasciato il permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI<sup>431</sup>.

Ad esempio, con decreto del 27 luglio 2022<sup>432</sup>, il Tribunale di Genova ha riconosciuto protezione a un richiedente asilo proveniente dal Delta “per invivibilità della zona di provenienza”. I giudici infatti citano "sotto il profilo oggettivo, le condizioni di invivibilità dell'area di provenienza. Al riguardo, [...] la grave crisi ambientale che affligge tutta l'area del Delta del Niger, di cui fa parte anche il Delta State” (p. 8 della decisione). La pronuncia fornisce un'analisi dettagliata della situazione ambientale disastrosa, a sostegno della necessità di tutela. Dal punto di vista soggettivo invece, il Tribunale sottolinea il “contesto in cui deve essere inquadrata la sua vicenda personale ed in particolare il durissimo percorso migratorio”.

È chiaro come “l'anello mancante è proprio l'individuazione del nesso causale tra incidenza del fenomeno climatico, inasprimento delle condizioni di vita e decisione migratoria del singolo”<sup>433</sup>.

Ha adottato un'argomentazione più rivolta a sottolineare il ruolo del cambiamento climatico di origine antropica il Tribunale di Napoli, che con ordinanza del 28 febbraio 2024<sup>434</sup> ha riconosciuto, in mancanza dei requisiti per la protezione internazionale, protezione speciale a un richiedente proveniente ancora una volta dal Delta State, motivando adeguatamente la decisione. “Di recente la Nigeria è stata investita da piogge senza precedenti, la cui intensità e la gravità delle cui conseguenze, sul piano

---

<sup>431</sup> Anche in alcune decisioni (vedi Tribunale di Firenze, decreto del 25 luglio 2019, n. 5410, p. 23, ordinanza dell'11 marzo 2020, pp. 13-14) non esplicitamente riguardanti richiedenti protezione provenienti da zone a rischio climatico e ambientale, i giudici ricordano l'ampia casistica in cui appare doveroso riconoscere la protezione umanitaria (ora speciale), tra cui spiccano gli «sradicamenti sociali consumati a causa di disastri ambientali (più o meno circoscritti nel tempo e nello spazio) come in Bangladesh». Questa tendenza sottolinea come stia diventando ormai pacificamente riconosciuto in giurisprudenza il ricorso a questo tipo di protezione per i migranti climatici e ambientali.

<sup>432</sup> La decisione è scaricabile dal sito: <https://www.meltingpot.org/2022/09/protezione-speciale-a-richiedente-nigeriano-per-invivibilita-della-zona-di-provenienza-delta-del-niger-e-durissimo-percorso-migratorio/>

<sup>433</sup> Raitieri, Monica, op. cit.

<sup>434</sup> La decisione è scaricabile dal sito: <https://www.meltingpot.org/2024/03/nigeria-delta-protezione-speciale-per-via-delle-condizioni-ambientali-talmente-critiche-da-porre-a-repentaglio-i-diritti-umani-fondamentali/>

umanitario, sono preoccupanti, a causa del peggioramento della crisi alimentare globale e del pericolo che le acque stagnanti possano aumentare il rischio di colera e di altre malattie trasmesse dall'acqua". Il Tribunale ha messo in luce anche i cambiamenti climatici e lo sfruttamento incontrollato del suolo: "Lo Stato del Delta, già devastato dalla scellerata e spregiudicata attività pluriennale di sfruttamento dei giacimenti petroliferi, di cui è ricco, produttiva di disastrose conseguenze sull'ambiente è situato in una regione pianeggiante" (pag. 10 e 11 della decisione). Inoltre, si è evidenziato che le inondazioni hanno contaminato l'acqua potabile di molte comunità fluviali impattando sulla sicurezza alimentare e sulla salute.

Nonostante queste pronunce vadano nella direzione di un riconoscimento di tutela, è bene comunque sottolineare che l'istituto della protezione speciale, che sembra la forma di tutela attualmente più facilmente ottenibile dai migranti anche per ragioni ambientali e climatiche, presenta molte ombre<sup>435</sup>.

La giurisprudenza di merito appena analizzata restituisce "la complessità di una casistica nell'ambito della quale non è possibile isolare i fenomeni ambientali e climatici come unico driver di migrazione ma come una delle concause che determinano la scelta di spostarsi"<sup>436</sup>.

Dall'analisi appena svolta inoltre, emerge anche tutta la complessità procedurale che caratterizza in generale i processi per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia, complessità che aumenta ulteriormente quando occorre valutare la gravità e l'impatto sui diritti umani delle condizioni climatiche e ambientali, e la conseguente necessità di adottare documenti di sintesi delle linee guida emerse nella giurisprudenza italiana, che siano utili a giudici, avvocati e avvocate, nonché di mappare tutte le decisioni di merito in cui rilevano le condizioni climatiche sopra citate, per dare contezza della reale entità del fenomeno e per incoraggiare il legislatore a immaginare di concedere forme di protezione sempre più forti.

---

<sup>435</sup> Come sottolinea Rosignoli, "the discretion of police headquarters is vanishing affecting its effective implementation. Further, it remains unclear whether it is a "real" step forward in the Italian legislation on this matter or rather two steps back compared to the broader humanitarian protection provided by the repealed Article 5 (6) of Italian Immigration Act". Rosignoli, Francesca, op. cit., p. 81

<sup>436</sup> Del Guercio, Adele. "Cambiamento climatico, migrazioni internazionali e diritti umani", op. cit., p. 228.

Occorre ora ampliare lo sguardo di indagine per studiare, seppur brevemente, alcune pronunce che hanno avuto rilievo in materia in Francia e in Germania, in quanto si inseriscono nel filone giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione Italiana come evidenziato sopra.

### 3. Spunti giurisprudenziali da altre corti di merito

Non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa l'attivismo giurisdizionale si sta confermando centrale nel riconoscimento di una tutela ai migranti climatici e ambientali, in assenza di un quadro normativo di riferimento a livello internazionale ed eurounitario.

#### 3.1. *L'inquinamento ambientale nel Paese di origine in relazione ai rischi di salute in Francia: la decisione della Corte d'appello di Bordeaux*

La Corte Amministrativa d'appello di Bordeaux<sup>437</sup>, con decisione del 18 dicembre 2020<sup>438</sup>, ha accolto una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo per cure mediche<sup>439</sup> presentato da un cittadino del Bangladesh<sup>440</sup> colpito da una grave patologia respiratoria cronica, collegata a una situazione di asma allergico, che richiedeva il ricorso a un trattamento giornaliero di ventilazione artificiale<sup>441</sup>. La Corte ha rilevato che il livello di inquinamento atmosferico in Bangladesh «est l'un des plus

---

<sup>437</sup> Cour administrative d'appel de Bordeaux (France), 2ème chambre, 18 décembre 2020, n° 20BX02193-20BX02195. Il testo della sentenza è disponibile presso <http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2021/01/CAA-de-BORDEAUX-.pdf>

<sup>438</sup> Su questa decisione, si rimanda a: Courtoy, Marie. "Cour administrative d'appel de Bordeaux (France), 2e ch., 18 décembre 2020, n° 20BX02193-20BX02195: Le contexte environnemental dans le pays d'origine, un nouveau critère d'appréciation du droit au séjour médical?." *Cahiers de l'EDEM* 9 (2021): 21-27; Rondine, Francesca, and Francesco Negozio. "Analysing national responses to environmental and climate-related displacement. A comparative assessment of Italian and French legal frameworks." *Quarterly on Refugee Problems* 61.1/2022 (2022): 53-70; Ben, Giulia Dal. "Judicial Trajectories in the Recognition of Environmental Migrants." *U. Bologna L. Rev.* 8 (2023): 187.

<sup>439</sup> Il Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prevede uno specifico permesso di soggiorno per stranieri con problemi di salute. Secondo l'art. L-313-11: "A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié".

<sup>440</sup> Per una ricostruzione giornalistica dei fatti all'origine della decisione, si rimanda a Daphné Deschamps, "La France a-t-elle ouvert la porte à un statut de réfugiés climatique?", *Libération*, 25 gennaio 2021, disponibile presso [https://www.liberation.fr/france/2021/01/25/la-france-a-t-elle-ouvert-la-porte-a-un-statut-de-refugies-climatique\\_1818418/](https://www.liberation.fr/france/2021/01/25/la-france-a-t-elle-ouvert-la-porte-a-un-statut-de-refugies-climatique_1818418/)

<sup>441</sup> Di Filippo, Marcello, op. cit.

élevés au monde», che quindi il tasso di mortalità delle persone affette da malattie respiratorie è decisamente più alto di quello presente in Francia, e che il ricorrente, in caso di rimpatrio, «se trouverait ainsi exposé à un risque d'aggravation de son état de santé et à une mort prématurée».

Si ricava pertanto dalla lettura di questa decisione che una valutazione della vulnerabilità di una persona in condizioni di salute precaria, se collegata allo studio del contesto sanitario, ambientale e climatico che caratterizza il paese di provenienza, può giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno.

La portata, considerata comunque limitata in dottrina, di questa sentenza sta nel fatto che “il interprète la condition – non définie par la loi – de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine à l'aune d'un nouveau critère d'appréciation, i.e. le contexte environnemental”<sup>442</sup>. La Corte in effetti invoca a sostegno della sua decisione l'«aggravation de sa pathologie respiratoire en raison de la pollution atmosphérique». Si è trattato infatti del primo caso in cui il degrado ambientale e il suo collegamento con il godimento del diritto alla salute è stato indicato come l'argomento centrale a sostegno della decisione di rilascio di un permesso di soggiorno<sup>443</sup> per motivi di salute. Integrare giurisprudenzialmente il contesto ambientale e climatico tra i criteri di valutazione della concedibilità di questa categoria di permessi di soggiorno, che esiste anche in Italia<sup>444</sup>, sembra a parere di chi scrive un passo avanti notevole nel processo di riconoscimento del collegamento, più volte sottolineato, tra rischi alla salute ed effetti del cambiamento climatico e segno di quell'approccio olistico che è fondamentale nel guardare alle migrazioni indotte anche da ragioni ambientali.

Tuttavia, non si segnala in Francia un'apertura al riconoscimento di una protezione giuridica particolare ai migranti climatici: “Si certains ont cru y voir une possibilité d'ouverture de séjour aux « migrants écologiques », en soulevant une erreur de droit le Conseil d'État a fermé la porte à une telle interprétation, en délimitant la protection prévue dans le CESEDA à la seule question sanitaire”<sup>445</sup>.

---

<sup>442</sup> Courtoy, Marie, op. cit.

<sup>443</sup> Ben, Giulia Dal, op. cit.

<sup>444</sup> Sulla disciplina del permesso di soggiorno per cure mediche prevista dall'ordinamento italia, si rimanda alla Scheda ASGI sul tema, aggiornata al 2021 e disponibile presso: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2021/06/Scheda-salute.pdf>

<sup>445</sup> Cournil, Christel. "Les «déplacés climatiques», les oubliés de la solidarité internationale et européenne. De la gouvernance au contentieux." *La Revue des droits de l'homme. Revue du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux* 22 (2022).

Più coraggiose sembrano essere invece alcune decisioni dei Tribunali in Germania e Austria.

### *3.2. Le condizioni climatiche e ambientali come elementi da prendere in considerazione nell'applicazione del principio di non respingimento nelle decisioni delle Corti Austriache e Tedesche*

Le Corti in Germania e Austria hanno mostrato un atteggiamento di grande apertura nel merito della protezione di persone sfollate in seguito a disastri ambientali e cambiamenti climatici<sup>446</sup>.

I giudici tedeschi, escludendo comunque gli estremi per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, hanno riconosciuto in molteplici casi<sup>447</sup> una forma di protezione ai sensi dell'art. 60 c.5 del Residence Act<sup>448</sup>, che esclude la possibilità di espulsione dello straniero laddove questo risulti vietato ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Nella decisione del 17 dicembre 2020<sup>449</sup>, l'Alto Tribunale Amministrativo di Baden-Wuerttemberg ha annullato la decisione di rimpatrio verso l'Afghanistan<sup>450</sup> del ricorrente prendendo in considerazione anche le condizioni ambientali e climatiche del Paese di origine, nonché l'aggravamento delle condizioni umanitarie seguito alla pandemia da COVID-19. In effetti, nel valutare le condizioni di disagio che in Afghanistan possono comportare la violazione dell'art. 3 CEDU i giudici includono le condizioni ambientali quali "il clima e le condizioni di calamità naturali"<sup>451</sup> in quanto portano a consistenti difficoltà di approvvigionamento nel Paese. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che "the poor food, housing and health care situation was negatively influenced by the prevailing environmental conditions, in particular, the

---

<sup>446</sup> Imperato, Emma, op. cit., p. 279 ss.

<sup>447</sup> Per un'analisi più dettagliata a riguardo, si rimanda a Schloss, Camila. "The Role of Environmental Disasters in Asylum Cases: Do German Courts Take Disasters into Account?." in "Climate Refugees: Global, Local and Critical Approaches" a cura di Simon Behrman e Avidan Kent, pp. 261 - 276 (2022).

<sup>448</sup> Il testo integrale della legge tedesca sulla "residenza, sull'attività economica e sull'integrazione degli stranieri nel territorio federale" è disponibile presso: [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_aufenthg/](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/)

<sup>449</sup> VGH Baden-Württemberg, sentenza del 17 dicembre 2020 - A 11 S 2042/20. Il testo integrale della sentenza è disponibile presso: <https://openjur.de/u/2317963.html>

<sup>450</sup> L'Afghanistan è, infatti, uno dei Paesi più vulnerabili al cambiamento climatico e, al tempo stesso, uno dei meno equipaggiati a fronteggiarne gli impatti

<sup>451</sup> VGH Baden-Wuerttemberg, decisione del 17 December 2020 – A 11 S 2042/20 – para. 25

difficult climate conditions and natural disasters”<sup>452</sup>. Seguendo un tale ragionamento, il Tribunale ha adottato un’interpretazione in chiave estensiva del concetto di vulnerabilità, riconoscendo l’impatto che i cambiamenti climatici hanno sui diritti fondamentali della persona<sup>453</sup>.

Anche le Corti Austriache<sup>454</sup> hanno mostrato la volontà di riconoscere una forma di protezione ai migranti ambientali: escludendo l’applicabilità dello status di rifugiato, hanno fornito un’interpretazione estensiva della protezione sussidiaria, arrivando a concederla anche a tale categoria di persone.

Per esempio, la Corte Costituzionale ha cassato la decisione del Tribunale amministrativo di diniego di protezione sussidiaria in quanto non erano stati presi in considerazione fattori ambientali quali la siccità e le conseguenti difficoltà di approvvigionamento in Somalia<sup>455</sup>. Tali fattori erano stati al contrario considerati come rilevanti dal Tribunale amministrativo federale nel 2018<sup>456</sup>, che aveva riconosciuto protezione sussidiaria al richiedente dopo un’analisi approfondita della situazione della Somalia e delle conseguenze della perdurante siccità.

#### **4. Conclusioni: dagli spunti giurisprudenziali basati sul *human-right approach* a un necessario ripensamento delle politiche migratorie in chiave di giustizia climatica**

Dall’analisi delle pronunce sopra elencate, pare evidente come si stia andando a formare nella giurisprudenza interna degli Stati europei, decisamente proattiva<sup>457</sup>

---

<sup>452</sup> Schloss, Camilla. "Climate migrants—How German courts take the environment into account when considering non-refoulement." *Völkerrechtsblog* (2021), reperibile a <https://voelkerrechtsblog.org/climate-migrants/>

<sup>453</sup> Scissa, Chiara, op. cit., p. 308-309

<sup>454</sup> Per approfondire, anche in riferimento ai paesi nordici, si rimanda a: Mayrhofer, Monika, and Margit Ammer. "Climate mobility to Europe: The case of disaster displacement in Austrian asylum procedures." *Frontiers in Climate* 4 (2022): 990558; Scott, Matthew, and Charlotta Lahnelahti. "Climate-related mobility into the Nordic region: Law, policy and (limited) practice." *Nordic Approaches to Climate-Related Human Mobility*. Routledge, 2024. 48-67; Ammer, Margit, Monika Mayrhofer, and Matthew Scott. "Disaster-Related Displacement into Europe: Judicial Practice in Austria and Sweden." (2022).

<sup>455</sup> VfGH, sentenza del 12 dicembre 2019, E 1170/2019-20.

<sup>456</sup> BVwG, sentenza del 26 febbraio 2018, W236 2166107-1.

<sup>457</sup> Non mancano, tuttavia, esempi di posizioni giurisprudenziali orientate in un senso rigido rispetto alla protezione dei migranti ambientali e climatici. Si pensi alle Corti Nordiche, e in particolare alla Migration Court della Svezia, che ha sempre tenuto un atteggiamento di chiusura equiparando i migranti per i disastri ambientali ai migranti economici. Per un approfondimento sul tema, si rimanda al volume: Cullen, Miriam, and Matthew Scott, eds. *Nordic Approaches to Climate-related Human Mobility*. Routledge, 2024. Per una efficace seppur breve ricostruzione della giurisprudenza si rimanda a Imparato, Emma, op. cit., p. 277 ss.

nell'ambito oggetto del nostro studio, il riconoscimento del rischio che la crisi climatica rappresenta per i diritti umani fondamentali, e della necessità di configurare obblighi positivi immediati di protezione. I giudici, tramite un'interpretazione evolutiva del diritto internazionale e nazionale, hanno infatti trovato forme con cui colmare parzialmente il vuoto normativo in materia, delineando risposte giuridiche attorno alle necessità di tutela sempre più impellenti dei migranti ambientali e climatici.

In effetti, come sottolinea Di Filippo, "alcuni di questi elementi basici trovano una positiva «eco» nella lettura evolutiva fornita di diritti c.d. forti, quali il diritto alla vita (dignitosa) e il divieto di tortura e trattamenti disumani o degradanti. Così, potremmo individuare tale nucleo minimo nel diritto all'acqua potabile e al cibo (in particolare quello indispensabile per la sussistenza); nell'accesso a cure sanitarie essenziali e ad un'abitazione decente."<sup>458</sup>

È infatti un approccio basato sui diritti umani quello che emerge dal filone giurisprudenziale che si è occupato finora di fornire protezione ai migranti climatici<sup>459</sup>, in quanto si basa su un'interpretazione estensiva dei diritti umani, ma questo è insufficiente per numerosi ordini di ragioni.

Innanzitutto perché non contempla una forma di tutela sicura come quella che deriverebbe da una cornice legale o convenzionale<sup>460</sup>, tutela che rimane infatti soggetta all'interpretazione discrezionale dei giudici. Inoltre, la critica più forte avanzata in dottrina e condivisa da chi scrive mette in luce come un tale approccio non prenda in considerazione le responsabilità diseguali tra Nord e Sud Globale in relazione alla crisi climatica che genera tali flussi migratori. La presa in carico dello squilibrio nelle responsabilità per gli effetti del cambiamento climatico è alla base del principio di giustizia climatica, la cui analisi sarà l'oggetto di trattazione del capitolo seguente, e dalla cui applicazione deriverebbe il fatto che i paesi che emettono di più abbiano un dovere legale di tutelare i migranti climatici.

---

<sup>458</sup> Di Filippo, Marcello, op. cit.

<sup>459</sup> Per un commento approfondito sul senso e i limiti di questo approccio, si rimanda a Atapattu, Sumudu. "Climate change and displacement: protecting 'climate refugees' within a framework of justice and human rights." *Journal of Human Rights and the Environment* 11.1 (2020): 86-113.

<sup>460</sup> Effettivamente, "The use of human rights law is a gap-filler to provide remedies where other areas of the law do not, especially in the environmental context". Savaresi, Annalisa, and Juan Auz. "Climate change litigation and human rights: pushing the boundaries." *Climate Law* 9.3 (2019): 244-262

Infatti, se dalla giurisprudenza emergono degli spunti di direzione, e soprattutto delle esigenze di tutela complesse e variegata, è dall'elaborazione di nuove politiche migratorie che una protezione veramente efficace può derivare.

Come sottolinea Del Guercio, “Sorge il dubbio che, di fronte a fenomeni multidimensionali, la soluzione vada ricercata in politiche migratorie più aperte e lungimiranti, che pongano al centro il riconoscimento del diritto alla mobilità umana, il diritto di migrare”<sup>461</sup>. A tale considerazione si aggiunge una necessaria integrazione: occorrono politiche migratorie che trovino la loro ratio nel riconoscimento di un diritto alla mobilità umana integrato al diritto a ottenere una generale giustizia climatica. Occorre quindi ora prendere in considerazione tale ultimo concetto proprio per sottolineare quanto sia urgente che il principio di giustizia climatica si erga come bussola di politiche migratorie pensate per le persone che si spostano per ragioni eco-climatiche, “per rendere meno pressante la situazione nei Paesi di origine e consentire al singolo, in maniera realistica, una scelta più serena tra il migrare e il restare”<sup>462</sup>.

---

<sup>461</sup> Del Guercio, Adele, op. cit., p. 232.

<sup>462</sup> Ibid.

## CAPITOLO IV: LE MIGRAZIONI CLIMATICHE E LA NECESSITÀ DI UN APPROCCIO BASATO SULLA GIUSTIZIA CLIMATICA

### 1. Il principio di giustizia climatica e le migrazioni: inquadramento del tema

Le migrazioni indotte da ragioni ambientali e climatiche sono una delle più evidenti manifestazioni di ingiustizia climatica, a sua volta indice paradigmatico della diseguaglianza sistemica tra Nord e Sud Globale. Come spiega Luigi Ferrajoli, “ogni migrante, ogni fuga, segnala un problema globale irrisolto. Le migrazioni sono il prodotto di tutte le grandi emergenze e catastrofi che minacciano il futuro del nostro pianeta e che sono in gran parte provocate dai paesi ricchi: innanzitutto del cambiamento climatico, provocato quasi interamente dai paesi ricchi ma dei cui effetti – le alluvioni, le desertificazioni, le siccità, gli inquinamenti dell’acqua e dell’aria – soffrono soprattutto le popolazioni povere del mondo [...]”<sup>463</sup>.

Come conseguenza della crisi climatica che mette particolarmente a rischio i diritti umani, “the climate-induced migration phenomenon raises strong ethical questions, suggesting framing the topic as an environmental justice issue”<sup>464</sup>.

Una risposta giuridica e politica alla necessità di protezione dei migranti per ragioni ambientali e climatiche non può quindi prescindere dall’adottare un approccio basato sul principio di giustizia climatica.

Tale principio mette in relazione la crisi climatica con le responsabilità che ne derivano, e si declina in termini di giustizia distributiva, sociale, procedurale e correttiva<sup>465</sup>, nonché intergenerazionale. Il presupposto del principio di giustizia climatica risiede nella consapevolezza che vi siano degli attori, statali ed economici, maggiormente

---

<sup>463</sup> Ferrajoli, Luigi, “Diritti Umani, Diritto Disumano”, in *Questione Giustizia*, 25 ottobre 2021, disponibile presso <https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritti-umani-diritto-disumano>

<sup>464</sup> Rosignoli, Francesca. "Environmental Justice and Climate-Induced Migration." (2022): 301-319.

<sup>465</sup> Gonzalez, Carmen G. "Climate Justice and Climate Displacement: Evaluating the Emerging Legal and Policy Responses." *Wis. Int'l LJ* 36 (2018): 366.

responsabili per i cambiamenti climatici e le loro conseguenze, in cui rientrano senza dubbio anche le migrazioni oggetto del presente studio. Infatti, se da un lato i Paesi del Nord Globale hanno prodotto storicamente più emissioni di gas climalteranti, all'origine della crisi climatica, sono i Paesi del Sud Globale, caratterizzati da condizioni di pregressa fragilità sistemica, a subirne gli effetti più violenti e immediati.

Infatti, le venti nazioni più colpite dai cambiamenti climatici sono responsabili dell'1% delle emissioni mondiali, e i Paesi in via di sviluppo sopportano il 98% delle persone colpite, il 99% di tutte le morti e più del 90% delle perdite economiche<sup>466</sup>.

Partendo dall'assunto che le migrazioni climatiche sono inserite in questo contesto di profonda ingiustizia globale, che presenta precise radici razziali<sup>467</sup> e coloniali ("climate injustice encapsulates the unequal and unfair contribution to or unequal experiences of the effects of climate, including displacement and migration due to its impacts"<sup>468</sup>), occorre analizzare in primo luogo l'emersione del concetto di giustizia climatica, per comprenderne le implicazioni e studiarne le differenti declinazioni e dimensioni, nonché le trasposizioni legali.

In secondo luogo, nei successivi paragrafi del presente capitolo si metteranno in luce i limiti degli approcci finora adottati nei confronti della migrazione climatica, per sostenere come politiche migratorie eque debbano avere a fondamento il principio di giustizia climatica oggetto di studio.

### *1.1. Dalla giustizia ambientale alla giustizia climatica: evoluzione del principio*

Il concetto di giustizia climatica nasce nel solco delle riflessioni sviluppatesi intorno alla nozione, più ampia e risalente nel tempo, di giustizia ambientale.

---

<sup>466</sup> Venturi, Carlotta. "Senza casa e senza tutela: il dramma e la speranza dei profughi ambientali". Tau editrice, 2016.

<sup>467</sup> "Viewing climate change as an environmental issue unrelated to other racial justice struggles erases history and conceals the multiple and inter-related injustices of the fossil fuel-based global economy." Gonzalez, Carmen G. "Climate change, race, and migration." Gonzalez, C.(2020). *Climate Change, Race, and Migration*. Journal of Law and Political Economy 1.1 (2023), p. 131

<sup>468</sup> "The relevance of climate justice is evident in the cases of climate-induced migration and displacement, not only for the actualised displacement or loss of home, but also for the double injustice of the series of hardships and abuses faced by those seeking a new home". Jafry, Tahseen, Karin Helwig, and Michael Mikulewicz, eds. *Routledge handbook of climate justice*. Routledge, Taylor & Francis Group, Earthscan from Routledge, 2019, p. 482.

Il termine “giustizia ambientale” non trova un’univoca definizione<sup>469</sup>, ma è sufficientemente condivisa in dottrina la proposta definitoria che avanza L’EPA (Environmental Protection Agency degli Stati Uniti): “the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies”<sup>470</sup>. In sostanza, la giustizia ambientale mira a un’equa distribuzione delle risorse e dei rischi ambientali tra i diversi strati di popolazione.

L’ingiustizia ambientale, al contrario, è quindi definibile come l’insieme delle “unequal power relations generating the disproportionate sharing of environmental risks and goods at the expense of marginalized, low-income, discriminated communities”<sup>471</sup>.

È utile per la trattazione esaminare brevemente l’evoluzione del principio di giustizia ambientale in seno ai movimenti sociali, al fine di comprenderne il collegamento con il cambiamento climatico e con la giustizia climatica.

### *1.1.1. L’emersione del concetto di giustizia ambientale*

Il principio di giustizia ambientale nasce in seno alle rivendicazioni di alcuni movimenti statunitensi sviluppatasi negli anni Settanta e Ottanta<sup>472</sup>, che si distinsero dai movimenti ambientalisti tradizionali in quanto misero per la prima volta in luce il collegamento tra ambiente e giustizia, affondando le loro radici nelle lotte per i diritti civili. Obiettivo di tali movimenti non era infatti la difesa dell’ambiente in sé<sup>473</sup>, ma la

---

<sup>469</sup> La letteratura in materia è molto ampia, soprattutto quella statunitense: basti citare le elaborazioni di David Pellow. Si rimanda, per la dottrina in italiano, tra gli altri, a Rosignoli, Francesca. “Giustizia ambientale: come sono nate e cosa sono le disuguaglianze ambientali”. LIT EDIZIONI, 2020.

<sup>470</sup> United States Environmental Protection Agency, ‘Learn About Environmental Justice’ disponibile presso: [www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice](http://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice)

<sup>471</sup> Pellow, David Naguib. "What is critical environmental justice?". John Wiley & Sons, 2017.

<sup>472</sup> Per un’analisi approfondita delle rivendicazioni e dello sviluppo dei movimenti per la giustizia ambientale, si rimanda a Pellow, David N. "Environmental justice and the political process: movements, corporations, and the state." *The Sociological Quarterly* 42.1 (2001): 47-67; McGurty, Eileen Maura. "Warren County, NC, and the emergence of the environmental justice movement: Unlikely coalitions and shared meanings in local collective action." *Society & Natural Resources* 13.4 (2000): 373-387; Cole, Luke W., and Sheila R. Foster. From the ground up: Environmental racism and the rise of the environmental justice movement. Vol. 34. NYU Press, 2001; Purdy, Jedediah. "The long environmental justice movement." *Ecology Law Quarterly* 44.4 (2018): 809-864.

<sup>473</sup> Rileva riportare una considerazione di Robert Bullard, uno dei primi teorici della giustizia ambientale, che nel 1999 disse: “The environmental justice movement has basically redefined what environmentalism is all about. It basically says that the environment is everything: where we live, work, play, go to school, as well as the physical and natural world. And so we can’t separate the physical environment from the cultural environment. We have to talk about making sure that justice is integrated throughout all of the stuff that we do” Schweizer, Errol. "Environmental justice: an interview with Robert Bullard." (1999). Il testo completo dell’intervista è disponibile presso: <https://www.ejnet.org/ej/bullard.html>

difesa di un diritto all'ambiente per chiunque, indipendentemente dalla condizione socio-economica, dall'etnia, dal genere, dall'età e dall'orientamento sessuale. In effetti, "environmental justice has been described as a marriage of the movement for social justice with environmentalism integrating environmental concerns into a broader agenda that emphasizes social, racial, and economic justice"<sup>474</sup>. Le rivendicazioni di tali movimenti prendevano le mosse da casi specifici in cui disastrosi danni ambientali<sup>475</sup> avevano avuto ripercussioni più gravi, soprattutto in termini di rischi per la salute<sup>476</sup>, sulle comunità marginalizzate: attivisti e attiviste evidenziavano in particolare i problemi riguardanti lo smaltimento dei rifiuti tossici, dimostrando come nella scelta delle zone di smaltimento un fattore determinante fosse la razza predominante che abitava nei quartieri limitrofi.

Il caso a cui la maggior parte degli autori fa riferimento come momento di nascita della nozione di giustizia ambientale è la protesta svoltasi nel 1982 nella contea di Warren, in North Carolina<sup>477</sup>. Una dimostrazione di sei settimane non riuscì a impedire la costruzione di una discarica di rifiuti pericolosi in un territorio popolato principalmente da comunità afroamericane a basso reddito, costrette a sopportare maggiori rischi derivanti da queste minacce ambientali. Sebbene i circa 500 sostenitori della protesta persero la battaglia, nacque un nuovo movimento sociale, il cui elemento di novità

---

<sup>474</sup> Kuehn, Robert R. "A taxonomy of environmental justice." *Envtl. L. Rep. News & Analysis* 30 (2000): 10681.

<sup>475</sup> Uno dei primi casi rilevanti in questo senso risale al 1978, e riguarda un incidente avvenuto nel quartiere di Love Canal nello Stato di New York, dove sostanze tossiche rilasciate dai rifiuti scaricati da un'azienda chimica in zone limitrofe avevano contaminato molti edifici. Gli abitanti del quartiere erano principalmente lavoratori a basso reddito, che svilupparono problemi di salute in seguito all'incidente. Si formò un comitato (Love Canal Homeowners Association) la cui battaglia portò il Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter a disporre l'evacuazione di 800 famiglie e la bonifica dell'area. Casi come questo sono ancora drammaticamente frequenti ovunque nel mondo, basti pensare alla situazione dell'ILVA di Taranto in Italia. Per approfondire sul caso Love Canal, considerato dai più come il primo e importante caso di rivendicazione in termini di giustizia ambientale, si rimanda a: Fletcher, Thomas. "From Love Canal to Environmental Justice: The Politic of Hazardous Waste on the Canada-US Border". University of Toronto Press, 2003; Gibbs, Lois Marie. "Love Canal: And the birth of the environmental health movement". Island Press, 2011.

<sup>476</sup> Sul collegamento tra giustizia ambientale e salute, si rimanda a Pasetto, Roberto, and Francesca Rosignoli. "Giustizia Ambientale e Salute Ambientale." *La Salute Umana* 280 (2020): 8-10.

<sup>477</sup> Per approfondire, si rimanda a Eileen Maura McGurty, "Warren County, NC, and the Emergence of the Environmental Justice Movement: Unlikely Coalitions and Shared Meanings in Local Collective Action" (2000) *Society and Natural Resources* 373.

risiedeva nella capacità di collegare le rivendicazioni del movimento per i diritti civili con le preoccupazioni ambientali<sup>478</sup>.

Proprio in virtù di questo collegamento sorsero nello stesso periodo le prime riflessioni sul razzismo ambientale<sup>479</sup>, e i discorsi intorno alla giustizia ambientale erano molto connotati in senso di diseguaglianza razziale, in quanto sorti negli Stati Uniti. Oggi, è pacifico che “ethnic minorities, indigenous persons, people of color, and low-income communities confront a higher burden of environmental exposure from air, water, and soil pollution from industrialization, militarization, and consumer practices.”<sup>480</sup>

In un secondo momento gli studi sulla giustizia ambientale si sono progressivamente aperti ad approcci più intersezionali, andando oltre la razza e la classe e includendo tra i fattori di discriminazione ambientale anche il genere e l’orientamento sessuale<sup>481</sup>.

Gli anni 2000 segnano negli studi in materia una svolta in questo senso, inaugurata da Pellow e Brulle con la pubblicazione di *Critical Environmental Justice Studies*<sup>482</sup>. Si comprese infatti che i soggetti più colpiti dai rischi ambientali erano spesso donne, bambini, immigrati, *sex workers* e altre categorie sociali svantaggiate. La nozione di giustizia ambientale critica spostò quindi la riflessione verso un approccio intersezionale e trasformativo, volto a smantellare i meccanismi che producono ingiustizie strutturali: questo approccio ha portato gli studi sulla giustizia ambientale a integrare una profonda critica al capitalismo e alla sua natura non solo razziale<sup>483</sup>, ma anche patriarcale e coloniale.

Inoltre, elemento importante nelle rivendicazioni dei movimenti e negli studi divenne la centralità dei diritti delle popolazioni indigene e della loro concezione del rapporto tra esseri umani e natura non umana. Questa influenza emerge fin dall’elaborazione dei principi di giustizia ambientale al *First National People of Color Environmental*

---

<sup>478</sup> “The environmental justice movement was more than simply a merger between civil rights and environmental groups—it included the occupational health and safety movement, the indigenous land rights movement, the public health and safety movements, and various social and economic justice movements”. Schlosberg, David, and Lisette B. Collins. "From environmental to climate justice: climate change and the discourse of environmental justice." *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 5.3 (2014): 359-374.

<sup>479</sup> Si rimanda alla riflessione condotta nel capitolo I del presente lavoro.

<sup>480</sup> Mohai, Paul, David Pellow, and J. Timmons Roberts. "Environmental justice." *Annual review of environment and resources* 34.1 (2009), p. 406.

<sup>481</sup> Rosignoli, Francesca. *Environmental justice for climate refugees*. Routledge, 2022, p. 107.

<sup>482</sup> Pellow, David N., and Robert J. Brulle. "Power, justice, and the environment: A critical appraisal of the environmental justice movement." (2005).

<sup>483</sup> Rosignoli, Francesca. "Environmental Justice and Climate-Induced Migration." (2022), p. 304.

*Leadership Summit* svoltosi a Washington nel 1991, in cui emerse che “environmental justice affirms the sacredness of Mother Earth, ecological unity and the interdependence of all species, and the right to be free from ecological destruction”<sup>484</sup>. Effettivamente, i movimenti indigeni sono stati centrali per il movimento per la giustizia ambientale<sup>485</sup>.

Il quadro della giustizia ambientale si è poi esteso, sia geograficamente<sup>486</sup> che a livello di contenuti: “while the movement originally focused on the United States, the concept very quickly spread - horizontally to a range of new topics and countries and vertically to a number of global issues”<sup>487</sup>.

Non deve stupire come l’ampio raggio delle rivendicazioni inerenti alla giustizia ambientale, che prendevano le mosse da una larga concezione dell’ambiente che includeva la salute, la qualità della vita e i diritti delle generazioni presenti e future, abbia condotto a una preoccupazione comune per il cambiamento climatico.

### *1.1.2. La nascita dei movimenti per la giustizia climatica*

Molti riconducono lo sviluppo della connessione tra giustizia ambientale e climatica agli studi condotti sugli impatti differenziati dell’Uragano Katrina, nel 2005.

In realtà, già prima di questo evento i movimenti sociali avevano cominciato a parlare di giustizia climatica<sup>488</sup>, a partire dalla nascita della *Justice and Climate Change Initiative*

---

<sup>484</sup> I principi elaborati nel summit sopra citato sono consultabili presso: <https://www.ejnet.org/ej/principles.pdf>

<sup>485</sup> Questa tendenza non ha mai perso importanza nella storia dei movimenti per il clima, sulla cui evoluzione cui non ci si soffermerà in questa sede. Basti però pensare a come il movimento internazionale per la giustizia climatica Fridays For Future abbia messo in luce negli ultimi anni le rivendicazioni degli attivisti indigeni, dal confronto con i quali è stato coniato il termine “MAPA” (Most Affected Communities and Areas), nella convinzione che qualsiasi battaglia per la giustizia climatica debba avere un approccio de-coloniale. Per approfondire, si rimanda a <https://fridaysforfutureitalia.it/mapa-e-giustizia-climatica/>

<sup>486</sup> Francesca Rosignoli afferma che la nozione di giustizia ambientale si è sviluppata in Italia a partire dagli anni 2000, ma riconduce a questo paradigma alcuni pensieri e alcuni tipi di lotte avvenuti anche prima, fin dagli anni Sessanta. In particolare, sottolinea il ruolo svolto da Danilo Dolci in Sicilia. Per approfondire, si rimanda a Rosignoli, Francesca. "La giustizia ambientale e Danilo Dolci." *Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata* 4.1 (2018): 132-169.

<sup>487</sup> Schlosberg, David, and Lisette B. Collins, op. cit., p. 361.

<sup>488</sup> “Il termine “giustizia climatica” appare per la prima volta nel 1999, in un saggio sulla responsabilità dell’inquinamento dei paesi industrializzati a svantaggio degli Stati che subiscono gli effetti del cambiamento climatico e del surriscaldamento del sistema Terra, a causa delle imprese fossili.” Carducci, Michele. "La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”." *DPCE online* 43.2 (2020), p. 1349.

durante le mobilitazioni che sono seguite alla COP6 dell'UNFCCC nel 2001<sup>489</sup>. In questa sede, il movimento per la giustizia climatica si è sviluppato come un'alleanza tra “environmental justice, climate justice, religious, policy, and advocacy groups that represent hundreds of communities”<sup>490</sup>. Questi gruppi hanno redatto nel 2002 i *Bali Principles of Climate Justice*<sup>491</sup>, la prima grande articolazione dell'idea di giustizia climatica portata avanti da un movimento sociale internazionale.

Tali principi, che rappresentano una sintesi degli elementi chiave delle riflessioni nate intorno alla nozione di giustizia ambientale e dei primi studi sugli effetti del cambiamento climatico in corso, nel 2010 furono migliorati e inclusi nella Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Natura, emersa dalla *World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth* in Bolivia<sup>492</sup>.

La convergenza tra i diversi gruppi sopra citati si solidificò nel tempo, e nel 2009, prima della COP13 di Copenaghen, le loro riflessioni confluirono nella fondazione del *Climate Justice Action Network*.

Dai due momenti di confronto appena citati sorse una nozione di giustizia climatica profondamente critica del modello di sviluppo socio-economico capitalistico e volta ad evidenziare la disparità nelle responsabilità storiche tra i paesi nell'emissione di gas climalteranti, nonché a sottolineare l'iniquo impatto dell'economia basata sui combustibili fossili sulle comunità.

Effettivamente tuttavia, l'uragano Katrina del 2005 ha segnato una svolta importante nell'ambito degli studi sulla giustizia climatica soprattutto a livello di percezione pubblica: “it solidified the confluence of the environmental justice framework and the issue of climate change”<sup>493</sup>. In particolare, furono importanti gli studi di Bullard e Wrights, che sottolinearono come gli effetti dell'uragano, un tipo di evento climatico la

---

<sup>489</sup> Le conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sono degli eventi importanti a cadenza annuale che riuniscono i leader di tutti i paesi del mondo per concordare come intensificare l'azione globale al fine di risolvere la crisi climatica. Sul sistema delle COP e sull'azione climatica, si rimanda a: Brocchieri, Federico. I negoziati sul clima: storia, dinamiche e futuro degli accordi sul cambiamento climatico. Ambiente, 2020.

<sup>490</sup> Gonzalez, Carmen, op. cit., p. 371-372.

<sup>491</sup> I principi sono consultabili presso: <https://www.corpwatch.org/article/bali-principles-climate-justice>

<sup>492</sup> Per leggere la Final Declaration of the World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth, si rimanda a Dearing, Aiss, “Cochabamba People's Agreement: Annotated” JSTOR Daily, 1 settembre 2023, disponibile presso: <https://daily.jstor.org/cochabamba-peoples-agreement-annotated/>

<sup>493</sup> Schlosberg, David, and Lisette B. Collins, op. cit., p. 362.

cui intensità e frequenza aumenta esponenzialmente con la crisi climatica, avevano impattato i diversi strati sociali della città di New Orleans<sup>494</sup>. Effettivamente, le comunità già prima del verificarsi dell'uragano presentavano vulnerabilità diverse, e le popolazioni minoritarie, che risultarono maggiormente colpite da Katrina, vivevano in condizioni di segregazione e povertà, in quartieri dove il sistema educativo era fallimentare e gli standard abitativi insufficienti. Inoltre, anche gli interventi di assistenza dopo l'uragano furono distribuiti iniquamente: i gruppi sociali più colpiti ricevettero meno informazioni e meno sussidi dal governo, subendo ulteriori discriminazioni<sup>495</sup>.

Inoltre, sono stati poi presi in considerazione singolarmente i diversi fattori di vulnerabilità, per indagare come ciascuno abbia inciso sull'impatto differenziato dell'uragano. Per esempio, è stata messa in luce la rilevanza del genere: come è già stato sottolineato<sup>496</sup>, le donne sono maggiormente vulnerabili ai disastri ambientali, perché sono più spesso in casa al verificarsi dell'evento e perché nel periodo successivo sono soggette a un aumento di violenza di genere e sessuale<sup>497</sup>.

Il merito di questi studi è stato quindi quello di mettere in luce come gli eventi climatici estremi e il cambiamento climatico che li genera sono amplificatori di vulnerabilità già esistenti e di fragilità sistemiche, che non possono non essere prese in considerazione nelle politiche di prevenzione e di adattamento al cambiamento climatico.

Inoltre, le riflessioni condotte sulla città di New Orleans colpita dal cambiamento climatico hanno portato a un allargamento, all'interno del movimento per la giustizia ambientale, della nozione di ambiente come soggetto alla crisi climatica. Studiosi e attivisti impegnati su questo fronte hanno così cominciato a considerare il cambiamento climatico come la condizione ambientale che più di tutte restituisce l'immagine della

---

<sup>494</sup> Bullard, Robert D., and Beverly Wright, eds. *Race, place, and environmental justice after Hurricane Katrina: Struggles to reclaim, rebuild, and revitalize New Orleans and the Gulf Coast*. Westview Press, 2009.

<sup>495</sup> Schlosberg, David, and Lisette B. Collins, op. cit., p. 362.

<sup>496</sup> Si rimanda al primo capitolo del presente lavoro.

<sup>497</sup> Rileva sottolineare la dimensione di genere nell'esposizione al disastro dell'uragano Katrina: "Before the storm, New Orleans had a very high proportion of single mothers, many living in poverty. Their lack of resources and dependence on family and neighbors for childcare conspired to keep them in neighborhoods more prone to flooding in the years before the storm. More immediately, these same factors made them less mobile as Hurricane Katrina approached and evacuation warnings went out. The large majority of people left stranded in the Superdome and New Orleans Convention Center— with insufficient food, water, and medical attention—were African-American women and children, many of whom had no means to flee the city and no other place to go." Verchick, Robert RM. "Katrina, feminism, and environmental justice" *Cardozo JL & Gender* 13 (2006): 791..

ben più ampia ingiustizia sociale nei confronti delle comunità più povere e minoritarie<sup>498</sup>.

Un ulteriore passo in avanti è ben illustrato da Schlosberg e Collins: “there is a growing recognition, post-Katrina, that the environment is no longer simply another symptom of existing social injustice, along with poverty, health issues, and substandard housing. Instead, many in the environmental justice community are starting to look at the relationship between environment and justice in a different way—*that the environment and climate system are not simply symptoms of existing injustice, but instead the necessary conditions for the achievement of social justice*”<sup>499</sup>.

Ragionando in questo senso, si arriva a concludere che la giustizia sociale non può prescindere da una giustizia non solo ambientale, ma anche climatica. Oppure, guardando alla questione in termini ribaltati, che la giustizia climatica e ambientale ha necessariamente una dimensione sociale.

La differenza tra giustizia ambientale e giustizia climatica quindi sta nell’ampiezza del fenomeno preso in considerazione<sup>500</sup>: la seconda allarga lo sguardo alle diseguaglianze sistemiche tra paesi nella iniqua distribuzione delle responsabilità e dei rischi connessi al cambiamento climatico, la prima si limita a rilevare come i disastri ambientali, anche prescindere dal loro rapporto con il cambiamento climatico, impattano in modo diverso le persone a seconda delle vulnerabilità pregresse. È ora utile per la trattazione definire il concetto specifico di giustizia climatica, fornire un quadro della portata dell’ingiustizia climatica globale, per poi studiare le dimensioni del principio e indagarne le potenziali applicazioni in termini di approccio di gestione delle migrazioni climatiche.

---

<sup>498</sup> Schlosberg, David, and Lisette B. Collins, op. cit., p. 362.

<sup>499</sup> Ibid, corsivo aggiunto.

<sup>500</sup> Schlosberg e Collins sottolineano come il movimento per la giustizia ambientale ha avuto una diretta influenza nella concettualizzazione della giustizia climatica, tanto che risulta difficile attualmente distinguere i due concetti: “The two thriving grassroots movements have influenced each other, and even fused in many ways. Both are at once international and local, and demand attention—and challenges—to the existing relationships between human communities and the environments that sustain them. Ultimately, neither academics nor policymakers can comprehend the meaning of climate justice without understanding the long and pluralistic history of the social movements that have developed the concept over the past decades”. Schlosberg, David, and Lisette B. Collins, op. cit., p. 370.

## 1.2. Il necessario riconoscimento dell'ingiustizia climatica globale

Nonostante oggi il cambiamento climatico sia ormai pacificamente percepito come un problema globale, la coscienza di tale carattere globale “diverges from its unequal social implications for human rights, gender equality and development, especially for the least developed countries”<sup>501</sup>. Infatti, la crisi climatica colpisce tutti, ma non tutti allo stesso modo: questo è l’ineludibile punto di partenza per ogni politica di contrasto che voglia essere giusta<sup>502</sup>. Le disuguaglianze nella distribuzione degli impatti della crisi climatica hanno delle origini ben precise che occorre sottolineare.

Dal periodo coloniale ad oggi infatti, il Nord Globale ha raggiunto la prosperità economica che lo caratterizza tramite lo sfruttamento delle risorse del Sud Globale<sup>503</sup>, compresi i combustibili fossili il cui utilizzo è all’origine della crisi climatica in corso. Nonostante infatti sia attualmente la Cina il più importante emettitore a livello globale<sup>504</sup>, le emissioni pro-capite dei paesi del Nord continuano a superare nettamente quelle delle controparti del Sud<sup>505</sup>. E mentre il Nord ha sviluppato un modello economico capitalistico basato sull’estrazione di combustibili fossili, le conseguenze di questo modello sono sentite in modo profondamente sproporzionato dai paesi del Sud e dalle comunità sia nel Nord che nel Sud più povere e razzializzate, che risiedono in zone geografiche più vulnerabili al cambiamento climatico e sono caratterizzate dalla mancanza di risorse per adattarvisi e per prevenire i rischi climatici.

---

<sup>501</sup> Borràs, Susana. "Colonizing the atmosphere: a common concern without climate justice law?." *Journal of Political Ecology* 26.1 (2019): 105-127.

<sup>502</sup> Report Legambiente, “Un’umanità in fuga”, 2023, disponibile presso: [https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Umanita-in-fuga\\_2023.pdf](https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Umanita-in-fuga_2023.pdf)

<sup>503</sup> Gonzalez, Carmen G. "Climate change, race, and migration." Gonzalez, C.(2020). *Climate Change, Race, and Migration*. *Journal of Law and Political Economy* 1.1 (2023), p. 118.

<sup>504</sup> Su questo primato, occorre però precisare che le ragioni della crescita del c.d. carbon budget della Cina stanno nell’aver prodotto beni di consumo per l’Occidente e grazie ad investimenti economici dell’Occidente. Questa considerazione comporta ulteriori riflessioni di carattere etico-morali. Si rimanda in materia a Malm, Andreas. *Fossil capital: The rise of steam power and the roots of global warming*. Verso books, 2016.

<sup>505</sup> Per approfondire sui dati riguardanti i settori più inquinanti, e le emissioni emesse per paese e per capite, si rimanda al sito della Commissione Europea [https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report\\_2023?vis=ghgpop#emissions\\_table](https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2023?vis=ghgpop#emissions_table).

Anche Climate Watch offre un’ampia prospettiva statistica e grafica, utile a dimostrare che “About 60% of GHG emissions come from just 10 countries, while the 100 least-emitting contributed less than 3%.” Si rimanda quindi a [https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?end\\_year=2021&start\\_year=1990](https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?end_year=2021&start_year=1990)

Queste evidenze hanno portato la dottrina a considerare che il Nord Globale abbia un debito ecologico<sup>506</sup> o climatico nei confronti del Sud Globale: già dagli anni 2000 infatti si è cominciato ad affermare il “logical but radical claim that the wealthier nations owe some kind of remuneration (an ‘ecological debt’) to poorer nations for the environmental damage ‘embodied’ in their energy- and material-intensive products”<sup>507</sup>. Queste considerazioni costituiscono la base teorica del meccanismo di *loss and damage* di cui si tratterà a breve, ma dovrebbero informare ogni politica di contrasto alla crisi climatica. Infatti, alla netto dell’evidente ed empiricamente provato squilibrio tra coloro che beneficiano dello sfruttamento dei combustibili fossili e coloro che soffrono le conseguenze della crisi climatica, i sostenitori del principio di giustizia climatica hanno invocato la responsabilità degli Stati del Nord Globale non solo a ridurre in modo significativo le emissioni di gas climalteranti, ma anche a finanziare le misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico nel Sud Globale e a compensare<sup>508</sup> i paesi più colpiti per i danni prodotti dal cambiamento climatico che potevano essere evitati.

Il riconoscimento dell’ingiustizia climatica globale comporta anche come conseguenza fondamentale l’ammissione del fatto che il cambiamento climatico sia frutto del colonialismo<sup>509</sup>: “climate change is environmental colonialism at its fullest development – its ultimate scale – with far-reaching social and cultural implications. Climate change is the result of global processes that were neither caused nor can be mitigated by the inhabitants of the majority of climate-sensitive world regions now experiencing the

---

<sup>506</sup> Sul concetto di *ecological debt*, si rimanda a: Roberts, J. Timmons, and Bradley C. Parks. "Ecologically unequal exchange, ecological debt, and climate justice: The history and implications of three related ideas for a new social movement." *International Journal of Comparative Sociology* 50.3-4 (2009): 385-409;

Simms, Andrew. "Ecological debt: global warming and the wealth of nations." (2009); McLaren, Duncan. "Environmental space, equity and the ecological debt." *Just sustainabilities*. Routledge, 2012. 19-37.

<sup>507</sup> Roberts, J. Timmons, and Bradley C. Parks, op. cit., p. 392

<sup>508</sup> Più che sulla compensazione, occorrerebbe concentrarsi sulla riparazione: “By characterizing the legal solutions as reparations rather than as charity or compensation, the remedies will not only serve to correct historic wrongs, but also forge better relations among parties, and act as a trust-building process with demonstrated solidarity”. Junker, Kirk W., Saskia Münster, and Mrinalini Shinde. "A Question of Trust: Building a Reparative Legal Regime in the Face of Climate-Induced Migration." *Environmental Policy and Law* 52.3-4 (2022): 265-276.

<sup>509</sup> Tale considerazione è estremamente riduttiva e semplicistica, la si rende in questo modo per motivi di brevità. Per approfondire, si rimanda a: Mahony, Martin, and Georgina Endfield. "Climate and colonialism." *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 9.2 (2018): e510.; Upadhyay, Prakash. "Climate change as ecological colonialism: Dilemma of innocent victims." *Himalayan Journal of Sociology and Anthropology* 7 (2016): 111-140; Agarwal, Anil, and Sunita Narain. "Environmental Colonialism: The Perverse Politics of Climate Change." *Global Environmental Politics*. Routledge, 2016. 233-237.

most unprecedented change”<sup>510</sup>. Infatti, le forme di colonialismo che continuano a perpetrarsi rinnovano “quelle gerarchie geopolitiche globali che preservano un’impermeabile frattura “abissale” tra Nord e Sud del mondo , assicurando la prosecuzione dell’irresponsabile e profondamente iniqua devastazione degli ecosistemi che caratterizzano ampie porzioni incontaminate di natura nelle più fragili e vulnerabili realtà di quei luoghi (c.d. neoestrattivismo)”<sup>511</sup>.

A partire da questa presa di coscienza, gli studi sulla giustizia climatica hanno conosciuto quello che è stato definito come “decolonial turn”<sup>512</sup>, ovvero la presa in atto del bisogno di decolonizzare l’approccio con cui guardare alla nozione stessa di giustizia climatica. Inoltre, se il cambiamento climatico e le sue conseguenze sono manifestazioni di colonialismo ambientale<sup>513</sup>, qualsiasi risposta deve prevedere un approccio de-coloniale.

Al netto di queste considerazioni, si può concludere che la giustizia climatica, poiché racchiude in sé questioni profondamente complesse e interconnesse, è un concetto estremamente eterogeneo<sup>514</sup> e intersezionale, nonché di natura duale: etico-morale e politico-giuridica<sup>515</sup>. Per studiarne la portata in termini giuridici, e la sua applicabilità nell’ambito della migrazione climatica, occorre mettere in luce le dimensioni di giustizia implicate nella giustizia climatica.

---

<sup>510</sup> Upadhyay, Prakash. "Climate change as ecological colonialism: Dilemma of innocent victims." *Himalayan Journal of Sociology and Anthropology* 7 (2016), p. 125.

<sup>511</sup> Pignatiello, Giacomo Giorgini. "Verso uno Ius Climaticum Europeum? Giustizia climatica ed uso dei precedenti stranieri da parte dei giudici costituzionali nei Paesi membri dell’Unione Europea." *COMPARATIVE LAW REVIEW* 15.1 (2024).

<sup>512</sup> Coolsaet, Brendan, ed. *Environmental justice: key issues*. Routledge, 2020.

<sup>513</sup> “Il colonialismo climatico può essere inteso come forma di dominazione dei Paesi più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, attraverso la promozione delle stesse iniziative volte in teoria a mitigare gli effetti del riscaldamento globale.” Verneti, Mosé. “Transizione ecologica o blue-washing? Le nuove frontiere del colonialismo climatico” in Rapporto ASUD 2023, op. cit, p. 112.

<sup>514</sup> In più, si tratta di un concetto frutto di numerose elaborazioni socio-giuridiche sovrapposte, elemento che comporta una chiara difficoltà definitoria. Per approfondire sull’uso delle parole e sulle differenze tra le nozioni di giustizia climatica, giustizia ambientale e giustizia ecologica, si rimanda a Carducci, Michele, op. cit.

<sup>515</sup> Giannaccari, Clarissa. "Diritti delle generazioni future o doveri delle generazioni presenti? Giustizia e responsabilità sotto la lente del cambiamento climatico." *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto* 2 (2023): 179-195.

### 1.2.1. Le dimensioni della giustizia climatica

In dottrina si riconoscono quattro dimensioni<sup>516</sup> che costruiscono la definizione di giustizia climatica. Ognuna di queste dimensioni fornisce una chiave di lettura e una direzione verso cui orientare politiche climatiche e migratorie.

In particolare, la giustizia climatica è tradizionalmente scomposta in giustizia distributiva, procedurale, correttiva e sociale, dimensioni a cui a parere di chi scrive occorre aggiungere la fondamentale declinazione intergenerazionale.

La crisi climatica solleva delle questioni concernenti innanzitutto la giustizia distributiva<sup>517</sup>, di cui secondo alcuni la giustizia climatica non rappresenta che una specie, in quanto come è stato già sottolineato, il Nord Globale è responsabile per la gran maggioranza delle emissioni storiche di gas climalteranti e continua a presentare impronte carboniche per capite più alte rispetto al Sud Globale. Di conseguenza quindi, un'equa distribuzione delle risorse per far fronte alla crisi climatica appare imprescindibile. Dal punto di vista dei decisori politici, la giustizia distributiva implica un'analisi che verte su chi sosterrà i danni del cambiamento climatico e su che tipo di assistenza può essere offerta per *compensare* tali danni. Dal punto di vista delle comunità invece, la giustizia distributiva comporta il l'adeguamento delle politiche di adattamento agli impatti differenziati e localizzati dei cambiamenti climatici<sup>518</sup>.

In dottrina si specifica tuttavia che occorrerebbe considerare la giustizia climatica nei termini più specifici e corretti di giustizia distributiva/retributiva: come sottolineato da Baldin e Pasquale, “uno dei nodi cruciali sulla giustizia climatica appare rispondere a esigenze retributive, anziché distributive, e in virtù della responsabilità storica, i paesi

---

<sup>516</sup> La ripartizione in quattro dimensioni della giustizia climatica è stata trasposta dagli studi di Kuehn sulla giustizia ambientale, che avevano come obiettivo quello di “advance the understanding of environmental justice by disassembling the term into the four traditional notions of “justice” that are implicated by allegations of environmental injustice.” Per una studio più completo si rimanda a Kuehn, Robert, op. cit., pp. 30 ELR 10683 - 30 ELR 10702.

<sup>517</sup> Si riprende, ai fini della trattazione, la definizione di giustizia distributiva elaborata da John Rawls, che comporta l'applicazione di due principi funzionali: 1) «a ognuno deve essere garantito un eguale diritto al più ampio schema di eguali libertà fondamentali, compatibile con un analogo schema di libertà per gli altri»; 2) «le disuguaglianze sociali ed economiche devono essere organizzate in modo che sia (a) ragionevolmente prevedibile che vadano a vantaggio di tutti, e (b) legate a posizioni e cariche aperte a tutti». Baldin, Serena, e Pasquale Viola. "L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica." *Diritto pubblico comparato ed europeo* 23.3 (2021): 597-630. Per approfondire la nozione di giustizia distributiva, si rimanda invece a Rawls, John. "A theory of justice." *Applied ethics*. Routledge, 2017.

<sup>518</sup> Jafry, Tahseen, Karin Helwig, and Michael Mikulewicz, eds. *Routledge handbook of climate justice*. Routledge, Taylor & Francis Group, Earthscan from Routledge, 2019, p. 315.

sviluppati dovrebbero rispondere dell'eccessivo e intensivo ricorso ad azioni climalteranti avvenute in passato, in favore dei paesi attualmente in via di sviluppo, che non hanno potuto sfruttare nei medesimi modi e tempi le risorse naturali"<sup>519</sup>. Gli autori sostengono infatti che "l'applicazione pratica di tale prospettiva, che postula l'equo riparto di doveri attraverso approcci differenziati, se applicato alla lettera può sì adempiere agli obblighi (principalmente morali) di natura storica."<sup>520</sup>

In secondo luogo, la crisi climatica comporta esigenze di giustizia procedurale, ovvero riguardanti i procedimenti attraverso cui le negoziazioni sono condotte, in particolare in relazione alla presenza di attori in proporzione disequilibrata tra Nord e Sud. In effetti, il Nord Globale mantiene un ruolo di prevaricante *leadership* nelle istituzioni per la governance economica e ambientale, come in seno al Fondo Monetario Internazionale, all'Organizzazione mondiale del commercio, e nei regimi istituiti dai trattati multilaterali per il clima, che spesso ignorano le prospettive e le priorità dei paesi del Sud Globale<sup>521</sup>. Se gli effetti della crisi climatica sono subiti però sproporzionatamente da questi ultimi, la giustizia procedurale<sup>522</sup>, definita come "the right, not to an equal distribution of some good or opportunity, but to equal concern and respect in the political decision about how these goods and opportunities are to be distributed"<sup>523</sup>, non rappresenta solo una declinazione della giustizia climatica, ma ne diventa un suo presupposto, e un fondamentale strumento di democraticità<sup>524</sup>.

In effetti, "climate justice is not just about determining what a fair distribution of responsibility is, but also about what are fair procedures for addressing climate change. Fair procedures matter both in their own respect and as a means to effective climate policy-making."<sup>525</sup>

---

<sup>519</sup> Baldin, Serena, e Pasquale Viola, op. cit., p. 605.

<sup>520</sup> Ibid.

<sup>521</sup> Gonzalez, Carmen, op. cit., p. 373.

<sup>522</sup> La giustizia procedurale "involves justice as a function of the manner in which a decision is made, and it requires a focus on the fairness of the decisionmaking process, rather than on its outcome". Kuehn, Robert, op. cit., p. 30 ELR 10688

<sup>523</sup> Dworkin, Ronald. Taking rights seriously. A&C Black, 2013.

<sup>524</sup> È opportuno rilevare anche il ruolo delle dimensioni di giustizia interpersonale e informazionale, nozioni collegate alla giustizia procedurale: "Closely related to procedural fairness are the concepts of interpersonal and informational fairness. These concepts relate to the perceptions of behaviour during decisions and procedures, such as politeness and respectful interactions between parties and exchanging information." Jafry, Tahseen, Karin Helwig, and Michael Mikulewicz, op. cit., p. 315.

<sup>525</sup> Brandstedt, Eric, and Bengt Brölde. "Towards a theory of pure procedural climate justice." *Journal of Applied Philosophy* 36.5 (2019): 785-799.

Il terzo aspetto di giustizia inglobato nella giustizia climatica è quello della giustizia correttiva, la cui necessità è sollevata dal cambiamento climatico per ciò che concerne il dovere di riparazione dei danni. “Corrective injustice is perhaps best exemplified by the lack of redress for the harms inflicted on indigenous peoples and small island states due to climate change”<sup>526</sup>. Questa dimensione è di particolare interesse, in quanto seguendo un’idea di giustizia correttiva le popolazioni indigene e abitanti delle isole più vulnerabili all’innalzamento del livello del mare avrebbero il diritto di ottenere forme di compensazione per i danni climatici a cui sono soggetti<sup>527</sup>. La giustizia correttiva infatti “involves fairness in the way punishments for lawbreaking are assigned and damages inflicted on individuals and communities are addressed”<sup>528</sup>. Si tratta di una dimensione legata a quella distributiva in quanto sia l’approccio distributivo che quello correttivo sembrano convergere su un’unica visione, che riconosce la necessità di un’equa distribuzione degli oneri, di un’allocazione differenziata e di una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei paesi del Nord Globale<sup>529</sup>.

Infine, la crisi climatica è una questione intrinsecamente collegata con una più ampia rivendicazione in termini di giustizia sociale, su cui non ci si soffermerà in questa sede, e che include come noto gli squilibri di potere sistemici tra Nord e Sud globali che perpetuano l’ineguaglianza economica e mantengono un ordine economico che eccede sistematicamente i limiti degli ecosistemi del pianeta, le cui risorse sono limitate<sup>530</sup>.

Alle quattro dimensioni sopra citate, occorre aggiungere una considerazione in merito all’aspetto intergenerazionale<sup>531</sup> della giustizia climatica: «intergenerational dimension is significant for climate justice and (...) the latter is a significant domain for

---

<sup>526</sup> Gonzalez, Carmen G., and Sumudu Atapattu. "International environmental law, environmental justice, and the Global South." *Transnat'l L. & Contemp. Probs.* 26 (2016): 229.

<sup>527</sup> Per approfondire, si rimanda tra gli altri a Burkett, Maxine. "Climate reparations." *Melbourne Journal of International Law* 10.2 (2009): 509-542; Adler, Matthew D. "Corrective justice and liability for global warming." *University of Pennsylvania Law Review* 155.6 (2007): 1859-1867.

<sup>528</sup> Kuehn, Robert, op. cit., p. 30 ELR 10693

<sup>529</sup> Afry, Tahseen, Karin Helwig, and Michael Mikulewicz, op. cit., p. 31

<sup>530</sup> Gonzelz, Carmen, op. cit., p. 373.

<sup>531</sup> Per andare oltre sulla relazione tra giustizia intergenerazionale e cambiamento climatico, si rimanda tra gli altri a D’Amato, Anthony. "Do we owe a duty to future generations to preserve the global environment?." *American Journal of International Law* 84.1 (1990): 190-198; Lawrence, Peter. *Justice for future generations: Climate change and international law*. Edward Elgar Publishing, 2014; Shue, Henry. "Changing images of climate change: human rights and future generations." *Choosing a Future*. Edward Elgar Publishing, 2014. 50-64.

intergenerational justice»<sup>532</sup>. Effettivamente, la crisi climatica solleva delle rilevanti questioni etiche, morali<sup>533</sup>, filosofiche, politiche e giuridiche in merito alla responsabilità nei confronti delle generazioni future<sup>534</sup>. Si tratta quindi di un tipo di giustizia che si deve osservare non solo in termini spaziali, ma anche temporali, in quanto le emissioni di gas climalteranti, poiché restano nell'atmosfera per decenni, esplicano i propri effetti sulle generazioni successive, che ne subiscono le conseguenze senza aver potuto godere, almeno direttamente, dei benefici ad esse connesse, come il benessere economico<sup>535</sup>.

Al termine di questa breve panoramica sulle dimensioni e sull'estensione concettuale della nozione di giustizia climatica, concetto polisemico, multi-dimensionale, eterogeneo e intersezionale<sup>536</sup>, e di conseguenza difficilmente definibile e inquadrabile in modo univoco, si comprende come sia un principio ricco di potenzialità applicative. Riprendendo le parole del teorico di giustizia ambientale Schlosberg, "la questione-chiave rimanente è come istituzionalizzare l'impegno necessario affinché molteplici concezioni e pratiche di giustizia [climatica,] ambientale ed ecologica siano condivise, deliberate, comprese e attuate"<sup>537</sup>.

### *1.2.2 La trasposizione legale dei concetti di giustizia ambientale e climatica e le loro applicazioni nelle Convenzioni delle Nazioni Unite*

Il principio di giustizia climatica e ambientale non ha ancora ricevuto una formalizzazione legale riconosciuta, nonostante studiosi e attivisti dei paesi del Sud Globale abbiano cercato di spingere, in sede di negoziati internazionali, per l'inclusione

---

<sup>532</sup> Gosseries, Axel, "What is Intergenerational Justice", Cambridge (2023) p. 119

<sup>533</sup> Secondo Stephen Gardiner, il cambiamento climatico rappresenta una "tempesta morale perfetta". Gardiner, Stephen M. "A perfect moral storm: Climate change, intergenerational ethics and the problem of moral corruption." *Environmental values* 15.3 (2006).

<sup>534</sup> «Il tema "monstre" del dibattito sulla tutela delle generazioni future è il *climate change*, il cui legame con l'attività dell'uomo è ormai accertato in modo incontrovertibile. I documenti normativi internazionali sul contrasto al cambiamento climatico (...) mettono in stretta relazione il tema dei cambiamenti climatici e la responsabilità nei confronti delle generazioni future (...).»  
D'Aloia, Antonio. "Generazioni future (diritto costituzionale)." *Enciclopedia del diritto-Annali IX* (2016): 311-390.

<sup>535</sup> Gallarati, Francesco. "Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico." *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto* 2 (2023), p. 160.

<sup>536</sup> Baldin, Serena e Pasquale, Viola, op. cit, p. 609.

<sup>537</sup> Schlosberg, David. *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. OUP Oxford, 2007, p. 187.

dello stesso negli strumenti giuridici che regolano la crisi climatica<sup>538</sup>, sostenendo che il Nord globale ha contratto un debito climatico nei confronti del Sud per il contributo storico e attuale al cambiamento climatico<sup>539</sup>. Effettivamente, in dottrina si sottolinea come la richiesta di giustizia ambientale sembra difficilmente riuscire a “farsi largo nelle pieghe di un diritto che non sembra in grado di rispondere in modo adeguato.”<sup>540</sup>

Fin dal 1992 tuttavia, in sede alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici<sup>541</sup> (UNFCCC) tenutasi a Rio de Janeiro, è stata implicitamente riconosciuta rilevanza al concetto di giustizia climatica tramite l’ammissione che “the largest share of historical and current global emissions has originated in developed countries”<sup>542</sup> e tramite l’adozione espressa del principio delle responsabilità comuni ma differenziate (CBDR)<sup>543</sup>. In virtù di tale principio, l’UNFCCC incoraggia il Nord Globale a “take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof” e richiede ai paesi più ricchi di fornire finanziamenti e trasferire tecnologie utili all’adattamento al cambiamento climatico ai paesi del Sud globale.

Tale prospettiva è stata ripresa in seguito: gli Accordi di Parigi<sup>544</sup> adottati nel dicembre 2015 in seno all’UNFCCC hanno riaffermato il principio delle responsabilità comuni e differenziate nell’articolo 2.2<sup>545</sup>. Inoltre, tali accordi includono dei riferimenti alla giustizia climatica e ai diritti umani, inclusi i diritti dei migranti, nel preambolo, in cui si nota “l’importanza di assicurare l’integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani, e la protezione della biodiversità, riconosciuta da alcune culture come Madre Terra, e l’importanza per alcuni del concetto di «giustizia climatica» al momento di intraprendere azioni per affrontare i cambiamenti climatici”<sup>546</sup>. Tuttavia, nonostante queste generiche previsioni favorevoli all’adozione di una visione del cambiamento

---

<sup>538</sup> Proprio per questo motivo la dimensione di giustizia procedurale diventa un presupposto logico della giustizia climatica, come affermato sopra.

<sup>539</sup> Gonzalez, Carmen G. “Climate Justice and Climate Displacement”, op. cit., p. 374.

<sup>540</sup> Altopiedi, Rosalba. "Ambiente, giustizia e diritto (i)." *Sociologia del diritto*: 2, 2020 (2020): 95-122.

<sup>541</sup> Il testo completo della Convenzione è reperibile presso: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

<sup>542</sup> *United Nations Framework Convention on Climate Change*, preambolo

<sup>543</sup> L’art. 3.1. della Convenzione sopra citata recita: “The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.”

<sup>544</sup> Il testo degli Accordi di Parigi è consultabile in traduzione italiana presso il sito: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=IT)

<sup>545</sup> “Il presente accordo sarà attuato in modo da riflettere l’equità ed il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.”

<sup>546</sup> Preambolo degli Accordi di Parigi, punto 13.

climatico orientata alla giustizia, non si riscontra nel testo degli Accordi la definizione del concetto di giustizia climatica.

Uno strumento specifico che invece risponde all'obiettivo che si pone l'applicazione del principio di giustizia climatica è il meccanismo di compensazione per il c.d. *loss and damage*<sup>547</sup> prodotto dal cambiamento climatico, almeno nell'interpretazione più completa dell'istituto. Con la nozione di *loss and damage*, spesso abbreviata L&D, si intendono i potenziali impatti negativi che si concretano in Paesi particolarmente vulnerabili a causa del cambiamento climatico e che non sia possibile evitare tramite misure di mitigazione e adattamento. Tale definizione pone numerosi problemi interpretativi: è pacifico che il termine "danno" si riferisca a quanto si possa quantificare in termini monetari, e che "perdita" faccia riferimento piuttosto a una categoria di effetti pregiudizievoli più ampia, che include anche i danni non monetizzabili<sup>548</sup>, tuttavia la valutazione del grado di successo di eventuali misure di mitigazione e adattamento risulta particolarmente complicata. Nonostante i limiti di questo istituto<sup>549</sup>, su cui non si intende soffermarsi a lungo in questa sede, è degno di nota l'assunto posto alla base di tale meccanismo. Effettivamente, sono considerazioni inerenti alla giustizia climatica che giustificano un meccanismo internazionale che sia volto alla compensazione dei danni climatici<sup>550</sup>. In particolare, tale meccanismo rappresenta un'applicazione della giustizia climatica nella dimensione già citata di giustizia correttiva<sup>551</sup>.

Rileva notare inoltre che nei lavori preparatori nell'ambito del meccanismo di compensazione di *loss and damage*, e in particolare riguardo agli "approaches to address

---

<sup>547</sup> Il Meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati agli impatti dei cambiamenti climatici è stato istituito nel 2013 in occasione della diciannovesima COP dell'UNFCCC, a seguito delle richieste avanzate da molti anni dai Paesi meno sviluppati per ottenere un risarcimento per le perdite e i danni legati al clima.

Si rimanda alla decisione 2/CP.19, *Warsaw International Mechanism for Loss and Damage Associated with Climate Change Impacts* in Report of the Conference of the Parties on its nineteenth session, held in Warsaw from 11 to 23 November 2013. La decisione è disponibile presso: <https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf>

<sup>548</sup> Adelman, Sam. "Climate justice, loss and damage and compensation for small island developing states." *Journal of Human Rights and the Environment* 7.1 (2016), p. 33.

<sup>549</sup> Per approfondire, si rimanda a Boyd, Emily, et al. "Loss and damage from climate change: A new climate justice agenda." *One Earth* 4.10 (2021): 1365-1370; Kraal, Diane, et al. "Climate Justice and Concept of Loss and Damage in Climate Negotiations." *A Just Transition to Decarbonisation: Themes of Loss and Damage, Transport, Nature and Youth*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. 7-41.

<sup>550</sup> Adelman, Sam, op. cit., p. 34.

<sup>551</sup> Ibid.

loss and damage associated with climate change impacts in developing countries that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change”<sup>552</sup> è stato inserito un riferimento anche alle migrazioni indotte da ragioni climatiche e ambientali<sup>553</sup>, elemento che induce a ritenere avviata una riflessione giuridica su una sorta di responsabilità dei Paesi più storicamente inquinanti anche nella gestione dei flussi migratori connessi alla crisi climatica.

Nonostante il riferimento al principio nel preambolo degli Accordi di Parigi e l’assunto di giustizia che sta alla base del meccanismo di compensazione per il *loss and damage* tuttavia, pare evidente come il principio di giustizia climatica non sia espressamente integrato né nelle politiche di contrasto al cambiamento climatico né tantomeno nelle politiche migratorie adottate dalle Nazioni Unite o dall’Unione Europea<sup>554</sup>. Le dispute politiche<sup>555</sup> in merito all’istituzione e al funzionamento di un meccanismo di compensazione e riparazione dei danni climatici che sia efficace e incisivo dimostrano come l’applicazione del principio di giustizia climatica sia un tema divisivo in quanto politicizzato e polarizzato. A parere di chi scrive, non è ancora stato compiuto quello “sforzo immaginativo, non comune, che sarebbe necessario per strutturare nuovi frame in grado di rispondere alle istanze di giustizia delle comunità”<sup>556</sup>: questo sforzo si realizzerebbe tramite l’applicazione del concetto in tutte le politiche climatiche.

---

<sup>552</sup> Decision 3/CP.18, ‘Approaches to Address Loss and Damage Associated with Climate Change Impacts in Developing Countries that are Particularly Vulnerable to the Adverse Effects of Climate Change to Enhance Adaptive Capacity’, UN Doc. FCCC/CP/2012/1.4/Rev.1, 8 Dec. 2012, para. 7(a)(vi), disponibile presso: [http://unfccc.int/documentation/documents/advanced\\_search/items/6911.php?preref=600007270](http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?preref=600007270); Decision 1/CP.21, ‘Adoption of the Paris Agreement’, UN Doc. FCCC/CP/2015/L.9, 12 Dec. 2015, para. 50, disponibile presso: <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf>.

<sup>553</sup> Mayer, Benoit. "Migration in the UNFCCC workstream on loss and damage: An assessment of alternative framings and conceivable responses." *Transnational Environmental Law* 6.1 (2017): 107-129.

<sup>554</sup> Sull’assenza di un riferimento alla giustizia climatica nelle politiche euro-unitarie e sul rapporto tra questo concetto e la nozione di sviluppo sostenibile, si rimanda a Jaria-Manzano, Jordi. "Environmental justice in EU law and policies: A fundamental challenge 1." *The European Union and Global Environmental Protection*. Routledge, 2020. 166-182.

<sup>555</sup> Per approfondire sulla questioni (politiche) ancora aperte nel tema del meccanismo di loss and damage si rimanda alle considerazioni dell’IPCC, consultabili presso: <https://ipccitalia.cmcc.it/loss-and-damage-perdite-e-danni/>. In particolare, si riportano le considerazioni di Elisa Calliari: "L’elaborazione di uno specifico articolo dedicato al L&D all’interno dell’Accordo di Parigi ha fornito il riconoscimento della questione all’interno del diritto internazionale e ha avuto un ruolo chiave nell’affermare la sua importanza politica. Per questo motivo, la sua inclusione è stata vista come un importante traguardo per i Paesi in via di Sviluppo. Allo stesso tempo, l’esplicita esclusione di qualsiasi richiesta di responsabilità e compensazione all’interno dell’Accordo di Parigi è stata vista come un’importante vittoria conseguita dagli stati sviluppati del Nord del mondo.”

<sup>556</sup> Altopiedi, Rosalba, op. cit.

Va invece in parte in questa direzione, come sottolinea Adele Del Guercio<sup>557</sup>, il report<sup>558</sup> del Relatore speciale delle Nazioni Unite del 2023 e il suo assunto politico. Il report infatti evidenzia come gli Stati che hanno maggiormente contribuito alle emissioni climalteranti nell'azione contro il cambiamento climatico non si prendano carico di tale responsabilità, ma anzi investano nella securitizzazione delle frontiere. Il relatore speciale sottolinea che “people displaced by climate change should be considered legally and procedurally different to those affected by geological disasters, such as earthquakes and tsunamis. Climate change is a global issue, with drivers created primarily by industrialized countries. *This means that persons displaced across international borders due to climate change should be considered in the context of causality and responsibility*”. Pur non inquadrando tale discorso come rientrante espressamente nel principio di giustizia climatica, il Relatore Speciale sembra legare, per la prima volta in un documento istituzionale, la nozione di giustizia climatica al tema delle migrazioni climatiche, e incoraggiare così un approccio a queste ultime che prenda in considerazione lo squilibrio nelle responsabilità alla base dei cambiamenti climatici, approccio sulla cui necessità è opportuno ora trattare, nella convinzione che possa rappresentare una chiave di svolta in materia.

## **2. La migrazione eco-climatica come manifestazione di ingiustizia climatica: quali approcci?**

Al netto delle riflessioni intorno al concetto di giustizia climatica, e a fronte della dimostrazione della necessità, emersa dall'esame degli strumenti di protezione legali e giurisprudenziali, di un approccio giuridico alle migrazioni climatiche che sia adatto alla varietà e multi-fattorialità delle stesse, si considera fondamentale guardare a queste ultime dalla prospettiva sfaccettata della giustizia climatica<sup>559</sup>. Infatti, “it is apparent

---

<sup>557</sup> Del Guercio, Adele, “Cambiamento climatico, migrazioni internazionali e diritti umani”, op. cit., p. 204 ss.

<sup>558</sup> Fry, Ian. Providing legal options to protect the human rights of persons displaced across international borders due to climate change: report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Climate Change (2023)

<sup>559</sup> Un dato su tutti spiega efficacemente come la migrazione climatica sia una questione di ingiustizia: In Somalia, responsabile dello 0.00027% delle emissioni storiche di gas climalteranti, più di un milione di persone sono state sfollate a causa di disastri ambientali nel 2020, a causa di una combinazione di fattori quali la distruzione dei raccolti dalle cavallette e le inondazioni, fenomeni certamente aggravati dal cambiamento climatico. Miller, Todd, Buxton, Nick e Akkerman, Mark, “Global Climate Wall : How the world’s wealthiest nations prioritise borders over climate action” Transnational Institute, 25 ottobre 2021, disponibile presso: <https://www.tni.org/en/publication/global-climate-wall>

that the debate on climate-induced migration is deeply entangled with ethical implications such as societal injustices and effects on human rights. Therefore, to comprehensively address and respond to climate-induced migration and displacement requires a multifaceted approach capable of bridging the social gap associated with climate-induced migration. In this regard, a framework that links climate change, development and human rights, such as the climate justice approach, provides a way forward”<sup>560</sup>.

È proprio il riconoscimento del *social gap* e del quadro di responsabilità climatiche globali che attualmente manca negli approcci che sottostanno alle forme di tutela giuridiche esistenti (o inesistenti) negli ordinamenti nei confronti dei migranti per ragioni climatiche e ambientali.

### *2.1. La necessità di un approccio basato sulla giustizia climatica nell’elaborazione di politiche migratorie e climatiche*

Il bisogno di un nuovo paradigma fondato sulla giustizia climatica nasce dall’evidenza dell’inadeguatezza degli attuali approcci, che come è stato dimostrato non si concretizzano in istituti che tutelano a sufficienza la categoria dei migranti climatici e ambientali. Anche nei pochi casi in cui si sono individuate forme di tutela parzialmente adatte, come il ricorso all’istituto della protezione umanitaria in Italia<sup>561</sup>, queste comunque non rispondono alle esigenze di riconoscimento delle ingiustizie climatiche, che se difficilmente risolvibili nell’immediato a livello globale a causa delle loro radici profonde nel sistema coloniale<sup>562</sup>, devono essere prese in considerazione almeno a un livello intermedio, che guardi alle comunità più colpite costrette a spostarsi a causa del cambiamento climatico. Secondo le parole di Mary Robinson infatti, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l’ambiente, che ha tenuto un discorso alla

---

<sup>560</sup> Jafry, Tahseen, Karin Helwig, and Michael Mikulewicz, op. cit., p. 480 ss.

<sup>561</sup> Si rimanda al capitolo II del presente lavoro.

<sup>562</sup> Infatti, in dottrina si è riconosciuta la mancanza di riconoscimento legale della categoria delle migrazioni climatiche come una forma di colonialismo climatico: “The misrecognition of climate refugees is not a technical issue but a cultural one. It has its roots in colonialism”. Per approfondire, si rimanda a Rosignoli, Francesca. "Decolonizing refugeehood: The rise of climate refugees as a new legal subjectivity." *Journal of Political Ecology* 31.1 (2024).

London School of Economics, riprendendo le posizioni di parte della dottrina<sup>563</sup>, “la mobilità umana nel contesto del cambiamento climatico è una questione di giustizia climatica”<sup>564</sup>.

La necessità di un approccio diverso, basato su un nuovo paradigma di giustizia, è resa evidente dall’osservazione di semplici dati empirici: basti guardare alla seguente tabella dal titolo “Emissioni storiche di gas serra e dislocazione interna per catastrofi nei paesi a basse emissioni”, relativa al 2020 e prodotta nel report “Global Climate Wall. How the world’s wealthiest nations prioritise borders over climate action”<sup>565</sup>, in cui è evidente la sproporzione tra il contributo alla crisi climatica e l’entità del fenomeno dello sfollamento climatico e ambientale nei paesi del Sud Globale.

Tabella n. 1: Emissioni storiche di gas serra e dislocazione interna per catastrofi nei paesi a basse emissioni

| Region/country                  | Historic Emissions since 1850 | Disaster-related Displacements in 2020 (IDMC numbers) |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Latin America and the Caribbean | 5.8%                          | 4.5 million   |
| Middle East and North Africa    | 5.6%                          |   |
| Pacific Asia                    | 4.4%                          | East Asia and Pacific: 12.1 million                   |
| Sub-Saharan Africa              | 1.1%                          | 4.3 million   |
| El Salvador                     | 0,015%                        | 17,000  |
| Honduras                        | 0,012%                        | 937,000   |
| Guatemala                       | 0,026%                        | 339,000   |
| Haiti                           | 0.0017%                       | 13,000  |
| Bangladesh                      | 0,015%                        | 4.4 million   |
| Somalia                         | 0.00027%                      | 1 million   |
| Tunisia                         | 0,041%                        | 10,000  |

Fonte: Miller, Todd, Buxton, Nick e Akkerman, Mark, “Global Climate Wall : How the world’s wealthiest nations prioritise borders over climate action” Transnational Institute, 25 ottobre 2021.

<sup>563</sup> Bettini a riguardo afferma, nella stessa prospettiva, che “an important ingredient of discourses on climate refugees, and one with significant discursive effects, is that they pose the question of responsibility, which entails a problematisation of climate change and its impacts on human mobility that considers the issue of climate justice.” Bettini, Giovanni, Sarah Louise Nash, and Giovanna Gioli. "One step forward, two steps back? The fading contours of (in) justice in competing discourses on climate migration." *The Geographical Journal* 183.4 (2017): 348-358

<sup>564</sup> Il testo integrale dello speech è disponibile presso <https://www.youtube.com/watch?v=0wDORgrFU3k>

<sup>565</sup> Miller, Todd, Buxton, Nick e Akkerman, Mark, op. cit.

È opportuno quindi individuare ora quali siano gli approcci odierni a questo tipo di migrazioni, per metterne in luce i limiti e dimostrare che un approccio che si focalizzi sui bisogni e i diritti dei più vulnerabili, e che tenga in considerazione le responsabilità storiche della crisi climatica sia imprescindibile.

Carmen Gonzalez individua tre approcci alle migrazioni climatiche che informano maggiormente le politiche, le norme e la giurisprudenza: un approccio securitario, un approccio umanitario, e un approccio volto alla “gestione” delle migrazioni<sup>566</sup>, in cui rientra anche la considerazione della migrazione come una forma di (buon) adattamento. Secondo l’Autrice è necessario guardare a questi approcci con uno sguardo critico, decoloniale e *race-conscious*<sup>567</sup>. Riprendendo queste riflessioni quindi, nei prossimi paragrafi si analizzeranno i limiti degli approcci esistenti, includendo anche il rapporto tra migrazione, adattamento e giustizia climatica, per poi individuare le peculiarità di un paradigma di protezione fondato su quest’ultima.

### *2.1.1. Il rapporto tra securitarizzazione, (non) risoluzione della crisi climatica e razzializzazione dei migranti climatici*

Come è stato già evidenziato, le narrazioni del fenomeno della migrazione climatica orientate a generare allarmismo intorno all’”invasione di massa”, vista come un pericolo per il Nord Globale<sup>568</sup>, hanno alimentato risposte politiche di tipo securitario, tanto da portare alcuni in dottrina a parlare della necessità di “climatizzare la sicurezza”<sup>569</sup> e contribuito alla razzializzazione e alla xenofobia nei confronti di questa categoria di migranti.

L’approccio che è supportato da queste narrazioni è di tipo militare<sup>570</sup>, volto al

---

<sup>566</sup> Gonzalez, Carmen G. "Climate Justice and Climate Displacement: Evaluating the Emerging Legal and Policy Responses." , op. cit., p. 366.

<sup>567</sup> Gonzalez, Carmen G. “Climate Change, Race and Migration”, op. cit.

<sup>568</sup> Questo approccio si è sviluppato in quanto le riflessioni sulle migrazioni climatiche vengono più che altro dal Nord Globale. Ingrid Boas sottolinea per esempio come la preoccupazione di tipo securitario intorno alle migrazioni climatiche stenti a trovare eco nel Sud Globale, proprio perché “the discourse about climate-induced migration is mostly a Western discourse.” Per superare un tale problema quindi, la giustizia procedurale ed epistemologia diventa un presupposto fondamentale. Boas, Ingrid. "Where is the South in security discourse on climate change? An analysis of India." *Critical Studies on Security* 2.2 (2014): 148-161.

<sup>569</sup> Per approfondire, si rimanda al lavoro di Lavorio, Agata. "Climatizzazione della sicurezza: il caso delle migrazioni climatiche nelle agende di Stati Uniti e Australia." *Nuovi autoritarismi e democrazie: diritto, istituzioni, società* 5.1 (2023): 50-73.

<sup>570</sup> Smith, Paul J. "Climate change, mass migration and the military response." *Orbis* 51.4 (2007): 617-633.

rafforzamento dei confini tra Stati e alla costruzione di veri e propri muri, nonostante come è stato già sottolineato esistano segnali di timide aperture legislative in alcuni paesi europei<sup>571</sup>. “This frame places ‘solutions’ to environmental migration and environmental change generally within the realm of the military and the protection of sovereignty rather than as a global commons problem and an issue for foreign policy. Underlying the frame is a myth that, collectively, migration associated with environmental decline will exacerbate tensions over resources and thus lead to conflict. Such conflicts are likely to require military solutions, especially by, and in protection of, Northern states.”<sup>572</sup> Si tratta di un approccio che conviene a numerose categorie di attori, dalle corporation che lucrano sul respingimento alle frontiere ai paesi limitrofi a quelli di origine dei migranti climatici, che ottengono compensi dal Nord Globale per fungere da “scudo contro l’invasione”<sup>573</sup>.

Un inquadramento del fenomeno oggetto del nostro studio di questo tipo, lungi dall’incoraggiare la responsabilizzazione degli attori più inquinanti nella presa in carico della questione, esacerba l’ingiustizia climatica. Infatti, numerosi studi confermano che la maggior parte dei migranti che attraversano i confini rimangono nel Sud Globale<sup>574</sup>, in paesi limitrofi a quello di provenienza, che non hanno mezzi adeguati alla loro protezione né all’adattamento o alla mitigazione della crisi climatica. Questi dati

---

<sup>571</sup> Si rimanda al capitolo II del presente lavoro.

<sup>572</sup> Ransan-Cooper, Hedda, et al. "Being (s) framed: The means and ends of framing environmental migrants." *Global Environmental Change* 35 (2015), p. 110

<sup>573</sup> Gonzalez afferma infatti che l’approccio militare alle migrazioni climatiche incontra almeno sei categorie di beneficiari. In primo luogo, le corporation che forniscono servizi di sicurezza, sorveglianza e gestione di prigionie private; anche l’apparato di sicurezza statale trae vantaggio da questo approccio, con un aumento del personale e del budget; ancora, le imprese sfruttano la manodopera a basso costo dei migranti detenuti o irregolari; gli Stati vicini ai paesi del Nord, come Messico e Libia, ottengono benefici economici e politici limitando i flussi migratori; infine, le organizzazioni criminali e i populistici autoritari del Nord globale guadagnano sfruttando i migranti per controllarli o per guadagno politico.”, Gonzalez C. op. cit., p. 122.

<sup>574</sup> “Looking at the geographical distribution of refugees and IDPs around the globe, it becomes very obvious that forced migration is a phenomenon of the Global South. Only a relatively small, albeit slightly increasing proportion of refugees worldwide have managed to come to the Global North, mostly to Germany, France, Italy, Sweden, and the United States. However, the main flows of forced migration take place between and within Africa, Asia, Latin America, and the Middle East. An explicit focus on South–South displacement is thus required to paint an adequate picture of global forced-migration trends.” Bank, Andre, and Christiane Fröhlich. "Forced migration in the Global South: Reorienting the debate." (2018).

dimostrano che l'approccio di tipo securitario alle migrazioni climatiche non risponde alla realtà, ma a un chiaro posizionamento politico<sup>575</sup>.

Questa direzione è ancora più evidente se si guarda ai movimenti dei flussi di denaro, destinati più a “militarizzare i confini, con la pretesa di affrontare la “minaccia” con il cosiddetto “Global Climate Wall”, un muro climatico globale”<sup>576</sup>, che a risolvere la crisi climatica. Gli interessi dietro questa impostazione sono chiari: le multinazionali che tengono in piedi l'economia fossile e delle armi intendono proteggere i Paesi ad alto reddito dalle previste ondate di minacciosi “profughi del clima” tramite muri, droni, tecnologie di sorveglianza<sup>577</sup>. Si tratta di propaganda politica, volta a limitare i diritti e le libertà civili e a deviare i finanziamenti che potrebbero essere destinati al meccanismo di compensazione L&D già citato. Il già citato rapporto “Global Climate Wall” illustra come Stati Uniti, Germania, Giappone, Inghilterra, Canada, Francia e Australia, responsabili del 48% delle emissioni storiche di gas serra, tra il 2013 e il 2018 abbiano investito collettivamente il doppio per il controllo delle frontiere e dell'immigrazione (più di 33,1 miliardi di dollari) rispetto alle spese per misure di mitigazione e adattamento alla crisi climatica (14,4 miliardi di dollari). Questi dati riflettono l'illusoria convinzione che il Nord Globale possa scappare agli impatti più gravi della crisi climatica erigendo muri e frontiere<sup>578</sup> e respingendo i migranti climatici<sup>579</sup>.

---

<sup>575</sup> Inoltre, la militarizzazione dei confini si accompagna spesso al processo di costruzione del nemico che nasce intorno non solo ai migranti stessi, ma anche ai movimenti sociali che si battono per i loro diritti.

Su questo, Vandana Shiva spiega che «poiché le regole del libero mercato puntano a espropriare i cittadini e le comunità delle risorse e dei diritti, la gente resiste. Così la guerra alle persone si spinge al livello successivo, con la militarizzazione di attivisti e movimenti antagonisti. [...] A un livello più profondo, i diritti della Madre Terra sono i diritti dell'uomo. Le storie delle guerre per le risorse e la sottrazione dei territori ci raccontano di come l'eco-imperialismo e l'eco-apartheid si stiano radicalizzando, generando nuclei di resistenza sempre più numerosi tra le popolazioni la cui libertà è legata a doppio filo alla sovranità della natura. La violenza contro il pianeta passa necessariamente attraverso la violenza sulle persone». Shiva, Vandana. *Fare pace con la terra*. Feltrinelli Editore, 2012.

<sup>576</sup> Marano, Maria, “Degradamento ambientale e conflitti, migrazioni, emergenza sanitaria da Covid-19: crisi congiunte in un pianeta in piena emergenza climatica”, Rapporto ASUD 2023, op. cit., disponibile presso: <https://asud.net/wp-content/uploads/2023/06/crisi-ambientale-e-migrazioni-forzate-2023-WEB.pdf>

<sup>577</sup> Ibid, p. 29.

<sup>578</sup> La crisi climatica e i suoi effetti *border-less* mettono in realtà logicamente in crisi un approccio basato sulla chiusura delle frontiere.

<sup>579</sup> Non si può non citare che i confini non sono divisioni naturali, né linee innocue su una mappa, ma meccanismi attraverso i quali alcuni gruppi di persone rivendicano terre, risorse e persone, escludendo fondamentalmente altri dall'accesso a quei luoghi. Essi creano e accentuano le disuguaglianze e proteggono i privilegi economici, politici e culturali che si sono accumulati negli ultimi secoli grazie ai frutti del colonialismo, del capitalismo e, più recentemente, della globalizzazione economica. Cfr. Jones, Reece. “Violent borders: Refugees and the right to move”. Verso Books, 2016.

È chiaro quindi come gli Stati ad alto reddito del Nord Globale perpetuino una politica di criminalizzazione e allontanamento di tutte le persone in movimento, tra cui i migranti climatici risultano particolarmente vulnerabili in ragione della mancanza di uno status legale riconosciuto: “There is no climate refugee status. So, in the eyes of the nation-state, a person migrating because of climate reasons is meaningless”<sup>580</sup>.

L'evidenza di questo fattore di estrema vulnerabilità, che aumenta per la categoria di migranti oggetto di studio i rischi di allontanamento violento in sede di confini militarizzati tra gli Stati, la detenzione amministrativa e l'espulsione, rende l'approccio securitario un buco nero per i diritti umani e una prospettiva da allontanare<sup>581</sup>. Come sottolinea Gonzalez, “The national security approach reinforces climate injustice by militarizing borders and jeopardizing the kind of peaceful international cooperation and development initiatives needed to respond equitably and effectively to climate change”<sup>582</sup>.

### *2.1.2. I limiti dell'approccio umanitario alle migrazioni climatiche*

Il secondo approccio alle migrazioni climatiche è quello di stampo umanitario, che vede i migranti climatici come vittime passive, bisognose di aiuto e assistenza straniera in quanto provenienti da paesi considerati dal Nord Globale meno sviluppati<sup>583</sup>.

Si tratta di un approccio sviluppato tradizionalmente dalle ONG, che hanno costruito un volto umano simbolico del cambiamento climatico e dei disastri ambientali attorno a termini di impotenza, passività e bisogno di essere “salvati” attraverso l'assistenza finanziaria di donatori stranieri e l'asilo<sup>584</sup>. “Ostensibly, these victims are subjects in

---

<sup>580</sup> Karlin, Mark, “Climate Change Refugees Face Militarized Borders”, 1 ottobre 2017, articolo disponibile presso: <https://truthout.org/articles/climate-change-refugees-face-militarized-borders/>

<sup>581</sup> Bettini mette in luce i rischi di un tale approccio: “The increasingly restrictive attitudes that both the EU and a number of European States have shown with regard to asylum and the rights of displaced persons only reinforce the awareness of the struggles necessary to ‘force’ the question of equality onto contemporary political landscapes. The large numbers of deaths in the Mediterranean and the push to securitise the borders within and around Europe are a warning against the conservative responses that could emerge against those ‘disenfranchised’ by the impacts of climate and environmental change (even when they might be in flight). What these deaths and broken lives warn against is the evaporation from contemporary mainstream political discourse of even the formal ideas of a responsibility to protect and to welcome, and of care and justice.” Bettini, Giovanni, Sarah Louise Nash, and Giovanna Gioli, op. cit., p. 355.

<sup>582</sup> Gonzalez, Carmen. "Climate Justice and Climate Displacement: Evaluating the Emerging Legal and Policy Responses.", op. cit., p. 382.

<sup>583</sup> Ibid.

<sup>584</sup> Ransan-Cooper, Hedda, et al. op. cit., p. 109.

need of protection against environmental change effects: the North is imagined as a space of salvation for victims on the move, as the provider of compassion and protection for helpless ‘Others’<sup>585</sup>.

In quest’ottica, il ruolo del Nord Globale nei confronti delle migrazioni climatiche attualmente in corso che interessano in particolare i paesi del Sud si riduce a un’opera di carità<sup>586</sup>, che allontana dalla sfera dell’obbligo morale legato alla compensazione del debito climatico e si inserisce piuttosto in una logica eco-coloniale.

Secondo Roger Zetter, “in questa formulazione “umanitaria”, la protezione dei diritti è primariamente un dovere degli Stati, piuttosto che un obbligo globale. Applicata al ragionamento umanitario, tale concettualizzazione è problematica nell’ambito dello sfollamento collegato al cambiamento climatico; ed è anche, in termini pratici, semplicemente una risposta palliativa che ignora le condizioni strutturali di fondo”<sup>587</sup>.

L’approccio umanitario si esplica nel riconoscimento di forme di protezione che trovano la loro giustificazione nelle violazioni dei diritti umani che conseguono alle migrazioni climatiche, violazioni che però, come è stato sottolineato precedentemente, devono essere caratterizzate in termini di specifica gravità e ancorate a principi che non tengono in conto delle sproporzioni nelle responsabilità storiche degli Stati<sup>588</sup>. I problemi connessi a questo tipo di approccio sono sottolineati, tra gli altri, da Isabel Borges<sup>589</sup>, che spiega: “First, states may not have incorporated international human rights standards into their national legislation or may even lack an operative judicial system. In such cases individuals may not be aware of their rights and entitlements under

---

<sup>585</sup> Ibid.

<sup>586</sup> In dottrina si prospetta quindi uno spostamento dal piano della carità a quello della giustizia riparativa: “To date, such migrants have been characterized not as injured persons or victims of legal wrongs, but rather as charity cases. If, however, one looks at those cases in legal light, one notices immediately the basic elements of legally actionable obligations: injury caused by another legal person in violation of an established legal norm. Characterized as such, the injuries call for reparations, not charity. When the legal requirements of liability are established, we must reckon with the causes of migration, which in turn, can result in a discussion of reasonable reparations. By characterizing the legal solutions as reparations rather than as charity or compensation, the remedies will not only serve to correct historic wrongs, but also forge better relations among parties, and act as a trust-building process with demonstrated solidarity.” Junker, Kirk W., Saskia Münster, and Mrinalini Shinde. “Climate-Induced Migration: The Need for a Reparative Legal Regime+.” *Environmental Policy and Law* 52.5-6 (2022), p. 474.

<sup>587</sup> Zetter, Roger. “Mutamento ambientale e spostamento di popolazioni: i nuovi rifugiati.”, op. cit.

<sup>588</sup> Si rimanda alle conclusioni del capitolo III del presente lavoro.

<sup>589</sup> L’Autrice tuttavia, individua un frame di soluzione del tema delle migrazioni climatiche nella cornice del diritto internazionale dei diritti umani: “The issue of environmental displacement is not merely a charity or humanitarian problem and needs, therefore, to be discussed within this wider human rights context.” Borges, Isabel M., op. cit., p. 35

A parere di chi scrive, i diritti umani sono utilizzati in modo selettivo dal Nord Globale, quindi adottare un approccio più ampio in termini di giustizia climatica, imperniato tanto sui diritti quanto sui doveri, è imprescindibile.

international legal standards; this can be due to a lack of information per se but also a lack of financial means to approach judicial institutions at the international or even regional levels. Furthermore, the international system for supervising and implementing human rights is intrinsically restricted by national sovereignty. Therefore, some authors assert the weakness of legal approaches in general and rights-based approaches in particular: the utilisation of legal approaches to address fundamental disparities of political and economic power within and between states, let alone redressing these, represent a frustrating, often futile and in many countries a dangerous undertaking<sup>590</sup>.

Gonzalez sottolinea come anche la *Nansen Initiative*, lanciata nel 2012 dalla Norvegia e dalla Svizzera e volta a creare delle linee guida per gli Stati per affrontare le migrazioni climatiche, pur rimanendo all'interno dei quadri normativi di riferimento<sup>591</sup>, risponda più a una logica di carità che a un principio di giustizia climatica<sup>592</sup>. In più, non essendo un documento vincolante per gli Stati, rimette alla discrezionalità politica dei governi nazionali una questione che, come è stato più volte sottolineato, occorrerebbe inquadrare in termini di obbligo legale<sup>593</sup>.

A livello di narrazioni inoltre, un approccio di tipo umanitario non prende minimamente in considerazione la persona che si sposta per cause climatiche e ambientali come un agente attivo e in grado di auto-determinarsi<sup>594</sup>, anche a livello di comunità, e non contempla il diritto a restare nei propri territori.

---

<sup>590</sup> Ibid.

<sup>591</sup> "The creation of the Nansen Initiative in October 2012 marked the most significant institutional development on climate change, disasters and human mobility to that point. As a state-led, bottom-up consultative process, it sought 'to build consensus on a protection agenda addressing the needs of people displaced across borders by natural disasters in the context of disasters and the effects of climate change'". Per approfondire sull'elaborazione e le evoluzioni della Nansen Initiative, si rimanda a McAdam, Jane. "From the Nansen initiative to the platform on disaster displacement: shaping international approaches to climate change, disasters and displacement." *UNSWLJ* 39 (2016): 1518.

<sup>592</sup> Gonzalez, Carmen G., op. cit., p. 383.

<sup>593</sup> Gonzalez cita anche il fatto che le procedure di negoziazione alla base della stesura della Nansen Initiative abbiano sollevato dei problemi di giustizia procedurale, e che si tratta di uno strumento che non sembra aprirsi anche alle persone sfollate per il clima a causa di eventi a lenta insorgenza quali l'aumento del livello del mare, ma solo a gravi eventi climatici estremi improvvisi.

<sup>594</sup> "The victim framing tends to create an impression that external humanitarian, legal and even financial assistance is required, sidelining how mobile people themselves understand their experience. Having predetermined solutions without a clear, context specific understanding of the experiences of mobile populations can, however, neglect environmental migrant agency and capacity (such as local risk mitigation strategies), and ultimately, shift the attention away from local understandings of the problem to one that views Northern ideas of sustainable development as self-evident and/or superior". Ransan-Cooper, Hedda, et al, op. cit., p. 109.

### 2.1.3. Migrazione climatica come (mal) adattamento alla crisi climatica: la gestione delle migrazioni e il diritto a restare

Un ulteriore approccio al fenomeno della migrazione climatica vede nella risposta migratoria una forma di (buon) adattamento alla crisi climatica<sup>595</sup>. Alcuni<sup>596</sup> infatti sostengono che la migrazione governata possa rappresentare una strategia positiva e potenzialmente vincente di gestione del rischio e di adattamento agli eventi climatici estremi e al generico stress ambientale<sup>597</sup>. Si tratta quindi di un approccio riconducibile al piano della gestione mirata dei flussi migratori ambientali e climatici, anche tramite *planned relocations*<sup>598</sup>. Tale prospettiva è adottata dall'Organizzazione Internazionale per la Migrazione (OIM) e suggerita fin dal già citato rapporto Foresight del 2011<sup>599</sup>.

Da un lato, questa visione aiuta a spostare la narrazione e l'approccio al tema delle migrazioni climatiche dal terreno allarmistico, securitario e politicamente criticabile della politica dei rifugiati e della sicurezza, in quanto verte su concetti quali la riduzione del rischio, la resilienza e lo sviluppo delle comunità<sup>600</sup>; inoltre comporta un riconoscimento dei migranti climatici non più come vittime passive bisognose di

---

<sup>595</sup> "Whereas climate refugees were depicted as (potential) helpless victims of climate change-induced forced migration, the language of climate migration as adaptation radically transforms the location of social agency and, consequently, the responsibility for climate change consequences. Rather than understanding "climate refugees" as victims of climate change produced by industrialized countries, and thus as in need of justice (which could take the form of funding for adaptation), these individuals are turned, through a "positive story," into entrepreneurial migrants who not only can lift themselves out of poverty but may also contribute to the "resilience" of their "vulnerable" communities".

Felli, Romain. "Managing climate insecurity by ensuring continuous capital accumulation: 'climate refugees' and 'climate migrants'." *New Political Economy* 18.3 (2013): 337-363.

<sup>596</sup> Black, Richard, et al. "Migration as adaptation." *Nature* 478.7370 (2011): 447-449.

<sup>597</sup> Si rimanda, per una panoramica generale, al sito <https://climatemigration.org.uk/migration-successful-climate-adaptation-strategy/>

<sup>598</sup> Le *planned relocations* come risposta alla crisi climatica sono state proposte a livello istituzionale per la prima volta nel 2010, durante la COP a Cancun, in cui i paesi hanno adottato il *Cancun Climate Adaptation Framework*, che promuove l'approccio nel senso della gestione della migrazione, compresa la ricollocazione programmata. Si tratta di soluzioni non esenti da critiche: "planned relocation raises significant human rights concerns. Racialized communities in the Global South have frequently been compelled to relocate in order to accommodate large-scale infrastructure projects, such as hydroelectric dams, highways, and mines". Gonzalez, Carmen G, "Climate Change, Race and Migration", op. cit., p. 126.

<sup>599</sup> Infatti, nel rapporto si afferma che: "Migration can represent a 'transformational' adaptation to environmental change, and in many cases will be an extremely effective way to build long-term resilience". Foresight, 2011. Final project report—Foresight: Migration and Global Environmental Change. Government Office for Science, London, UK.

<sup>600</sup> Bettini, Giovanni. "Where next? Climate change, migration, and the (bio) politics of adaptation." *Global Policy* 8 (2017): 33-39.

protezione internazionale e aiuti umanitari, ma come positivi “agenti di adattamento”<sup>601</sup> e di cambiamento nelle comunità di origine<sup>602</sup>.

Dall’altro lato tuttavia non è una strategia esente da critiche: in primo luogo, non contempla la possibilità di un diritto a restare, in secondo luogo alimenta l’idea delle persone migranti come “industrious individual working to increase her own resilience”<sup>603</sup>, ribaltando la logica di responsabilità alla base del principio di giustizia climatica e spostando l’attenzione sui singoli individui.

I critici di questo approccio<sup>604</sup>, in particolare Bettini e Baldwin, sottolineano che “the idea of migration as adaptation has nothing to do with a ‘no borders’ agenda”<sup>605</sup> e che non tutte le persone possono scegliere di migrare come forma di adattamento e di ricerca di nuove opportunità. Bettini evidenzia come questo discorso prometta di combattere la vulnerabilità, ma rischia di lasciarsi alle spalle i vulnerabili<sup>606</sup>. In effetti, sono tendenzialmente i maschi giovani e in salute a spostarsi, e questa dinamica ha delle ricadute negative sulle comunità e sulla divisione dei ruoli tra i generi: “migrants involved in this circular kind of mobility, from and within the global South, are therefore healthy, young and predominantly men. This has several (gendered) implications, including the frequently highlighted fact that the costs of migration are high (in terms of both social and financial capital), and remittances seldom benefit the poorest households and may even exacerbate existing inequality and vulnerability in the context of disasters”<sup>607</sup>.

Sebbene considerare la migrazione come una forma di adattamento comprenda un tentativo di de-vittimizzazione dei migranti climatici, contiene il rischio di spolicizzare il tema e “se la migrazione diventa una strategia positiva dell’adattamento, allora non

---

<sup>601</sup> Ibid. p. 36

<sup>602</sup> I sostenitori di questo inquadramento delle migrazioni climatiche, come Black, sostengono che “Migration of some individuals can help a community to remain viable in the long run, for example if money and goods are sent back to help build their resilience”. Black, Richard, et al., op. cit.

<sup>603</sup> Bettini, Giovanni, op. cit., p. 36.

<sup>604</sup> Si veda: Baldwin, Andrew. "Resilience and race, or climate change and the uninsurable migrant: Towards an anthroporacial reading of ‘race’." *Resilience* 5.2 (2017): 129-143; Bettini, Giovanni, Sarah Louise Nash, and Giovanna Gioli. op. cit..

<sup>605</sup> Bettini, Giovanni, op. cit., p. 35.

<sup>606</sup> Secondo Bettini l’idea della migrazione come adattamento comporta una “feroce selezione”, in quanto “come ogni discorso biopolitico [...] implica il triade degli idonei da quelli non idonei, lo sviluppato dal sottosviluppato, non senza l’esercizio della violenza”. Ibid., p. 36.

<sup>607</sup> Bettini, Giovanni, Sarah Louise Nash, and Giovanna Gioli, op. cit., p. 353.

dobbiamo preoccuparci più di tanto sulle sue cause”<sup>608</sup>. A parere di chi scrive, la migrazione rappresenta piuttosto una forma di *mal* adattamento alla crisi climatica (“si tratterebbe della risposta all’incapacità di rendere il sistema sociale resiliente, o comunque al fallimento delle misure a tal fine progettate ed intraprese”)<sup>609</sup>, e un approccio di gestione che la inquadri in senso opposto è viziato alla radice<sup>610</sup> in primo luogo in quanto non riconosce le disegualianza, e in secondo luogo in quanto non richiede al Nord Globale di aprire le frontiere alle persone sfollate per il clima. In più, come sottolinea Gonzalez, sembra assolvere il Nord dall’obbligo di ridurre le emissioni trattando il cambiamento climatico come inevitabile e non soggetto al controllo umano<sup>611</sup>.

### 2.1.3. *Gli aspetti peculiari di un approccio basato sulla giustizia climatica*

Partendo dall’assunto che “a situation in which individuals, households or even whole communities are displaced from their traditional homes as a result of climatic events that they have contributed least to should be interpreted as an injustice”<sup>612</sup>, occorre ora interrogarsi su quali siano gli aspetti peculiari di un approccio basato sulla giustizia climatica alle migrazioni determinate da motivi climatici e ambientali<sup>613</sup>. In effetti, tutti gli approcci esaminati finora pongono problemi se visti dalla prospettiva di applicazione

---

<sup>608</sup> Gemmene Francois, “L’Antropocene e le sue vittime: un buon motivo per parlare di rifugiati ambientali” in *Focus sulle migrazioni. Tre convegni del Gruppo GUE/NGL* (2016), op. cit.

<sup>609</sup> Raitieri, Monica, op. cit., p. 567.

<sup>610</sup> Secondo Gemmene e Blocher in realtà, occorre distinguere, con il supporto di studi empirici, le situazioni in cui la migrazione climatica rappresenti un buon adattamento da quelle in cui rappresenta un mal adattamento: “What constitutes adaptation for some may represent maladaptation in other parts of the system. Hence, the development of policies which promote migration as adaptation warrants not just a reflection on the beneficiaries of these policies, but also on the indicators of success – and at which points in time they may best be measured; and these reflections need to be properly integrated.”

Per approfondire, si rimanda a: Gemmene, François, and Julia Blocher. "How can migration serve adaptation to climate change? Challenges to fleshing out a policy ideal." *The Geographical Journal* 183.4 (2017): 336-347.

<sup>611</sup> Gonzalez, Carmen G., op. cit., p. 388.

<sup>612</sup> Jafry, Tahseen, Karin Helwig, and Michael Mikulewicz, op. cit., p. 481

<sup>613</sup> Secondo Atapattu, applicando la costruzione della giustizia climatica in quattro dimensioni di Kuehn alle migrazioni climatiche comporterebbe i seguenti obblighi per i paesi che emettono di più: (a) correggere i torti causati alle vittime del cambiamento climatico piuttosto che esternalizzare l’inquinamento beneficiando delle attività che lo hanno determinato; (b) aumentare la partecipazione degli Stati e delle comunità colpite in modo sproporzionato ai processi decisionali, in particolare ai negoziati sul clima; (c) facilitare la transizione delle nazioni colpite verso economie a basse emissioni di carbonio, fornire il trasferimento di tecnologie e finanziare i programmi di adattamento; e (d) assistere i rifugiati climatici, contribuendo a un fondo globale per aiutarli nella transizione verso un nuovo luogo o facilitando il loro ingresso nei loro territori. Atapattu, Sumudu. "Climate change and displacement: protecting ‘climate refugees’ within a framework of justice and human rights." *Journal of Human Rights and the Environment* 11.1 (2020), p. 106.

del principio di giustizia climatica. I trattati internazionali attualmente in vigore e i documenti non vincolanti che trattano di migrazione climatica sono orientati, come è stato evidenziato, su approcci materialistici e basati sulla nozione del rischio, che non riescono a garantire i diritti umani fondamentali delle persone sfollate per ragioni ambientali e climatiche né una volta oltrepassati i confini né in caso rimangano in territori limitrofi a quello di provenienza. “For this reason, climate justice is uniquely positioned in the migration debate as it recognises that the plight of individuals forced to migrate due to climatic change, beyond having obvious negative effects on those individuals, involves broader societal consequences as well. As such, a climate justice perspective offers a more nuanced and comprehensive approach towards achieving a (climate) just society.”<sup>614</sup>

In generale, un approccio basato sulla giustizia climatica che informi qualsiasi tipo di politica climatica, “could be one concept that bridges the gap between climate change science and social justice to bring “people” and “social” dimensions to address climate change challenges with issues of justice and equity at its core<sup>615</sup>.” Infatti, “the climate justice approach requires that responses to climate change are participatory, transparent and accountable and pay particular attention to the specific needs for protection of people who are disproportionately impacted by climate change”<sup>616</sup>. La dimensione di giustizia procedurale rappresenta quindi una pre-condizione per l’applicazione del principio, in quanto tutto il procedimento di *decision making* in materia di migrazioni climatiche dovrebbe essere imperniato sulla cooperazione alla pari tra Nord e Sud Globale<sup>617</sup>.

Un approccio basato sulla giustizia climatica dovrebbe includere misure per ripristinare e poi proteggere i diritti umani degli individui colpiti dagli effetti della crisi climatica su più livelli. Si tratterebbe di un approccio avente come destinatari non solo le persone

---

<sup>614</sup> Ibid.

<sup>615</sup> Jafry, Tahseen, and Johannes Platje. "Climate justice-a new narrative informing development and climate policy." *International Journal of Climate Change Strategies and Management* 8.4 (2016): 474-476.

<sup>616</sup> Jafry, Tahseen, Karin Helwig, and Michael Mikulewicz, op. cit., p. 480 ss

<sup>617</sup> In particolare, Isabel Borges sottolinea che “states have the obligation to ensure procedural rights (right to information, right to public participation and consultation, right to access to justice) in particular to collect information about environmental-induced displacement and disseminate it to all relevant stakeholders who should be consulted on a regular basis to ensure that adequate solutions to the challenges of EDPs are sought.” Borges, Isabel, op. cit., p. 226.

che si siano spostate dai luoghi di origine, ma anche le comunità di partenza<sup>618</sup>, nell’ottica di garantire anche il diritto collettivo a restare, ove possibile. Infatti, dovrebbero essere presi in considerazione i diritti collettivi delle già citate *trapped populations*, prevedendo, in questo frame di giustizia, politiche “strettamente legate a misure di sicurezza e giustizia sociale, prestando particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili, a donne e bambini, ai disabili”<sup>619</sup>. Un diritto collettivo intorno a cui si potrebbero costruire politiche migratorie più eque è il diritto all’autodeterminazione: “faced with the physical disappearance of their territory, climate-vulnerable states and peoples are invoking the right to self-determination as a means of preserving their cultural integrity, community cohesion, political agency, and collective self-governance so as to migrate with dignity”<sup>620</sup>.

Dall’assunzione che la crisi climatica non è una sfortuna casuale, ma piuttosto una “structural form of violence caused by the emissions of the planet’s most affluent inhabitants”<sup>621</sup>, deriva che i Paesi del Nord Globale che sono maggiormente responsabili debbano attivarsi per prevenire la migrazione climatica nei territori più colpiti (in questo senso evitando di considerare la mobilità climatica come forma di buon adattamento) e compensare coloro che ne stanno già subendo i danni. In sostanza, un tale approccio dovrebbe delinarsi attorno ad alcuni obblighi fondamentali<sup>622</sup>: da un lato, per prevenire la migrazione climatica, misure di mitigazione efficaci, e contributi tecnici e finanziari alla mitigazione, all’adattamento e alla riduzione del rischio nei paesi più vulnerabili; dall’altro lato, per compensare le vittime degli spostamenti forzati,

---

<sup>618</sup> I benefici di un approccio che guardi alle comunità e ai diritti collettivi sono sottolineati da Rosignoli, che ne individua tre principali: “first, having collective subjects as drivers of change implies decisions and eventual implementation of tailored solutions to the local context. Second, the community’s involvement allows us to achieve a more democratic process for coproducing solutions with vulnerable groups. Third, the community’s centrality is a better response to environmental injustices usually committed against groups. In doing so, affected communities are treated as equal participants in the decision-making process and not as mere recipients of top-down solutions imposed by external technicians. On top of that, interventions chosen democratically by communities have more chances of being successfully adopted than topdown solutions mostly informed by technocratic bias. Rosignoli, Francesca. "Environmental Justice and Climate-Induced Migration." (2022), op. cit., p. 318.

<sup>619</sup> Stocchiero, Andrea e Sensi, Roberto, “Quale coerenza nelle politiche per far fronte alle migrazioni climatiche” in rapporto ASUD 2023, op. cit., pp. 93 ss.

<sup>620</sup> Gonzalez, Carmen G., “Climate Change, Race and Migration”, op. cit., p. 128.

<sup>621</sup> Gonzalez, Carmen G., op. cit., p. 388

<sup>622</sup> “These high-emitting states would incur a variety of obligations, including the duty to furnish relocation assistance, and ensure that climate-displaced persons enjoy access to livelihoods, health care, housing, education, and the ability to protect their languages, cultures, and traditions of self-governance.” Ibid.

compensazioni finanziarie, assistenza nella ri-collocazione<sup>623</sup>, meccanismi di finanziamento e facilitazione della migrazione, accoglienza delle richieste di asilo individuali. Tali obbligazioni si possono riassumere in un ampio dovere legale e morale, che ricadrebbe sui paesi del Nord Globale in proporzione al contributo alla crisi climatica, di accettare i migranti climatici provenienti dal Sud Globale come una forma di giustizia correttiva per gli interventi a matrice coloniale e post-coloniale che hanno ridotto la capacità di adattamento alla crisi climatica dei paesi più vulnerabili e perpetuato le diseguaglianze sociali.

“As an emerging field of research, climate justice, which encompasses the fundamental facets of the climate change problem, recognises that any deterioration of migrants’ rights and focuses on the wellbeing of the most vulnerable can be a cohesive basis for policy development aimed at addressing climate-induced migration”<sup>624</sup>.

L’integrazione del concetto di giustizia climatica nelle politiche migratorie comporterebbe l’operatività del principio, per la cui necessità si batte parte della dottrina da tempo<sup>625</sup>.

### **3. Conclusioni: l’urgenza di una politica giuridica a tutela del diritto a migrare e del diritto al clima**

La prospettiva che emerge dall’analisi del concetto di giustizia climatica e della necessità di un approccio che si basi su di essa si concretizza a parere di chi scrive nella previsione di uno *ius migrandi* integrato concettualmente in un quadro di giustizia climatica, per assumere due facce, il diritto a restare in condizioni vivibili nel paese di origine (e quindi un diritto al clima) e il diritto ad andarsene e trovare asilo altrove, in virtù delle responsabilità differenziate per gli effetti della crisi climatica. Per ottenere ciò, è imprescindibile prevedere dei canali di accesso regolari basati su questi assunti logici: “senza allargare i canali di accesso regolari o garantire la protezione a più categorie di migranti vulnerabili, sempre più persone rimarranno bloccate e senza aiuto,

---

<sup>623</sup> Da intendersi, a parere di chi scrive, come una misura di *extrema ratio*, a cui ricorrere solo in condizioni di effettiva invivibilità dei territori (per esempio nei casi dei *disappearing states*) e da attuare senza lasciare indietro nessuno.

<sup>624</sup> Jafry, Tahseen, Karin Helwig, and Michael Mikulewicz, op. cit., p. 489

<sup>625</sup> “The need to “operationalise” climate justice is evident. Authors suggest the needs for climate justice to move from its conceptual nature to reality via the development of climate justice methodology/framework/checklist/lens”. Jafry, Tahseen, and Johannes Platje, op. cit, p. 476.

causando sempre più grandi emergenze umanitarie”<sup>626</sup>. Tali canali di ingresso regolari dovranno necessariamente tener conto delle cause ambientali e climatiche di migrazione.

Inquadrare il diritto a migrare nell’ambito di una giustizia climatica globale permette di vedere la crisi climatica non come una inevitabile catastrofe umanitaria, ma come un’opportunità: in questo modo, “la protezione del clima diventa necessariamente [anche] un’operazione di giustizia sociale”<sup>627</sup>. In quest’ottica, l’operatività del concetto di giustizia climatica potrebbe allora tradursi in molteplici applicazioni pratiche, non solo nell’ambito della gestione dei flussi migratori climatici ma anche in campi quali la giustizia di genere o la gestione del carcere e delle strutture detentive in condizioni ambientali sempre più estreme. Ancora, la giustizia climatica ha il potenziale per diventare, come in parte sta già accadendo, il paradigma giuridico su cui fondare le decisioni, sempre più rilevanti, rientranti nella c.d. *climate litigation*, un filone che a sua volta può costituire uno strumento valido per proteggere i migranti climatici nell’attesa di uno strumento politico e giuridico vincolante in materia.

---

<sup>626</sup> MMC (Mixed Migration Centre), “The ‘inconvenient truth’ of future mixed migration: Climate change, mobility and legal voids”, 2020. Disponibile presso: <https://staging.maisoninteractive.com/mixedmigrationcenter/articles/the-inconvenient-truth-of-future-mixed-migration-climate-change-mobility-and-legal-voids/>

<sup>627</sup> Mastrojeni, Grammenos, e Pasini, Antonello, op. cit., p. 35

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine del presente lavoro, in cui si è cercato di analizzare il fenomeno delle migrazioni climatiche da un punto di vista socio-giuridico critico, inquadrandolo in una cornice concettuale di giustizia, è opportuno avanzare alcune considerazioni conclusive sui possibili ulteriori sviluppi, sia di carattere normativo che etico-morale, intorno alla questione.

Ripercorrendo il ragionamento svolto nel corso dei capitoli del presente lavoro, si giunge a concludere che la tutela giuridica delle persone che si spostano per ragioni connesse alla crisi climatica e al degrado ambientale solleva dei problemi ampi, legati al difficile inquadramento giuridico e all'immobilismo normativo che ne consegue, frutto della reticenza politica del Nord Globale ad assumersi le responsabilità giuridiche e morali per gli effetti della crisi climatica, tra cui rientrano senza dubbio i flussi migratori oggetto del nostro studio. In un tale contesto quindi, un approccio alle migrazioni ambientali e climatiche basato sull'emergente principio di giustizia climatica è stato individuato come *frame* adeguato entro cui collocare le necessarie risposte politiche al fenomeno.

Inquadrando le migrazioni climatiche all'interno di tale prospettiva di giustizia infatti, si arriva a configurare la tutela delle persone che si spostano per ragioni connesse alla crisi climatica o al degrado ambientale come rientrante nell'insieme degli obblighi morali, legati al debito climatico, del Nord Globale nei confronti del Sud.

Assunto questo, è necessario un ulteriore passaggio, dal Pensiero all'Azione<sup>628</sup>: in queste considerazioni conclusive si intende quindi auspicare e indirizzare un'applicazione giuridica concreta del principio di giustizia climatica alle migrazioni

---

<sup>628</sup> Tale passaggio è politico. Riprendendo le parole di Hannah Arendt, "La distinzione principale, da un punto di vista politico, tra il Pensiero e l'Azione risiede nel fatto che io sono solo con me stesso o con l'io di qualcun altro quando penso, laddove sono in compagnia di molti quando inizio ad agire". Recuperare la dimensione collettiva è centrale, a parere di chi scrive, nell'immaginare politiche migratorie e climatiche basate sul principio di responsabilità e giustizia climatica. Hannah, Arendt. "Vita activa. La condizione umana." (1989).

oggetto del presente studio, ipotizzando l'emersione di un obbligo legale a tutelare i migranti climatici in sede giudiziaria, nei casi di *climate litigation*.

Per *climate litigation* si intende l'insieme dei casi giudiziari, di recentissimo sviluppo, in cui determinati soggetti, il più delle volte collettivi come associazioni e movimenti sociali, invocano davanti alle corti la diretta responsabilità degli Stati<sup>629</sup> per non aver adottato adeguate misure di contrasto alla crisi climatica. Si tratta in sostanza di battaglie legali mirate a responsabilizzare i principali emettitori di gas serra, che come è stato evidenziato nel capitolo IV sono storicamente i paesi del Nord Globale. Un esempio significativo di questo tipo di decisioni è la causa promossa dalla fondazione olandese Urgenda, che ha citato in giudizio il governo di Amsterdam per inazione climatica. Nel 2018, la Corte Suprema dei Paesi Bassi ha emesso una sentenza definitiva che obbliga il governo a intensificare immediatamente le azioni contro il cambiamento climatico per tutelare la vita dei cittadini, e in particolare a ridurre le emissioni inquinanti del 25% rispetto ai livelli del 1990. Sulla scia di questo precedente, sono sorte cause simili in vari paesi europei<sup>630</sup>, come Irlanda, Francia e Belgio, così come al di fuori dell'Europa. Anche in Italia ci si è mossi in questo senso, con il lancio della campagna "Giudizio Universale", che mira a costringere il governo ad adottare misure più incisive per contrastare la crisi climatica. La direzione inaugurata da questo filone giudiziario è vista con favore dalla dottrina, in quanto rappresenta un mezzo "attraverso cui le Corti segnalano un impegno condiviso, che trascende i confini nazionali e dunque di portata idealmente universale, volto a tutelare la democrazia dagli effetti di rottura costituzionale che l'emergenza climatica può generare"<sup>631</sup>.

---

<sup>629</sup> Non solo contro gli Stati, ma anche contro aziende private, che con la loro attività contribuiscono alla crisi climatica. Non ci si sofferma in questa sede sulle cause di contenzioso climatico contro le grandi multinazionali del fossile, di cui però si sottolinea la crescente importanza.

<sup>630</sup> Le Nazioni Unite a fine 2022 aveva mappato 2180 cause per il clima in 65 paesi.

<sup>631</sup> Pignatiello, Giacomo Giorgini. "Verso uno Ius Climaticum Europeum? Giustizia climatica ed uso dei precedenti stranieri da parte dei giudici costituzionali nei Paesi membri dell'Unione Europea." *COMPARATIVE LAW REVIEW* 15.1 (2024).

Il diritto tutelato in queste decisioni è il diritto collettivo al clima<sup>632</sup>. È l'impossibilità dell'esercizio concreto di tale diritto<sup>633</sup>, di cui sono titolari non solo i singoli individui, ma anche le comunità collettivamente intese<sup>634</sup> colpite dalla crisi climatica, e in particolare modo i gruppi sociali più vulnerabili, a generare i flussi migratori oggetto del presente studio. Di conseguenza, la tutela specifica (declinata in senso di obbligo di riconoscimento di protezione internazionale) e la riparazione dei danni connessi alle migrazioni forzate potrebbero essere invocate, a parere di chi scrive, nei giudizi rientranti nel contenzioso climatico.

Da alcune voci della dottrina è stata in effetti proposta l'elaborazione di un obbligo di tutela delle persone che si spostano per ragioni connesse al degrado ambientale, se provenienti da determinate zone del mondo particolarmente colpite dalla crisi climatica<sup>635</sup>. In questo modo, i migranti climatici e ambientali sarebbero inquadrati come soggetti giuridici titolari di diritti che i paesi del Nord Globale, in virtù delle responsabilità differenziate per la crisi climatica, sono tenuti a tutelare, e non più come vittime né come minacce per la sicurezza. Si tratta di una prospettiva inesplorata, ma che racchiude numerosissime potenzialità: si potrebbe per esempio, come suggerito da alcuni studi<sup>636</sup>, prevedere in sede giudiziaria un dovere per gli Stati di cedere parte del proprio territorio alle comunità più vulnerabili o a quelle sfollate a causa della crisi climatica, e il conseguente obbligo a restaurare la situazione di degrado ambientale, ove possibile, prevedendo così una forma di tutela in forma specifica (nell'ottica quindi di giustizia riparativa che è una fondamentale dimensione della giustizia climatica) e non soltanto compensatoria<sup>637</sup>.

---

<sup>632</sup> Per un'analisi approfondita e completa dello stato dell'arte sul contenzioso climatico in Italia, si rimanda a Pisano, Attilio. "Diritto al clima." Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

<sup>633</sup> Il diritto al clima è stato riconosciuto come diritto umano dalla Corte EDU, nella recente e rilevante sentenza Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro Svizzera, del 9 aprile 2024. Per approfondire, si rimanda all'articolo pubblicato dall'ISPI, "Il clima è un diritto umano? La storica sentenza della CEDU" di Latino. Algostina, disponibile presso: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-clima-e-un-diritto-umano-la-storica-sentenza-della-cedu-171146>

<sup>634</sup> Effettivamente, la dimensione collettiva è centrale nelle istanze di giustizia climatica: "the wrongs to be addressed are essentially community wrongs, then communities, not individuals, can stake a claim to environmental justice". Schlosberg, David, and David Carruthers. "Indigenous struggles, environmental justice, and community capabilities." *Global environmental politics* 10.4 (2010): 12-35.

<sup>635</sup> Byravan, Sujatha, and Sudhir C. Rajan. "Cross-border migration on a warming planet: A policy framework." *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 13.2 (2022): e763.

<sup>636</sup> Fruh, Kyle. "Climate change driven displacement and justice: the role of reparations." *Essays in Philosophy* 22.1/2 (2021): 102-121.

<sup>637</sup> Junker, Kirk W., Saskia Münster, and Mrinalini Shinde. "Climate-Induced Migration: The Need for a Reparative Legal Regime+." *Environmental Policy and Law* 52.5-6 (2022): 473-485.

Applicare in sede di contenziosi climatici la giustizia climatica nel senso riparativo sopra delineato assicurerebbe di non considerare la migrazione climatica come una pratica di buon adattamento alla inevitabile crisi climatica, ma piuttosto come un torto commesso nei confronti delle popolazioni più vulnerabili che hanno contribuito meno a livello globale alle cause del loro stesso spostamento<sup>638</sup> e che i grandi emettitori hanno il dovere giuridico di riparare. In questo modo, si potrebbe ipotizzare l'insorgenza giurisprudenziale di una sorta di diritto d'asilo climatico, che prenda le mosse dall'inquadramento delle migrazioni climatiche come ingiustizie climatiche.

A parere di chi scrive, tale diritto potrebbe trovare una ratio nel principio, ormai consolidato come *ius cogens*, di *non refoulement*, o meglio in una sua possibile sottocategoria, che preveda un divieto di respingimento tematizzato, tale da includere le condizioni climatiche estreme del paese di origine tra le cause del divieto. Una soluzione di questo tipo, trovando base giuridica in una norma vincolante per tutti gli Stati comporterebbe una tutela stabile, a cui occorrerebbe associare la previsione di un permesso di soggiorno particolare automaticamente concesso all'applicazione del principio.

A prescindere dalle forme concrete di tutela obbligatoria ipotizzabili, il riconoscimento in sede giudiziaria di un obbligo a riconoscere anche solo una generica tutela ai migranti climatici e ad adottare misure di adattamento, mitigazione e forme di riparazione e compensazione nei territori più colpiti dalla crisi climatica, che riassunto in poche parole è l'auspicio di queste pagine conclusive, può sembrare un'utopia, soprattutto davanti alla chiara svolta securitaria del Nord Globale nella gestione delle frontiere e alla mancanza di volontà politica nell'affrontare coerentemente le difficoltà che la risoluzione della crisi climatica comporta. Tuttavia, davanti alla sfida giuridica che le migrazioni globali e la crisi climatica pongono, è necessario uno sforzo immaginativo<sup>639</sup> notevole, che da utopia può diventare realtà in potenza. Riprendendo le parole di Luigi Ferrajoli, “dobbiamo riconoscere che la storia della civiltà è anche una storia di utopie (bene o male) realizzate, mentre al contrario le frontiere, i muri e i fili spinati sono

---

<sup>638</sup> Ibid. p. 482.

<sup>639</sup> Una rivoluzione dell'immaginario è auspicabile e necessaria: “L'immaginazione sociologica permette a chi la possiede di vedere e valutare il grande contesto dei fatti storici [...] offre la possibilità di districare [...] le grandi linee, l'ordito della società moderna [...] trasforma la pubblica indifferenza in interesse per i problemi pubblici.” Mills, Charles Wright. *L'immaginazione sociologica*. Il saggiatore, 2018.

soltanto i fragili e inutili segni della nostra insicurezza, con i quali ci illudiamo di frenare un fenomeno inarrestabile e di proteggere le nostre privilegiate condizioni di vita separandoci dal resto del mondo ed evitando di affrontare le cause dell'emigrazione di massa provocata in gran parte della nostre stesse politiche”<sup>640</sup>.

---

<sup>640</sup> Ferrajoli, Luigi. “Per una Costituzione della Terra: l'umanità al bivio.” Feltrinelli Editore, 2022.

## Bibliografia

Acierno, Maria, e Paolo Morozzo della Rocca. "Immigrazione, Asilo E Cittadinanza", *Maggioli* (2024).

Adelman, Sam. "Climate justice, loss and damage and compensation for small island developing states" *Journal of Human Rights and the Environment* 7.1 (2016).

Albertyn, Cathi, et al. "Feminist Frontiers in Climate Justice", *Edward Elgar* (2023).

Algotino, Alessandra. "L'eccedenza del diritto di asilo costituzionale: il diritto di migrare in nome del «pieno sviluppo della persona»." *QUESTIONE GIUSTIZIA* (2023): 1-12.

Altiero, Salvatore e Marano, Maria. "Crisi ambientale e migrazioni forzate." *L' "ondata" silenziosa oltre la Fortezza Europa, Associazione A Sud, CDCA-Centro Documentazione Conflitti Ambientali* (2016).

Altopiedi, Rosalba. "Ambiente, giustizia e diritto (i)." *Sociologia del diritto: 2, 2020* (2020): 95-122.

Amato, Fabio, et al. "Migrazioni e diritti al tempo dell'antropocene". *Editoriale Scientifica* (2023).

Ambrosini, Maurizio. "Sociologia delle migrazioni". *Il mulino* (2020).

Amici, Ludovica. "Caos. Come la crisi climatica influenzerà la migrazione globale", *Edizioni Clichy* (2023).

Amster, Randall. "Peace ecology". *Routledge* (2015).

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), "Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113" (15 ottobre 2018).

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), "Osservazioni e proposte emendative ASGI al d.l. n. 130/2020 in materia di immigrazione e asilo del 4 novembre 2020, Alcune luci e molte ombre nel decreto-legge n. 130/2020 in materia di immigrazione e asilo: è indispensabile fare subito modifiche importanti" (4 novembre 2020).

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), "Lo status di rifugiato" (5 febbraio 2013).

Atapattu, Sumudu A., Carmen G. Gonzalez, e Sara L. Seck, eds. "The Cambridge handbook of environmental justice and sustainable development". *Cambridge University Press* (2021).

Atapattu, Sumudu. "Climate change and displacement: protecting 'climate refugees' within a framework of justice and human rights." *Journal of Human Rights and the Environment* 11.1 (2020): 86-113

Ayeb-Karlsson, Sonja, Andrew W. Baldwin, e Dominic Kniveton. "Who is the climate-induced trapped figure?." *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 13.6 (2022).

Baldin, Serena, e Pasquale Viola. "L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica." *Diritto pubblico comparato ed europeo* 23.3 (2021)

Bank, Andre, e Christiane Fröhlich. "Forced migration in the Global South: Reorienting the debate." *GIGA German Institute of Global and Area Studies - Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien* (2018)

Baratti, R. Maria. "Geopolitica delle migrazioni ambientali ai tempi del Covid-19" *Crisi ambientale e migrazioni forzate. Vol. 3. ASUD* (2023)

Behrman, Simon, e Avidan Kent, eds. "Climate refugees: beyond the legal impasse?". *Routledge* (2018)

Behrman, Simon, e Avidan Kent. "Prospects for protection in light of the Human Rights Committee's decision in Teitiota v New Zealand." *The Polish Migration Review* (2021).

Behrman, Simon, e Avidan Kent. "The Teitiota Case and the limitations of the human rights framework." *Questions of International Law* 75 (2020).

Ben, Giulia Dal. "Judicial Trajectories in the Recognition of Environmental Migrants." *U. Bologna L. Rev.* 8 (2023).

Benvenuti Marco. "Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il Decreto Salvini", *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo 1* (2019).

Bettini, Giovanni, Sarah Louise Nash, e Giovanna Gioli. "One step forward, two steps back? The fading contours of (in) justice in competing discourses on climate migration." *The Geographical Journal* 183.4 (2017).

Bettini, Giovanni. "Where next? Climate change, migration, and the (bio) politics of adaptation." *Global Policy* 8 (2017).

Black, Richard, et al. "Migration as adaptation." *Nature* 478.7370 (2011).

Borges, Isabel M. "Environmental change, forced displacement and international law: From legal protection gaps to protection solutions". *Routledge* (2018).

Borràs, Susana. "Colonizing the atmosphere: a common concern without climate justice law?." *Journal of Political Ecology* 26.1 (2019): 105-127.

Borràs-Pentinat, Susana, e Cossiri, Angela. "Migrazione climatica: ragioni di una ricerca." *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online 21.1* (2024).

Borràs-Pentinat, Susana. "Climate migration: A gendered perspective." *Environmental Policy and Law Preprint* (2023): 1-15.

Boumgbar, Mouloud, e Ottavio Quirico (a cura di). "Climate Change and Human Rights : An International and Comparative Law Perspective". *Routledge*. (2016).

Boyle, Alan. "Human rights or environmental rights? A reassessment." *Fordham Environmental Law Review* (2007): 471-511.

Brambilla, Anna. "Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale." *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza 2* (2017): 1-26.

Brambilla, Anna, e Michela Castiglione. "Migranti ambientali e divieto di respingimento." *Questione Giustizia 14* (2020).

Brambilla, Anna, and Michela Castiglione. "Migrazioni ambientali: libertà di circolazione vs. protezione?" *Cosmopolis, Rivista di filosofia e teoria politica 2* (2019).

Brandstedt, Eric, e Bengt Brülde. "Towards a theory of pure procedural climate justice." *Journal of Applied Philosophy 36.5* (2019): 785-799.

Bullard, Robert D., e Beverly Wright, eds. "Race, place, and environmental justice after Hurricane Katrina: Struggles to reclaim, rebuild, and revitalize New Orleans and the Gulf Coast". *Westview Press* (2009).

Calamia, Antonio Marcello. "Lineamenti Di Diritto Internazionale Ed Europeo Delle Migrazioni." *Wolters Kluwer*, (2021).

Carducci, Michele. "La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica".  
*DPCE online* 43.2 (2020)

Carrington, Kerry, et al., (a cura di). "The Palgrave handbook of criminology and the global south". *Palgrave Macmillan* (2018).

Ciervo, Antonello. "Verso il riconoscimento dei "rifugiati ambientali"? Note a prima lettura ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione." *ADiM Blog. Osservatorio della Giurisprudenza* (2021).

Consito, Manuela. "Il Patto globale per l'ambiente tra migranti climatici e rifugiati ambientali", *Riv. Giur. Urb.*, (2019): 409-426

Consito, Manuela. "Per tornare a parlare di Green New Deal, tra diritto di asilo e solidarietà", *ADiM Blog, Analisi & Opinioni* (2020)

Cooper, Jessica B. "Environmental refugees: Meeting the requirements of the refugee definition." *NYU Envtl. LJ* 6 (1997): 480.

Cournil, Christel. "Les «déplacés climatiques», les oubliés de la solidarité internationale et européenne. De la gouvernance au contentieux." *La Revue des droits de l'homme. Revue du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux* 22 (2022).

Courtoy, Marie. "Cour administrative d'appel de Bordeaux (France), 2e ch., 18 décembre 2020, n° 20BX02193-20BX02195: Le contexte environnemental dans le pays d'origine, un nouveau critère d'appréciation du droit au séjour médical?." *Cahiers de l'EDEM* 9 (2021): 21-27

Cullen, Miriam. "The UN Human Rights Committee's recent decision on climate displacement." *Asylum Insight* (2020).

Del Guercio, Adele. "Migrazioni connesse con disastri naturali, degrado ambientale e cambiamento climatico: sull'ordinanza n. 5022/2020 della Cassazione italiana." *Diritti umani e diritto internazionale* 2 (2021)

Del Guercio, Adele. "Una governance integrata della mobilità umana nel contesto del cambiamento climatico. Spunti di riflessione a partire dalla decisione Teitiota del Comitato per i diritti umani." *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online* 17.1 (2022).

Di Filippo, Marcello. "La protezione dei migranti ambientali nel dialogo tra diritto internazionale e ordinamento italiano." *Diritti umani e diritto internazionale* 2 (2023): 313-336.

Favilli, Chiara. "La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018." *Questione Giustizia* 2 (2018).

Fazzini, Anna. "Recent developments in the protection of environmental migrants: the case of Italy." *Maps National and Supranational Regimes: the General Framework and the Way Forward* (2023).

Fazzini, Anna. "La tutela dell'ambiente entra in Costituzione. Un nuovo riferimento normativo per la protezione dei migranti ambientali?." *Annuario ADiM 2022. Raccolta di scritti di diritto dell'immigrazione. Editoriale Scientifica* (2023): 250-258.

Felli, Romain. "Managing climate insecurity by ensuring continuous capital accumulation: 'climate refugees' and 'climate migrants'." *New Political Economy* 18.3 (2013).

Ferrajoli, Luigi, "Diritti Umani, Diritto Disumano", *Questione Giustizia* (2021).

Ferrajoli, Luigi. "Manifesto Per L'uguaglianza". *Laterza* (2019).

Ferrajoli, Luigi. "Per Una Costituzione Della Terra : L'umanità Al Bivio". *Feltrinelli* (2022).

Foresight. "Migration and global environmental change: Future challenges and opportunities". *The Government Office of Science*. (2011).

Fornalé, Elisa. "A l'envers: Setting the Stage for a Protective Environment to Deal with 'Climate Refugees' in Europe." *European Journal of Migration and Law* 22.4 (2020).

Foster, Michelle, e Jane McAdam. "Analysis of 'Imminence' in International Protection Claims: Teitiota v New Zealand and Beyond." *International & Comparative Law Quarterly* 71.4 (2022): 975-982.

Gaard, Greta. "The Routledge handbook of environmental justice". *Routledge* (2017).

Galli, Luca. "La protezione dei migranti climatici in Italia: luci e ombre nelle prime pronunce dopo l'ordinanza n. 5022/2021 della Cassazione." *RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE* 1 (2022): 79-120.

Gardiner, Stephen M. "A perfect moral storm: Climate change, intergenerational ethics and the problem of moral corruption." *Environmental values* 15.3 (2006).

Gemenne, François, e Julia Blocher. "How can migration serve adaptation to climate change? Challenges to fleshing out a policy ideal." *The Geographical Journal* 183.4 (2017).

General Assembly of the Council of Europe. "A legal status for "climate refugees"". *Resolution 2307* (2019).

Giacomelli, Elena. "Panicocene: narrazioni su cambiamenti climatici, regimi di mobilità e migrazioni ambientali". *FrancoAngeli* (2023).

Giannaccari, Clarissa. "Diritti delle generazioni future o doveri delle generazioni presenti? Giustizia e responsabilità sotto la lente del cambiamento climatico." *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto* 2 (2023).

Gonzalez, Carmen G. "Climate change, race, and migration." *Climate Change, Race, and Migration. Journal of Law and Political Economy* 1.1 (2023).

Gonzalez, Carmen G. "Climate Justice and Climate Displacement: Evaluating the Emerging Legal and Policy Responses." *Wis. Int'l LJ* 36 (2018).

Gonzalez, Carmen G. "Migration as reparation: Climate change and the disruption of borders." *Loy. L. Rev.* 66 (2020).

Gonzalez, Carmen G. "Racial capitalism, climate justice, and climate displacement." *Onati Socio-Legal Series, symposium on Climate Justice in the Anthropocene. Vol. 11. No. 1.* (2021).

Gonzalez, Carmen G., e Sumudu Atapattu. "International environmental law, environmental justice, and the Global South." *Transnat'l L. & Contemp. Probs.* 26 (2016): 229.

IOM. "Mapping human mobility (migration, displacement and planned relocation) and climate change in international processes, policies and legal frameworks". *International Migration Organisation (IOM) in the context of Activity II.2 of the Workplan the Task Force on Displacement* (2018).

IPCC. "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Summary for Policymakers". (2022).

Jafray, Tahseen, e Johannes Platje. "Climate justice-a new narrative informing development and climate policy." *International Journal of Climate Change Strategies and Management* 8.4 (2016).

Jafray, Tahseen, Karin Helwig, e Michael Mikulewicz (a cura di) "Routledge handbook of climate justice". *Routledge, Taylor & Francis Group, Earthscan from Routledge*, (2019).

Junker, Kirk W., Saskia Münster, e Mrinalini Shinde. "Climate-Induced Migration: The Need for a Reparative Legal Regime." *Environmental Policy and Law* 52.5-6 (2022).

Kuehn, Robert R. "A taxonomy of environmental justice." *Envtl. L. Rep. News & Analysis* 30 (2000): 10681.

Latour, Bruno. "Tracciare la rotta: Come orientarsi in politica". *Raffaello Cortina Editore*, (2020).

Lavorio, Agata. "Climatizzazione della sicurezza: il caso delle migrazioni climatiche nelle agende di Stati Uniti e Australia." *Nuovi autoritarismi e democrazie: diritto, istituzioni, società* 5.1 (2023): 50-73

Mastrojeni, Grammenos, e Pasini, Antonello. "Effetto serra, effetto guerra". *Chiarelettere* (2017).

Mayer, Benoit. "Climate Change, migration and the law of state responsibility", *Research Handbook on climate change, migration, and the law*, Edward Elgar Publishing (2017).

Mayer, Benoit. "The Concept of Climate Migration: Advocacy and its Prospects" *Edward Edgar Publishing* (2016).

McAdam, Jane (a cura di), "Climate Change and Displacement: Multidisciplinary Perspectives", *Hart Publishing* (2010).

McAdam, Jane. "Protecting people displaced by the impacts of climate change: The UN human rights committee and the principle of non-refoulement." *American Journal of International Law* 114.4 (2020): 708-725

McAdam, Jane. "Swimming against the tide: Why a climate change displacement treaty is not the answer." *Refugees and Rights*. Routledge (2017): 379-404.

Miller, Todd, Buxton, Nick e Akkerman, Mark, "Global Climate Wall : How the world's wealthiest nations prioritise borders over climate action" *Transnational Institute* (2021).

Mohai, Paul, David Pellow, e J. Timmons Roberts. "Environmental justice." *Annual review of environment and resources* 34.1 (2009): 406.

Morgese, Giuseppe. "Environmental Migrants and the EU Immigration and Asylum Law: Is There any Chance for Protection?." *Migration and the environment-some reflections on current legal issues and possible ways forward*. CNR edizioni (2017)

Naser, Mostafa M. "The Emerging Global Consensus on Climate Change and Human Mobility". *Routledge*, (2021).

Pallotta, Omar. "Dalla protezione umanitaria alla protezione speciale: ovvero, la ricaduta della tutela del migrante ambientale entro l'ambito di applicazione del non-refoulement." *STUDI DI ATTUALITÀ GIURIDICHE* 40 (2022): 187-207.

Pasetto, Roberto, e Francesca Rosignoli. "Giustizia Ambientale e Salute Ambientale." *La Salute Umana* 280 (2020): 8-10.

Pellow, David N., e Robert J. Brulle. "Power, justice, and the environment: A critical appraisal of the environmental justice movement." *MIT Press* (2005)

Pellow, David Naguib. "What is critical environmental justice?". *John Wiley & Sons*, (2017).

Perrini, Francesca. "Il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo ed i migranti ambientali: una categoria "dimenticata"?. " *FREEDOM, SECURITY & JUSTICE* 2 (2021): 245-260

Perrini, Francesca. "Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di Cassazione." *Ordine internazionale e diritti umani* 2 (2021): 349-362

Pignatiello, Giacomo Giorgini. "Verso uno Ius Climaticum Europeum? Giustizia climatica ed uso dei precedenti stranieri da parte dei giudici costituzionali nei Paesi membri dell'Unione Europea." *COMPARATIVE LAW REVIEW* 15.1 (2024)

Piguet, Étienne. "Migrazione, ambiente, cambiamento climatico: una visione complessiva." *Equilibri* 21.1 (2017): 11-18.

Pisanò, Attilio. "Il Diritto Al Clima : Il Ruolo Dei Diritti Nei Contenziosi Climatici Europei". *Edizioni Scientifiche Italiane* (2022).

Pontecorvo, Concetta Maria. "Towards Litigating Climate-Induced Migration? Current Limits and Emerging Trends for the Protection of "Climate-Induced Migrants" in International Law." *Ordine Internazionale e Diritti Umani* 1 (2022): 96-110.

Raiteri, Monica. "I flussi eco-migratori tra miti e paure. Incertezze giuridiche nella gestione della (in) sicurezza climatica." *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online* 21.1 (2024)

Ransan-Cooper, Hedda, et al. "Being (s) framed: The means and ends of framing environmental migrants." *Global Environmental Change* 35 (2015).

UNHCR. "Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights", UN Doc. A/HRC/38/21

Rosignoli, Francesca. "La giustizia ambientale e Danilo Dolci." *Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata* 4.1 (2018): 132-169.

Rosignoli, Francesca. “Giustizia ambientale: come sono nate e cosa sono le disuguaglianze ambientali”. *LIT EDIZIONI* (2020).

Rosignoli, Francesca. “Environmental justice for climate refugees”. *Routledge* (2022).

Ruggiu, Ilenia. "Migrazioni per cause climatiche e impatti sulla sicurezza a livello locale." *Immigrazione e diritti fondamentali*. (2019).

Savaresi, Annalisa, e Juan Auz. "Climate change litigation and human rights: pushing the boundaries." *Climate Law* 9.3 (2019): 244-262

Schlosberg, David, e Lisette B. Collins. "From environmental to climate justice: climate change and the discourse of environmental justice." *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 5.3 (2014): 359-374.

Schloss, Camila. “The Role of Environmental Disasters in Asylum Cases: Do German Courts Take Disasters into Account?.” *Climate Refugees: Global, Local and Critical Approaches* a cura di Simon Behrman e Avidan Kent (2022).

Schloss, Camilla. "Climate migrants—How German courts take the environment into account when considering non-refoulement." *Völkerrechtsblog* (2021).

Sciaccaluga, Giovanni. "Sudden-onset disasters, human displacement, and the temporary protection directive: Space for a promising relationship." *Migration and the Environment: Some Reflections on Current Legal Issues and Possible Ways Forward* (2017): 75-100.

Sciaccaluga, Giovanni. "International law and the protection of “climate refugees””. *Springer Nature* (2020).

Scissa, Chiara. “An innovative analysis of Italy’s protection against disaster displacement: Numbers and profiles of the beneficiaries”, *RLI Blog* (2023).

Scissa, Chiara, e Anna Brambilla. "Migranti ambientali nel diritto italiano: un'evoluzione storico-normativa." *Crisi ambientale e migrazioni forzate. Vol. 3. A Sud* (2023).

Scissa, Chiara. "Estrema povertà dettata da alluvioni: condizione (in) sufficiente per gli standard nazionali di protezione?." *Questione Giustizia* (2021).

Scissa, Chiara. "Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: un'analisi di tre recenti pronunce." *Forum di Quaderni Costituzionali. Vol. 2.* (2021).

Scissa, Chiara. "The Climate Changes, Should EU Migration Law Change as Well? Insights from Italy." *Eur. J. Legal Stud.* 14 (2022): 5.

Scissa, Chiara. "The principle of non-refoulement and environmental migration: A legal analysis of regional protection instruments." *DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA* 3 (2022): 1-36.

Scissa, Chiara. "Alla ricerca di un fil rouge tra le molteplici nozioni di "calamità" nell'ordinamento italiano", *Rivista di Diritto Agrario*, n. 3 (2021)

Scissa, Chiara. "La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi", *Forum di Quaderni Costituzionali* (2021).

Scott Matthew. "Climate Change, Disasters, and the Refugee Convention", *Cambridge University Press* (2020).

Scott, Matthew, e Charlotta Lahnelahti. "Climate-related mobility into the Nordic region: Law, policy and (limited) practice." *Nordic Approaches to Climate-Related Human Mobility. Routledge* (2024).

Scott, Matthew. "Natural disasters, climate change and non-refoulement: What Scope for Resisting Expulsion under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights?." *International Journal of Refugee Law* 26.3 (2014): 404-432.

Scovazzi, Tullio. "Due recenti decisioni nazionali in materia di ambiente che richiamano il caso Teitiota." *Rivista giuridica dell'ambiente*: 2 (2021): 451-532

Sheller, Mimi. "Mobility justice: The politics of movement in an age of extremes". *Verso Books* (2018).

Smith, Paul J. "Climate change, mass migration and the military response." *Orbis* 51.4 (2007).

Stevanato, Alice. "I migranti ambientali nel decreto-legge n. 20 del 2023. Che cosa resta della loro protezione?." *CORTI SUPREME E SALUTE* 2 (2023): 1-22.

UN General Assembly. "Providing legal protection for persons displaced by the impact of climate change", A/73/L.105, 2019

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), "Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters" (2020).

UNHCR, "Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards" (J. McAdam) (2011).

United Nations Development Programme (UNDP) and Global Gender and Climate Alliance. "Overview of linkages between gender and climate change" (2016).

Venturi, Carlotta. "Senza casa e senza tutela: il dramma e la speranza dei profughi ambientali". *Tau editrice* (2016).

Verchick, Robert RM. "Katrina, feminism, and environmental justice." *Cardozo JL & Gender* 13 (2006).

Villani, Susanna. "Migrazione e ambiente: verso un regime di tutela basato sui diritti umani." *Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere*. Editoriale Scientifica, 2022. 159-185

Vona, Fabrizio. "Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy?: Some Remarks on the Ordinance No. 5022/2021 of the Italian Corte Suprema di Cassazione." *The Italian Review of International and Comparative Law* 1.1 (2021): 146-158

Zetter Roger. "Protecting People Displaced by Climate Change: Some Conceptual Challenges" in J. McAdam (a cura di), *Climate Change and Displacement: Multidisciplinary Perspectives*, Hart Publishing (2010).

Zetter, Roger. "Mutamento ambientale e spostamento di popolazioni: i nuovi rifugiati." *Focus sulle migrazioni. Tre convegni del Gruppo GUE/NGL* (2016).

### **Giurisprudenza**

Ioane Teitiota v. New Zealand, CCPR/C/127/D/2728/2016, UN Human Rights Committee (HRC), 7 Gennaio 2020

Cass. Civ. sez. un. 23 febbraio 2018 n. 4455.

Cass. Civ. sez. un. 15 aprile 2019 n. 7832.

Cass. civ. sez. III, 10 novembre 2020 n. 25143.

Cass. Civ. sez. un. 4 aprile 2020, n. 2563.

Cass. Civ. sez. III, 14 dicembre 2021, n. 39848.

Tribunale di Bologna, 17 novembre 2014, decisione n. 7334.

Tribunale di L'Aquila, 18 febbraio 2018, decisione n. 1522.

Tribunale di Napoli, 5 giugno 2017, decisione n. 7523.

Tribunale di Milano, 31 marzo 2016, decisione n. 6420.

Tribunale di Catanzaro, 15 gennaio 2018, decisione n. 21.

Tribunale di Firenze, 2019 decisione n. 17893

Tribunale di Firenze, 2019 decisione n. 16935.

Tribunale di Cagliari, 31 marzo 2019, decisione n. 4043.

Tribunale di Genova, decisione del 27 luglio 2022.

Cour administrative d'appel de Bordeaux (France), 2ème chambre, 18 décembre 2020, n°  
20BX02193-20BX02195

VGH Baden-Württemberg, sentenza del 17 dicembre 2020 - A 11 S 2042/20.

## Ringraziamenti

Dedico questo lavoro a mia mamma Chiara, per avermi insegnato con amore smisurato l'arte della curiosità e avermi ascoltata ripetere ogni esame, a mio papà Leo, per la spinta costante, leggera e orgogliosa verso il mondo, alle mie sorelle Fra e Marghe, per il sostegno caotico e incondizionato, fatto di irruzioni in camera per risate e gossip, e a tutta la mia famiglia bellissima e rumorosa.

Alle mie meravigliosa amiche: a Sara, per avermi tenuta per mano strettissima in ogni momento degli ultimi anni raccogliendo ogni mia lacrima e sorriso, a Ba/Pervinca, per aver ascoltato, criticato e discusso ogni mia idea da quando avevamo sei anni e le trecce, a Cato, per tutti i nostri discorsi complessi e scemi e per i brillantini e i balli, e a tutte e tre per portare con me la magia e il peso del mondo.

A Bars, per aver accolto ogni crisi di studio con una risata, per aver voluto bene ai miei lati più folli, e per aver reso tutto più semplice, e ad Helley, Vale, Meg ed Eli, stupende compagne di viaggio, per aver condiviso questi anni di Università fatati e faticosi, tra tutte le difficoltà, le piccole vittorie, i pianti e i festeggiamenti, "sessioni gloriose" e cene di chiacchiere infinite.

A Vivi, per aver condiviso la casa (accettando muri ricoperti di post it -scusa-) e la vita (di minestrine e principesse), i sogni e le paure.

Ad Alle, per le mille confidenze sincere e costanti attorno alle quali sono cresciuta.

Ai miei fratellini di vita: a Ste, per essere il mio più sicuro rifugio sempre, e a Pol e Aucio, per avermi fatta crescere con loro al suono di concerti e film, baci sulla fronte e risate.

Ad Ale, per sognare sempre il mio futuro ad occhi aperti anche quando io li tengo chiusi, per aver letto le prime e le ultime righe (non assicuro su quelle in mezzo), per i libri e l'amore, e per tutto il resto.


A Luca, John, Euge (che mi ha raccolta col cucchiaino e tirata su), Andrea, Ema, Debora, Fra e tutte le altre compagne di avventure e lotta, per condividere il sogno di rivoluzione che è alla base di questo lavoro.

In randomico e affettuoso elenco anche a Isabella, Camilla, Anna, Andre, Ale.

Ad Alina Gallon, Eleonora Toledo, Fabio Zanatta ed Elisa Langin, per aver messo sul mio percorso mattoncini senza i quali non avrei scritto questa tesi.

Come ogni cosa, a mia Nonna Lalla, anche se non ho fatto lo scientifico né studiato fisica.

In ultimo, a Valeria Ferraris, relatrice di questo lavoro, per avere avuto sempre fiducia in me nonostante i miei (colossali) inciampi, e per avermi supportata anche dal bel mezzo del mare (letteralmente).

Firma della candidata: 

Firma della relatrice: 